Relazione tecnica

Titolo II

Riduzione della pressione fiscale e contributiva

Articolo 2
Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia.

Il **comma 2** dispone che al citato fondo sono destinate altresì, a decorrere dal 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Il **comma 3** stabilisce che, in ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 2, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della Legge di Bilancio, nell'"Aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", redatta ai sensi del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 160, recante disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risultasse negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

Il **comma 4** prevede che la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indichi la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 3 da destinare al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede l'incremento di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate di cui al comma 339 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 3
Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente

La disposizione in esame dispone la stabilizzazione dall'anno d'imposta 2021 dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente (articolo 2 del decreto legge 3/2020), determinata secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000	0
Oltre 28.000 fino a 35.000	960+(1.200-960)*[1-(rdt-28.000)/(35.000-28.000)]
Oltre 35.000 fino a 40.000	960*[1-(rdt-35.000)/(40.000-35.000)]
Oltre 40.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019. I singoli redditi (a eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.
Sulla base di tali elaborazioni si stima una variazione di gettito Irpef, di competenza annua, di circa -3.299,8 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -9 e -3,4 milioni di euro. **In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, si stima a partire dall'anno 2021 un onere di -3.299,8 milioni di euro.** Di seguito gli effetti finanziari:

	2021	2022	2023
IRPEF	-3.024,8	-3.299,8	-3.299,8
Addizionale regionale	0	-9,0	-9,0
Addizionale comunale	0	-4,4	-3,4
Totale	-3.024,8	-3.313,2	-3.312,2

in milioni di euro

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 4
Incentivo occupazione giovani

Dagli archivi INPS emerge che il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel 2019 di giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età nelle regioni del centro-nord è stato pari a 86.970, mentre la platea di nuove assunzioni nelle regioni del Sud sopra elencate è stata pari a circa 13.660. Per tali lavoratori l'importo medio di sgravio è stato pari a circa 2.700 euro e pertanto ipotizzando lo sgravio al tetto su base annua pari a 6.000 euro si stima un maggior onere annuo di sgravio contributivo pro-capite pari a circa 3.300 euro (circa 254 euro su base mensile).
Sono stati considerati inoltre i giovani assunti tra trentuno e trentacinque anni di età non previste a normativa vigente per le assunzioni del biennio 2021-2022. Nel 2019 il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani con una età compresa tra 31 e 35 anni è risultato pari a 9.370 di cui 8.030 nelle regioni del Nord e 1.340 nelle regioni del SUD. Per tali lavoratori l'onere è stato calcolato ipotizzando uno sgravio contributivo pro-capite pari a 6.000 euro (circa 462 euro su base mensile).
Quanto ad un possibile effetto attrattivo della norma in esame rispetto al contratto di apprendistato si ipotizza che tale effetto riguardi il 20% del numero dei contratti di apprendistato (circa 390 mila lavoratori nel 2019) considerando ancora conveniente il contratto di apprendistato sia per la misura della retribuzione ridotta di due livelli rispetto al livello previsto che per la possibilità di non trasformare automaticamente alla fine del periodo e non essendo limitata alle prime assunzioni a tempo indeterminato. La retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10%.
L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Si è tenuto conto dell'effetto interattivo della disposizione in esame con l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, limitando gli effetti degli sgravi alla solo quota eccedente la parte già coperta dall'incentivo per tali aree. In sostanza solo per le aree del sud si è considerato uno costo dello sgravio diminuito della percentuale di agevolazione riconosciuta dalla decontribuzione Sud. Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate negli anni 2021-2022

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2021	-180,7	-20,2	-200,9	0,0	**-200,9**
2022	-627,1	-70,2	-697,3	78,6	**-618,7**
2023	-912,3	-102,2	-1.014,5	240,3	**-774,2**
2024	-751,1	-102,5	-853,6	284,4	**-569,2**
2025	-306,2	-83,7	-389,9	170,4	**-219,5**
2026	-21,0	-36,1	-57,1	15,0	**-42,1**
2027	0,0	-2,7	-2,7	-40,4	**-43,1**
2028	0,0	0,0	0,0	-8,1	**-8,1**
2029	0,0	0,0	0,0	-0,4	**-0,4**
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**

Articolo 5
Disposizioni in materia di esonero contributivo per le donne

La norma proposta prevede, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 8-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro.

Ai fini del diritto allo sgravio le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/12, all'articolo 4, commi da 8 a 11 stabilisce uno sgravio contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del

Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);

- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Dagli archivi INPS emerge che, nell'anno 2019, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 25.000 (di cui 11.300 nelle regioni del SUD) e il numero di assunzioni con contratto a tempo determinato è stato pari a 45.000 (di cui 20.300 nelle regioni del SUD), con un contributo medio annuo pari a 3.690 euro (circa 284 euro su base mensile). Dato il limite dello sgravio a 6.000 euro, il maggior onere annuo per ciascuna assunzione è pari a circa 2.310 euro.
Si stima che l'effetto della previsione normativa del saldo occupazionale positivo è pari al 69% delle assunzioni registrate (sulla base di uno studio effettuato a un anno di distanza sull'esonero triennale del 2015).
L'effetto attrattivo della norma in esame si può ritenere compensato dalla difficile situazione economica in cui versa il Paese a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-Cov2 che riduce evidentemente la propensione verso nuove assunzioni da parte dei datori di lavoro.
L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.
Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate negli anni 2021-2022

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale		
2021	-23,8	-13,7	-37,5	0,0	**-37,5**
2022	-65,5	-37,7	-103,2	14,7	**-88,5**
2023	-48,1	-27,7	-75,8	34,3	**-41,5**
2024	-6,6	-3,8	-10,4	13,0	**2,6**
2025	-0,2	-0,1	-0,3	-8,1	**-8,4**
2026	0,0	0,0	0,0	-1,6	**-1,6**
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**

Articolo 6
Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

La disposizione prevede l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di due anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

Nella valutazione degli effetti finanziari sono stati mantenute prudenzialmente sostanzialmente le ipotesi di ricorso valutate in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, di cui la disposizione in esame rappresenta una proroga per gli accessi 2021 (una platea di circa 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2021; nel dettaglio tale contingente si è ipotizzato costituito da circa 7.800 individui nella categoria CD e da circa 2.200 nella categoria IAP).

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2020 è stato determinato, con decreto del 7 luglio 2020 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in euro 59,45.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo è pari ad € 0,68.

Le risultanze tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Stima delle minori entrate contributive derivanti
dall'agevolazione contributiva CD e IAP

Generazione nuovi ingressi 2021 con età inferiore a 40 anni

(valori in mln di euro)

	(lordo fisco)	(netto fisco)
2021	8,3	8,3
2022	27,2	25,9
2023	20,5	14,8
2024	0	1,3
2025	0	0

Articolo 7
Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico

La norma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di garantire nel rispetto dei predetti limiti di spesa, la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo in fase di prima applicazione.
La riforma del lavoro sportivo in corso di approvazione contempla una disciplina transitoria che applica in modo gradualistico i nuovi oneri previdenziali nel settore dilettantistico. Segnatamente, si prevede che:
i) per i lavoratori, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, una aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento;
ii) per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita al 20 per cento per l'anno 2021, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2022, al 30 per cento per l'anno 2023, al 33 per cento per l'anno 2024;
iii) per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2021, al 20 per cento per l'anno 2022, al 22 per cento per l'anno 2023, al 25 per cento per l'anno 2024".
Quale ulteriore misura di accompagnamento della riforma si reputa necessario l'istituzione di un apposito fondo a copertura dell'esonero contributivo, la cui quantificazione richiede la disamina dei seguenti dati.
Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.
Ai fini del computo del numero dei "collaboratori" sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrare, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229.
Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione della misura di sostegno economica erogata per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano circa 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati estratti con riferimento agli anni di imposta 2018 e 2019 per la platea dei soggetti di interesse (associazioni o società sportive dilettantistiche) in ordine ai compensi erogati, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR, l'ammontare medio lordo dei compensi (presenza nel campo AU 001001 "causale" del codice N e importo del campo 4 "ammontare lordo corrisposto", cioè comprensivo della quota esente e delle ulteriori quote assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta e acconto) è il seguente:

Anno d'imposta 2018
- numero totale percipienti lavoro autonomo con causale N: 452.256
- totale ammontare lordo 1.539.907.748,88
- ammontare medio lordo compenso percepito: euro 3.404,95

Anno d'imposta 2019
- numero totale percipienti lavoro autonomo con causale N: 471.603
- totale ammontare lordo 1.668.938.634,36
- ammontare medio lordo compenso percepito: euro 3.538,86

Tenuto conto del numero elevatissimo di collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori a 10.000,00 (circa 137.597 su 150.000) – i cui compensi, in molti casi, continueranno quindi a beneficiare della qualifica di redditi diversi e quindi dell'esenzione contributiva –, e considerato il predetto livello medio dei compensi sopra indicato, appare più che congruo uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni 2021 e 2022, a copertura di un esonero contributivo del 60% in favore dei datori di lavoro committenti.

Articolo 8
Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

La norma intende estendere l'esenzione totale ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli IAP anche al 2021, in luogo della tassazione al 50% prevista a legislazione vigente.

Mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2018, con redditi opportunamente estrapolati al 2021, si stima una variazione di gettito IRPEF di circa -44,2 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -3,5 e -1,3 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0,0	-77,4	33,2	0,0
Addizionale regionale	0,0	-3,5	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,7	0,4	0,0
Totale	0,0	-82,6	33,6	0,0

in milioni di euro

Articolo 9
Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni

La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 6 del DL n. 63 del 2002, al comma 2, prevedendo che per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di

entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
La disposizione, dunque, riduce l'aliquota di imposizione per il socio dal 26 per cento al 12,5 per cento ma consente di anticipare il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso.
Gli effetti finanziari derivanti dalla misura (considerando i diversi momenti di versamento, con un acconto IRES del 75%) sono riportati nella tabella seguente:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Ritenuta a titolo di imposta	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
IRPEF	0	-0,85	-1,33	-1,81	-2,29	-2,77	-3,25	-3,73
Totale	3,13	2,28	1,80	1,32	0,84	0,36	-0,12	-0,60

in milioni di euro

Articolo 10
Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

Per la stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi 2019, anno di imposta 2018, degli Enti non Commerciali. Nello specifico:

- dal quadro RF risulta una quota di utili esclusa (22,26%) di circa 2 milioni di euro da parte di 30 contribuenti;
- dal quadro RG risulta una quota tassata di utili (77,74%) di circa 83 mila di euro da parte di 282 contribuenti. Il campo della dichiarazione comprende sia gli utili pre-2016 tassati al 77,74% che quelli post-2016 tassati al 100%, prudenzialmente sono stati considerati tutti al 100%;
- dal quadro RL risulta una quota imponibile di circa 1.481 milioni di euro da parte di 1.394 contribuenti. Il campo della dichiarazione comprende sia gli utili pre-2016 tassati al 77,74% che quelli post-2016 tassati al 100%, prudenzialmente sono stati considerati tutti al 100%.

La minore quota imponibile complessiva con una detassazione al 50%, si stima pari a 743,2 milioni di euro. Al fine di limitare la detassazione ai soli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono state analizzate in prima battuta le nature giuridiche dei soggetti coinvolti selezionando quelle più rispondenti alle finalità di cui sopra, ottenendo una minore quota imponibile per circa 93,2 milioni di euro. Non ritenendo esaustiva tale selezione si è ritenuto prudenziale considerare un’ulteriore quota pari alla metà degli utili rimanenti, per una minore quota imponibile di circa 325 milioni di euro. Complessivamente con detassazione al 50% la minore quota imponibile sarebbe pari a circa 418,2 milioni di euro con una perdita di gettito annua stimata in circa 50,2 milioni di euro.
Considerando una decorrenza dal 2021 e prudenzialmente un anticipo degli effetti già in sede di acconto, l’andamento è il seguente:

	2021	2022	2023	2024	dal 2025
IRES	-37,6	-50,2	-50,2	-50,2	-50,2

in milioni di euro

Titolo III

Crescita e Investimenti

Articolo 11
Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027

Comma 1 La norma è diretta a stabilire i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo ciclo di programmazione (2021/27) per tutti i fondi strutturali europei, per il Fondo per la giusta transizione (JTF – GTF), per la per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e per il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP).

L'intervento complessivo massimo del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, in forza dei suddetti criteri, è stimato in relazione al ciclo 2021/2027, in 2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l'anno 2030.

Commi 2 e 3 Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Amministrazioni Centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Parimenti per gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con Autorità di gestione italiana.

Comma 4 La norma prevede che il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 concorra, nei limiti delle proprie disponibilità al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali UE 2021/27. Prevede, altresì, che al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possano concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

Commi 5 – 6 La norma prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo per la Giusta Transizione (JTF – GTF), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2021-27, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informatico, di cui al comma 6.

Gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del sistema informatico (comma 6) per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati per il nuovo periodo di programmazione comunitaria, per le finalità previste dalla norma, sono valutati in 10 milioni di euro e saranno a carico delle disponibilità finanziarie per l'informatica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Comma 7 All'onere derivante dalla norma si fa fronte con le risorse già stanziate per il rifinanziamento del Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) su apposito piano gestionale del capitolo 7493 dello stato di previsione del MEF..

Articolo 12
Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate

Proroga detrazioni riqualificazione energetica per il 2021

Per le spese sostenute nel 2021, per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. A decorrere dal 2021 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2020). Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2019, risulta una spesa effettuata per l'anno 2018 di circa 3.234 milioni di euro. Ai fini della stima si assume prudenzialmente una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro per il 2021, di cui 1.410 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.840 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%. Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale. In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2021 un minor gettito IRPEF pari a 45,1 milioni di euro annui ((705 x 14% + 705 x 50%) : 10). In relazione alle spese detraibili al 65% considerando, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 133,5 milioni di euro annui ((1.420 x 29% + 1.420 x 65%) : 10) per il 2019. La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 425 milioni di euro per il 2021, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 386,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +38,6 milioni di IVA e +108,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2021. L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2021	2022	2023	2024	2025	dal 2026 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF/IRES	-26,8	-285,8	-178,6	-178,6	-178,6	-178,6	134	0
IRPEF/IRES	0	162,3	-69,5	0	0	0	0	0
IRAP	0	27	-11,6	0	0	0	0	0
IVA	38,6	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**11,8**	**-96,5**	**-259,7**	**-178,6**	**-178,6**	**-178,6**	**134**	**0**

i*n milioni di euro*

Proroga detrazione per impianti di micro-cogeneratori per il 2021

Per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, la norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono generare un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento. Sulla base di dati pubblicati da ENEA e relativi agli interventi di micro-cogeneratori nel 2018 (primo anno di applicazione della norma) risulta una corrispondente spesa non superiore ad 1 milione di euro. Si assume pertanto una spesa per il 2021 pari alla metà di quanto indicato nella relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, pari a 25 milioni di euro. Utilizzando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF/IRES	-0,2	-2,6	-1,6	-1,6	+1,2	0
IRPEF/IRES	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IRAP	0,0	0,2	-0,1	0	0	0
IVA	0,2	0,0	0,0	0	0	0
Totale	**0,0**	**-1,2**	**-2,2**	**-1,6**	**+1,2**	**0**

in milioni di euro

Proroga detrazione recupero edilizio per il 2021

La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2021 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2021 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2020).

La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2018 (ultimo anno disponibile) e sui dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle stesse spese. Poiché dalle dichiarazioni dei redditi risulta una spesa effettuata nel 2018 pari a 18.100 milioni di euro, si ritiene prudenzialmente di confermare per il 2021, ai fini della stima, l'ammontare di spesa pari a 19.500 milioni di euro già utilizzato per la precedente proroga. Si ipotizza che il 15% (2.925

milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.
Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2021 un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui ((16.575 x 14% + 2.925 x 50%) : 10).
La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari per il 2020 a +66,5 milioni di IVA e +186,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.
L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'effetto complessivo, in termini finanziari, riportato nella tabella seguente:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**dal 2027 al 2031**	**2032**	**dal 2033**
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	283,7	0
IRPEF/IRES	0	279,2	-119,7	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	46,5	-19,9	0	0	0	0	0	0
IVA	66,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**9,8**	**-279,4**	**-518**	**-378,4**	**-378,4**	**-378,4**	**-378,4**	**283,7**	**0**

in milioni di euro

Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per il 2021
Per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo)
La legislazione vigente non prevede per il 2021 agevolazioni per tali tipologie di spesa.
Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, risulta un ammontare di spesa di circa 1.370 milioni di euro per il 2018. La stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per l'anno 2021, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10). La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +19,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	29,3	-12,5	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	**17,9**	**-101,8**	**-99,6**	**-85,0**	**+63,8**	**0**

in milioni di euro

Bonus facciate Proroga per il 2021

La disposizione normativa dispone, per le spese documentate sostenute nel 2021 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di prestazione energetica e di trasmittanza termica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.Si stima che le spese relative agli interventi in esame rappresentino il 20% del totale delle spese annue per recupero edilizio. Poiché tali spese risultano pari a 19.500 milioni di euro, la stima della spesa annua per recupero o restauro della facciata di edifici risulta di 3.900 milioni di euro, ed è incrementata, ai fini prudenziali, a 4.000 milioni di euro. Si stima, inoltre, che il 90% di tali spese (3.600 milioni di euro) sia sostenuto da persone fisiche ed il rimanente 10% (400 milioni di euro) dalle imprese. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenti la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Considerando quindi, per la parte di spesa base delle persone fisiche, una ulteriore percentuale di detrazione di 40 punti rispetto a quelli previsti per le ristrutturazioni generali e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 216 milioni di euro annui ((2.160 x 40% + 1.440 x 90%): 10). Per quanto riguarda le spese sostenute dalle imprese, considerando una ulteriore percentuale di detrazione di 25 punti rispetto a quelli previsti per gli interventi di riqualificazione energetica (le imprese non possono accedere alle agevolazioni per interventi di ristrutturazioni generiche, possono invece fruire delle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica) e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 20,4 milioni di euro annui ((240 x 25% + 160 x 90%) : 10). La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2021, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2021 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella Tabella seguente:

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	2033
IRPEF	-32,4	-345,6	-216	-216	162,0	0
IRPEF/IRES	-3,1	-32,6	-20,4	-20,4	15,3	0
IRPEF/IRES	0	152,7	-65,5	0	0	0
IRAP	0	25,5	-10,9	0	0	0
IVA	36,4	0	0	0	0	0
Totale	**0,9**	**-200,0**	**-312,8**	**-236,4**	**177,3**	**0**

in milioni di euro

Articolo 13
Proroga Bonus verde

Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili

La norma dispone, per l'anno 2021, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi dell’anno di imposta 2018 si stima una spesa annua per gli interventi in oggetto di circa 100 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall’agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l’aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -3,6 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2021 in circa 12,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un’aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell’IVA di 11,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti legato all’introduzione della norma, pari per il 2021 a +1,1 milioni di IVA e +3,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF	-0,5	-5,8	-3,6	-3,6	+2,7	0
IRPEF/IRES	0,0	4,8	-2,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	0,8	-0,3	0,0	0,0	0
IVA	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	**0,6**	**-0,2**	**-5,9**	**-3,6**	**+2,7**	**0**

in milioni di euro

Articolo 14
Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi

Gli interventi per le aree di crisi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, sono stati riordinati, da principio, dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, da ultimo, dal decreto ministeriale 30 agosto 2019 con il quale sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. Con la successiva circolare n. 10088 del 16 gennaio 2020 sono state infine fornite le indicazioni sui criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni. Le novità essenziali del suddetto riordino hanno riguardato l'introduzione della nozione di crisi industriale "complessa", a cui è seguita quella dell'area di crisi industriale "non complessa", e la previsione che, nei casi di crisi industriale complessa, siano adottati Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo, l'attrazione di nuovi investimenti, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali di determinati territori. Inoltre le modifiche apportate con il decreto ministeriale 30 agosto 2019 hanno reso più agevole e accessibile la misura, ampliando la platea dei potenziali beneficiari e prevedendo un abbassamento della soglia minima di investimento. Modificata anche la percentuale del finanziamento agevolato e previste anche nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori e la sottoscrizione di accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici di importo. Lo strumento agevolativo in argomento, gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, fornisce misure di sostegno a programmi d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale – con la possibilità di prevedere a completamento dei predetti programmi anche progetti di innovazione dell'organizzazione e progetti per la formazione del personale – di importo non inferiore a 1 milione di euro.

I soggetti beneficiari sono le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nonché le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, i cui programmi d'investimento riguardano unità produttive ubicate in territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa o non complessa. In merito alle attività ammesse, sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'ATECO 2007 ad eccezione delle attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Le caratteristiche degli interventi di cui alla legge 181 del 1989 e le relative modalità attuative ne fanno lo strumento elettivo per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale.

Occorre sottolineare che lo strumento agevolativo è risultato di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, confermando un trend di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno. Difatti, la dotazione finanziaria attualmente disponibile, al netto delle risorse di cui alla legge di bilancio 2020, è da considerarsi esaurita.
Inoltre, alla luce delle revisioni apportate con il decreto ministeriale del 30 agosto 2019, improntate alla semplificazione e accelerazione delle procedure e ad individuare, tra l'altro, modalità idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, si attende un maggiore accesso allo strumento e un conseguente incremento delle risorse finanziarie assorbite.
Ciò premesso, sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore, all'attualità risultano istanze sospese per carenza di risorse finanziarie che, applicando il tasso di approvazione storico delle domande presentate a valere sulla L. 181/89, determinano un fabbisogno finanziario complessivo pari a di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Nel prospetto sottostante è riportata la ripartizione della spesa tra le due componenti, di finanziamento agevolato e di contributo a fondo perduto, unitamente al piano previsto delle erogazioni, da cui si evince il profilo temporale degli effetti in termini di fabbisogno e, limitatamente alla componente a fondo perduto, di indebitamento netto.

Tipo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tasso agevolato	100	75	14	14	14	14		
f. perduto	50	35	6	6	6	6		
Piano delle erogazioni	100	128	26	26	26	26	8	

importi in milioni di euro

Articolo 15
Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo

La disposizione è volta ad introdurre, nell'ambito di operatività dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo (istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014), specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l'accesso allo strumento agevolativo e l'integrazione settoriale rispetto alle attuali limitazioni di accesso a normativa vigente
In tal senso, la norma prevede, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese, che rappresentano un enorme potenziale per la crescita del Paese, o che prevedono il recupero di immobili in disuso, che la soglia di accesso venga abbassata da 20 milioni di euro a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente), importo coincidente con quello attualmente previsto per i programmi del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
La norma prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli programmi di investimento di natura turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione, sostenendo una logica di integrazione che sempre di più sta riscuotendo successo presso il pubblico.
Nell'attuale periodo di programmazione, la dotazione dello strumento agevolativo in esame è stata recentemente incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e dal "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che hanno destinato allo

strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020.
Le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate, al fine di garantire continuità allo strumento agevolativo nella sua parte ordinaria. Infatti Tale ultima assegnazione si è inserita in un contesto che vedeva un ingente numero di istanze con iter agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie (in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, le predette istanze determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro) e un fabbisogno prospettico dell'intervento quantificabile, sulla base di un trend ormai consolidato, in almeno 500 milioni di euro annui.
Posto quanto sopra, viene prevista dalla norma in esame una dotazione finanziaria incrementale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022. Tale dotazione appare adeguata a soddisfare, prospetticamente, i fabbisogni connessi alle istanze potenzialmente compatibili con le predette finalità, tenuto conto:

- dell'incidenza che, storicamente, hanno rivestito i programmi di sviluppo turistici nell'ambito di quelli per i quali si è giunti a finanziamento (con un assorbimento di circa il 13% delle agevolazioni complessivamente concesse);
- del preventivabile aumento delle richieste connesso ai più semplificati criteri per l'accesso allo strumento (l'attuale soglia minima di investimenti, fissata a 20 milioni di euro, ha rappresentato in molti casi una barriera all'accesso allo strumento);
- delle nuove possibilità connesse all'integrazione dei programmi di sviluppo attinenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (che, all'attualità, hanno assorbito oltre il 10% delle agevolazioni complessivamente concesse) con investimenti di natura ricettiva.

Articolo 16
Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini"

La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.
La rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano è confermata dal forte interesse mostrato – fin dall'avvio del 2014 – sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori. Al 1° settembre 2020, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 21,14 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 99.127 (con un investimento medio pari a euro 214.243) e un importo totale del contributo impegnato pari a euro 1.770.983.149.
La proposta di modifica normativa in questione è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l'erogazione in un'unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (*Decreto Semplificazioni*), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
L'eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in favore

di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.
La proposta di modifica in oggetto, peraltro, si inserisce nel solco già segnato dal Legislatore che è già intervenuto, a più riprese, disponendo deroghe alla iniziale regola di erogazione in sei quote annuali del contributo. Infatti, l'articolo 20, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 (*Decreto Crescita*) ha previsto l'erogazione in un'unica quota del contributo per le domande caratterizzate da un importo del finanziamento deliberato non superiore a euro 100.000,00, successivamente, il citato articolo 39, comma 1 del *Decreto Semplificazioni* ha innalzato tale soglia a euro 200.000,00.
Al riguardo, considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, si rappresenta che le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00 rappresentano oltre il 73% rispetto al totale delle operazioni "Nuova Sabatini" e che il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36% del totale. Pertanto, l'erogazione in un'unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte dell'operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodata sul piano operativo-gestionale.
In tale prospettiva la proposta di modifica normativa consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), semplificando notevolmente, dunque, il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti: imprese beneficiarie; finanziatori (banche e società di *leasing*); Ministero (che gestisce la misura).
È importante precisare che il contributo "Nuova Sabatini", anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga il contributo, comunque, allorquando l'impresa ha concluso, fisicamente e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato.
Ciò detto, i fabbisogni finanziari sottesi alla disposizione in esame relativi agli anni 2021-2023, sono stimati in complessivi euro 1.449.000.000,00.
Nello specifico, sulla base degli assunti e delle ipotesi di operatività della misura sotto riportati e dell'andamento delle prenotazioni dei contributi nel periodo marzo 2019-settembre 2020, per il 2021 è stato stimato un fabbisogno di 370 milioni di euro.
Di seguito gli elementi alla base del calcolo:
1) importo medio mensile dei contributi prenotati: **euro 38.230.216,97**;
2) importo medio mensile contributo prenotato + 10%: **euro 42.053.238,6**. Tale previsione si basa sull'auspicabile ripresa economica connessa al superamento dell'attuale crisi legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sugli effetti della novità recentemente introdotta dal *Decreto Semplificazioni*;
3) stima contributo necessario per l'anno 2021, al netto delle risorse, pari ad euro 134.877.751,80, che si stimano ancora disponibili alla data del 1° gennaio 2021: **euro 370.000.000.**

Articolo 17
Fondo impresa femminile

Commi 1-7 Si prevede un Fondo per l'imprenditoria femminile, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un'impresa, di avviare una start up, di intraprendere studi scientifici.

L'obiettivo prioritario è affrontare – e attualizzare – un tema che mantiene tutta la sua attualità e definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.
Si riporta una tabella riepilogativa della ripartizione delle somme stanziate nelle tipologie di tasso agevolato e a fondo perduto con annesso piano delle erogazioni:

Tipo	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***
Tasso agevolato	15	15				
f. perduto	5	5				
Piano delle erogazioni	17	20	3			

importi in milioni di euro

Commi 8-10: Si prevede l'istituzione di un Comitato Impresa Donna, incardinato presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese (Divisione IV), avente il compito di:
a) attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'imprenditoria femminile;
b) condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa
c) formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;
d) contribuire alla redazione della Relazione annuale di cui al comma 6.
La partecipazione al predetto comitato è a titolo gratuito e non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti. Pertanto dalla istituzione del Comitato Impresa Donna, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18
Fondo per le imprese creative

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo PMI Creative", destinato alla copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità pluriennale, che riceveranno compiuta declinazione nella norma attuativa di rango secondario.
Il Fondo PMI Creative, ha l'obiettivo di:
a) sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento;
b) promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi;
d)rafforzare l'ecosistema creativo nazionale.
Al fondo è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della presumibile ripartizione delle somme stanziate nelle tipologie di tasso agevolato, fondo perduto e acquisto di partecipazioni con annesso piano delle erogazioni.

Tipo	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Tasso agevolato	*8*	*8*				
f. perduto	*4*	*4*				
Acquisto di partecipazioni	*8*	*8*				
Piano delle erogazioni	*16*	*20*	4			

importi in milioni di euro

Articolo 19
Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy

Il Fondo ha l'obiettivo di mettere a disposizione di un sistema produttivo in trasformazione risorse per rafforzare le PMI sostenendo processi di crescita quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni ristrutturazioni, diversificazione e rilancio nei settori dell'aereonautica, della mobilità elettrica (intesa come produzione di componenti per le auto e scooter elettrici come le batterie), della componentistica per fonti rinnovabili (come pale eoliche e pannelli fotovoltaici) nonché della cd. "chimica verde" (intesa come produzione di bioplastiche e biocarburanti).
Il Fondo è ripartito in sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei predetti settori di intervento; relativamente all'anno 2021 alla sezione del Fondo dedicata alle PMI del settore aeronautico nazionale la norma riserva una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021; i restanti 50 milioni verranno invece ripartiti tra le altre sezioni con il decreto ministeriale di cui al comma 3.
Il Fondo, in linea con gli interventi promossi in altri Stati membri dell'Unione - ad esempio quelli previsti a sostegno del settore aeronautico - può agire congiuntamente alle risorse dei privati e può essere aperto al contributo di attori dell'economia interessati ad investimenti a sostegno della filiera.
Per le finalità del presente articolo, al Fondo è attribuita una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.In considerazione della natura finanziaria delle operazioni effettuate a valere sul fondo, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto.

Articolo 20
Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata

La necessità di un rifinanziamento dell'intervento agevolativo deriva dalle modifiche apportate dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, all'articolo 1, comma 196, della legge n. 208/2015. In attuazione di tale novella è stato adottato il decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 7 febbraio 2019 e il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2019.
In particolare, la modifica legislativa ha triplicato l'importo del finanziamento massimo concedibile, ha aumentato di un terzo la durata massima del finanziamento e ha più che raddoppiato il periodo di preammortamento, consentendo, così, alle imprese beneficiarie di cominciare a restituire allo Stato l'importo finanziato non prima di cinque anni dall'erogazione; in dettaglio la riforma ha:

- aumentato l'importo del finanziamento massimo concedibile fino a euro 2.000.000, a fronte del precedente limite di 700.000 euro;
- prolungato sia il periodo massimo di preammortamento, portandolo da 2 anni a 5 anni,

che la durata complessiva del finanziamento da 10 a 15 anni.

Inoltre, è stata ampliata la platea dei beneficiari che ora include, oltre alle casistiche già previste (imprese sequestrate o confiscate nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a] e b], del d.lgs. n. 159 del 2011 - codice antimafia – e alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c] di detto codice antimafia), anche le seguenti fattispecie aggiuntive:

- imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 240-bis, comma 1, del codice penale, all'articolo 301, comma 5-bis, del D.P.R. n. 43 del 1973 e all'articolo 85-bis, del D.P.R. n. 309 del 1990;
- imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo 48, comma 8, lettere a) e b), del d.lgs 159/2011.

Dal punto di vista operativo, ci si attende dalle modifiche introdotte un rilevante aumento di richieste, dovuto in particolare, oltre al forte incremento degli importi erogabili alle singole imprese e all'ampliamento del novero dei soggetti destinatari, alla prospettiva di rinviare fino al sesto anno dall'erogazione il rimborso delle somme allo Stato.

Si rappresenta, infatti, che le principali cause ostative al buon esito della misura agevolativa erano rappresentate, in particolare, dalla non ricorrenza in capo ai richiedenti dei requisiti soggettivi per l'accesso al finanziamento e dalla minore durata del periodo di preammortamento del finanziamento.

È stato possibile osservare i primi effetti positivi della riforma, ove si consideri, da un lato, che nel biennio 2017-2018 il numero delle domande complessivamente presentate è stato di 19, mentre nel biennio 2019-2020 (ancora in corso) è, ad oggi, di 27, dall'altro, che nell'ipotesi in cui le operazioni in istruttoria o sospese per richieste di integrazioni siano definite con provvedimenti di concessione, residuerebbero 14.190.300,00 euro, a fronte dei 28 milioni di euro originariamente stanziati.

Inoltre, si evidenzia che il numero delle domande è destinato a subire un ulteriore incremento, anche per effetto delle recenti modifiche apportate con decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 6 agosto 2020, pubblicato in GURI n. 204 del 17 agosto 2020, il quale ha reso più appetibile da un punto di vista finanziario il finanziamento agevolato.

Infatti, con detto decreto direttoriale, atteso che gli interventi finalizzati al sostegno della liquidità delle imprese sequestrate e confiscate connessa a un insufficiente accesso al credito bancario o alla sua contrazione non prevedono, per loro natura, lo svolgimento di attività da rendicontare, è stato previsto che per tali interventi sia possibile consentire la presentazione contestuale delle richieste di erogazione della seconda e della terza quota del finanziamento agevolato, ai fini dell'erogazione delle due quote in unica soluzione. In questo modo, le imprese possono beneficiare di un immediato afflusso di liquidità nelle proprie casse.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si stima in circa 20 milioni di euro la necessità di rifinanziamento dell'intervento agevolativo nel triennio 2021-2023, da ripartire in 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2021 e 2022.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con annesso piano delle erogazioni:

Tipo	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
Tasso agevolato	***10***	***10***						
Piano delle erogazioni	***8***	***10***	***2***					

importi in milioni di euro

Articolo 21
Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Comma 1 La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.
Comma 2 Viene demandata ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.

Articolo 22
Lavoro autonomo start up

Il "lavoro autonomo-start up" ha l'obiettivo di attrarre in Italia talenti stranieri, al fine di incoraggiare l'avvio nel nostro Paese di nuovi investimenti innovativi, attraverso quote dedicate del Decreto Flussi a "cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
La presente disposizione, di carattere ordinamentale, mira a incentivare l'utilizzo del programma, facilitando il ricongiungimento familiare per i congiunti dei richiedenti il visto di lavoro autonomo start up e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23
Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero

La disposizione in oggetto abroga l'agevolazione prevista per il contrasto all'italian sounding (prevista dai commi da 1 a 3 articolo 32 del decreto n. 34/2019), e contestualmente, rialloca le risorse liberate in favore della misura finalizzata alla promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (prevista dai commi da 12 a 15 del medesimo articolo 32 del decreto n. 34/2019), di imminente attivazione in base al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, che ha peraltro individuato l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) come soggetto gestore.
Trattandosi di mera riallocazione di risorse già stanziate, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24
Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse

La norma prevede la definizione di piani di sviluppo per il finanziamento, anche con l'apporto di capitali privati e con lo strumento del PPP, degli interventi necessari alla rigenerazione,

riqualificazione e infrastrutturazione di aree dismesse e di beni immobili in disuso di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c. 2 del D.lgs. n.165/2001. Alla Struttura di missione InvestItalia viene attribuito il compito di coordinare e supportare le amministrazioni nella predisposizione dei piani, nonché di proporre un elenco annuale, in ordine di graduatoria, delle proposte di piano ai fini dell'accesso al finanziamento. L'approvazione delle proposte e il relativo finanziamento sono demandati al CIPE, su proposta del Sottosegretario di Stato alla PCM con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici. La norma comporta oneri pari a 36 milioni di euro per l'anno 2021, 72 milioni di euro per il 2022 e 147 milioni di euro per il 2023, connessi all'istituzione di un apposito "fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della PCM.

Articolo 25
Accordi per l'innovazione

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 al fine di assicurare la copertura dei fabbisogni riscontrati per la copertura delle domande presentate la cui opportunità di finanziamento deriva dall'evidenziato carattere strategico dell'intervento, diretto a sviluppare aree tecnologiche in grado di apportare benefici sia sulla competitività del Paese che sull'ambiente.

Articolo 26
Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia

La norma prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari per un importo di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 15.000.000 per l'anno 2022 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

TITOLO IV
SUD E COESIONE TERRITORIALE

Articolo 27
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

L'articolo 27 del decreto-legge 104/2020 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati non agricoli con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

L'agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale ed concessa previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Sono esclusi dalla agevolazione i contratti di lavoro domestico.

La proposta di modifica normativa estende l'agevolazione per gli anni dal 2021 al 2029 con

agevolazioni differenziate: 30% per gli anni 2021-2015; 20% per gli anni 2026-2027; 10% per gli anni 2028-2029.
L'agevolazione è concessa per il primo semestre 2021 previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
Dagli archivi gestionali INPS è stato desunto che il monte retributivo annuo relativo ai lavoratori dipendenti non agricoli nell'anno 2019 nelle regioni interessate dal provvedimento in esame (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) è pari a 58.985 milioni di euro. Tale monte retributivo è stato rivalutato sulla la base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato il 5 ottobre 2020.

Nel prospetto che segue si riporta il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo annuo nel 2019 per le regioni interessate:

Regione	media mensile dipendenti (in migliaia)	monte retributivo annuo (in milioni di euro)
Abruzzo	258	5.768
Molise	44	897
Campania	846	17.113
Puglia	608	12.322
Basilicata	90	1.854
Calabria	197	3.721
Sicilia	585	11.900
Sardegna	255	5.409
Totale	2.883	58.985

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.
Le minori entrate relative al comma 1 della norma in esame sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto della tredicesima mensilità. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.

Le risultanze derivanti dall'applicazione della norma in esame riportate nella tabella seguente, in coerenza anche con la metodologia di imputazione degli effetti sui saldi adottata in sede di DL 104/2020, convertito con legge n. 126/2020:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(valori in mln di euro)

	Maggiori spese (SNF)	Minori entrate contributive (al lordo effetti fiscali) - fabbisogno settore pubblico	Minori entrate contributive (al lordo effetti fiscali) - Indebitamento netto	Effetti fiscali indotti	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su Indebitamento netto
2021	-4.836,50	-4.836,50	-5.556,90	0	-4.836,50	-5.556,90
2022	-5.633,10	-5.633,10	-5.642,40	1.480,00	-4.153,10	-4.162,40
2023	-5.719,80	-5.719,80	-5.729,20	1.114,30	-4.605,50	-4.614,90
2024	-5.805,50	-5.805,50	-5.815,10	1.040,50	-4.765,00	-4.774,60
2025	-5.892,60	-5.892,60	-5.902,30	1.055,80	-4.836,80	-4.846,50
2026	-4.239,20	-4.239,20	-3.993,90	1.071,60	-3.167,60	-2.922,30
2027	-4.047,10	-4.047,10	-4.053,80	554,7	-3.492,40	-3.499,10
2028	-2.313,30	-2.313,30	-2.057,30	704,3	-1.609,00	-1.353,00
2029	-2.084,80	-2.084,80	-2.088,20	197,9	-1.886,90	-1.890,30
2030	-267,2	-267,2	0	346,5	79,3	346,5
2031	0	0	0	-180,9	-180,9	-180,9
2032	0	0	0	-33,7	-33,7	-33,7

Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 per 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 184. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione distintamente per la quota finanziata con la manovra di bilancio e la quota a cui si provvede con il fondo di cui all'articolo 184 - "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia" che non concorre alla determinazione dei saldi essendo già ricompresa nel predetto fondo. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 28
Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2022

Il comma 1 prevede la proroga al 2021 del credito di imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia meridionale.

Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati dei versamenti F24 per il codice tributo 6869 "credito 'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108-legge 28 dicembre 2015, n.208". Dai dati si evince, considerando l'anno di maturazione 2019, un credito per circa 1.053,9 milioni di euro.

Considerando che la disposizione intende prorogare per il 2022 la possibilità di usufruire del credito di imposta in parola e la compensazione nell'anno di maturazione, si ipotizza una perdita di gettito come sopra indicato. Si riporta di seguito l'andamento di cassa:

2021	2022

Credito di imposta	- 1.053,9	- 1.053,9

in milioni di euro

Il comma 2 dispone la riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Articolo 29

Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Esso ha la sua origine nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289 – articoli 60 e 61). Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale e si riferisce ad un periodo di periodo di programmazione pluriennale (settennale), in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà della programmazione nazionale con quella europea.

La disposizione dispone quindi il quadro generale della programmazione delle risorse aggiuntive stanziate per il periodo di programmazione 2021-27, che nel Documento di economia e Finanza per l'anno 2020 – sezione III – Programma Nazionale di Riforma sono quantificate in 73,5 miliardi di euro. Ne viene disposto lo stanziamento di una prima quota pari a complessivi 50 miliardi di euro, articolati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030, mentre per la quota restante è precisato che si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con il vincolo di destinazione territoriale secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

La disposizione stabilisce quindi i criteri e le procedure fondamentali di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse FSC 2021-2027, in analogia ai meccanismi procedurali del FSC 2014-2020, previsti nell'articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014. La dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche e in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite per il periodo di programmazione 2021-27 dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché con le politiche settoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarietà e addizionalità delle risorse.

Viene previsto che il CIPE disponga la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche, mentre eventuali variazioni della ripartizione sono stabilite dalla Cabina di Regia, istituita con riguardo alle risorse della programmazione 2014-2020, che opera anche sui fondi della programmazione 2021-2027 secondo quanto indicato dalla disposizione.

Gli interventi del FSC 2021-27 sono attuati nell'ambito di "Piani Sviluppo e Coesione", approvati con delibere del CIPE e definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Nelle more della definizione dei Piani, il CIPE può assegnare risorse ad interventi immediatamente cantierabili, destinati a confluire nei successivi e pertinenti "Piani di sviluppo e

coesione".
Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale coordina l'attuazione dei "Piani di Sviluppo e Coesione" e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo (articolo 6, commi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88).
Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può proporre al CIPE la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze; viene prevista la presentazione al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione.
Vengono previste infine disposizioni in ordine alla gestione contabile delle risorse.

Articolo 30
Semplificazione del processo di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne

La norma modificativa dell'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è finalizzata a introdurre una semplificazione del processo di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) attraverso l'eliminazione del riferimento agli Accordi di Programma Quadro come strumento attuativo della stessa Strategia e la sua sostituzione con il riferimento alla programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Posto il carattere meramente ordinamentale della disposizione, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31
Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno

La disposizione ponendo gli oneri per le assunzioni a tempo determinato, nel limite di una spesa massima di 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare (POC) al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, di cui alla delibera Cipe 46/2016 ed integrato finanziariamente dalla delibera Cipe nr. 36/2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

Articolo 32
Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

La disposizione prevede la proroga delle maggiorazioni disposte dall'articolo 244 del DL 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S per gli anni 2021 e 2022 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del mezzogiorno. Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di valutazione della norma originaria e in linea con la misura di proroga dell'agevolazione in esame a livello nazionale contenuta nel presente provvedimento, si stimano i seguenti oneri, tenuto conto della fruizione triennale del credito d'imposta (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito di imposta	0	-52	-104	-104	-52	0

Infine, la disposizione di cui al comma 3 stabilisce che il fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 33
Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno

Per la costituzione delle strutture previste dal comma 1 della disposizione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sono assegnate al Ministero per l'Università e la Ricerca, nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2021-27. Al finanziamento degli interventi possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-27, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2021.
Il comma 3 prevede l'adozione di un decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per stabilire i criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

Articolo 34
Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali

Commi 1-3 La disposizione prevede la ridenominazione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 65-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in "Fondo di sostegno ai comuni marginali".
Per gli anni 2020, 2021 e 2022 le risorse di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies restano destinate alle finalità ivi previste, e resta ferma la modalità di utilizzazione prevista dal comma 65-ter, ovvero attraverso l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
Le risorse di cui all'articolo 1, comma 65-sexies della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023- vengono invece utilizzate unitamente a quelle autorizzate dal comma 3 – ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Viene infatti stabilito che tali risorse del Fondo siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale previsto dal comma 3.
Il comma 4 dispone la corrispondente riduzione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Titolo V
Liquidità e ricapitalizzazione imprese

Articolo 35
Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le misure proposte si considerano efficaci entro i limiti di capienza del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, decreto legge n. 23/2020 e ss. mm e ii., pari a 31 miliardi di euro, con un limite massimo degli impegni assumibili da SACE pari a 200 miliardi di euro.
Ad oggi gli impegni assunti da SACE assommano a 15,2 miliardi di euro (ovvero circa il 7% dell'importo massimo garantibile e meno della metà delle risorse stanziate sul relativo Fondo su menzionato).
Ne discende, pertanto che l'estensione dell'operatività – nel tempo e nell'oggetto – dell'intervento pubblico di Garanzia Italia trova adeguata copertura nella attuale dotazione del

Fondo.

Articolo 36
Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

La disposizione proroga la misura contenuta nell'articolo 1, commi 89-92, della Legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), che dispone per le PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo il riconoscimento di un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

La proroga del suddetto credito per i costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 determina, coerentemente con la misura originaria, un onere pari all'ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro nel 2022 da iscrivere in Bilancio.

Articolo 37
Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, intendendosi l'efficacia della previsione circoscritta, in termini finanziari, ai limiti di capienza del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (pari ad euro 470 milioni per l'anno 2020, euro 930 milioni per l'anno 2021 ed euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023). Si ricorda, peraltro, che con riferimento all'annualità 2020, ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 20, a fronte dello stanziamento sul Fondo di cui al comma 85 legge n. 160/2019, di 470 milioni di euro per il 2020, SACE è stata autorizzata ad assumere impegni fino a 2,5 miliardi di euro.

Articolo 38
Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le misure proposte si considerano efficaci entro i limiti di capienza, a tutt'oggi intatta, di cui all'articolo 35, comma 5, decreto legge n. 34/2020 e ss. mm. e ii. (per complessivi 2 miliardi di euro).

Articolo 39
Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2018 delle Società di Capitali, nello specifico il quadro RV relativo alla "riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali – operazioni straordinarie" per quanto attiene alla sezione delle operazioni interessate dalla norma in commento. Dal quadro è possibile analizzare i dati del soggetto beneficiario e del soggetto fuso/scisso/incorporato con la possibilità di individuare l'ammontare delle perdite fiscali e del rendimento nozionale ACE riportabili. Una volta individuati i soggetti potenzialmente interessati dalla disposizione, 7.883 società in 3.630 operazioni, è stato effettuato il controllo dell'eventuale appartenenza al medesimo consolidato fiscale nell'anno precedente, al fine di individuare ed escludere tali operazioni. Tale selezione basata sui dati a disposizione

risulta essere meno stringente rispetto a quanto previsto dalla norma e nel contempo maggiormente prudenziale.
Dai risultati delle analisi i soggetti potenzialmente interessati si sono ridotti a 7.065 con un ammontare massimo convertibile in credito DTA per circa 12.195 milioni di euro (11.758,7 milioni di euro per perdita fiscale riportabile, 436,3 milioni di euro per rendimento nozionale ACE).
Applicando un'aliquota IRES del 24% ai valori di cui sopra, si stima un importo di DTA massimo relativo pari a circa 2.926,7 milioni di euro. La norma prevede al comma 2 un limite alla trasformazione del credito pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti escludendo il patrimonio maggiore.
Applicando tale limite, le DTA trasformabili in credito di imposta si sono ridotte dai circa 2.926 milioni di euro ai 1.403,5 milioni di euro. Non avendo la possibilità di individuare i dati dei conferimenti di azienda, è stato supposto un incremento delle DTA trasformabili del 10%, per un complessivo credito di imposta pari a 1.543,8 milioni di euro. Considerando che i dati presenti nel quadro RV di un singolo anno di imposta rappresentano le operazioni straordinarie di quello specifico anno e tenendo conto della forte natura agevolativa della proposta normativa, il credito di imposta sopra indicato è prudenzialmente raddoppiato per un importo totale pari a circa 3.087,7 milioni di euro.
I reversal relativi alle DTA complessive, anche se convertibili in credito per un quarto nel 2021 e per la restante quota nel 2022, sono stati considerati già a partire dal primo anno. Non producendo più deduzioni negli anni successivi, generano un recupero di gettito IRES. Ai fini della stima è stato ipotizzato un periodo di utilizzo degli stessi in dieci anni.
Per la conversione delle DTA in credito di imposta, il contribuente è tenuto al pagamento di una commissione del 25% calcolata sull'importo delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi del presente articolo. Il pagamento della commissione deve avvenire per il 40% nel primo anno e la restante parte nel secondo. La commissione è deducibile ai fini IRES ed IRAP.
Si riportano di seguito gli effetti finanziari:

Cassa	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Credito di imposta conversione DTA	-771,9	-2.315,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	540,3	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	-231,6	0
Commissione DTA	308,8	463,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES deducibilità commissione DTA	0	-82,1	-88,0	52,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	-22,8	-23,8	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-463,1	-1.417,2	197,0	377,3	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	-231,6	0

in milioni di euro

Articolo 40
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Conformemente alla proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340

I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, la norma dispone la proroga delle disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 decreto-legge n. 23/20 prevedendo al contempo, in combinato disposto con il nuovo articolo 1-bis.1 del citato decreto legge una norma transitoria che consenta, una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. midcap sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 23/2020 e all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto legge n. 269/2003. La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziate a copertura dei medesimi, risponde alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliativi apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l'entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l'operatività di breve e medio termine.
Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 500 milioni di euro per l'annualità 2022, di 1.000 milioni di euro per l'annualità 2023, di 1.500 milioni di euro per l'annualità 2024, di 1.000 milioni di euro per l'annualità 2025 e di 500 milioni di euro per l'annualità 2026. Considerata la natura standardizzata della garanzia l'effetto si registra sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

Articolo 41
Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

Rispetto ad una stima originaria di 1,73 MLD di risorse pubbliche nel decreto-legge 18/2020, sulla base dei dati delle adesioni all'inizio di questo mese di ottobre 2020 forniti dalla Banca d'Italia, si ritiene che possano essere considerati impegnati per accantonamenti circa 0,7 MLD di euro, come ricostruito nella tabella seguente.

	Dati adesioni al 2 ottobre	**RT DL Cura Italia**
Totale moratoria PMI	**54**	**219**
Linee di credito in conto corrente accordate	24	157
di cui: utilizzato	16	101
Altri prestiti a breve termine	5	29
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti)	25	33
di cui: quota interesse	3	3
quota capitale	22	29
Stima dei fondi necessari a finanziare le garanzie	*0,7*	*1,73*

Una stima del fabbisogno finanziario complessivo della Sezione speciale del Fondo PMI, (applicando l'accantonamento minimo, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, dell'articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020 pari al 6% in ragione della natura sussidiaria della garanzia) accresciuto in ragione della estensione della moratoria fino al 30 giugno, si attesta attorno ai 1.700 milioni di euro. Considerato che nel frattempo la dotazione della sezione speciale è stata ridotta a 1,4 MLD, si prevede un rifinanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 42
Modifiche all'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La disposizione consente di prorogare al 30 giugno 2021 talune delle misure di aiuto previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come consentito dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 31 ottobre 2020 che ha nuovamente emendato la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".Si premette che la proroga non riguarda la misura disciplinata dai commi da 4 a 7 dell'articolo 26 del d.l. 34/2020. Pertanto beneficeranno del credito d'imposta ivi previsto gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Requisiti di accesso alle misure previste dai commi 8 e 12 dell'articolo 26, del d.l. 34/2020: quanto ai requisiti previsti al comma 1, è consentito di eseguire l'aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 30 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis, viene confermata l'inclusione delle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e meglio chiarito l'accesso delle imprese sottoposte, successivamente a tale data, a procedura concorsuale.

Adeguamenti delle misure di aiuto: per quanto riguarda la misura di cui al comma 8, pur consentendo rilevante l'aumento di capitale effettuato nel primo semestre 2021, il credito d'imposta riconosciuto ha riguardo alle perdite evidenziate dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 viene elevata la soglia massima prevista. Viene inoltre meglio circoscritto l'utilizzo del credito d'imposta. Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, oltre alla proroga fino al 30 giugno 2021 della sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati, sono introdotti alcuni aggiustamenti al fine di meglio calibrare la misura rispetto alla più estesa operatività temporale. Come specificato al comma 2 dell'articolo in commento, le modifiche si applicano alle istanze di accesso alla misura presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

Le modifiche apportate ai commi 8 e 9 non comportano nuovi o maggiori oneri tenuto conto che le misure agevolative previste restano fruibili nel limite di spesa pari a 2 miliardi di euro per il 2021.

Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, si conferma che le somme complessivamente stanziate sono adeguate anche a fronte dell'estensione temporale dell'operatività del Fondo: non sono quindi necessari rifinanziamenti. Dall'estensione al 30 giugno 2021 del termine entro il quale il Fondo può sottoscrivere strumenti finanziari, deriva un onere in termini di fabbisogno nel 2021 corrispondente al limite massimo di 1 miliardo di euro introdotto al comma 12.

Considerato che gli oneri già previsti per la remunerazione del gestore Invitalia sono confermati, dalla disposizione non derivano effetti finanziari in termini di indebitamento netto.

Articolo 43
Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

La norma non comporta oneri finanziari; potrebbe comportare dei risparmi di spesa, che comunque non è possibile prudenzialmente quantificare.

Articolo 44
Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali

Le modifiche apportate dalle disposizioni del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e al comma 32, primo periodo, dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, consentono di semplificare la procedura di determinazione dei tassi di interesse, al variare delle condizioni di mercato, per i mutui da concedere agli enti locali territoriali e per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire.
La disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è volta a realizzare una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

Titolo VI
Lavoro, famiglia e politiche sociali

Articolo 45
Fondo occupazione e formazione

La disposizione prevede l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
Dalla disposizione conseguono i seguenti effetti:
a) maggior onere in termini di saldo netto da finanziare pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022;
b) maggior onere in termini di indebitamento netto pari a 380 milioni di euro per 2021 e 140 milioni di euro per un'ipotesi di utilizzo per prestazioni di ammortizzatori sociali (220 milioni di euro e 60 milioni di euro rispettivamente per 2021 e 2022 sono destinati, tenuto conto della tipologia di interventi previsti, alla contribuzione figurativa riconosciuta unitamente a tali prestazioni, la quale non ha immediato impatto in termini di indebitamento netto).

Articolo 46
Trattamenti di CIGS per cessata attività

La disposizione prevede per l'anno 2021 un finanziamento dell'intervento in esame nella misura di 200 milioni di euro in considerazione dell'aumentata domanda di ricorso all'intervento di Cigs per cessata attività che già si è registrata in autunno 2020, quale conseguenza delle ricadute dell'evento pandemico del virus Covid 19 sul sistema produttivo del paese. Per l'anno 2022, si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di 50 milioni di euro. Agli oneri conseguenti pari a euro 200 milioni per l'anno 2021 ed euro 50 milioni per l'anno 2022 si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

Articolo 47
Rinnovo dei contratti a tempo determinato

L'art. 93 del DL 34/2020 prevede che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, sia possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La norma proposta sostituisce totalmente l'art. 93 sopra citato riproponendo la possibilità di rinnovo e proroga dei contratti a termine con le stesse caratteristiche e durate ma estendendo il limite del 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 per poter espletare tale possibilità da parte dei datori di lavoro. La disposizione

prevede nei termini sopra esposti la possibilità di rinnovare i contratti a termine, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 anche in assenza delle causali previste dall'articolo 19 dello stesso decreto. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 48
Settore call center

La disposizione proroga per l'anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center stabilendo un limite di spesa pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.
La misura è stata già finanziata per l'anno 2019, dall'articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, con un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e, per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, sempre per il medesimo a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Articolo 49
Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio

Comma 1. La disposizione prevede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
Comma 2. La disposizione prevede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
Le misure sono state già finanziate per gli anni 2018, 2019 e 2020 per i medesimi importi e il finanziamento a valere sul Fondo occupazione renderà il procedimento di erogazione più snello.

Articolo 50
Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate

La disposizione prevede che il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni, per una durata massima complessivi di 12 mesi nel triennio nel limite di spesa di 1 milioni di euro per ciascuna annualità. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Con decreto interministeriale n. 2 del 29.03.2019, sono stati assegnati euro 3.500.000 per gli anni 2018 e 2019 ed euro 3.000.000 per il 2020, per finanziare il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.
Considerato che ad oggi la spesa risulta inferiore a 1.000.000 di euro, sebbene siano ancora in corso le istruttorie di alcune istanze, si ritiene di rifinanziare la misura nel limite di spesa di 1.000.000 di euro per ciascuna annualità 2021-2023.

Articolo 51
Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica

La norma prevede di prorogare per gli anni 2021 e 2022 i trattamenti di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 130 milioni per l'anno 2021 e euro 100 milioni per l'anno 2022.
Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 130 milioni per l'anno 2021 e euro 100 milioni per l'anno 2022 sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

Articolo 52
Piani di recupero occupazionale

La disposizione prevede il rifinanziamento delle misure relative ai piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il 2021 mediante ulteriori 180 milioni di euro per tale anno 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

Articolo 53
Sistema duale

La disposizione incrementa per gli anni 2021 e 2022 le risorse destinate all'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
L'onere pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 54
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento

Comma 1 Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga la disposizione in esame nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro (con un

impatto in termini di indebitamento netto pari a 3.468,3 milioni di euro per l'anno 2021).
L'importo di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, conservato in bilancio ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario.
Pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 3.830 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 532 milioni di euro in termini di indebitamento netto, tenuto conto di quanto già scontato nello scenario tendenziale in DPB 2021, come anche illustrato in sede di relazione tecnica all'articolo 11 del decreto-legge n. 137/2020.
Commi da 2 a 16 La disposizione prevede la concessione nel 2021 dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni per una durata massima di **12 settimane.** Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del DL 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste al comma 1 della norma in esame.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
La disposizione in esame prevede, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/1972, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima pari a ulteriori i 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1, c. 8, del DL 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti.
Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 3 novembre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.

Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio pagati dall'Inps al 3 novembre 2020 per mese di competenza

		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
	Ordinaria	1.278.098	751.041	2.464	2.031.603
Marzo	Fondi di solidarietà	624.147	807.030	2.812	1.433.989
	Deroga	20.163	1.117.843	3.371	1.141.377
	Totale Marzo	**1.922.408**	**2.675.914**	**8.647**	**4.606.969**
	Ordinaria	1.537.077	862.395	3.095	2.402.567
Aprile	Fondi di solidarietà	769.059	920.518	3.771	1.693.348
	Deroga	13.716	1.359.506	5.015	1.378.237
	Totale Aprile	**2.319.852**	**3.142.419**	**11.881**	**5.474.152**
	Ordinaria	1.072.912	566.247	5.251	1.644.410
Maggio	Fondi di solidarietà	700.474	816.613	13.041	1.530.128
	Deroga	26.888	1.175.757	16.984	1.219.629
	Totale Maggio	**1.800.274**	**2.558.617**	**35.276**	**4.394.167**
	Ordinaria	829.257	315.339	4.814	1.149.410
Giugno	Fondi di solidarietà	514.486	516.125	18.699	1.049.310
	Deroga	30.841	608.799	17.245	656.885
	Totale Giugno	**1.374.584**	**1.440.263**	**40.758**	**2.855.605**

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 3 novembre 2020.

Ore integrate, prestazione media oraria e retribuzione media oraria con riferimento ai beneficiari a pagamento diretto pagati dall'Inps al 3 novembre 2020 per mese di competenza (importi in euro)

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
	Ordinaria	74	5,9	11,1
Marzo	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,4
	Deroga	70	5,8	10,6
	Totale Marzo	**74**	**5,9**	**10,7**
	Ordinaria	132	5,9	11,4
Aprile	Fondi di solidarietà	112	5,9	11,1
	Deroga	104	5,9	11,1
	Totale Aprile	**114**	**5,9**	**11,2**
	Ordinaria	80	6,1	11,3
Maggio	Fondi di solidarietà	87	6,0	10,9
	Deroga	72	6,1	11,1
	Totale Maggio	**79**	**6,1**	**11,1**
	Ordinaria	81	5,9	11,4
Giugno	Fondi di solidarietà	75	5,9	10,9
	Deroga	67	5,9	11,2
	Totale Giugno	**73**	**5,9**	**11,1**

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 81 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di

periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;

- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,9 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 75 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,6 euro;
- 0,7 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 67 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 12 settimane previste dalla norma per il 90% dei lavoratori interessati.

Si è inoltre ipotizzato che lo sgravio in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate e l''aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è stata posta pari al 31%.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere derivante dalla concessione di ulteriori 90 giornate di CISOA sono stati considerati 0,2 milioni di lavoratori agricoli dipendenti con contratto a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA con una retribuzione media mensile ponderata, nell'anno 2021, è pari a 1.537 euro. Si è supposta la fruizione di tutte le ulteriori 90 giornate nel 2021 con una frequenza di ricorso alla prestazione ipotizzata pari al 30% della platea sopra definita in linea con i monitoraggi INPS aggiornati al 29/10/2020. Ai fini della determinazione dell'onere connesso alla copertura figurativa si è utilizzata l'aliquota IVS pari al 29,50%. Infine, si è considerato anche l'onere per la prestazione per il nucleo familiare ipotizzando un importo medio mensile pro-capite di 50 euro.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame:

Stima oneri per ulteriori 12 settimane di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, e ulteriori 90 giornate CISOA

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno 2021

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate CISOA	Numero medio mensile ore fruite giugno 2020	Importo medio orario Prestazione + ANF e importo medio giornaliero per CISoA (euro)	Importo medio orario e importo medio giornaliero per CISPOA opertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale (A)**
Ordinaria	310.300	12	81,0	5,9	3,8	-416,8	-269,5	-686,3
Fondi di solidarietà	944.400	12	75,0	5,9	3,6	-1.170,8	-719,7	-1.890,5
Deroga	591.200	12	67,0	5,9	3,7	-654,0	-413,7	-1.067,7
CISOA	47.000	90		49,2	17,4	-208,2	-73,8	-282,0
Totale	**1.892.900**					**- 2.449,8**	**- 1.476,7**	**- 3.926,5**

Anno 2021

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale**
Fondi di solidarietà alternativi (2)	**-585**	**-315**	**- 900,0**
(1+2)	**- 3.034,8**	**- 1.791,7**	**- 4.826,5**

All'onere derivante dai commi 5 e 14 pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a carico dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	minori entrate contributive (esonero)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	-155,6	0	-155,6
2022		60,8	60,8
2023		-25,1	-25,1
2024			0,0

Alle minori entrate derivanti dai commi da 8 a 10, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sullo stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 55
Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.a

La norma prevede un finanziamento pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore di Anpal Servizi S.p.A. (ex Italia Lavoro S.p.A.), stabilizzando un contributo che negli anni scorsi è stato finanziato anno per anno.

Articolo 56
Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale

La disposizione in esame assegna per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 15 mln di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato, ad incremento di quanto disposto dall'art. 18 del DL n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 (che ha deliberato, in deroga all'ordinario sistema di finanziamento degli istituti in esame a carico della finanza pubblica, un finanziamento aggiuntivo di 20 mln di euro annui dal 2020).
Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 15 mln di euro per l'anno 2021.

Articolo 57
Fondo per le politiche attive del lavoro

La disposizione istituisce il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021, al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro. Le risorse sono assegnate in via di anticipazione rispetto a quelle ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia", di cui all'articolo 184.

Articolo 58
Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

La disposizione prevede un rifinanziamento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 59
Fondo caregiver

La disposizione istituisce presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Articolo 60
Opzione donna

Proposta di modifica normativa

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.
L'articolo 16 del dl 4/2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;

- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

Infine, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019.

La proposta normativa in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020.

Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni per ciascuna proroga al regime sperimentale (208/2015 e L. 232/2016, dl. 4/2019).

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Alla data di oggi può ritenersi conclusa la proroga introdotta dalla L. 208/2015.

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2020;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il primo agosto 2021 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2020.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a giugno 2020 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici di lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2020:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato: 15.600 unità;
- numero di lavoratrici del settore pubblico: 6.200 unità;
- numero di lavoratrici autonome: 6.800 unità.

Si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata stimata dai dati di monitoraggio.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.120 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.250 euro mensili per le lavoratrici del settore pubblico e di 810 euro mensili per le lavoratrici autonome, ;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 7% per le lavoratrici dipendenti e al 15% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi:

Effetti complessivi per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro)			Effetti finanziari complessivi (milioni di euro)
	(migliaia di unità)	Pensioni	TFS/TFR	Totale	Totale
2021	13,7	83,5	-	83,5	83,5
2022	24,4	267,7	-	267,7	267,7
2023	24,8	365,3	101,4	466,7	448,4
2024	18,5	312,1	137,7	449,8	425,0
2025	11,7	194	92,1	286,1	269,5
2026	3,5	82,6	34,1	116,7	110,6
2027	0,8	9,4	-3,8	5,6	6,3
2028	-	-31	-119,5	-150,5	-129,0
2029	-	-31	-152,7	-183,7	-156,2
2030	-	-31	-99,2	-130,2	-112,3

Articolo 61
Proroga Ape sociale

Proposta di modifica normativa

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

La proposta normativa prevede di prorogare l'anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021.

Stima degli effetti finanziari

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dal monitoraggio aggiornato ad agosto 2020.

Sulla base della distribuzione per età e anzianità degli attuali beneficiari di APE sociale, opportunamente integrata per tener conto delle pratiche giacenti, è stata definita la generazione per l'anno 2021.

Da tale generazione sono stati stimati circa 13.900 soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 38 anni, in considerazione del canale di uscita con 62 anni di età e 38 (quota 100) che rientreranno nella proroga dell'attuale norma.

L'importo medio dell'indennità considerato è pari 1.140 euro mensili.

Nella tavola che segue sono riportate le quantificazioni del numero di prestazioni vigenti a fine anno e il corrispondente onere.

Stima degli oneri derivanti della proposta normativa in relazione alla proroga dell'ape sociale

Anno	**Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno** (mgl di unità)	**Oneri lordo fisco TOTALE** (milioni di euro)
2021	13,9	87,7
2022	12,9	183,9
2023	10,7	162,8
2024	6,9	119,9
2025	2,5	71,5
2026	0,0	8,9
2027	0,0	0,0

Articolo 62
Contratto di espansione interprofessionale

La norma proposta, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, prevede la possibilità nell'anno 2021 di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 500 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019

- N° aziende con più di 500 dipendenti: 917
- N° complessivo di lavoratori in aziende >=500 dipendenti = circa 1.300.000
- Retribuzione media annua = 32.400 euro
- N° aziende con più di 500 dipendenti che hanno utilizzato CIGS: 64
- N° complessivo di lavoratori in aziende >=500 dipendenti che hanno utilizzato CIGS= 152.000
- N° lavoratori in CIGS di tali aziende =circa 90.000

Ipotesi di lavoro

Si ipotizza la decorrenza della norma a gennaio 2021.

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni, che sono risultati pari a circa 600.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'art 26-quater del Dl 34/2019.

È stata considerata anche l'applicazione di un contributo addizionale pari a 9% per i primi 12 mesi e 12% per i successivi 6 mesi di integrazione salariale.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (37.200 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato il 5 ottobre 2020.

Ciò posto sulla base di quanto sopra riportato, ipotizzando una percentuale di adesione del 3%, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione dei commi 3 e 7 dell'art 26-quater del Dl 34 /2019 stimata in circa 18.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari (milioni di euro).

Anno	Numero beneficiari	Oneri prestazione	Oneri Coperture figurative	Oneri Totale
2021	18.000	55	46	101
2022	18.000	55	47	102

Maggiori entrate contributive per contributo addizionale
(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2021	2022	2023	2024
al lordo effetti fiscali	12,6	15,7	0,0	0,0
al netto effetti fiscali	12,6	10,8	-4,0	2,6

Per quanto riguarda le misure previste al comma 5 (agevolazione all'esodo) si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla erogazione di prestazioni NASPI connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 1.500 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5, beneficiari di NASPI a partire da aprile 2021. La retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI per l'anno 2021. Gli oneri in milioni di euro sono riportati nella seguente tabella:

	prestazione	coperture figurative	totale
2021	16,8	12,5	29,30
2022	16,5	16,6	33,10
2023	3,3	4,2	7,50

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni pensionistiche previste dal comma 5, al termine del periodo di NASPI, non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

Riepilogo effetti finanziari articolo

(indebitamento netto; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni				
(a) cigs	-55	-55		
(b) naspi	-16,8	-16,5	-3,3	
(c= a+b) Totale maggiori oneri	-71,8	-71,5	-3,3	0
d) Maggiori entrate contributive lorde	12,6	15,7	0	0
e) effetto fiscale indotto	0	-4,9	-4	2,6
(f = c+d+e) Effetto complessivo su IN	**-59,2**	**-60,7**	**-7,3**	**2,6**

(saldo netto da finanziare; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni e contriibuzione figurativa				
(a) cigs	-101	-102		
(b) naspi	-29,3	-33,1	-7,5	
(c= a+b) Totale maggiori oneri	-130,3	-135,1	-7,5	0
d) Minore spesa per maggiori entrate contributive	12,6	15,7	0	0
e) effetto fiscale indotto	0	-4,9	-4	2,6
(f = c+d+e) Effetto complessivo su SNF	**-117,7**	**-124,3**	**-11,5**	**2,6**

Articolo 63
Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico

Normativa vigente

Il part-time di tipo verticale ciclico effettuato in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell'anno è caratterizzato da prestazione lavorativa alternata a periodi di non attività.

L'applicazione della disciplina in vigore ai rapporti di lavoro a tempo parziale verticale di tipo ciclico per i lavoratori del settore privato, comporta che le settimane che ricadono nei periodi di esonero dell'attività lavorativa, non essendo coperte da versamenti contributivi, non vengono considerate nel calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto a pensione.

Proposta di modifica normativa

La proposta prevede che il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero utile ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, nei limiti previsti dall'applicazione del minimale retributivo previsto all'art. 7 comma 1 del dl 463/1983. In particolare, la norma dispone che il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto articolo. Si precisa che per i dipendenti pubblici è già previsto che "ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero".

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati registrati negli archivi amministrativi dell'INPS, sono stati selezionati tutti i soggetti con periodi contributivi riconducibili a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale ciclico e\o misto senza riconoscimento del periodo a fini del diritto a pensione; la rilevazione è stata effettuata dall'anno 2005 (periodo di inizio della mensilizzazione dei flussi retributivi) fino

all’anno 2018. Nelle tabelle seguenti si riportano i soggetti rilevati e la distribuzione delle settimane di part-time distinte per sesso del lavoratore:

Tabella A

Sesso	Numero medio settimane PT verticale e/o misto	Numero lavoratori con periodi di PT verticale e/o misto
Maschi	8,3	157.500
Femmine	8,9	258.700
Totale	8,7	416.200

Tabella B

Settimane di PT verticale e/o misto	Maschi	Femmine	Totale
Meno di 52 settimane	36,3%	59,2%	95,5%
Tra 53 e 103	1,0%	1,9%	2,9%
Tra 104 e 155	0,3%	0,6%	0,9%
Tra 156 e 207	0,1%	0,3%	0,4%
Tra 208 e 259	0,1%	0,1%	0,2%
Oltre 259	0,0%	0,1%	0,1%
Totale	*37,8%*	*62,2%*	*100,0%*

Dalla prima tabella si desume che esistono 416 mila lavoratori che hanno maturato mediamente poco meno di 9 settimane di anzianità contributiva in part-time verticale ciclico (Spt) nell’arco dei 14 anni di osservazione.
La seconda tabella mette in evidenza che la quasi totalità dei lavoratori ha maturato meno di 52 settimane di part-time verticale ciclico e\o misto; come ulteriore informazione si riporta che circa il 75% non supera il mese di anzianità in part-time.
Rispetto a precedenti rilevazioni si osserva un incrementato del numero dei soggetti interessati con una media annua di settimane lavorate in regime di part-time inferiore.
Ipotizzando prudenzialmente una fruizione del part-time pari al 55% del tempo pieno sono state stimate le settimane di anzianità contributiva figurativa (Scf) riconoscibili per l’anzianità utile ai fini del diritto al pensionamento sulla base della seguente formula:
Per passare dalle lavorate alle settimane da riconoscere con la norma es.
Scf = Spt * (1-0,55) / 0,55
Il valore ottenuto, partendo dai dati della tabella A, è pari mediamente a 6,8 settimane per i maschi e 7,3 per le femmine. Si fa presente che la stima delle settimane riconoscibili è stata effettuata al lordo dei periodi eventualmente riscattati dagli assicurati.
Le settimane così determinate consentono di effettuare una stima dell’onere derivante dall’anticipo della decorrenza. Quindi, rapportando il valore ottenuto delle settimane di anzianità contributiva aggiuntive per i 416 mila soggetti ad una collettività di circa 14 milioni di lavoratori si ottiene un numero medio di settimane pari a circa 0,21.
È opportuno sottolineare che il dato così ottenuto rappresenta una stima del numero medio di settimane aggiuntive determinato su un intervallo temporale di rilevazione pluriennale (2005-2018). Il valore su base annua si ottiene dividendo per il numero di anni di osservazione.
L’onere derivante dalla modifica normativa è stato calcolato in termini di anticipo della decorrenza della pensione per le seguenti categorie di lavoratori:

1. dipendenti da privati che a normativa vigente raggiungono il requisito per la pensione anticipata;
2. dipendenti da privati che sulla base dei nuovi canali di pensionamento (quota 100 e

opzione donna) introdotti dal Decreto Legge 4/2019 aspettano di raggiungere il requisito contributivo minimo previsto;

3. dipendenti da privati che a normativa vigente raggiungono il requisito di età per la pensione di vecchiaia congiuntamente al requisito minimo contributivo o che maturano il requisito di età non avendo ancora maturato il requisito minimo contributivo.

Sulla base di un'analisi delle pensioni decorrenti negli ultimi anni è stato rilevato che il terzo collettivo è circa pari al 3% delle femmine e all'1% dei maschi che annualmente accedono al pensionamento di vecchiaia.

Ai fini della valutazione sono state fatte le seguenti ipotesi:

i. l'incremento massimo ottenibile a regime, in termini di settimane contributive utili al diritto, per i soggetti che maturano il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata è pari a quello ottenibile in un intervallo di tempo pari a circa tre volte (all'inizio della proiezione è meno di tre volte poi raggiunge tale valore a regime) il periodo di rilevazione (40 anni);
ii. l'incremento massimo ottenibile a regime, in termini di settimane contributive utili al diritto, per i soggetti che maturano il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia è pari a quello ottenibile in un intervallo di tempo pari a 20 anni;
iii. per i pensionamenti attesi nel primo anno di previsione, sulla base dei dati rilevati, è stata considerata una maggiorazione di anzianità contributiva utile al diritto mediamente pari a circa due mesi e mezzo. Tale valore, utile alla determinazione del periodo di anticipo delle pensioni, è stato incrementato progressivamente fino a cinque mesi.
iv. La percentuale dei soggetti interessati dall'anticipo, inizialmente pari a circa il 3% del contingente annuo di pensionati, cresce progressivamente fino al 3,6%, per tener conto del maggior ricorso al part-time verticale registrato nel corso degli anni a partire dalla sua prima introduzione.
v. Il periodo figurativo riconosciuto è stato ridotto del 10% per tener conto degli effetti dell'applicazione del minimale contributivo. La percentuale è stata stimata in base alla distribuzione del numero dei lavoratori in part-time nell'anno 2017 classificati per retribuzione annua e numero di settimane retribuite nell'anno e una soglia minima per l'accredito della contribuzione settimanale pari a 200,76 €. La retribuzione media settimanale considerata è pari a circa 345 €.
vi. Tutti i lavoratori con contratti di lavoro esauriti prima dell'entrata in vigore della norma, presentano domanda per il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati.

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2021-2030.

L'importo medio annuo è inizialmente pari a 26.100 € per le pensioni anticipate e con quota 100 e di 15.800 € per le pensioni di vecchiaia.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dal Documento di Economia e Finanze 2020 (nota di aggiornamento) e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Per la proiezione è stata adottata la mortalità sottostante le previsioni demografiche più aggiornate (scenario demografico Istat – mediano con base 2018) in base alla quale sono stati anche determinati sia i requisiti di accesso sia i coefficienti di trasformazione.

Nella tabella seguente è riportata a partire dal 1.1.2021, la stima degli effetti finanziari per gli anni

dal 2021 al 2030 oltre quello previsto a regime:

Stima degli oneri derivanti dalla valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi prestati con rapporti di lavoro part-time di tipo verticale ciclico

(numeri in migliaia di unità - oneri in milioni di euro correnti)

	Pensioni anticipate		Pensioni di vecchiaia		Totale	
Anno	Numero pensioni interessate	Maggiore onere	Numero pensioni interessate	Maggiore onere	Numero pensioni interessate	Maggiore onere
2021	5,2	28,2	0,1	0,2	5,3	28,4
2022	4,1	26,1	0,1	0,2	4,2	26,3
2023	3,6	24,5	0,1	0,2	3,7	24,7
2024	3,6	26,2	0,1	0,3	3,7	26,5
2025	3,8	29,5	0,1	0,3	3,9	29,8
2026	3,9	32,2	0,1	0,4	4,0	32,6
2027	3,9	34,3	0,1	0,4	4,0	34,7
2028	4,8	44,8	0,1	0,5	4,9	45,3
2029	4,4	43,5	0,1	0,5	4,5	44,0
2030	5,0	52,4	0,2	0,6	5,2	53,0
Regime	***4,6***	***63,3***	***0,2***	***0,8***	***4,8***	***64,1***

Nella presente valutazione non sono previsti oneri per i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per eventuali mensilità cui si avrebbe avuto diritto per effetto di un anticipo della prestazione sulla base del riconoscimento dell'anzianità in part-time.
Inoltre, non sono considerate le situazioni in cui non è stato concesso il trattamento pensionistico (es. pensione di inabilità e indiretta) per effetto del mancato raggiungimento del requisito minimo di anzianità contributiva, che grazie alla integrazione della contribuzione avrebbero potuto maturare il diritto alla pensione. Tale casistica non è inclusa nella stima dell'onere a causa della modestissima frequenza del fenomeno che rende di fatto trascurabile l'impatto finanziario.

Articolo 64
Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto

La proposta di modifica normativa prevede una modifica all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungendo i commi dal 277-bis al 277-sexies. Con il comma 277-bis vengono prorogati i termini per ottenere la certificazione. I datori di lavoro avranno 90 giorni, dal momento della richiesta di documentazione da parte dell'INPS, per fornire le informazioni necessarie a certificare la presenza dei lavoratori (del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario), privi degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, nel sito produttivo oggetto di bonifica.
Con il comma 277-sexies viene garantito l'immediato espletamento dell'istruttoria e l'eventuale concessione della prestazione senza attendere l'esito del monitoraggio a coloro che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2020. Per tali soggetti la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati non può comunque essere antecedente al 1° gennaio 2021.
Ipotesi di lavoro e risultati

Sulla base dei dati anagrafici e contributivi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione si è proceduto a determinare le possibili decorrenze con e senza riconoscimento del beneficio in modo da determinare l'anticipo pensionistico e il relativo onere.
In particolare, le domande pervenute sono state circa 5.400 di cui 1050 riferite a soggetti già pensionati e 1070 a soggetti già certificati con decorrenza teorica che si protrae fino al 2040.
Per i 1070 soggetti certificati si è proceduto a stimare l'onere prospettico sulla base di informazioni puntuali relative all'età, all'anzianità e al beneficio riconosciuto. L'importo medio mensile lordo di pensione relativo alle decorrenti 2021 è risultato pari a circa 2.200 euro (comprensivo del beneficio).
Per i rimanenti 3280 soggetti si ipotizza che solo un 20% ottenga la certificazione. Per questi ultimi la prima decorrenza utile è stata stimata sulla base dei dati anagrafici e contributivi medi e considerando un beneficio per esposizione all'amianto di circa 6 anni e un importo medio di pensione analogo a quello dei soggetti certificati.
Nella tavola che segue sono riportati il numero delle pensioni decorrenti, gli oneri, gli stanziamenti già previsti dalla L. 208/2015 e l'importo da finanziare.

Stima degli oneri relativa a soggetti che potrebbero beneficiare delle nuove disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto

Anno	Pensioni decorrenti certificate	Onere certificati (in milioni)		Pensioni decorrenti non ancora certificate	Onere (in milioni)	**Onere totale (in milioni)**	Stanziamenti annui previsti dall'art. 1, c.277 L208/2015 (in milioni) (B)	**Differenza da finanziare** (in milioni) **(A) - (B)**
		Totale	*di cui comma 277-sexies*					
2021	457	9,0	*8,3*	41	*0,4*	**9,4**	12,6	**-**
2022	58	9,3	*7,6*	40	*1,3*	**10,6**	12,2	**-**
2023	51	9,3	*6,9*	38	*2,3*	**11,6**	11,6	**-**
2024	53	8,4	*5,7*	46	*3,1*	**11,5**	8,3	**3,2**
2025	72	8,4	*4,4*	41	*4,2*	**12,6**	2,1	**10,5**
2026	87	8,5	*3,5*	34	*5,0*	**13,5**	2,1	**11,4**
2027	22	7,9	*2,5*	25	*5,3*	**13,2**	2,1	**11,1**
2028	40	7,1	*1,7*	31	*5,2*	**12,3**	2,1	**10,2**
2029	29	6,8	*1,2*	16	*5,0*	**11,8**	2,1	**9,7**
2030	35	6,2	*0,9*	31	*4,8*	**11,0**	2,1	**8,9**

Articolo 65
Assegno natalità

La disposizione riconosce un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Ipotesi: Assegno di natalità per il 2021 determinato come per il 2020:

a) con Isee non superiore a 7.000 euro, importo annuo del beneficio base 1.920 euro (160 euro al mese) per 12 mesi;
b) con Isee superiore a 7.000 euro ma non superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 1.440 euro (120 euro al mese) per 12 mesi;
c) con Isee superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 960 euro (80 euro al mese) per 12 mesi;
d) maggiorazione dell'importo del beneficio del 20 per cento per i figli successivi al primo.

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l'estensione del beneficio per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, tenuto anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili, si stimano nuovi beneficiari in ragione di 430.000 su base annua (di cui circa 135.000 con Isee non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita).

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

maggiori oneri (valori in mln di euro)
2021: 340 mln di euro
2022: 400 mln di euro

All'onere valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 66
Congedo di paternità

La disposizione prevede la proroga del congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021. L'istituto in esame ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.
Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono valutarsi per l'anno 2021 maggiori oneri per prestazioni in termini di indebitamento netto per 79,8 mln di euro e maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa in termini di saldo netto da finanziare per 106,1 mln di euro. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 67
Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

La disposizione proroga fino al 31/12/2023 la segreteria tecnica costituita presso la struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità successivamente sostituita, a far data dal 1° gennaio 2020, dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
Gli oneri relativi ai compensi degli esperti della Segreteria tecnica, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sono posti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, le spese da sostenere per i suddetti compensi troveranno la loro copertura finanziaria tramite le risorse allocate sull'apposito capitolo di spesa "839-Spesa per gli esperti della Segreteria tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" iscritto nel CRI "Segretariato generale".

Articolo 68
Reddito di cittadinanza

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza" di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse rinveniente dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 69

Attuazione della sentenza Corte costituzionale n. 234 del 2020 e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti

Comma 1. La disposizione è diretta a dare copertura finanziaria all'attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2020 che ha ridotto da tre a cinque anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri per la finanza pubblica:

(valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri (lordo fisco)	0	157,7	163,4	0
Maggiori oneri (netto fisco)	0	86,7	89,9	0

Commi 2 e 3. Con la presente proposta normativa si intendono apportare alcune modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, (c.d. legge "Terracini"), recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti.

Tali modifiche traggono origine dai lavori della Commissione di studio - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 giugno 2019 con il compito di proporre gli aggiornamenti del documento "*Indirizzi per la soluzione di alcuni problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei capi di sterminio nazisti"* approvato il 22 luglio 2005 da una precedente Commissione - che ha proposto modifiche ai primi tre commi dell'articolo 1 della legge Terracini, con la previsione dell'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 1, dopo il terzo comma.

Acquisite le valutazioni delle associazioni rappresentative e tenendo conto dell'esito dei lavori della Commissione di studio incaricata di aggiornare gli "Indirizzi per la soluzione di alcuni problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei capi di sterminio nazisti", la norma comporta maggiori oneri stimabili complessivamente in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. La stima tiene conto:

- dell'incremento del numero dei beneficiari fino a duecento persone (si tratta di una platea che, peraltro, va riducendosi nel tempo allontanandosi il periodo delle persecuzioni politiche e razziali). Considerando che il beneficio riconosciuto a ciascun avente diritto ammonta a circa 6 mila euro annui, l'onere annuo sarebbe di euro 1,2 milioni di euro annui, che – in base a una valutazione prudenziale - può stimarsi costante nell'arco del prossimo decennio;
- alla possibile estensione dei benefici della norma, sotto il profilo soggettivo, a due ulteriori platee di riferimento:
  1) gli orfani e/o le vedove di genitori e/o coniugi a cui era stato negato il beneficio sulla base delle disposizioni attualmente vigenti;
  2) gli orfani e/o le vedove di genitori e/o coniugi che non avevano avuto, sempre sulla base della legislazione vigente, la possibilità di provare la persecuzione subita.

La stima complessiva è stata quantificata tenendo anche conto dei dinieghi sulle istanze presentate in passato (fattispecie di cui al punto 1), e si basa altresì sulla circostanza che il riconoscimento del beneficio all'orfano e/o alla vedova – che parte dal mese successivo alla presentazione dell'istanza - è subordinato a ulteriori parametri definiti dall'art. 45 del D.P.R. 915/1978, quali l'inabilità al proficuo lavoro e gli eventuali ulteriori redditi percepiti dal soggetto potenzialmente beneficiario, che limita oggettivamente la platea di riferimento delle misure. Il limite di reddito di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/78, è, per il 2020, pari ad euro 17.304,43.

A ciò si aggiungano le tendenze demografiche che determineranno nei prossimi anni una

naturale e graduale riduzione dei beneficiari, considerato che i beneficiari diretti, nell'ipotesi più sfavorevole ai fini della stima dell'onere, avrebbero oggi un'età di almeno 75 anni; mentre, per i beneficiari indiretti, pur stimando una riduzione più lenta per effetto di una età inferiore (età più alta per le vedove e più bassa per gli orfani), avrebbero comunque le suddette limitazioni reddituali e le condizioni di inabilità, come requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere al beneficio.
Per effetto di tali andamenti è ipotizzabile un onere di 2.5 milioni di euro annui dal 2021 fino al 2025, che si riducono a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.

Articolo 70
Rifinanziamento del Fondo indigenti

La disposizione prevede l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Nel corso dell'anno 2020, stante l'eccezionale contesto socioeconomico maturato a seguito del diffondersi dell'epidemia Covid 19, è stato approntato uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro, volto al rafforzamento delle predette azioni. L'ulteriore finanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo consentirà il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

Articolo 71
Indennizzo per cessazione di attività commerciali

Nel corso dell'anno 2020 al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata analizzata la situazione economico-patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale evidenziando, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni.
Al contempo, si è provveduto a stimare il valore dell'aliquota contributiva in grado di garantire, dal 1/1/2021, l'equilibrio finanziario del Fondo.
Nella fattispecie detta aliquota è risultata pari allo 0,46% annuo cui deve aggiungersi, secondo l'impostazione vigente, lo 0,02% annuo da destinarsi alla Gestione degli Esercenti Commerciali pervenendo alla misura complessiva dello 0,48%.
Nel corso dell'anno 2020 non è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018 adeguando la relativa aliquota contributiva.
La disposizione in esame prevede la non applicazione dell'adeguamento contributivo per l'anno 2021 consentendo in ogni caso il riconoscimento delle prestazioni mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato per 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.
Di seguito si procede a valutare la situazione economico-patrimoniale del Fondo sulla base disposizione in esame che prevede:

- l'innalzamento, a partire dal 1/1/2022, della vigente aliquota di finanziamento dallo 0,09% (di cui lo 0,07% è destinato al Fondo di Razionalizzazione e lo 0,02% è destinato alla Gestione Commercianti) allo 0,48% (di cui lo 0,46% è destinato al Fondo di Razionalizzazione e lo 0,02% è destinato alla Gestione Commercianti);
- un trasferimento, per l'anno 2021, a carico del bilancio dello Stato di 167,7 milioni di euro a copertura del differimento al 1/1/2022 dell'incremento dell'aliquota di finanziamento.

Proiezione pluriennale 2020-2030

La proiezione decennale delle entrate per contributi e delle uscite per indennizzi è stata effettuata tenendo conto degli indennizzi attualmente in pagamento e di quelli che si ipotizza verranno liquidati a decorrere dal 2021 secondo le ipotesi già precedentemente formulate.

Anno	Nuovi indennizzi
2020	11000
2021	6500
2022	4000
2023	3500
2024	3000
2025	3000
2026	3000
2027	3000
2028	3000
2029	3000
2030	3000

In proposito, si sottolinea che con msg Inps n. 2347 del 5/6/2020 si è stabilito che, in attesa di adeguare l'aliquota contributiva, le domande presentate successivamente alla data del 30 novembre 2019 potranno essere solamente acquisite senza procedere all'erogazione della prestazione.
Ciò premesso, nelle valutazioni pluriennali gli oneri relativi a tali domande sono state poste tra le uscite per indennizzi del 2021 nel presupposto che pur avendo decorrenza 2020 verranno verosimilmente liquidate nel 2021 a seguito della proposta di modifica normativa.
Di seguito, si riporta la proiezione pluriennale della situazione economico- patrimoniale del Fondo secondo la normativa in esame, tenuto conto della dotazione patrimoniale al 1/1/2020 che ammonta a circa 170,8 milioni di euro.

A) Sintesi della situazione economico - patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale a normativa vigente, senza adeguamento aliquota contributiva

		Valore della produzione	Costo della produzione				
Anno	Patrimonio al 1/1	Contributo non adeguato	Oneri vigenti	Oneri futuri teorici (nel rispetto equilibrio di bilancio)	Oneri totali	Risultato di esercizio	Patrimonio 31/12
2020	170.794.366	29.413.000	78.945.000		78.945.000	-49.532.000	121.262.366
2021	121.262.366	29.560.000	65.487.000		65.487.000	-35.927.000	85.335.366
2022	85.335.366	29.737.360	51.743.000		51.743.000	-22.005.640	63.329.726
2023	63.329.726	30.034.734	43.163.000		43.163.000	-13.128.266	50.201.459
2024	50.201.459	30.332.901	32.696.000		32.696.000	-2.363.099	47.838.360
2025	47.838.360	30.787.927	24.442.000	6.345.927	30.787.927	0	47.838.360
2026	47.838.360	31.249.659	16.748.000	14.501.659	31.249.659	0	47.838.360
2027	47.838.360	31.718.404	10.836.000	20.882.404	31.718.404	0	47.838.360
2028	47.838.360	32.194.161	5.838.000	26.356.161	32.194.161	0	47.838.360
2029	47.838.360	32.677.083	3.691.000	28.986.083	32.677.083	0	47.838.360
2030	47.838.360	33.167.321	1.198.000	31.969.321	33.167.321	0	47.838.360

B) Sintesi della situazione economico - patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale secondo disposizione in esame

		Valore della produzione	Trasferimento dal bilancio dello Stato per l'anno 2021	Costo della produzione				
Anno	Patrimonio al 1/1	Contributo 0,46% dal 1/1/2022		Oneri vigenti	Oneri futuri	Oneri totali	Risultato di esercizio	Patrimonio 31/1
2020	170.794.366	29.413.000		78.945.000	-	78.945.000	-49.532.000	121.262.366
2021	121.262.366	29.560.000	167.700.000	65.487.000	150.807.000	216.294.000	-19.034.000	102.228.366
2022	102.228.366	153.692.000		51.743.000	131.483.000	183.226.000	-29.534.000	72.694.366
2023	72.694.366	197.030.000		43.163.000	149.632.000	192.795.000	4.235.000	76.929.366
2024	76.929.366	198.986.000		32.696.000	169.889.000	202.585.000	-3.599.000	73.330.366
2025	73.330.366	201.971.000		24.442.000	187.111.000	211.553.000	-9.582.000	63.748.366
2026	63.748.366	205.000.000		16.748.000	205.699.000	222.447.000	-17.447.000	46.301.366
2027	46.301.366	208.075.000		10.836.000	214.182.000	225.018.000	-16.943.000	29.358.366
2028	29.358.366	211.196.000		5.838.000	207.896.000	213.734.000	-2.538.000	26.820.366
2029	26.820.366	214.364.000		3.691.000	201.001.000	204.692.000	9.672.000	36.492.366
2030	36.492.366	217.580.000		1.198.000	195.736.000	196.934.000	20.646.000	57.138.366

Effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica:
SNF: la disposizione comporta un maggiore onere per 167,7 milioni di euro per l'anno 2021;
Indebitamento netto: in termini di indebitamento netto gli effetti sul saldo derivano dai differenti profili delle entrate contributive e delle prestazioni, come di seguito rappresentato:

C) Sintesi degli effetti in termini di maggiori prestazioni riconosciute e maggiori entrate contributive relativamente al Conto economico delle AP

	Maggiori entrate contributive	Maggiori oneri per prestazioni	Effetto su indebitamento netto (+ effetti positivi per la finanza pubblica;- effetti negativi per la finanza pubblica)
2020	0	0	0
2021	0	150.807.000	-150.807.000
2022	123.954.640	131.483.000	-7.528.360
2023	166.995.266	149.632.000	17.363.266
2024	168.653.099	169.889.000	-1.235.901
2025	171.183.073	180.765.073	-9.582.000
2026	173.750.341	191.197.341	-17.447.000
2027	176.356.596	193.299.596	-16.943.000
2028	179.001.839	181.539.839	-2.538.000
2029	181.686.917	172.014.917	9.672.000
2030	184.412.679	163.766.679	20.646.000

Titolo VII Sanità

Articolo 72
Fabbisogno sanitario standard anno 2021

A legislazione vigente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2021 è pari a 119.477,2 milioni di euro. Tale livello risulta inferiore di circa un miliardo di euro rispetto a quello relativo all'anno 2020 – pari a 120.517 milioni di euro – che ha beneficiato di significative risorse straordinarie per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-COV-2. Con la presente disposizione, al comma 1, si provvede ad incrementare il livello dell'anno 2021 per i seguenti importi:

a) 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica di cui all'articolo 73;
b) 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all'istituzione dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 74;
c) 70 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura della maggiore spesa per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui all'articolo 75;
d) 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 76;
e) ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'adeguamento del livello del finanziamento al valore dell'anno 2020, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2.

La rideterminazione del livello del finanziamento di cui al comma 1, tiene anche conto del trasferimento al Ministero della salute delle risorse per il finanziamento della Croce Rossa italiana, previsto dall'articolo 82. Tali risorse sono attualmente ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 2 indica anche gli incrementi a decorrere dall'anno 2022. In proposito, si fa comunque

presente che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard è normativamente stabilito solo fino all'anno 2021.
Si segnala, infine, che a decorrere dall'anno 2023, per effetto dei processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, si prevede una minore spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento.
Di seguito una tabella che riassume gli effetti previsti dal presente articolo.

valori in milioni di euro						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Livello del finanziamento SSN previsto a legislazione vigente	119.477,2					
Art. 73 - Indennità esclusività medici	500	500	500	500	500	500
Art. 74 - Indennità infermieri	335	335	335	335	335	335
Art. 75 - Tamponii antigenici rapidi	70					
Art. 76 - Contratti di formazione specialistica	105	105	109,2	109,2	109,2	
Ulteriore incremento livello finanziamento anno 2021	1.000					
Art. 82 - Trasferimento finanziamento CRI a Ministero salute	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1
Razionalizzazione della spesa			-300	-300	-300	-300
Totale	**121.370,1**	**822,9**	**527,1**	**527,1**	**527,1**	**417,9**

Articolo 73
Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica

L'articolo in esame dispone l'incremento del 27 per cento degli importi lordi annui, comprensivi della tredicesima indennità, dell'indennità di cui all'articolo 15 quater, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, riferita al CCNL 2016-2018.
Gli oneri derivanti dal predetto incremento sono stimati complessivamente in circa 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Infatti secondo quanto emerge dall'analisi dei dati del Conto annuale 2018 la spesa per l'indennità di esclusività riferita all'anno 2018 per i dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo è pari ad euro 1.236.953.864. Tale importo incrementato sulla base dei nuovi importi contrattuali lordi previsti dal CCNL 2016-2018 è pari a:
126.102 (numero dei medici con rapporto di esclusività da Conto Annuale 2018) x 10.636,00 (stima del valore medio lordo dipendente indennità di esclusività articolo 89 CCNL 2016-2018) = 1.341.220.872. Ciò posto, al fine di garantire il predetto incremento medio a tutti i dirigenti del SSN interessati si stima un onere complessivo pari a circa 500 milioni di euro.
Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Articolo 74
Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale

I commi 1 e 2 prevedono che l'istituenda indennità di specificità infermieristica verrà riconosciuta agli infermieri dipendenti dalle strutture pubbliche del SSN e che l'importo della stessa e la relativa disciplina saranno definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro a decorrere dal 2021. Pertanto la definizione degli indicati aspetti avverrà sulla base delle procedure previste dal d.lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni anche per quanto concerne la verifica dei relativi oneri e del rispetto del predetto limite di spesa.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 335 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Articolo 75
Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

La disposizione in esame è volta a rendere disponibili maggiori risorse per l'esecuzione di tamponi rapidi da parte dei medici di medicina generale. Sulla base dei parametri indicati nella relazione tecnica dell'articolo 18 del decreto legge 137/2020, vale a dire un costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone, l'importo di 70 milioni di euro consente la somministrazione di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi. Ciò dovrebbe coprire il fabbisogno di tamponi relativo al primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia.
Come indicato all'articolo 72, si prevede per l'anno 2021 il corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
A tale finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A, annesso alla presente legge.

Articolo 76
Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa pari a 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per l'incremento del numero dei contratti dei medici in formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368/1999.
Tenuto conto che l'importo del singolo contratto è pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio, la suddetta autorizzazione di spesa consente la stipula di 4.200 nuovi contratti per l'anno 2021.
Ai relativi oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

Articolo 77
Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale

La disposizione di cui al comma 1, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possano avvalersi anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure di cui agli articoli 2-bis), commi 1 e 5, e 2-ter), commi 1 e 5 del decreto-legge 18/2020, anche mediante proroga, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021. Tale possibilità è comunque consentita nel limite di spesa complessivo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 suddivisi per singola regione e provincia autonoma negli importi di cui alla tabella 1 allegata. Pertanto l'attuazione dei citati interventi dovrà comunque avvenire nei predetti limiti di spesa.
Nel comma 2 lettera a) si prevede, inoltre, di prorogare al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli 4-bis, comma 4 del decreto-legge 18/2020 e all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 34/2020.
Tali disposizioni sono state prorogate con i decreti legge 30 luglio 2020, n. 83 e 7 ottobre 2020,

n.125, a tutto il 31 dicembre 2020 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento alla proroga della disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n.18/2020, utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto-legge n.18/2020, il limite massimo di spesa per il 2021, indicato in tabella 2, pari a 210 milioni di euro annui, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti).
L'ulteriore proroga prevista dalla lettera b) del comma 2 non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.
In ogni caso, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 per l'anno 2021, non richiedono uno specifico incremento del livello del finanziamento del SSN, in quanto da un lato lo stesso finanziamento è comunque stato adeguato al livello 2020 con un incremento di 1.000 milioni di euro, come evidenziato nella relazione tecnica dell'articolo 72, dall'altro dai tendenziali di spesa per l'anno 2020 emerge che residueranno risorse destinate all'attuazione delle disposizioni in argomento nell'anno in corso, in quanto non interamente impiegate dalle regioni.
Con riferimento alla proroga della disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n.18/2020, utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto-legge n.18/2020, il limite massimo di spesa per il 2021, indicato in tabella 2, pari a 210 milioni di euro annui, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti).
L'ulteriore proroga prevista dalla lettera b) del comma 2 non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.
In ogni caso, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 per l'anno 2021, non richiedono uno specifico incremento del livello del finanziamento del SSN, in quanto da un lato lo stesso finanziamento è comunque stato adeguato al livello 2020 con un incremento di 1.000 milioni di euro, come evidenziato nella relazione tecnica dell'articolo 72, dall'altro dai tendenziali di spesa per l'anno 2020 emerge che residueranno risorse destinate all'attuazione disposizioni in argomento nell'anno in corso, in quanto non interamente impiegate dalle regioni.

Articolo 78
Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide

Nel tempo si è istaurato un elevatissimo contenzioso scaturito da una diversa intervenuta interpretazione giurisprudenziale della norma originaria sull'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l'importo dell'indennizzo come multiplo dell'indennizzo ex lege n.210/92 considerato all'epoca certo e fisso.
Nel 2011 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennizzo ex lege n. 210/92 anche nella componente relativa all'indennità integrativa speciale, modificando di fatto anche la base di calcolo dell'indennizzo ulteriore ex lege n. 229/2005.
L'Amministrazione ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l'importo dell'indennizzo della legge n. 210/92 alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005 e ha continuato su questa linea anche nella difesa in giudizio.
Poiché la Suprema Corte ha deciso in modo sfavorevole, l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa 150,7 milioni di euro per gli arretrati della rivalutazione ex articolo 1 della legge 229/2005 e ex articolo 4 della medesima legge, ed in circa 5,4 milioni di euro per i ratei annuali futuri.

Anche la legge n. 244/2007 all'articolo 2, comma 363, dispone che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia".
Anche in questo caso l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa 54,7 milioni di euro per gli arretrati e in circa 4,4 milioni di euro per i ratei annuali futuri.
Pertanto, l'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, foriero di ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali, e di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.
Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966 dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/07. Tali soggetti, infatti, sono stati inseriti tra i beneficiari del suddetto indennizzo dal decreto legge n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, che ha ampliato la platea degli aventi diritto ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai nati fuori dal suddetto periodo, facendo però decorrere l'indennizzo solo dall'entrata in vigore della legge n. 160/2016.
Da tale sentenza deriva un onere pari a circa 7,3 milioni di euro per arretrati.
Circa gli arretrati, si stima di poter garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71.000.000 euro annui.
Considerato che entro il 31/12/2020 saranno aperti ulteriori 4 ruoli ex l.244/07 per un ammontare di circa 26.000 euro a titolo di rivalutazione, il totale da prevedere a decorrere dal 2021 è pari a 9,9 milioni di euro.
Complessivamente la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Le seguenti tabelle forniscono il dettaglio dei suddetti oneri.

Oneri derivanti dal comma 1

LEGGE 229/2005

Indennizzi	categoria	rivalutazione pro capite anno 2020	rivalutazione 2020 totale
299	1	€ 9.007,76	€ 2.693.320,24
47	2	€ 9.007,76	€ 423.364,72
53	3	€ 9.007,76	€ 477.411,28
80	4	€ 9.007,76	€ 720.620,80
38	5	€ 7.511,72	€ 285.445,36
50	6	€ 7.511,72	€ 375.586,00
32	7	€ 6.011,47	€ 192.367,04
46	8	€ 6.011,47	€ 276.527,62
645		**Totale**	**€ 5.444.643,06**

LEGGE 244/2007

N°	Categoria	rivalutazione pro capite anno 2020	rivalutazione 2020 totale
94	1	**€ 9.007,76**	€ 846.729,44
150	2	**€ 9.007,76**	€ 1.351.164,00
126	3	**€ 9.007,76**	€ 1.134.977,76
46	4	**€ 9.007,76**	€ 414.356,96
27	5	**€ 7.511,72**	€ 202.816,44
27	6	**€ 7.511,72**	€ 202.816,44
25	7	**€ 6.011,47**	€ 150.286,75
21	8	**€ 6.011,47**	€ 126.240,87
516		**totale**	**€4.429.388,66**

Ruoli di spesa futuri a 20 anni

1. 229/05 rivalutazione (indennizzi n.645)	€ 5.444.643
1. 244/07 rivalutazione (indennizzi n. 516)	€ 4.429.388

TOTALE **€ 9.874.031**

Oneri derivanti dal comma 2
ARRETRATI da liquidare nel triennio 2021/2023

L 229/05 rivalutazione decennale totale comprensiva d'interessi legali dal 2009/2019 (Cap. 2409, p.g.2) n. posizioni da retribuire 670 circa	€ 150.705.547
L 244/07 rivalutazione decennale totale comprensiva d'interessi legali dal 2009/2019 (Cap. 2409. p.g. 3) n. posizioni da retribuire 530 circa	€ 54.065.272
L 244/07 nati 1958-1966 arretrati + rivalutazione + interessi (Cap. 2409, p.g. 3) n. posizioni da retribuire n.14	€ 7.331.575
TOTALE	€ 212.102.494

Articolo 79
Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico

La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 30 miliardi di euro (rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 160/2019) a 32 miliardi, per 2 miliardi di euro ripartiti secondo le seguenti annualità:

- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;

- 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;
- 150 milioni di euro per ciscuno degli anni dal 2030 al 2035.

La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Articolo 80
Fondo sanità e vaccini

La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per il COVID-19. Dispone, altresì, che per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei predetti vaccini e farmaci, il Ministero della salute si avvalga del Commissario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Articolo 81
Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a rimodulare a decorrere dall'anno 2021 i vigenti tetti della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, riducendo il primo dello 0,66 per cento, dal 7,96 per cento al 7,30 per cento e incrementando il secondo del medesimo livello percentuale, dal 6,89 per cento al 7,55 per cento. Trattasi pertanto di una ricomposizione della spesa farmaceutica programmata, fermo restando il livello totale.

Dispone, altresì, al comma 3 che la rimodulazione sia subordinata al pagamento da parte delle Aziende farmaceutiche del cosiddetto *pay-back* 2018 e 2019, in modo da evitare o quantomeno limitare il contenzioso già attivato dalle medesime Aziende con riferimento al ripiano dello scostamento dal tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell'anno 2018.

Articolo 82
Finanziamento della Croce rossa italiana

Il decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito di un'ampia riorganizzazione della Croce rossa italiana, ha stabilito, fra l'altro, il livello massimo del finanziamento complessivamente disponibile per gli enti interessati da tale riorganizzazione (Ente strumentale alla Croce rossa italiana, ora in liquidazione coatta amministrativa, Associazione della Croce rossa italiana, regioni ed altre pubbliche amministrazioni di destinazione del personale della Croce rossa italiana) nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla cui ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF). Il MEF è altresì coinvolto, unitamente al Ministero della salute e al Ministero della difesa, nel procedimento di definizione e sottoscrizione delle convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione della Croce rossa italiana nelle quali sono stabiliti i compiti e le funzioni che quest'ultima è chiamata a svolgere. Tenuto conto delle competenze in materia sanitaria e della funzione di vigilanza esercitate dal Ministero della salute sulla Croce rossa, il comma 1 trasferisce in capo a detto Ministero anche le competenze di carattere finanziario, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario (nel quale ora sono comprese) ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute per un importo complessivo pari a 117.130.194 euro e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della salute e della difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l'Associazione della Croce rossa italiana. Lo stesso comma prevede inoltre che il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione possano disporre per un arco di tempo triennale, allo scopo di rendere più fluida e programmabile la gestione.

Il comma 2 prevede poi che, nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi presupposti dell'erogazione del finanziamento CRI, il Ministero della salute possa erogare acconti di cassa a tutti gli enti interessati allo scopo di garantirne una corretta gestione di cassa e la dovuta tempestività dei pagamenti dei debiti.
I commi 3 e 4, infine, prevedono la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante ai sensi della legislazione vigente alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del SSN che hanno acquisito personale della CRI.

Articolo 83
Personale della Croce rossa italiana

La disposizione ha lo scopo di garantire agli enti previdenziali competenti il trasferimento delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Trattasi di un valore complessivamente pari a circa 95 milioni di euro (come dettagliato nella tabella) che costituisce un debito dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana (ESACRI) in liquidazione coatta amministrativa che l'Ente finora non è stato nella condizione di onorare per l'andamento della liquidazione. La presente disposizione pertanto dispone che una quota del finanziamento stabilito dalla legislazione vigente per la Croce rossa italiana e non utilizzato negli anni 2018, 2019 e 2020 (precisamente non assegnato con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze richiamati in tabella), nonché una quota del finanziamento stabilito per gli anni 2021, 2022 e 2023 sia destinato agli enti indicati in tabella (il principale creditore è l'INPS con 92 milioni di euro) e che di conseguenza l'ESACRI cancelli dallo stato passivo della liquidazione gli importi di cui trattasi. Per completezza si rappresenta che la legislazione vigente (decreto legislativo n. 178 del 2012) prevede un finanziamento di circa 117 milioni di euro che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è assegnato agli enti interessati (Ente in liquidazione coatta ammnistrativa, Associazione della CRI, Regioni e altre PA per il personale ex CRI acquisito). La presente disposizione pertanto opera finanziariamente nell'ambito del finanziamento previsto dalla legislazione vigente e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 84
Mobilità sanitaria

La disposizione ha l'obiettivo di migliorare il governo del fenomeno della mobilità sanitaria, che ha un rilevante impatto, organizzativo e finanziario, sui singoli sistemi sanitari regionali.
In particolare, il comma 1 prevede che la definizione della matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie erogate in mobilità sia effettuata annualmente su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, con riferimento ai dati dell'anno precedente. Poiché allo stato la regolazione della mobilità, di norma, avviene il secondo anno successivo a quello di erogazione delle prestazioni, con la disposizione in argomento si consente alle regioni una programmazione tempestiva e più efficiente.
Il comma 2 prevede che la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale.
Il comma 3 dispone che il Comitato LEA elabori linee guida e set di indicatori, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate.
Infine, il comma 4 dispone che lo stesso Comitato LEA elabori un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità, con particolare riferimento alle aree di confine tra due regioni, al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a

carico dei cittadini.
La disposizione a carattere ordinamentale non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica; in prospettiva, potrebbe comportare effetti di razionalizzazione della spesa, comunque prudenzialmente non scontati, in relazione al potenziamento dei controlli di appropriatezza sulle prestazioni erogate.

Articolo 85
Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

La disposizione prevede che per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. Autorizza, inoltre, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano ad istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Dispone, infine, che nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca. Dato il carattere ordinamentale, la disposizione non comporta effetti finanziari.

Titolo VIII Scuola, Università e ricerca

Articolo 86
Incremento del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440

La disposizione incrementa di 117,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 106,9 milioni di euro nell'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026, le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi.

Articolo 87
Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole

Comma 1. La disposizione incrementa di euro 8.184.000 annui a decorrere dal 2021 le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale al fine di potenziare le corrispondenti azioni nelle scuole di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica. In particolare, la norma prevede lo stanziamento di specifiche risorse da destinare alle singole istituzioni scolastiche, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna delle 8.184 scuole per le attività coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale e coordinate con il supporto degli animatori digitali, che possono promuovere attività di formazione del personale docente, potenziamento delle competenze degli studenti sul digitale e metodologie didattiche innovative.

Comma 2. Prevede l'incremento di 12 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse destinate alla realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza.

Articolo 88
Misure per l'edilizia scolastica

La disposizione intende sostenere la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, mediante una semplificazione delle procedure; tale previsione di carattere procedurale non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto non incide sulle risorse già stanziate e disponibili in bilancio**.**

Articolo 89
Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore

Il comma 1 prevede un incremento del FFO, a regime, di 165 milioni di euro, finalizzato a consentire alle università di adottare iniziative rivolte a individuare ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla situazione economica, carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale. Inoltre, per le medesime finalità, si prevede un incremento di 8 milioni di euro, a decorrere dal 2021, anche per il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le misure in parola costituiscono un limite di spesa, il cui obiettivo atteso è quello di stabilizzare e consolidare le platee raggiunte con le disposizioni previste, eccezionalmente per l'anno 2020, dal DL rilancio (articolo 236 del decreto-legge 34 del 2020).
Il comma 2 prevede l'incremento del FIS di 70 milioni di euro a regime necessario per stabilizzare la platea degli idonei, non beneficiari, delle borse in parola, come raggiunta dagli incrementi stabiliti in via eccezionale (cioè per la sola annualità 2020) pari a 31 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 265, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.160 del 2019) e quelli di cui all'articolo 236, comma 4, del decreto-legge n.34 del 2020, pari a 40 milioni di euro. Si rammenta, infatti, che, per effetto dei predetti interventi "una tantum" sul solo 2020, il FIS 2020 ammonta a 307.814.548,00 Euro. Senza l'incremento (e, dunque, con un FIS "consolidato" pari a 236.814.548,00 €) nel 2021 non sarebbe possibile raggiungere l'intera platea degli aventi diritto, che si è potuta raggiungere con i descritti interventi normativi.
Il comma 3 dispone un incremento di 30 milioni di euro, per l'anno 2021, dei contributi concessi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
il comma 4 prevede un incremento di 4 milioni di euro, per il 2021, dello stanziamento destinato ai collegi universitari di merito e residenze universitarie, in ragione delle obiettive difficoltà da essi attraversate per effetto della ridotta residenzialità determinata dall'emergenza Covid.
Le disposizioni di cui al comma 5, alla lettera a) prevedono un incremento di 15 milioni di euro del limite di spesa già previsto dall'art. 6, comma 5-sexies, lettera b) del decreto-legge 162 del 2019. Le misure di cui sub b) e c) assumono mero valore ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad individuare una diversa ripartizione dei canali di reclutamento, fermi restando i limiti della procedura. In particolare con l'incremento di 15 milioni di euro delle risorse già previste a regime dall'anno 2022 quale finanziamento delle progressioni di carriera al ruolo di professore di II fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli atenei, previsto alla lettera a) e utilizzando i medesimi importi di cui alla Relazione Tecnica al D.L. n. 162/2019, è possibile stimare la potenziale progressione di circa 1034 ricercatori in più, secondo quanto riportato dalla tabella seguente:

Descrizione	Costo annuo
A) Costo medio annuo ricercatori a tempo indeterminato abilitati	55.500
B) Costo iniziale Professori Associati (II Fascia)	70.000
Differenziale (B-A)	14.500

Conseguentemente l'importo del differenziale retributivo moltiplicato il numero delle possibili progressioni, evidenzia la maggiore spesa a regime dal 2022, nei termini seguenti: euro

14.500*1.034= euro 14.993.000.
Il comma 6 reca un incremento di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021 del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca". L'incremento è reso necessario dal protrarsi dello stato di emergenza connesso alla crisi epidemiologica da Covid-19 rispetto alle previsioni iniziali. I criteri di riparto e utilizzazioni delle risorse saranno determinati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Articolo 90
Misure a sostegno della ricerca

Il **comma 1** prevede un incremento del FOE di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021, necessario al fine di garantire la continuità dei finanziamenti straordinari disposti con il cd "decreto Rilancio" e corrispondere alla richiesta del Parlamento di prevedere maggiori investimenti nella ricerca
Il **comma 2** istituisce il "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)" con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per il 2023. Tale Fondo è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021 – 2027 in modo tale da garantire l'attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica in coerenza con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea. I criteri di riparto del suddetto Fondo, tra le università e gli enti pubblici di ricerca, sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
Il **comma 3** prevede l'istituzione del "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca", nello stato di previsione del MUR, al fine di promuovere quegli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle AFAM e degli enti di ricerca che, con la recente crisi epidemiologica, sono risultati non più procrastinabili. La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, 250 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 2025, e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. I criteri di riparto saranno individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.
Il **comma 4** introduce la possibilità, per il Ministero dell'università e della ricerca, di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.– Invitalia per quanto concerne talune attività – come i servizi specialistici di verifica, monitoraggio e controllo e le connesse attività di analisi e valutazioni economiche, finanziarie e amministrativo-contabili. A tal fine viene stanziata la cifra di 10 milioni di euro annui per il finanziamento della convenzione.
Il **comma 5** prevede, il ricorso ad esperti e professionisti qualificati per le attività di valutazione, monitoraggio e controllo di interventi di promozione della ricerca mediante il finanziamento di programmi e progetti di ricerca. Gli oneri derivanti dalla disposizione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono a carico, nel limite massimo del sette per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca.
Il **comma 6** si propone una disposizione volta a semplificare la normativa italiana per l'attuazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), intervenendo sulla parte che dispone in merito allo stanziamento ed alla sua allocazione nonché per consentire l'adozione nuove regole di attuazione e gestione dello stesso. Attualmente i finanziamenti del programma vengono corrisposti con le modalità di riparto del FOE. Tuttavia, in ragione della doverosità e stabilità di detti finanziamenti – che discendono dall'applicazione di trattati internazionali, cui l'Italia è parte – si rende ragionevole che essi vengano svincolati da tale fondo per essere impiegati – senza dover attendere il citato riparto – con maggiore tempestività. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi, tenuto conto che dispone solo una diversa allocazione contabile delle risorse già iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 91
Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport

La norma, al comma 1, consente la chiusura di complessi e costosi contenziosi in cui è coinvolta l'Università di Tor Vergata per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell'Università stessa. A tal fine è prevista l'assegnazione di 25 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti.

Al comma 2 è previsto il trasferimento, contestuale all'assegnazione delle somme, da parte dell''Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'Agenzia del demanio del complesso sportivo "Città dello Sport" e del terreno su cui insiste lo stesso. L'assegnazione avviene con atto da concludersi entro il 31 marzo 2021. Stante la finalità del completamento delle opere, anche tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze, sono trasferiti alla medesima Agenzia i progetti sinora sviluppati.

Il comma 3 prevede a tal fine l'assegnazione di 3 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell'area trasferita.

Il comma 4 dispone la cessazione, dalla data di definizione dei contenziosi in essere, degli effetti della Convenzione ancora in essere tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Vianini Lavori S.p.A., società assegnataria dei lavori.

Articolo 92
Promozione dell'attività sportiva di base sui territori

La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, da destinarsi al potenziamento dell'attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.

Articolo 93
Trattamento di previdenza dei docenti di Università private

Dalla disposizione deriva un maggiore onere per SNF 2021 pari a euro 53.926.053,36. L'onere indicato si riferisce all'onere contributivo (per il periodo 2016/2020) non corrisposto dalle Università non statali che hanno continuato a versare la contribuzione sulla base dell'aliquota inferiore, vigente tempo per tempo, rispetto a quella di computo. L'importo da prevedere, quantificato da INPS, è il seguente:

anno 2016: euro 13.755.194,09
anno 2017 euro 12.308.106,06
anno 2018 euro 12.114.240,21
anno 2019 euro 12.826.451,94
anno 2020 euro € 2.922.061,06.

Il totale ammonta quindi ad euro 53.926.054

Articolo 94
Fondazione futuro delle città

Commi 1-3. La disposizione istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia.

Comma 4: Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023

Il *comma 5* prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Sotto il profilo finanziario la disposizione determina una rinuncia a maggior gettito trattandosi di una fondazione di nuova istituzione.

Articolo 95
Proposta completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB"

La disposizione è finalizzata a consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso.

A tali fini viene autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021.

La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

Titolo IX Cultura, informazione e innovazione

Articolo 96
Misure di sostegno alla cultura

La proposta presenta diverse misure a sostegno della cultura. In particolare:

il **comma 1** mira a consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'acquisto di beni culturali secondo le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per questa finalità è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 15 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023;

il **comma 2** rifinanzia per gli anni 2021 e 2022 il fondo di cui all'articolo 183, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l destinato al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. L'onere del presente comma è pari a 25 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per il 2022;

il **comma 3** rifinanzia la Carta elettronica, nota come App 18, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2021. L'onere del presente comma è pari a 150 milioni di euro per il 2021;

il **comma 4** assegna un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini per promuovere e favorire la crescita e la formazione di giovani musicisti;

il **comma 5** incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 e il 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le cui risorse sono destinate al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio

culturale.

Articolo 97
Fondo Cinema

La proposta apporta diverse modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220. In particolare:
il comma 1, lettera a) incrementa di 240 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220/2016;
il comma 1, lettera b) eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di produzione di cui all' articolo 15 della legge n. 220/2016;
il comma 1, lettera c) eleva in maniera generalizzata dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di distribuzione di cui all'articolo 16 della legge n. 220/2016, al contempo sopprimendo il comma 2 che prevedeva i singoli casi in cui, tramite apposito decreto, era riconosciuta una percentuale del 40 per cento;
il comma 1, lettera d) eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all'articolo 19, della legge n. 220/2016;
il comma 1, lettera e)

- **al punto 1)** esclude i crediti di imposta di cui agli articoli 15 e 19 della legge n,220/2016 dal limite massimo complessivo previsto dall'articolo 21 della medesima legge;
- **al punto 2)** introduce dopo l'articolo 5 della legge n. 220/2016 l'articolo 5-bis che prevede una clausola di flessibilità nella determinazione delle aliquote dei crediti di imposta, in modo che i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano tenere conto dell'andamento del mercato e delle esigenze degli operatori.

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia con il richiamo a quanto previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 circa il monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze degli oneri di cui al presente articolo che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, provvede a una riduzione del Fondo medesimo.

Articolo 98
Istituto Luce Cinecittà S.p.A

La disposizione prevede la trasformazione della società Istituto Luce Cinecittà S.r.l in società per azioni "Istituto Luce Cinecittà S.p.A." Le azioni di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che è autorizzato ad aumentare il capitale sociale della società di un importo pari a 10 milioni di euro nell'anno 2021.
La disposizione ha effetti su tutti i saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che la S.r.l. è classificata nella pubblica amministrazione (e lo sarà anche la S.p.A. posto che non si introducono modifiche sostanziali alla sua attività) e quindi, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto, rileva l'utilizzo delle risorse da parte della società.

Articolo 99
Fondazioni lirico sinfoniche

La norma interviene sul percorso di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, avviato nel 2013 e analiticamente indicato all'articolo 11 del decreto-legge n. 91, introducendo alcune disposizione di natura ordinamentale ed altre di carattere oneroso.
In particolare si prevede l'incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 comma 6, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro nell'anno 2021, da destinare alle Fondazioni che presentino, nei termini previsti, un piano di rientro del debito nell'arco temporale 2021-2023, con l'impegno del perseguimento del pareggio annuale e del tendenziale riequilibrio economico-finanziario al 31 dicembre 2023, pena la liquidazione coatta amministrativa. Tale fondo di

rotazione è stato istituto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il risanamento delle Fls, per la concessione di finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a fronte della programmazione di tagli alle spese e di un ripensamento globale della gestione degli enti coinvolti. Le fondazioni in crisi possono accedere al detto fondo a seguito dell'approvazione del piano di risanamento esaminato dal Commissario governativo e approvato successivamente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
E' prevista la proroga al 31 dicembre 2022 delle funzioni del Commissario straordinario relative al monitoraggio dello stato di risanamento già in atto delle Fondazioni impegnate in tale percorso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciò in considerazione del nuovo termine fissato per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario per tali soggetti e in ragione dei tempi necessari alla verifica contabile possibile solo a seguito delle approvazioni dei relativi documenti di bilancio.
Si prevede inoltre la proroga delle funzioni del Commissario fino al 31 dicembre 2023 in relazione agli eventuali piani di rientro presentati dagli enti mai sottoposti alla procedura di cui all'articolo 11 sopra citato, che intendono aderire alla procedura di risanamento, in considerazione della riduzione del numero di enti da monitorare e ritenuto che la vigilanza sulle Fls possa essere riassunta dalla competente Direzione generale dello spettacolo. Il compenso del Commissario straordinario è determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, che richiama i parametri determinati dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 (una parte fissa e una variabile nella misura di 50 mila euro lordi ciascuna) e che prevede altresì che i relativi oneri gravano sulle risorse di bilancio delle Fondazioni ammesse alla procedura di risanamento.
Si prevede infine la possibilità che il Commissario si avvalga di esperti entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023. In proposito si rileva che l'articolo 1 comma 602 della legge n. 145 del 2018 prevede che a supporto delle attività del Commissario la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo conferisca fino a 3 incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale per la durata massima di 12 mesi entro il limite di spesa di 75.000 euro, a valere sul FUS, per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con l'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020 gli incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2020 ed è stata autorizzata una spesa di 25.000 euro per l'anno 2020. Alla luce dell'esperienza maturata nel tempo in relazione alle procedure di risanamento, si reputa necessario eliminare il vincolo numerico degli esperti, per consentire una maggiore flessibilità nella determinazione del numero di professionisti chiamati a supportare il Commissario. Si ritiene altresì necessario innalzare il limite di spesa entro cui conferire gli incarichi, portandolo a 100.000 euro, destinate ai compensi di tali esperti, in considerazione della complessità e della gravosità del lavoro da svolgere.

Articolo 100
Misure in materia di strutture ricettive

La norma, al **comma 1**, prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi – che si riferisce a quelle di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, contenuto nell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca – è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Si stabilisce inoltre, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è

superiore a quattro.
Si chiarisce inoltre che le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
La disposizione assicura un maggior gettito di difficile determinazione che, pertanto, prudenzialmente non viene stimato.
Al **comma 2** si dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ove si prevede l'adozione di un regolamento deputato a stabilire in quali casi l'attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale. L'abrogazione si rende necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d'essere.
Il **comma 3** agevola l'attuazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, già prevista dall'articolo 13-*quater*, comma 4 e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in considerazione del passaggio di competenze in materia di turismo dal MIPAAF al MiBACT, nonché delle esigenze di coordinamento con le normative regionali che abbiano già adottato codici identificativi delle medesime strutture. A tal fine, si sostituisce il **comma 4**, prevedendo l'istituzione della predetta banca dati presso il MiBACT (in sostituzione del Dicastero precedentemente competente) e i contenuti della stessa: in particolare, la banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Tali dati, ivi inclusi i codici identificativi regionali laddove adottati, sono trasmessi al MiBACT dalle regioni e dalle province autonome. Lo stesso comma 4, assorbendo e razionalizzando i contenuti di cui ai commi 5 e 6 – conseguentemente abrogati – stabilisce che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo siano disciplinate le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e di accesso alle informazioni ivi contenute. Infine, a fini di coerenza sistematica, al comma 7 sono aggiunti, tra i soggetti tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, coloro che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo. All'attuazione della norma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse stanziate al comma 9 dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in conto residui nel capitolo 8901, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Articolo 101
Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria

Il **comma 1** Interviene sulla disciplina di cui all'articolo 57-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dal decreto cd Cura Italia (art. 98, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18), introducendo il comma 1 quater per fronteggiare la caduta degli investimenti pubblicitari delle imprese su giornali e televisioni per effetto della crisi da COVID-19.
In considerazione della perdurante condizione di crisi del settore editoriale, la norma dispone la proroga per il biennio 2021-2022, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, secondo il regime speciale introdotto per il 2020, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.
Nelle more del consolidamento dei dati relativi alle domande presentate per l'annualità 2020 secondo il nuovo regime di computo introdotto in corso d'anno, si mantiene prudenzialmente inalterato il tetto di spesa già previsto.
Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle

risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il **comma 2** dispone la proroga - per gli anni 2021 e 2022 – del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, ai sensi dell'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il tetto di spesa vigente per il 2020, pari a 17 milioni di euro, è stato riproporzionato per il biennio 2021-2022 sulla base delle domande pervenute con riferimento all'anno in corso. Secondo i primi dati elaborati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'anno 2020 sono pervenute 5.120 domande (di cui 4.081 da parte di edicole, 1.017 da punti vendita non esclusivi e 22 da distributori), per un totale del credito concedibile (applicando il limite individuale di 4mila euro) pari a 13.147.040 euro. Anche scontando una maggiore conoscenza e visibilità della misura, la spesa attesa deve ritenersi contenuta entro i 15 milioni di euro in ragione d'anno.

Al fine di consolidare contestualmente il sostegno all'editoria digitale, il **comma 3** dispone la proroga biennale anche del credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del cd decreto Rilancio per l'anno 2020. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale. In relazione all'andamento atteso delle richieste per l'anno 2020, come stimato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al fine di limitare il ricorso al riparto proporzionale in sede di attribuzione del contributo per gli anni 2021 e 2022, si dispone altresì l'aumento del tetto di spesa da 8 a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti.

Il **comma 4** interviene sulla disciplina della cd "18App", di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo l'inserimento tra gli acquisti ammissibili anche degli abbonamenti a giornali periodici, in aggiunta agli abbonamenti a giornali quotidiani già ammessi per l'anno 2020 ai sensi della richiamata disciplina. La norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che non viene modificato il limite di spesa previsto dal predetto comma 357.

Il **comma 5** introduce per il biennio 2021-2022 un regime sperimentale di sostegno alla domanda di servizi informativi delle famiglie a basso reddito, con ISEE fino a 20mila euro.

Il sostegno è riconosciuto attraverso l'accesso a un contributo integrativo del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2020, n. 243, rivolto alla medesima platea di beneficiari.

Il contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale. Esso è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il contributo è concesso entro il limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, che

costituisce tetto di spesa.
Tale tetto di spesa è dimensionato sulle risorse già impegnate per il voucher di cui al DM 7 agosto 2020, pari a 204 milioni di euro, per un contributo massimo pari a 500 euro rivolto alla medesima platea di beneficiari (nuclei con ISEE fino a 20mila euro). Supponendo un tasso di adesione al contributo integrativo pari all'80 per cento e una spesa effettiva media pro-capite pari a 80 euro, l'importo complessivo delle richieste è stimabile in circa 25 milioni di euro.
La misura di sostegno è coerente con l'obiettivo di miglioramento dell'indicatore DESI 3a1 (Uso dei servizi Internet: Incremento delle persone che utilizzano Internet per leggere giornali o riviste) e come tale, integrabile nel Piano voucher per famiglie meno abbienti di cui al suddetto DM 7 agosto 2020, ferma restando la necessaria integrazione delle istruzioni operative.
Ai fini dell'erogazione del contributo si applicano, pertanto, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche e ulteriori disposizioni applicative della misura.

Articolo 102
Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione

La norma dispone che, a decorrere dall'anno 2021, le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, come risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello di accredito, siano destinate nella misura di euro 110 milioni al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale confluiscono anche le risorse del Ministero dello sviluppo economico per i contributi in favore della radiodiffusione sonora e televisiva locale, quale quota di finanziamento riconducibile all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e per la restante quota alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Viene, pertanto, abrogato il meccanismo delineato dal l'articolo 1, commi da 160 a 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritenendosi, sulla base dei dati accertati nel periodo di riferimento 2016-2019, lo stesso ormai superato, in quanto sono complessivamente stabilizzati i versamenti a titolo di canone di abbonamento televisivo, in correlazione alla nuova misura del canone di abbonamento alla televisione fissato dall'anno 2017 in euro 90,00. Tale disposizione risponde, tra l'altro, a criteri di semplificazione amministrativa, anche in coerenza, con la stabilizzazione della soglia reddituale per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per gli ultrasettantacinquenni, che è stata disposta dall'articolo 1, comma 355 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L'effetto negativo della norma sui saldi di finanza pubblica, quantificato in 99 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, è essenzialmente ascrivibile all'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Complessivamente gli stanziamenti di bilancio, destinati, rispettivamente, al Fondo per il pluralismo e alla Società Rai, secondo il nuovo meccanismo diretto di assegnazione delle risorse, al netto della quota parte, di euro 20,9 milioni, già stabilizzata con il citato articolo 1, comma 355 della legge di bilancio 2020, per l'esenzione del pagamento del canone anziani a basso reddito, resta ancorato all'acquisizione all'erario dell'effettivo gettito a titolo di canone di abbonamento televisivo, contabilizzato sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che dal rendiconto dell'esercizio 2019, sono pari a circa 1,9 miliardi di euro.
Lo stanziamento di trasferimento alla Società Rai – Radiotelevisione italiana spa, per l'anno 2021, è pari ad 1,769 milioni di euro, in linea con quanto assegnato ordinariamente alla Società con il meccanismo della vigente disposizione, al netto della quota di risorse connessa all'abrogazione della misura di spending di cui alla lettere a), comma 4 dell'articolo in

argomento. Il suddetto stanziamento, per effetto della disposizione in esame, verrà aggiornato in relazione all'andamento delle entrate per il predetto canone.

Articolo 103
Digitalizzazione dei pagamenti delle indennità di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89

La modifica normativa interessa esclusivamente l'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, prevedendo, tramite l'inserimento di un nuovo comma 3-bis, che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia siano individuate, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità tecniche per la presentazione, anche a mezzo di incaricati, dei modelli di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere.
La proposta in esame, che apporta modifiche di natura procedurale tese a velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari tramite la digitalizzazione, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 104
Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri

La disposizione proroga, per l'anno 2021, l'operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del consiglio dei Ministri, creato per le attività strettamente legata all'emergenza COVID al fine di garantire la continuità di tali attività di supporto anche in uscita dallo stato di stretta emergenza e per accompagnare il Paese alla ripresa delle attività ordinarie. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito del limite di spesa previsto dal comma 1-quinquies, dell'articolo 8, del Dl 135/2018.

Articolo 105
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID

Il **comma 1** apporta una integrazione di carattere ordinamentale all'articolo 239 del decreto legge n. 34 del 2020, precisando che le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono essere destinate anche alla realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle Regioni, dalle province autonome, dai Comuni, con conseguente trasferimento delle risorse alle suddette amministrazioni locali, sempre nell'ambito delle finalità del Fondo e delle medesime risorse disponibili, previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che individua solo ulteriori modalità di utilizzo del fondo, nell'ambito delle medesime risorse stanziate e disponibili.
Il comma 2 attribuisce la competenza ordinaria sulla gestione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema di allerta COVID, istituito con l'articolo 6 del decreto legge n. 28 del 2020, al Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi derivanti dal prolungamento della attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2011, valutati in 3 milioni di euro, saranno sostenuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 125 del 2020, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.

12 e dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Titolo X

Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

Articolo 106
Conferenza su futuro dell'Europa

La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di iniziative volte a dare concreta attuazione alla partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Articolo 107
Regime temporaneo aiuti di Stato

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, infatti, si limitano a prevedere la possibilità per gli enti indicati, da un lato, di istituire il nuovo regime di aiuto e, dall'altro, di concedere i regimi di aiuto disciplinati per un periodo temporale più esteso.
La quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse.

Articolo 108
Procedura d'infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA

Le disposizioni in esame sono adottate ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, nell'ambito della quale la disciplina nazionale è stata oggetto di censura per l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA: delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro; delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi; delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.
Pertanto, ai fini dell'adeguamento della disciplina italiana a quella unionale è stato necessario eliminare le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA recate dall'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 e prevedere, per dette operazioni, il regime di esenzione di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA. Inoltre, sono stati abrogati i commi 6, 7, 8 e 9 dello stesso articolo 4 del DPR 633/72. In particolare, si è provveduto a modificare l'articolo 10 del DPR 633/72, prevedendo l'applicazione dell'esenzione dall'imposta (a patto che non distorca il mercato):

- al n. 1, per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni;
- al n. 2, per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o

dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche a favore di chi esercita lo sport o l'educazione fisica nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

- al n. 3, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche;
- al n. 4, per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale in favore di indigenti.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che tutte le operazioni che precedentemente non venivano indicate in dichiarazione IVA, in quanto fuori campo, con le disposizioni in esame, dovranno essere inserite tra le operazioni esenti e, come tali, concorreranno alla determinazione del volume di affari, andando a modificare il pro-rata di indetraibilità. Di conseguenza, verranno inseriti in dichiarazione IVA anche gli acquisti afferenti alle operazioni in questione.
Tuttavia, si ritiene che la previsione dell'esenzione per le fattispecie sopra esposte, in luogo dell'applicazione del fuori campo IVA, non determini complessivamente effetti finanziari, tenuto conto che, a valle, è comunque applicata una esenzione e, a monte, l'incremento della indetraibilità applicata ad una maggiore IVA sugli acquisti tende ad equivalere alla somma della indetraibilità dovuta agli acquisti effettuati fuori campo IVA e della indetraibilità dovuta al pro-rata originario.
Pertanto, all'attuazione delle disposizioni in esame non si ascrivono effetti sul gettito.

Articolo 109
Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

La disposizione prevede la soppressione dell'imposta erariale sulla benzina autotrazione (IRBA) a partire dal 1° gennaio 2021.
Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, si utilizzano i dati dei quantitativi di benzina, distinti per regione, venduti in rete, relativi all'anno 2018, riportati nel Bollettino Petrolifero pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nelle regioni in cui attualmente è in vigore l'IRBA (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria).
L'ammontare complessivo del minor gettito derivante dalla soppressione dell'imposta, riportato nella tabella sottostante, è calcolato moltiplicando i suddetti quantitativi per le relative aliquote dell'IRBA.
Si specifica che la perdita di gettito dell'IRBA interessa le sei regioni in cui viene applicata (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria), mentre quella concernente l'IVA e le imposte dirette riguarda l'erario.

	2021	**2022**	**dal 2023**
IRBA	-79,14	-79,14	-79,14
IVA	-15,67	-15,67	-15,67
IRES/IRPEF	0	2,42	1,38
IRAP	0	0,59	0,32
TOTALE	-94,81	-91,8	-93,11

In milioni di euro

Il comma 3 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, il cui onere è già ricompreso nella tabella sopra riportata alla voce IRBA, finalizzato a ristorare la perdita di gettito delle sei regioni in cui l'IRBA viene applicata.

Articolo 110
Fondi d'investimento esteri

La disposizione, volta ad adeguare la normativa nazionale alle richieste della Commissione Europea, dispone al comma 1 la disapplicazione per gli OICR di diritto estero (stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea o nello spazio SEE):

1. della ritenuta di cui all'art. 27, comma 3, del DPR 600/73
2. dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27 ter del medesimo DPR 600/73.

La disposizione di cui al comma 3 prevede la disapplicazione per gli OICR di diritto estero (stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea o nello spazio SEE) dell'imposta relativa alle plusvalenze ed alle minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ciò premesso, ai fini della stima degli effetti finanziari sul gettito, sono stati analizzati i dati desunti dalle dichiarazioni 770/2019 presentate dai sostituti d'imposta e dagli intermediari per l'anno di imposta 2018 (ultimo disponibile), attraverso un'analisi dei soggetti residenti in Paesi dell'UE.

La perdita di gettito è rappresentata da una quota parte degli importi determinati come sopra descritto, atteso che tra i soggetti residenti in Stati membri dell'UE e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo non vi sono solo OICR, ma anche altre tipologie di investitori. Per ottenere una stima più puntuale è necessario formulare alcune assunzioni circa la distribuzione delle azioni italiane ai soggetti non residenti distinti per tipologia.

Al fine della quantificazione degli effetti finanziari relativi al comma 1 sono stati elaborati i dati desunti dal quadro SK del suddetto Modello 770/2019, e sono state effettuate elaborazioni da cui emerge:

- per quanto concerne le ritenute di cui al precedente punto 1), le ritenute sui proventi percepiti in Stati UE e SEE sono state per tale annualità pari a € 41.782.805; per i proventi percepiti in Stati diversi dai precedenti le ritenute ammontano a euro 47.946.065;
- per la valutazione degli importi riferiti alle imposte sostitutive di cui al punto 2), è stato determinato l'ammontare dei dividendi distribuiti da emittenti italiane a soggetti non residenti: i dividendi risultano pari a € 11.796.614.579, di cui € 10.099.880.321 distribuiti a soggetti residenti in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e € 1.696.734.258 distribuiti a soggetti residenti in altri Stati. In riferimento a tali emolumenti, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive pagate sui dividendi percepiti da soggetti non residenti è risultato pari a € 1.075.272.945, di cui euro 599.334.975 riferito a soggetti residenti in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e € 475.937.970 riferito a soggetti residenti in altri Stati.

In conclusione:

- le ritenute di cui all'art. 27, co. 3, del DPR 600/73 indicata al precedente punto 1), afferenti ai dividendi erogati a soggetti residenti in UE e SEE, sono pari a € 41.782.805;
- le imposte sostitutive di cui all'art. 27 ter del medesimo DPR 600/73 indicate al precedente punto 2), afferenti ai dividendi erogati a soggetti residenti in UE e SEE, sono pari a euro 599.334.975.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari relativi al comma 3 sono stati elaborati i dati presenti nel quadro SO del suddetto Modello 770/2019, quadro riservato a Comunicazioni e Segnalazioni all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.10, comma 1, del D. Lgs. n.461/97. In tale quadro, i soggetti dichiaranti riportano gli importi (campo 16 del modello) corredati di una causale esplicativa della loro natura. Tra le causali previste, quelle che riferiscono alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del DPR 917/86, sono:

- A – Cessione a titolo oneroso di partecipazioni eccetto associazioni di cui alla lett. c) del

comma 3 dell'art. 5 del TUIR;

- B – Annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti.

Le elaborazioni effettuate, che hanno tenuto conto soltanto degli importi così identificati, hanno prodotto i seguenti risultati:

- l'importo complessivo riferito agli importi con causale A o B è pari a euro 6.453.857.241; l'imposta sostitutiva ad essi relativa, applicando l'aliquota vigente del 26 per cento, risulta pari a € 1.678.002.883.

Per determinare la distribuzione delle azioni italiane a soggetti non residenti, sono stati analizzati i dati CONSOB relativi ai detentori delle azioni per ciascuna società quotata pubblicati nel rapporto "*Report on corporate governance of Italian listed companies*" per l'anno 2019.

Sulla base dei dati contenuti nel predetto rapporto, ed in particolare di quelli relativi alla presenza degli investitori istituzionali nelle Assemblee generali annuali delle cento società con maggiore capitalizzazione quotate nel Financial Times Stock Exchange di Milano (Tavola 3.3, pag. 42, del Rapporto 2019), risulta che gli investitori istituzionali stranieri presenti nel 2019 alle Assemblee generali delle 100 società rappresentano il 18,7 per cento del capitale totale e il 27,6% del capitale presente nelle Assemblee.

Sulla base della serie temporale che copre gli anni 2016-2019, si rileva inoltre che la quota del capitale totale rappresentato dagli investitori istituzionali risulta pari a: 17,9 per cento nel 2016, 18,3% nel 2017, 19,7% nel 2018 e 18,7% nel 2019.

Al fine di stimare la quota di capitale sociale delle azioni italiane detenute da investitori istituzionali esteri, si è considerato che i dati presenti nel sopra citato Rapporto riguardano solo una parte, benché rappresentativa, delle azioni italiane quotate. È stato utilizzato come parametro di base la media delle quote rilevate negli ultimi quattro anni, pari a 18,6 per cento.

Va peraltro evidenziato come la presenza degli investitori istituzionali esteri nelle compagini aziendali delle società non quotate è presumibilmente inferiore a quella delle società quotate. Si ipotizza che tale presenza si concretizzi in una percentuale pari a circa un terzo rispetto a quella rilevata per le società quotate e pari quindi al 6,2 per cento.

L'elaborazione delle informazioni contenute nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi delle Società di capitali 2019 (anno d'imposta 2018) ha evidenziato che gli utili distribuiti dalle società quotate ammontano al 39,2% del totale nazionale.

Pertanto, considerando le due percentuali di presenza indicate in precedenza (18,6 per cento di presenza degli OICR esteri nel capitale delle società quotate e del 6,2 per cento in quello delle non quotate), e in rapporto ai pesi percentuali degli utili da esse distribuiti, si ottiene una media ponderata del 11,1% che rappresenta la quota degli utili percepiti dagli OICR esteri rispetto al totale.

Valutazione complessiva degli effetti finanziari della norma in esame

Relativamente al **comma 1**, la perdita di gettito è stimata sulla quota parte dell'ammontare di euro 641.117.780 (euro 41.782.805 + euro 599.334.975), cui è stata applicata la predetta percentuale (11,1 per cento). Ne risulta una stima di euro 71.164.074 (euro 641.117.780 *11,1%).

Relativamente al **comma 3**, si è inoltre assunta un'analoga percentuale (11,1 per cento) che rappresenta la quota del capitale degli investitori istituzionali. Pertanto applicando la percentuale di 11,1 per cento all'imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze realizzate in Italia ai sensi dell'art. 67, comma 1, let. c) del DPR 917/86, si ottiene che la perdita di gettito è stimata in euro 186.258.320 (euro 1.678.002.883 *11,1%).

Dati relativi al triennio 2016-2018

La seguente tabella riepiloga i dati relativi alle ultime annualità (2016, 2017 e 2018) utilizzati come basi per il calcolo della perdita di gettito:

	2016	2017	2018
Dividendi distribuiti a soggetti non residenti	18.383.807.993	22.587.224.883	11.796.614.579
di cui a soggetti residenti in stati UE o SEE	14.627.457.307	19.688.633.372	10.099.880.321
di cui a soggetti residenti in altri stati	3.756.350.686	2.898.591.511	1.696.734.258
Imposte sostitutive pagate su dividendi percepiti (art. 27 ter)	916.377.174	772.552.537	1.075.272.945
di cui da soggetti residenti in stati UE o SEE	440.173.243	428.208.897	599.334.975
di cui da soggetti residenti in altri stati	476.203.931	344.343.640	475.937.970
Ritenute per proventi percepiti (art. 27, comma 3)	95.755.369	72.995.531	89.728.870
di cui da soggetti residenti in stati UE o SEE	24.621.228	13.101.975	41.782.805
di cui da soggetti residenti in altri stati	71.134.141	59.893.556	47.946.065
Base di calcolo per la perdita di gettito	464.794.471	441.310.872	641.117.780
Perdita di gettito stimata (percentuale 11,1%)	**51.592.186**	**48.985.507**	**71.164.074**
Ammontare delle plusvalenze realizzate ex art.67 comma 1 lettera c)	5.862.877.530	3.150.212.536	6.453.857.241
Imposta applicata (26%)	1.524.348.158	819.055.259	1.678.002.883
Perdita di gettito stimata (percentuale 11,1%)	**169.202.646**	**90.915.134**	**186.258.320**

dati in euro

Ai fini degli effetti finanziari, si stima prudenzialmente una perdita di gettito su base annua pari alla media dei valori relativi al periodo 2016 – 2018 riportati nella tabella 1:

- **57,2 mln di euro**, in relazione al **comma 1**;
- **148,8 mln di euro**, in relazione al **comma 3**.

Sulla base dei dati rilevati, vengono di seguito esposti gli effetti di gettito (competenza e cassa) nell'ipotesi di entrata in vigore della norma con **decorrenza 1° gennaio 2021**.

COMPETENZA	2021	2022	2023

Imposta sostitutiva e ritenute (comma 1)	-57,2	-57,2	-57,2
Imposta sostitutiva (comma 3)	-148,8	-148,8	-148,8
Totale	**-206,0**	**-206,0**	**-206,0**

CASSA	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva e ritenute (comma 1)	-57,2	-57,2	-57,2
Imposta sostitutiva (comma 3)	-148,8	-148,8	-148,8
Totale	**-206,0**	**-206,0**	**-206,0**

dati in milioni di euro

Articolo 111
Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
L'articolo 52, in particolare, al comma 7, legge 24 dicembre 2012 n. 234 prevede che l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.
La presente disposizione prevede l'interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come non applicabile agli aiuti di cui all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 112
Risoluzione controversie internazionali

La disposizione di cui al comma 1 non determina effetti dato il tenore ordinamentale della stessa.
La disposizione di cui al comma 2 non determina effetti trattandosi di un intervento ordinamentale finalizzato ad uniformare la disciplina degli interessi applicabili nell'ambito di procedure amichevoli, anche in coerenza con la misura vigente relativa alle procedure amichevoli individuali di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 49/2020.

Articolo 113
Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani

La norma è tesa a reperire le ulteriori risorse per provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.

In considerazione del fatto che, per effetto di una nuova interpretazione normativa, tuttora pervengono ricorsi giurisdizionali per il riconoscimento di rimedi risarcitori ai sensi dell'articolo 35-ter della legge 354 del 1975 (introdotto con l'articolo 1 del decreto-legge 92/2014), si propone la rinnovazione della copertura finanziaria anche per gli anni 2021-2023, per 800.000 euro annui, da inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2021, al fine di definire anche il contenzioso residuo che potrà instaurarsi nel corso del triennio indicato.

Sulla base della spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016, pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto, si ricava un onere unitario medio di euro 4.963,34.

Annualmente, in media, vengono accolti circa 160 ricorsi dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati) che per la spesa media storica sopra evidenziata comporteranno un onere finanziario di circa 800.000 euro annui, che non può trovare copertura a valere sulla autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 2014, n. 92, che è prevista per il solo triennio 2014-2016.

L'onere è stato così quantificato:

Spesa sostenuta nel triennio 2014-2016	**Aventi diritto triennio 2014-2016**	**Onere medio unitario**	**Media annua ricorsi accolti dai Tribunali di sorveglianza e Tribunali civili**	**Onere annuo**	**ONERE ANNUO ARROTONDATO**
1.871.178,70	377	4.963,34	160	794.134,40	**800.000,00**

Riepilogo oneri:
Anno 2021 euro 800.000
Anno 2022 euro 800.000
Anno 2023 euro 800.000

Articolo 114
Partecipazione dell'Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust

Il comma 1 autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB) e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (a fronte dell'attuale importo di pari a 6.898,52 milioni).

Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia a stipulare con il Fondo monetario internazionale (FMI) un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement (BBA), per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 1, e in considerazione dell'incremento dell'importo ad esso relativo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.

Il comma 3 autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di un miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Il comma 4, prevede che gli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 siano regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. È utile infatti evidenziare come le tipologie di prestito autorizzati siano erogati al FMI dalla Banca d'Italia, a

valere sulle proprie risorse, e non gravino quindi direttamente sul Bilancio dello Stato.
Relativamente a tali prestiti, come indicato al comma 5, si rende necessario prevedere l'attivazione della garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale. Più in dettaglio, per quanto attiene il prestito NAB e il prestito bilaterale BBA, la garanzia copre ogni eventuale rischio connesso al rimborso del capitale, degli eventuali interessi maturati e del rischio di cambio. Nel caso del PRGT, invece, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di cambio in relazione all'accordo di prestito e quindi la garanzia è accordata unicamente per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati
È da ritenere che l'escussione della garanzia per il mancato rimborso dei prestiti (capitale e interessi) sia un evento del tutto improbabile, in considerazione dell'estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI. È inoltre opportuno evidenziare come il NAB e il Bilateral Borrowing Agreement rappresentino rispettivamente la seconda e la terza linea di finanziamento, cui il FMI fa ricorso solamente nel caso in cui le risorse legate alle quote di adesione non siano sufficienti per mantenere la capacità di prestito del FMI a livelli adeguati. Di conseguenza, posto che per il PRGT non sussistono rischi di cambio, sembra verosimile ritenere che gli esborsi che possano gravare sul Bilancio dello Stato siano interamente attribuibili al versamento delle differenze di cambio per il prestito NAB e il prestito bilaterale BBA.
Sulla base dei dati storici relativi alle differenze di cambio registrate negli anni recenti e tenuto conto (i) della stretta correlazione tra i due accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, (ii) della gerarchia esistente tra le fonti di finanziamento del FMI (in base alla quale il FMI può accedere alle risorse di cui al comma 2 solo dopo aver integralmente utilizzato le risorse messe a disposizione attraverso gli accordi di cui al comma 1, e solo previo consenso dell'85 per cento dei soggetti creditori titolari di accordi di prestito di cui al comma 1) e infine (iii) della disponibilità di risorse stanziate, e non utilizzate, a garanzia degli accordi di prestito che le disposizioni del presente articolo vanno a sostituire, la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia statale collegata agli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 può essere garantita mediante l'utilizzo di risorse già presenti nel Bilancio dello Stato e, dunque, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Più in particolare, come esplicitato al comma 6, si fa riferimento a due differenti tipologie di risorse tuttora disponibili: la prima si riferisce alle risorse a suo tempo stanziate per la concessione della garanzia dello Stato sull'accordo di prestito NAB con l'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Tale disposizione destinava a tale finalità 25 milioni di euro annui dal 2018 al 2022.
Ad esse, si aggiungono le risorse, pari a 100 milioni di euro, identificate inizialmente per il prestito bilaterale BBA del 2011 (con l'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e poi confermate in occasione del rinnovo del citato prestito nel 2016. Non essendo state utilizzate neanche nel corso del vigente accordo (che scadrà il 31 dicembre 2020), tali risorse rimangono tuttora disponibili.
Pertanto le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

Articolo 115
Fondi partecipazione a organismi internazionali

La disposizione normativa autorizza un maggior onere di euro 66.000.000 per l'anno 2021, di euro 79.000.000 per l'anno 2022, di euro 91.000.000 per l'anno 2023 e di euro 102.439.000 a decorrere dall'anno 2024 e risponde all'esigenza di adeguare le spese derivanti dalla partecipazione finanziaria dell'Italia in favore di Organismi Internazionali in ragione della chiave

di contribuzione e dell'andamento dei tassi di cambio, nonché dall'adesione a nuovo strumento finanziario denominato European Peace Facility. In particolare, la lettera a) ridetermina in euro 25,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 il contributo dovuto per la partecipazione al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, abrogando contestualmente l'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, generando una minore spesa di euro 17.443.000 annui a decorrere dall'anno 2021; la lettera b) incrementa di euro 2,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, il contributo dovuto al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433; la lettera c) incrementa di euro 182.000 annui a decorrere dall'anno 2021, il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140; la lettera d) autorizza un contributo di euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024, per la partecipazione, definita in seno al Consiglio europeo , a nuovo strumento finanziario europeo, denominato European Peace Facility.

Articolo 116
Interventi e opere per Roma 2025

Il comma 1 prevede l'istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di un tavolo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la scopo di coordinare tempestivamente tutte le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025 e di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, un piano degli interventi e delle opere necessarie. I commi 2 e 3 regolano la composizione e la definizione dei rapporti tra Santa Sede e lo Stato Italiano.
Le disposizioni riveste natura ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 117
Rendiconti consuntivi dei comitati degli italiani all'estero

La norma prevede che i revisori dei conti competenti a certificare i consuntivi presentati dai Comitati degli italiani all'estero, possono essere individuati tra coloro che sono riconosciuti come esperti contabili. La disposizione normativa riveste natura ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 118
Studiare Sviluppo S.r.l.

Il comma 1 prevede che la società Studiare Sviluppo s.r.l., interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sia abilitata a collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI), anche mediante forme di partenariato contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del regolamento UE 25 giugno 2015, n. 2015/1017, e ad offrire assistenza e supporto alle amministrazioni di riferimento in materia di progettazione di interventi, efficienza amministrativa e capacity building nell'ambito delle attività di supporto alla definizione e attuazione di progetti e programmi finanziati o cofinanziati e all'attuazione di politiche pubbliche. A tale scopo, è consentito alla società di reclutare personale esterno ad elevata specializzazione mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato nel rispetto delle statuizioni del codice dei contratti pubblici e del testo unico sulle società partecipate.
Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 2 prevede che la società Studiare Sviluppo s.r.l., nell'ambito delle attività di supporto all'attuazione della riforma del sistema fiscale, fornisca assistenza alle strutture competenti del

Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento delle attività di codificazione in materia tributaria programmate per il biennio 2021-2022. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1,55 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1,50 milioni di euro nell'anno 2022. La spesa autorizzata consentirà la stipula di contratti a tempo determinato con esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore del diritto tributario, per il biennio in cui dovrà essere finalizzata l'attività di codificazione delle norme tributarie.
Il comma 3 prevede che le regioni e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi dell'assistenza di Studiare Sviluppo s.r.l., al fine di promuovere e realizzare progetti di sviluppo territoriale, finanziati con risorse europee e nazionali. Il ricorso all'assistenza della società sarà realizzato dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Titolo XI

Misure in materia di trasporti e ambiente

Capo I – Misure in materia di trasporti e mobilità sostenibile

Articolo 119
Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus

La disposizione normativa, al **comma 1**, apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, prevedendo un incremento delle risorse del fondo per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.
La **lettera a)** non apporta nessuna modifica in ordine alle finalità, all'importo del fondo (20 milioni di euro per l'anno 2020) ed ai beneficiari della misura rispetto a quanto già stabilito dalla normativa vigente; la modifica è finalizzata a chiarire che le "autorizzazioni" previste dalla disposizione sono quelle rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Pertanto la previsione contenuta alla lettera a) ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto all'introduzione dell'ulteriore finalità (**lettera b**) di dare ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti investimenti (acquisto di materiale rotabile) effettuati, a partire dal 1° gennaio 2016 e la scelta di destinare per tale finalità i 2/3 delle risorse (20 milioni di euro) è motivata dal fatto che le citate imprese, a fronte di una contrazione di fatturato, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività. Al riguardo, si evidenzia che nel periodo 2018 - 2020 sono stati immatricolati circa 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro.
Di questi circa il 20% (circa 560 autobus) sono stati acquistati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
Ipotizzando che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento, si stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 20 milioni di euro.
Pertanto, per far fronte alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese richiamate in precedenza, la disposizione, prevede di destinare per tale finalità una quota pari a 20 milioni di euro autorizzate al medesimo comma 1.

Immatricolazioni autobus			
Anno	**Totale**	**Costo totale**	**Costo annuo di acquisizione (tot/6)**
2018	**1.298**	**330.800.000**	**55.133.333**

2019	**1.504**	**382.400.000**	**63.733.333**
TOTALE	**2.802**	**713.200**	**118.866.666**
		10 mesi	**99.055.555**
adibiti al servizio di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico	20%		**19.811.111**

Alla luce delle considerazioni che precedono, lo stanziamento complessivo di 40 milioni di euro (20 milioni di euro per l'anno 2020 già previsti a legislazione vigente e gli ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 previsti dalla disposizione in parola) per compensare la perdita di fatturato (20 milioni di euro) e il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing (20 milioni di euro), risulta congruo ai fini della compensazione dei danni subiti dal settore, atteso che la disposizione, al fine di evitare sovra compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno si tenga conto non solo della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, ma anche dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
Si modifica, altresì, il comma 2, che demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse.
Tali criteri - al fine di evitare sovra compensazioni - sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza; sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
Il **comma 2** interviene sull'articolo 1, comma 114, della legge di bilancio 2020, recentemente novellata dall'articolo 86 del decreto legge n.104 del 2020, al fine di prevedere che:
a) nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 53 milioni, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (noleggio) è elevata da 30 a 50 milioni di euro;
b) le risorse sono finalizzate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del medesimo comma 114.
Le modifiche si rendono necessarie in considerazione del fatto che le imprese, esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a fronte del sostanzialmente azzeramento dell'attività svolta nel 2020 rispetto ai corrispondenti periodi del 2019 conseguente alle misure di contenimento COVID-19, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività.
Come riportato precedentemente, nel periodo 2018 - 2019 sono stati immatricolati circa 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro.
Di questi circa l'80% (circa 2.250 autobus) sono adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Ipotizzando che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento, si stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 80 milioni di euro.

Immatricolazioni autobus			
Anno	**Totale**	**Costo totale**	**Costo annuo di acquisizione (tot/6)**
2018	**1.298**	**330.800.000**	**55.133.333**
2019	**1.504**	**382.400.000**	**63.733.333**
TOTALE	**2.802**	**713.200.000**	**118.866.666**
		10 mesi	**99.055.555**
adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.	80%		**79.244.444**

Pertanto, la disposizione, fermo restando l'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente e l'importo complessivo delle risorse previste dalla stessa (pari a 53 milioni di euro autorizzate dall'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 113), per far fronte alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese richiamate in precedenza, con l'ulteriore modifica apportata, prevede di destinare per tale finalità una quota pari a 50 milioni di euro (oltre il 60 % della stima effettuata relativamente al costo per il rimborso delle rate) delle risorse autorizzate.
Pertanto, la disposizione di cui al comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 120
Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi

La disposizione normativa al **comma 1** prevede l'incremento di 68 milioni di euro nell'anno 2021 delle risorse del fondo di cui all'articolo 199, comma 10-bis, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 . Tali risorse sono destinati: **a)** nel limite di 63 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica (**modifica al comma 10-bis**); **b)** nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (**modifica al comma 10-ter**).
L'incremento del fondo si rende necessario in considerazione dell'aggiornamento della stima relativa alla riduzione degli introiti derivante dal calo dei traffici registrati dalle Autorità di sistema portuali che ammontano a circa 115 milioni di euro per l'anno 2020.

Autorità di sistema portuale		
STIMA RIDUZIONE INTROITI DERIVANTI DAL CALO DEI TRAFFICI		
Tassa portuale	Tassa ancoraggio	Diritti di porto
34.670.246	**53.031.051**	**25.290.886**

Pertanto, l'ulteriore stanziamento pari a 63 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 5 milioni di euro già previsti da precedenti provvedimenti legislativi, consente di compernsare circa il 60% delle perdite stimate.
Parimenti, considerato il perdurare degli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus

COVID-19 per l'intero anno 2020, si rende necessario lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto, anche per il periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La quantificazione delle ulteriori risorse da destinare per tale finalità, pari a 5 milioni di euro, è uguale a quella stanziata per il periodo compreso tra il 1 febbraio-31 luglio.
Il **comma 2** estende fino al 30 aprile 2021, la possibilità per le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di effettuare servizi di cabotaggio marittimo, ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione. Pertanto, la disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 3** estende fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457.
In base ai dati relativi all'anno 2019, l'onere medio, a titolo di sgravio contributivo, è di circa 1.400 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel Registro internazionale (causale R900 con CA 9F) ed a circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale (causale R812 con CA 1X).
A ulteriore conferma dei valori riportati in precedenza, relativamente alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 457 del 1997, sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, si evidenzia il numero dei lavoratori, ammessi al beneficio di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto – legge nell'anno 2020, ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7.300.000 euro.
In relazione alla misure di cui al comma 4, l'estensione in esso contemplata determina l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto – legge n. 457 del 1997 di circa 5000 lavoratori, cui corrisponde, sulla base dei dati riportati in precedenza, un onere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 aprile 2021, di complessivi 28 milioni di euro per l'anno 2021 (5000 unità x 1400 euro x 4 mesi).
Il **comma 4** prevede l'incremento della dotazione del Fondo (stabilita in 50 milioni di euro dalla disposizione vigente), con una ulteriore dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volta a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
Nell'anno 2018, dette imprese armatoriali hanno registrato un fatturato complessivo di circa 1,35 miliardi di euro (di cui circa 1 miliardo di euro prodotto dalle imprese che svolgono il servizio di lungo raggio e circa 350 milioni di euro prodotto da imprese che operano a corto raggio). Tale settore, al pari dei settori del trasporto aereo e del trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione adottare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha registrato una notevole contrazione del volume di traffici via mare relativi sia al trasporto di merci che di persone, cui è conseguita una riduzione di fatturato rispetto agli anni precedenti stimata in circa il 405 milioni di euro (-30%), determinata tenendo conto del fatto che nei mesi di marzo, aprile e maggio tali imprese hanno sostanzialmente arrestato la propria attività.
La disposizione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (circa 100 mila occupati incluso

l'indotto) e la competitività ed efficienza del settore, incrementa di ulteriori 20 milioni di euro il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il **comma 5** è finalizzato a dare ristoro al settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, in considerazione dei danni subiti dallo stesso a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19.
In particolare, si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
Inoltre, al fine di evitare sovra compensazioni, stabilisce che i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione vengano definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
Ai fini della quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i dati relativi al numero dei passeggeri ed al fatturato prodotto nell'anno 2019 che di seguito vengono riportati.

Passeggeri Ro-Ro anno 2019: n.	43.750.000
Passeggeri Ro-Ro previsione 2020: n.	21.120.000
Passeggeri Crociere anno 2019: n.	12.000.000
Passeggeri crociere previsione 2020: n.	2.160.000
Ricavi Ro-Ro anno 2019:	€ 181.528.000
Ricavi Ro-Ro previsione 2020:	€ 87.150.000
Ricavi passeggeri crociere 2019:	€ 67.698.000
Ricavi passeggeri previsione 2020:	€ 12.860.000
Riduzione anno 2020 rispetto all'anno 2019	**40,13%**

Da un'analisi effettuata sui Terminal Portuali italiani asserviti al trasporto passeggeri (autostrade del mare e/o crociere), emerge che le aziende che operano un servizio combinato hanno registrato nell'anno 2020 (dati al 30 settembre) un calo medio dei transiti e del fatturato di circa il 40% pari ad una perdita di circa 150 milioni di euro.
A fronte di tale riduzione, le aziende hanno beneficiato di una diminuzione del costo del lavoro (a fronte dell'utilizzo di strumenti di ammortizzatori sociali) di circa il 27% e della riduzione dei canoni concessori prevista dall'art.199 della legge 77 del 2020 (mediamente il 10% del fatturato prodotto).

Perdita dei ricavi stimata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019	€ 149.216.000,00
Beneficio dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali	€ 40.288.320,00
Beneficio dalla riduzione dei canoni	€ 14.921.600,00
Stima della perdita subita al netto dei benefici registrati	**€ 94.006.080,00**

Infine, i minori costi registrati per effetto della mancanza di attività sono compensati dai costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza delle misure di contenimento dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ne deriva che l'importo del fondo pari a 20 milioni di euro corrisponde a circa il 20% della perdita subita dalle aziende del settore al netto dei benefici registrati.

Il **comma 7** subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, assume carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 121
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci

La disposizione è finalizzata a sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale.
A riguardo si rappresenta che le imprese oggetto della disposizione, attivi nei trasporti ferroviari, e per mezzo dei quali viene organizzata e resa possibile una parte importante dei trasporti ferroviari di merci, al fine di continuare a garantire la copertura dei servizi dalle stesse effettuate tali da non interrompere la catena logistica, hanno registrato consistenti perdite di ricavi netti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19.
La perdita stimata subita dalle imprese oggetto della disposizione risulta di circa 500 milioni di euro per il periodo dal 23 di febbraio al 31 dicembre 2020.
A tale scopo è autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 che rappresenta complessivamente circa il 15% della perdita stimata.

Articolo 122
Ferrobonus e Marebonus

La disposizione prevede ulteriori risorse, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per finanziare sia il cosiddetto "marebonus", di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge 34 del 2020.
La disposizione normativa di cui al **comma 1** è volta al rifinanziamento della misura prevista dall'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 per 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
La disposizione normativa di cui al **comma 2** è volta, invece, al rifinanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 648, della legge n. 208 del 2015 che ha riconosciuto un incentivo a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, cosiddetto "Ferrobonus".
Lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 tiene conto di quanto ragionevolmente stimato per il completamento dei programmi di shift modale già avviati dagli operatori del trasporto intermodale, in linea con quanto autorizzato in precedenza dalla Commissione Europea, nonché per assicurare un significativo incentivo al comparto.

Articolo 123
Misure di sostegno al settore ferroviario

Il comma 1 autorizza la spesa di 30 milioni annui per il periodo 2021-2034 per sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021. In merito**,** si precisa che il fabbisogno di 420 milioni

di euro è stato determinato sulla base di proiezioni della domanda per il prossimo anno che si prevede essere in linea con quella registrata nella parte finale del 2020 (-15% circa per il settore merci e -50% per il settore passeggeri rispetto ai livelli pre-COVID).
Le disposizioni di cui ai **commi 2, 3, 4** rivestono natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il **comma 5** comporta oneri per la finanza pubblica di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. al fine di prevedere dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 aprile 2021 la riduzione dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale da parte del gestore della stessa per le imprese ferroviarie che offrono servizi a mercato, pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le risorse assegnate costituiscono limite di spesa. Dai dati acquisti da RFI, risulta che la quota quadrimestrale dell'intera componente B definita dalla delibera 96/2015 per i servizi ferroviari passeggeri e per i servizi ferroviari merci, comporta una minore entrata pari a 150 milioni di euro calcolata sulla base dei dati dei volumi considerati dall'ART (tale importo si scompone in circa 28 milioni di euro per i servizi merci e circa 122 milioni di euro per i servizi passeggeri a mercato).
Ai sensi del **comma 6** le eventuali risorse residue dello stanziamento previsto al comma 5, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.

Articolo 124
Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi

Si prevede un apposito Accordo di Programma fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome interessate, i servizi interregionali indivisi siano attribuiti alla Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine Venezia e alla Regione Veneto per quanto riguarda relazione Bologna-Brennero. Al comma 2 viene previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2021 di tali servizi da parte delle Regioni citate, che costituiscono servizi di interesse regionale.
La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse attualmente nella disponibilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pari a 29.939.584 euro annui), integrate per un importo di 3.906.278 di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire un equilibrio contrattuale al gestore nel mantenimento dei servizi svolti.
Il riparto delle risorse fra le due Regioni presente al comma 3 è stato effettuato in base al costo storico dei treni-chilometro effettuati su base annuale. Tenendo quindi conto dei 1,5 milioni di treni-chilometro all'anno di servizi effettuati che saranno attribuiti alla competenza del Veneto e dei 2,4 milioni di treni-chilometro che risulterebbero di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, si provvede all'assegnazione delle risorse proporzionali alla quantità dei treni-chilometro effettuati, e quindi per 11.212.210 di euro annui alla regione Veneto e per 22.633.652 di euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia.
Il comma 4 non comporta maggiori oneri poiché si limita a ripartire proporzionalmente tra le due regioni interessate, sulla base degli investimenti programmati dalle stesse, le risorse attualmente disponibili nell'ambito del Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il DPCM 28 novembre 2018 e già destinate al rinnovo del materiale rotabile, pari a complessivi 25.240.000 euro per l'anno 2021, 36.250.000 euro per l'anno 2022, 50.000.000 euro per l'anno 2023, 51.770.000 euro per l'anno 2024 e 10.000.000 euro per l'anno 2025.

Articolo 125
Disposizioni in materia di tariffe sociali

La disposizione è finalizzata a garantire un efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e per il diritto alla mobilità ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, prevedendo l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 160 del 2019, a favore dei soggetti individuati dal successivo comma 125, nel limite delle risorse disponibili. A tali fini viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il contributo viene esteso anche ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana con reddito lordo annuo tra i 20 e i 25 mila euro. Per le modalità attuative si rinvia, per quanto compatibile, al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'articolo 1, comma 126, della citata legge n. 160 del 2019.

Articolo 126
Misure per la promozione della mobilità sostenibile

Al **comma 1** si interviene in materia di contributi statali, per l'acquisto di veicoli di categoria L1, a fronte della rottamazione di un veicolo della medesima categoria. A tal proposito viene previsto un rifinanziamento nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026 della misura di cui all'art. 1, comma 1057, L. 30 dicembre 2020, n. 145.
Al **comma 2**, la norma interviene per incrementare, al fine di riconoscere l'erogazione di buoni mobilità a favore dei beneficiari che richiedono il rimborso degli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, le risorse da allocare sul fondo "Programma sperimentale buono mobilità", di cui all'articolo 2, comma1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Tale fondo, pertanto, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021, attraverso il ricorso, ai sensi del **comma 5**, a risorse già disponibili nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo stesso esercizio finanziario 2021 sui seguenti capitoli (comma 5):

CDR	CAP	PG	Autorizzazione di Legge	Riduzioni
13	7954*	1	DLG 30 del 2013 art.19, comma 6, punto B	**50.000.000**
13	8415**	1		**50.000.000**

Il **comma 3** destina all'erogazione di buoni mobilità a favore dei beneficiari che richiedono il rimborso degli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 di cui al comma 2 anche le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo dei buoni mobilità in formato voucher di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legge n. 111 del 2019, non emessi alla data del 5 dicembre 2020.
Il **comma 4** prevede che le risorse eventualmente disponibili alla conclusione della procedura per l'assegnazione del buono mobilità siano destinate al riconoscimento dei buoni mobilità di cui al sesto periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019.

Articolo 127
Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto

La diposizione interviene all'articolo 8-bis del DPR n.633 del 1972 relativo alle operazioni assimilate alle esportazioni e chiarisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno

in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.
Sotto il profilo strettamente finanziario, le disposizioni del presente articolo non determinano effetti, dato il tenore chiarificatorio delle stesse.

Articolo 128
Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali

La disposizione stabilisce che, a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, per il solo anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che ai sensi dell'art. 8-bis, comma primo lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.
A legislazione vigente, per l'acquisto di dotazioni di bordo e per l'acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili, le compagnie aeree possono beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA (art. 8-bis lettere c) e seguenti del DPR 633/72) senza dover assolvere ad alcun particolare adempimento per tali acquisti. Il trattamento è, tuttavia, riservato alle imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali determinata secondo dei parametri basati sui ricavi, sulle rotte, sulle miglia percorse e sul numero di passeggeri. Tale requisito deve essere verificato a consuntivo e può essere sfruttato per gli acquisti dell'anno solare successivo, ma deve essere mantenuto anche nel corso dell'anno nel quale gli acquisti stessi si effettuano, con la conseguenza che a fine anno la compagnia è chiamata a verificare il possesso del requisito anche per l'anno appena terminato. Come anticipato, la disposizione in oggetto è volta a portare un correttivo, per il solo 2020, secondo cui continuano a valere i requisiti già determinati per l'anno 2019 senza procedere alla loro verifica a fine anno.
Sotto l'aspetto strettamente finanziario alla misura non si ascrivono effetti, in quanto essa tende a mantenere invariata la situazione tipica delle compagnie aeree secondo cui gli acquisti non sono assoggettati ad imposta in quanto assimilati ad importazioni, in coerenza anche con le previsioni di Bilancio.

Articolo 129
Chiusura della società stretto di Messina spa in liquidazione

La società Stretto di Messina s.p.a. è stata costituita l'11 giugno 1981, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge. 17 dicembre 1971, n. 1158, per la progettazione e costruzione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente, nonché per l'esercizio del collegamento viario.
La compagine azionaria attuale della società è così composta: Anas, 81,84 per cento; Rete ferroviaria italiana (Rfi), 13 per cento; Regione Calabria e Regione Siciliana, 2,57 per cento ciascuna.
La società è soggetta al controllo statale, così come richiamato dall'art. 28 dello statuto, ex art. 2359 c.c..
Con delibera Cipe 1° agosto 2003, n. 66, è stato approvato il progetto preliminare del ponte sullo stretto di Messina.
Il decreto – legge 2 novembre 2012, n. 187, il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 34-decies del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla sua entrata in vigore (in data 2 novembre 2012), ha sospeso tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Stretto di Messina s.p.a. con il contraente generale e gli altri affidatari, individuando una nuova disciplina per il finanziamento dell'opera ed imponendo la stipula di un nuovo atto aggiuntivo.
Al contempo, il decreto – legge ha previsto che, in caso di mancata stipulazione di un tale atto entro il termine del 1 marzo 2013, si sarebbero dovuti ritenere caducati, con effetto dalla data del 2 novembre 2012, tutti gli atti relativi ai rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria.

Non essendo stato sottoscritto l'atto aggiuntivo entro il termine sopra indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2013, la società Stretto di Messina è stata posta in liquidazione e disposta la nomina del Commissario liquidatore.
Tanto premesso, la disposizione ha l'obiettivo di definire il procedimento di liquidazione, dettando una disciplina, che, in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 2492 a 2495 del codice civile, prevede la predisposizione del bilancio finale di liquidazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata vigore della disposizione, e il trasferimento in capo ad ANAS s.p.a. del patrimonio della società Stretto di Messina quale risultante dal bilancio finale di liquidazione.
Al contempo, si prevede che ANAS s.p.a. subentri nella titolarità dei rapporti attivi e passivi già di titolarità della società Stretto di Messina, ma con responsabilità limitata alla consistenza del patrimonio ad esso trasferito che viene espressamente qualificato come "patrimonio separato".
Inoltre, in considerazione dell'esistenza di contenziosi attivi e passivi riguardanti la società Stretto di Messina e dell'effetto estintivo della stessa scaturente dalla cancellazione dal Registro delle imprese, si prevede che la stessa ANAS s.p.a. subentri in detti contenziosi, ope legis, ferma restando la limitazione della responsabilità della società ANAS s.p.a. per le obbligazioni facenti capo alla società Stretto di Messina s.p.a. nei limiti della dotazione del patrimonio ad essa trasferita.
Dal punto di vista finanziario, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che essa si limita a prevedere uno speciale meccanismo di liquidazione della società Stretto di Messina s.p.a. che, pur in presenza di un trasferimento del patrimonio già di titolarità di detta società in capo ad ANAS s.p.a., da un lato, limita la responsabilità di quest'ultima per i debiti contratti o imputabili alla società Stretto di Messina s.p.a. a quanto ad essa trasferito e, dall'altro, consente ai soci pubblici (tra cui ANAS s.p.a., socio di maggioranza) di ottenere comunque, attraverso l'attribuzione dell'eventuale residuo attivo, il valore delle azioni al momento della cancellazione della società secondo le modalità proprie del meccanismo liquidatorio.
Al contempo, proprio in considerazione della deroga espressa all'art. 2495 c.c. e della possibilità di procedere alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo soltanto dopo la definizione di tutti i giudizi pendenti alla data del deposito del bilancio finale di liquidazione, è esclusa in radice la possibilità che i creditori insoddisfatti della società Stretto di Messina s.p.a. possano agire nei confronti dei soci secondo le modalità previste dal comma del citato art. 2495 c.c..

Articolo 130
Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

La disposizione normativa prevede, **al comma 1,** la modifica del termine (entro 30 giorni dalla data dell'affidamento) stabilito dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, entro il quale la Società Autobrennero Spa provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In particolare, si prevede che il versamento avvenga in forma rateale entro il 2028, entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di affidamento della concessione, fermi restando la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il successivo trasferimento alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante.
La sopra descritta modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che:
a) si tratta di risorse già accantonate in un apposito fondo e di cui non viene in alcun modo modificato né l'importo né il vincolo di destinazione;
b) il beneficiario delle risorse versate dalla Società Autobrennero S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato è esclusivamente la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con conseguente

qualificabilità di detto versamento, dell'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e della successiva riassegnazione alla predetta Società come una "mera partita di giro";
c) la società Rete ferroviaria italiana (RFI) s.p.a. è obbligata ad utilizzare dette risorse per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, per la realizzazione delle relative gallerie, dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Rispetto a detti interventi, si evidenzia che la previsione di una dilazione di pagamento entro il 2028 non incide in alcun modo sui tempi di realizzazione dei sopra menzionati interventi e comunque risulta coerente con il relativo cronoprogramma. Allo stato, risulta già quasi integralmente finanziata, con differenti risorse, la realizzazione del nuovo Tunnel del Brennero e, per quanto concerne le linee di accesso da sud (Verona – Fortezza) si stanno ancora valutando le relative soluzioni progettuali. Conseguentemente, il versamento frazionato delle risorse accantonate nel c.d. Fondo ferrovie non appare suscettibile di produrre alcun effetto con riguardo alla tempistica di effettuazione degli interventi *de quibus*. Per quanto concerne gli interventi afferenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) e il porto fluviale di Valdaro (Mantova), si evidenzia che gli stessi non risultano allo stato inseriti nei contratti di programma con R.F.I. s.p.a. e che, pertanto, in sede di aggiornamento degli stessi si provvederà a modulare i tempi di realizzazione in coerenza con le risorse che si renderanno annualmente disponibili per effetto dei versamenti effettuati dalla società Autobrennero s.p.a..
Al comma 2, al fine di consentire alle regioni e gli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13- *bis*, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel ruolo di concessionario di società in *house*, esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, si prevede che le società in *house* da essi a tale fine individuate possono procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 – *sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al contempo, si prevede che, in caso di riscatto:
-i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dal comma 2 dell'articolo 2437 – quater del codice civile sono ridotti, rispettivamente, a sette e dieci giorni;
- il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 2437-*quater* del codice civile è ridotto da 180 a 20;
- relativamente alla società Autobrennero S.p.a., ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ciò, in coerenza con la natura di detto fondo (ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, "*destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)*".
La disposizione ha un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 131
Disposizioni in materia di strade - Lioni-Grottaminarda

La disposizione sostituisce il comma 11 dell'articolo 4 del d.l. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, consentendo, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8 del predetto articolo, la riassegnazione delle risorse giacenti sulla contabilità speciale

intestata al Commissario ad Acta attualmente pari a € 77.017.555,55 (dati al 12 nov. 2020), istituito ai sensi della legge n. 289 del 2002 per la realizzazione della strada Lioni-Grottaminarda ad appositi capitoli iscritti nello stato di previsione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare:

- euro 7.362.418 quali risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "Fondo unico ANAS";

- euro 36.051.394 quali risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

E' inoltre previsto che, sulla base del decreto di cui al comma 8 e previa ricognizione degli importi corrispondenti a obbligazioni giuridicamente vincolanti o necessari per far fronte a contenziosi o procedure esecutive in corso, le eventuali risorse residue sulla contabilità citata speciale n. 3250 siano riassegnate alle Amministrazioni titolari degli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).

La disposizione determina oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto quantificabili in 13,4 milioni di euro per il 2021, 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023.

Articolo 132

Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

La disposizione normativa di cui al **comma 1**, eliminando la previsione del cofinanziamento fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. Al riguardo, si rappresenta che il contributo a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall'Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680,00. Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la disposizione in esame è finalizzata a consentire a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità sempre nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto (autorizzato ai sensi dell'art 17-septies, comma 8, della legge n. 134/2012 sulla base del quale è stato già assunto, nel 2015, l'impegno contabile per complessivi € 28.671.680,00) e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

La disposizione normativa di cui al **comma 2** rinvia ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità per i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico di trasmissione alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui all'art. 8, comma 5, del D. Lgs. 257/2016, del set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE. Pertanto, la previsione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione normativa di cui **al comma 3** si limita a precisare che la disciplina comunale in materia di infrastrutture di ricarica debba essere conforme anche alle disposizioni in materia di livelli di pianificazione regionale e comunale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 133
Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale, o dall'Autorità portuale di Gioia Tauro, per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti fino a un massimo del cinquanta per cento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.
Al comma 3 è definito che una quota del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è finalizzata alla rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia per i quali la Forza armata resta autorità competente.
I commi 4 e 5 hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

Capo II

Misure per la tutela dell'ambiente

Articolo 134
Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette

I commi 1 e 2 recano maggiori oneri a carico della finanza pubblica per l'istituzione di nuovi parchi nazionali e la gestione ed il funzionamento di quelli già costituiti, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 e per il funzionamento delle aree marine protette, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Relativamente agli 11 parchi nazionali da istituire in attuazione delle leggi vigenti, la loro istituzione, a partire da quelli del Matese e di Portofino, eroderà le risorse complessivamente appostate per i parchi nazionali. Per gli altri 9 parchi previsti dalle leggi 394/91 e 222/2007 non sussiste alcuna previsione finanziaria per la loro istituzione ed il successivo funzionamento ordinario. Ritenuto che la somma di circa euro 1,2 milioni per ogni nuovo parco da istituire in attuazione delle norme vigenti istituito sia congrua al fine di incrementare le risorse complessivamente dedicate ai parchi nazionali senza erodere quelle finora ripartite per ogni parco già istituito, e considerato che annualmente le strutture sono in grado di predisporre gli atti per l'istituzione di 4 parchi nazionali, con la norma proposta si prevedono risorse annuali aggiuntive per 5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Conseguentemente, si rende necessario incrementare lo stanziamento per la gestione ed il funzionamento dei parchi per 1 milione di euro.
Il comma 3 reca maggiori oneri per 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, per implementare la tutela e la valorizzazione delle aree protette riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, finanziati al comma 4, **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2021-2023**

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2021 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	574	768	-194	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021	512	706	-194	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*511*	*703*		*-1*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-32**	**-97**		
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	480	606		-1
6		Conto economico programmatico - PA	829	952		-1

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	605	759	-155	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022	539	694	-155	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*539*	*691*		*-1*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-37**	**-101**		
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	502	591		-
6		Conto economico programmatico - PA	868	955		-

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2023- Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2023	615	751	-136	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2023	551	686	-136	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*550*	*684*		*-1*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-33**	**-104**		
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	517	581		-
6		Conto economico programmatico - PA	891	949		-

con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo, iscritta sul capitolo n. 2211, pg. 03 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente. Le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente comma, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

Articolo 135
Potenziamento delle misure di tutela ambientale

La norma, al comma 1, prevede l'integrazione delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli 2021 e 2022, per procedere al completamento della cartografia geologica ufficiale d'Italia, destinato all'ISPRA per l'informatizzazione della stessa e connesse attività strumentali.

La norma, dal comma 2 al comma 4, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile". Per l'esame delle richieste e il rilascio della certificazione ambientale è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente,

il Comitato per la finanza sostenibile.
Per la elaborazione del sistema di indicatori, di cui al comma 3, volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti, sulla base delle indagini poste in essere dal Gruppo di Lavoro per la finanza sostenibile istituito con decreto ministeriale nel febbraio 2020, si prevede per il primo anno una spesa di euro 140.000 da riconoscere ad enti di ricerca specializzati nel settore. Tale costo scenderà, dal 2022 e a regime, a 70.000 euro per l'aggiornamento annuale sulla base degli atti delegati adottati dalla Commissione europea sui 6 obiettivi ambientali.
Per la realizzazione della piattaforma informatica e la valutazione dei dati, in considerazione del costo medio di un ESG data provider e dei costi parametrati in analogia ai costi sostenuti per altre similari infrastrutture informatiche (esempio piattaforma progetto Creiamo PA), si prevede un costo il primo anno di euro 160.000 e, a decorrere dal 2022, di euro 70.000 per la manutenzione e l'aggiornamento.
Per il funzionamento del Comitato si tiene conto dei compensi previsti attualmente per i componenti del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e delle spese per eventuali missioni e gettoni di presenza. Sul punto sono state stimate in media due riunioni/mese, con un gettone di presenza per ogni riunione pari a 30 euro lordo dipendente. Si prevede quindi un costo annuo per il funzionamento del Comitato di euro 180.000. Si consideri, tuttavia, che nel primo anno di attività, è probabile che il Comitato entrerà in funzione nel mese di maggio: pertanto il costo del primo anno sarà pari ad euro 120.000.
A regime, sulla base del parametro del comitato Ecolabel (che allo stato prevede per il presidente un compenso di quasi 26 mila euro, oneri a carico dell'amministrazione compresi, per il vice presidente un compenso di 22.200 oneri compresi, per i componenti di euro 14.800 oneri compresi), ritenendo di dover incrementare tale valore, in particolare per i componenti, in considerazione della diversa esigenza di professionalità e della tipologia di impegno, superiore per quantità e tempo attesa la mole di documentazione necessaria, la stima indicativa prevista, che dovrà comunque essere dettagliata nel successivo decreto previsto dal comma 3, è la seguente:

N.	**INCARICO**	**IMPORTO ANNUO "lordissimo" – costo amministrazione**
1	PRESIDENTE	31.000
2	V. PRESIDENTE	25.500
3	COMPONENTE	20.500
4	COMPONENTE	20.500
5	COMPONENTE	20.500
6	COMPONENTE	20.500
7	COMPONENTE	20.500
		159.000
		IMPORTO ANNUO
	GETTONI DI PRESENZA (parametrati su 2 riunioni/mese 30 euro lordo dipendente pari a 39,81 compresi oneri a carico	6.688

	Amministrazione)	
	MISSIONI (ipotizzando che due dei sette componenti provengano da una sede diversa da Roma con un costo di missione complessivo medio di 210 euro pro-capite per ogni riunione)	10.080
	INAIL (sulla base del Comitato Ecolabel)	4.000
		179.768

Per il supporto al comitato, l'analisi delle istruttorie, la segreteria tecnica, le verifiche e gli studi necessari, l'eventuale supporto alle aziende per la predisposizione dei dati necessari alla compilazione dei format, si prevede, anche avvalendosi di ISPRA o altri enti/società in-house, un costo per il primo anno di euro 80.000 e, a regime, di euro 180.000.

Il comma 5 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002.

La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo, iscritta sul capitolo 2211/3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente articolo, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

La norma, al comma 6, modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, prevedendo che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non siano superiori al 2 per cento annuo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, in luogo del limite dello 0,5 per cento attualmente previsto. La modifica non determina ricadute negative sulla finanza pubblica, in quanto le spese per il funzionamento della struttura del Commissario trovano copertura nel quadro economico degli interventi, superiore a 90 milioni di euro, senza quindi in alcun modo comportare un qualche impatto sulla finanza pubblica.
La modifica normativa proposta è necessaria al fine di evitare che l'attuale limite di spesa, attualmente particolarmente stringente e che non si ritrova in nessun'altra disciplina in materia di Commissari straordinari, possa ostacolare il corretto funzionamento della struttura commissariale, inficiandone l'attività e il conseguimento degli obiettivi di bonifica delle discariche abusive volti al superamento della condanna UE in materia.
Estendendo il limite massimo di spesa al 2 per cento delle risorse della contabilità speciale si consente il soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno relativo alle spese di funzionamento della struttura commissariale, senza inficiare l'attuazione degli interventi di bonifica, stante tra l'altro l'importo estremamente ridotto del nuovo "tetto" di spesa rispetto alle complessive disponibilità finanziarie.
Al riguardo, si precisa che le disponibilità finanziarie per il Commissario ammontano alla data del 16 settembre 2020 a 100.390.606,15 euro, come da prospetto sotto riportato.

Saldi giornalieri

Tipo conto :	CS
Conto / Sezione:	6054/348
Descrizione :	COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE- DEL PCM 2-03-2017- D.L. 113-16
Data :	16/09/2020

Giacenza inizio anno (€)	Totale entrata (€)	Totale uscite (€)	Saldo (€)	Imp. inestinti (€)	Saldo disponibile (€)
83,632,807.76	18,531,382.24	1,773,583.85	100,390,606.15	0	100,390,606.15

La stima di fabbisogno annuo di spesa della struttura commissariale è di a circa 1 milione di euro annuo. Tenuto conto che le risorse del Commissario ammontano a circa 100,39 milioni di euro come da tabella sopra riportata, in ragione dell'attuale limite di spesa dello 0,5% fissato dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, detto limite corrisponderebbe a circa 500.000 euro. Innalzando tale "tetto" di spesa da 0,5% a 2% ai sensi della disposizione in argomento, l'importo di riferimento sarebbe quantificabile in circa 2 milioni di euro che risulta adeguato a soddisfare il fabbisogno di spesa della struttura commissariale, pur risultando in termini relativi assolutamente ridotto rispetto all'entità delle risorse disponibili e, pertanto, tale da garantire l'efficace ed efficiente realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche abusive di competenza del Commissario.
Inoltre, essendo previsto dall'articolo 5 del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, che la struttura di supporto del Commissario sia formata da non più di dodici unità provenienti dalla pubblica amministrazione in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, si precisa che nel caso degli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate gli oneri stipendiali sono a carico dell'amministrazione utilizzatrice (ai sensi dell'articolo 2 comma 91 della legge n. 244 del 2007, nonché dell'art. 1777 del decreto legislativo n. 66 del 2010), talché il tetto di spesa attualmente previsto per il funzionamento della struttura commissariale appare assolutamente inadeguato ad assicurare la copertura di detti oneri. Al riguardo, l'unica eccezione riguarda il Commissario straordinario, per i quali ai sensi di espressa previsione normativa (articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 111 del 2019) il trattamento economico fondamentale rimane in ogni caso a carico dell'amministrazione di appartenenza.
L'elevazione del tetto di spesa consente di fronteggiare anche quei costi associati all'impiego del personale, in applicazione della vigente normativa in materia di comando, distacco fuori ruolo non derogata dal citato articolo 5 del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, e consentire alla struttura commissariale di operare efficacemente per l'espletamento dei propri compiti, i quali a loro volta costituiscono inderogabile adempimento di obblighi europei.
Peraltro, bisogna tenere conto che il plafond di risorse per le spese di funzionamento dipende dall'entità delle somme presso la contabilità speciale del Commissario, talché la riduzione progressiva di queste ultime in relazione al completamento degli interventi di bonifica determinerà una minor dotazione finanziaria per la gestione della struttura commissariale, a fronte di costi che solo in parte dipendono dall'entità delle attività espletate. Sussiste, come ogni organizzazione, una parte di costi incomprimibili derivanti dall'esistenza stessa di tale struttura,

pertanto è necessario garantire un congruo “margine” di manovra finanziaria al fine di evitare che sopravvenienti esigenze possano creare problemi di funzionamento del commissariamento in presenza di un tetto di spesa eccessivamente stringente. In ogni caso, la percentuale ora individuata, pari al 2% delle risorse disponibili, costituisce un “tetto” massimo di spesa e, in caso, di mancato utilizzo di parte di tali risorse, le stesse rimarranno nella contabilità speciale del Commissario.
La misura di cui al comma 7 è finalizzata ad assicurare il finanziamento strutturale al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera affinché sia garantita con continuità lo svolgimento delle attività svolte in dipendenza funzionale con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a decorrere dall’anno 2022, considerato che fino a tale data l’esercizio delle predette funzioni, annualmente determinate dal Ministro, è assicurato in regime convenzionale.
Il comma 7 autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per assicurare l’assolvimento delle funzioni dell’articolo 11 comma 1 del DPCM 19 giugno 2019, n° 97 svolte in regime di dipendenza funzionale dal competente Ministro, attraverso l’esercizio e la manutenzione degli strumenti operativi.
La quantificazione dell’onere è determinata assumendo a base di calcolo gli output medi delle attività svolte nel biennio 2018-2019, desunte dal sistema di controllo di gestione (COGESTAT) utilizzato dal Corpo, al netto delle maggiori delle attività ambientali richieste del MATTM e da questo rimborsate.
Nella tabella n° 1 è riportata la spesa sostenuta per attività ambientali che è gravata sugli stanziamenti di bilancio del Corpo utilizzando il seguente metodo:

a) Dal sistema COGESTAT (banca dati delle attività svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto) sono state rilevate le ore di volo/moto dei mezzi aeronavali nonché i Km percorsi dai mezzi terrestri impiegati in attività ambientali, relativamente agli anni 2018 e 2019;
b) Tale dato è stato moltiplicato per il rispettivo costo unitario determinato dalle tabelle di onerosità in uso;
c) Al totale di ogni anno di rilevazione (2018 e 2019) sono stati detratte le somme rimborsate determinando così la spesa effettiva sostenuta dalle Capitanerie di Porto.

	Tabella n° 1	
MEZZI AEREI	**Anno 2018**	**Anno 2019**
Totale ore di volo per Ambiente	1351h	1387h
Costo ora di volo (On.C)	3.204,50	3.204.50
TOTALE	**4.329.279 €**	**4.444.641 €**
MEZZI terrestri		
Totale Km percorsi per Ambiente (14% su tot.)	741.455 km	769.589 km
Costo medio Km (SMD-L-029)	0.28€	0.31€
TOTALE	**207.607 €**	**238.572 €**
MEZZI NAVALI		
Totale ore di moto per Ambiente	27.138 h	23.913 h
Costo medio ora di moto (Costal patrol boat)	76.09€	76.06€
TOTALE	**2.064.930,42 €**	**1.818.823€**
TOTALE	***6.601.816***	***6.502.036€***
Somme rimborsate	3.077.500 €	3.713.518 €
Differenza	**3.524.316 €**	**2.788.518€**

Nella tabella n° 2 invece, viene calcolata la spesa media annuale sostenuta nel biennio 2018//2019 che viene arrotondata al milione di € per la quantificazione del fabbisogno.

Tabella n° 2

Spesa totale biennio 2018/2019	6.312.834€
Valore medio per anno	3.156.417
Importo arrotondato per difetto al milione di €	**3.000.000,00 €**

Si precisa che la disposizione è volta a rafforzare la trasparenza dei dati di bilancio, tenuto conto che, nonostante la citata dipendenza funzionale prevista dall'ordinamento, nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non sono previsti specifici capitoli "dedicati" al Corpo delle Capitanerie di Porto.
Il comma 8, prevede che, al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvalga, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Considerando il numero delle procedure di VIA/VAS arretrate e non portate a conclusione dalla precedente commissione tecnica (oltre 500) e il numero delle procedure presentate alla nuova commissione tecnica insediatasi a giugno 2020, si prospetta la necessità di assicurare un numero sufficiente di risorse per consentire ad Ispra di supportare il Ministero nelle attività istruttorie.
Il comma 9, prevede una autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Nello specifico si consideri una media annua di richieste rese ai sensi della parte seconda del Codice dell'Ambiente (screening, pre-Via, Via, Vas, Aia) pari a 550 con un arretrato allo stato attuale, secondo i dati forniti dalla competente direzione generale, pari a 648. Per ciascuna domanda, tenuto conto della notevole diversa complessità tra le richieste di screening, ad esempio, e di via, si prevede un costo medio di 3400 euro comprendendo anche le missioni di valutazione sul campo e la necessità di acquisire una pluralità di professionalità, potendo così affrontare, nel 2021 e nel 2022 circa 874 pratiche per ciascun annuo.

Articolo 136
Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici

Con il presente articolo sono rafforzate le modalità attuative del principio europeo di risparmio della risorsa idrica declinato a livello nazionale nel Codice dell'ambiente.
In particolare, al comma 1 si istituisce un Fondo dedicato alla promozione, attraverso la realizzazione di campagne informative mirate agli utenti del servizio idrico integrato, della misura individuale dei consumi idrici. Al Fondo, gestito dal Ministero dell'ambiente in collaborazione con l'Autorità di regolazione settoriale, sono destinate risorse pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le relative modalità attuative sono demandate a un decreto ministeriale da adottare sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA. Le risorse sono quantificate tenendo conto dei costi sostenuti per analoghe iniziative informative a carattere nazionale. A titolo esemplificativo, sulla base dei listini forniti dagli operatori della comunicazione, l'acquisto di spazi editoriali varia dai 30 mila euro ai 100 mila euro per pagina; mentre, per l'uso di canali audio-televisivi, social e web, la progettazione e realizzazione di uno spot televisivo necessita di circa 50 mila euro ai quali va aggiunto il costo per la prenotazione del passaggio audio/televisivo che varia su base oraria, fino a 100 mila euro. Pertanto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con il fondo in oggetto potrà essere sostenuto un onere di 150 mila euro per due pagine di spazi editoriali ipotizzando una spesa media di 75 mila euro per ogni pagina, nonché di 200 mila euro per due passaggi audio/televisivi durante la giornata in orari diversi dalla prima serata (ipotizzando una spesa per la prenotazione di ciascun passaggio di 50 mila

euro, in aggiunta al costo di progettazione e realizzazione di 50 mila euro) e 150 mila euro per un passaggio audio/televisivo in prima serata (considerando una spesa per la prenotazione di ciascun passaggio di 100 mila euro, in aggiunta al costo di progettazione e realizzazione di 50 mila euro), per un totale di 500 mila euro annui.

Le previsioni di cui al comma 2 individuano nel gestore del servizio idrico integrato il soggetto responsabile delle attività di installazione, misura e gestione dei contatori idrici per singola unità abitativa, senza tuttavia attribuirgli la responsabilità della gestione dell'impianto interno al condominio. In questo modo, tutti gli utenti del servizio potrebbero conoscere in maniera agevole e diretta nonché con regolarità i propri consumi individuali, promuovendo il consumo consapevole di acqua, avere un referente per la fatturazione e divenire in maniera puntuale la controparte negoziale nella gestione del rapporto di utenza. Si rafforzerebbe la tutela dell'utente finale, quale interlocutore principale e "disintermediato" del gestore stesso, nel momento fisiologico e patologico del rapporto, ad esempio in caso di ricorso a strumenti volti a contrastare la morosità o a correggere errori nella contabilizzazione dei consumi. Ciò vale, soprattutto, nei casi di utenze raggruppate (condomìni) che, fino ad oggi, sono state oggetto di prassi a carattere locale e frammentato. Vale la pena precisare che l'ambito di intervento della novella legislativa riguarda esclusivamente l'attività di contabilizzazione dei consumi senza avere alcun riflesso sui regimi di proprietà e conseguente responsabilità sulla gestione e manutenzione degli impianti idrici privati (condominiali, residenziali etc…).

L'attuazione dell'intervento è demandata all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che, con propria delibera, dovrà fissare i criteri e le modalità volte a garantire omogeneità a livello nazionale e ad assicurare la copertura dei costi nell'ambito della tariffa idrica, con verifica degli oneri per l'utente finale, assicurando altresì l'opportuna gradualità degli interventi.

I benefici per gli utenti del servizio idrico derivanti dalla seguente disposizione sono di seguito sintetizzati:

a) si riconoscerebbe anche ai singoli condòmini (una quota significativa della popolazione italiana) lo status di utenti del servizio idrico, con il diritto a ricevere periodicamente informazioni inerenti ai propri consumi di acqua, effettuare reclami al proprio gestore, aprire procedure di conciliazione;
b) si permetterebbe anche ai condòmini di ricevere fatture con regolarità direttamente dal gestore, "disintermediandoli" dall'amministratore di condominio, favorendo in tal senso il risparmio idrico e la trasparenza delle bollette;
c) i condòmini pagherebbero l'acqua in base ai metri cubi consumati, nel rispetto del principio di matrice europea "chi inquina paga" e non secondo il riparto spese effettuato dall'amministratore di condominio, anche utilizzando criteri alternativi, come i metri quadri occupati dal singolo appartamento;
d) nella procedura di gestione della morosità il gestore potrebbe finalmente disalimentare soltanto i condòmini morosi e non l'intero condominio, evitando il rischio di interrompere il servizio anche ai condòmini buoni pagatori o addirittura agli utenti in stato di disagio fisico e sociale e tutelati dalla legge. A riguardo, la giurisprudenza in sede civile si sta progressivamente orientando nell'accogliere le ragioni dei condòmini buoni pagatori ai quali sia stato disalimentato il servizio dal gestore intervenendo esclusivamente sul singolo contatore condominiale: il processo di misura verrebbe dunque ad essere allineato a tali orientamenti giurisprudenziali, garantendo una più efficace tutela degli utenti buoni pagatori.

Considerando questi vantaggi, il costo da caricare in bolletta legato all'installazione di contatori analogici per singola unità immobiliare potrebbe risultare piuttosto contenuto, stimando un valore di circa 20 euro di materiali e 30/50 euro di manodopera, da ammortizzare nei dieci anni di vita utile del contatore.

Partendo così da una spesa media annua a famiglia per il servizio idrico attualmente quantificata in 312 euro (Relazione Annuale ARERA 2019), andrebbero aggiunti i 5/7 euro annui generati dall'intervento sui contatori.

Per valutare i benefici netti della disposizione, a tale incremento tariffario deve però essere contrapposto il valore del risparmio idrico indotto dal segnale di consumo e di prezzo regolarmente ricevuto dall'utente. Studi internazionali stimano il risparmio idrico connesso all'installazione dei misuratori di utenza intorno al 16%-22% del consumo medio annuo per famiglia. Ipotizzando un consumo medio per una famiglia di 3 persone pari a 150 metri cubi/anno (Relazione Annuale ARERA 2019) ed un valore al metro cubo dell'acqua pari a 1,70 euro (dato inerente il territorio dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma, preso a riferimento a titolo esemplificativo), derivante dalla somma del valore della tariffa base variabile per il servizio idrico e della quota variabile del servizio di fognatura e depurazione, **si otterrebbe un risparmio tra i circa 41 euro e i 56 euro annui, ovvero superiore da 6 a 11 volte i costi per l'installazione del contatore di utenza.**
Pertanto, ferma restando l'assenza di oneri per la finanza pubblica, i benefici per gli utenti oltrepassano ampiamente i costi connessi all'intervento proposto.

Articolo 137
Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA

Il presente articolo, al comma 1, autorizza la spesa annua di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, per la stipula di una Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza degli animali confiscati. Considerando l'ingente numero di animali che sarebbero detenuti presso la struttura di nuova istituzione, la spesa è determinata utilizzando come parametro i costi di gestione sostenuti annualmente da uno dei maggiori giardini zoologici italiani, il Parco Natura Viva, pari a circa 2.218.000 euro.
Il suddetto Parco Natura Viva supporta i seguenti costi medi annui per le spese di gestione della struttura (elettricità, manutenzione, migliorie dell'arricchimento ambientale, personale) e quelle concernenti gli animali (alimentazione, medicine, prestazioni medico-veterinarie). Nello specifico:

- costo gestione animali: euro 336.000,000;
- manutenzione reparti/aree di custodia: euro 220.000,00;
- costo personale: euro 1.154.000 (per la cura e gestione degli animali: euro 450.000; medici veterinari: euro 204.000; operai generici euro 300.000; personale amministrativo euro 200.000);
- costo energetico: euro 506.600.

Rispetto al costo medio annuo del Parco Natura Viva, si prospetta, per la struttura prevista dal presente articolo, un costo maggiore sia in considerazione del numero medio annuo di animali confiscati sia della tipologia di animali confiscati (grandi felini e primati) sottoposti ad una particolare forma di protezione a livello internazionale e quindi con necessità superiori rispetto agli altri animali. In relazione a ciò, il CUFAA stima un incremento delle spese di gestione e mantenimento degli esemplari pari a 783.400 euro/anno rispetto ai costi sostenuti dal Parco Natura Viva, per un totale della spesa prevista pari a 3.000.000 a decorrere dal 2021, così preventivata:
a) stima per struttura 4 grandi felini più mantenimento degli esemplari:

- struttura a norma per numero 4 grandi felini composta da 4 box per ricovero notturno più gabbia di servizio e corridoio più recinto esterno di circa 4000 metri quadrati, realizzata in muratura e con recinzione in metallo: euro 500.000;
- costo medio annuo mantenimento un esemplare di grandi felini: euro 7.500; costo per 4 esemplari: euro 30.000;

b) stima per struttura per 10 esemplari di scimpanzé più mantenimento degli esemplari:

- struttura a norma per numero 10 esemplari di scimpanzé composta da tre box per ricovero notturno più gabbia di servizio e corridoio più recinto esterno di circa 1000 metri quadrati, realizzata in muratura e con recinzione in metallo: euro 190.000,00;

- costo medio annuo mantenimento un esemplare di scimpanzé: euro 6.340; costo per 10 esemplari: euro 63.400.

A valere sui 3 milioni comprensivi sono considerati anche i costi di istituzione, costituzione e avvio del Centro.

Con riferimento alle spese di personale, si precisa che le unità impiegate per la gestione del centro saranno unità appartenenti al Comando Carabinieri CUFAA, in linea con i compiti istituzionali devoluti ai reparti alle dipendenze del citato Comando, provenienti dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Pertanto, la quantificazione operata con riferimento a questa voce di spesa attiene al costo sostenuto in via ordinaria dal Parco Natura Viva, che costituisce il plafond di risorse di riferimento per la stipula della Convenzione con il CUFAA per la gestione del centro. In forza di tale convenzione, sarà coperto l'onere del trattamento economico del personale del CUFAA impiegato, stimato su un costo lordo annuo medio di 46.000 euro per ciascuna unità di personale (calcolata in base al costo lordo annuo di un maresciallo capo, di cui 41.800 euro circa di trattamento economico fondamentale e 4.200 euro circa di trattamento economico accessorio). Le risorse previste consentiranno di disporre di complessive 25 unità per la gestione del centro.

Il comma 2 conferma la necessità che le Autorità Giudiziarie, nel sequestrare animali pericolosi/esotici, affidino agli stessi proprietari l'onere di assicurare il benessere degli animali stessi senza incidere sulla finanza pubblica, senza quindi oneri statali.

Articolo 138

Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche

La disposizione prevede un Programma sperimentale di educazione ambientale del Ministero dell'ambiente da attuare con il supporto e la competenza delle strutture educative delle aree protette: parchi nazionali, aree marine protette e riserve MAB UNESCO.

Il programma è destinato a studenti degli istituti comprensivi delle scuole materne, elementari e medie site:

1) nei Comuni che ricadono in tutto o in parte nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
2) nelle riserve MAB UNESCO;
3) nei siti naturalistici dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Al fine di quantificare il fondo per l'educazione ambientale in questi territori, si è tenuto conto del fatto che:

1) con riferimento al punto 1), i comuni compresi nelle ZEA sono 498;
2) con riferimento al punto 2), le riserve MAB UNESCO italiane sono 19 di cui 1 (Cilento) già ricompresa in una ZEA (Parco del Cilento);
3) con riferimento al punto 3), i siti naturalistici UNESCO sono 5, di cui 1 (Dolomiti) solo parzialmente coincidente con una ZEA (Parco delle Dolomiti bellunesi).

Il numero complessivo degli istituti scolastici (scuole materne, elementari e medie) presenti in questi territori è, secondo i dati acquisiti dal Ministero dell'Istruzione dalla competente direzione generale del Ministero, di 485. Molte di queste sono nel medesimo comune o comunque in comuni limitrofi.

Gli oneri sono stati quantificati in relazione al numero di scuole e di studenti presenti nelle ZEA, nelle riserve MAB e nei siti naturalistici UNESCO ipotizzando un percorso formativo che prevede che lo studente abbia occasioni di esperienze "sul campo" ovvero all'interno delle aree protette ricomprese nei territori UNESCO e nelle ZEA (che coincidono con parchi nazionali).

Poiché, al pari di quanto avviene per altre realtà europee, si prevede l'utilizzo del metodo esperienziale, l'attività dovrà essere organizzata per creare un processo di apprendimento attraverso l'azione e la sperimentazione diretta degli studenti di compiti, ruoli. Lo studente, dopo una fase di lezioni di docenza tradizionale, eventualmente da erogarsi on-line qualora le

condizioni sanitarie non lo consentano, che sarà erogata da naturisti esperti della materia secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, dovrà poter mettere in campo le proprie risorse e competenze per l'elaborazione di concetti e soluzioni volti al raggiungimento di un determinato obiettivo.
In particolare, si prevedono:

1) attività di lezioni via web interattive durante le quali i formatori specializzati dell'area protetta forniranno elementi e nozioni in preparazioni alla lezione successiva in campo;
2) attività diretta di esperienza in campo – si svolgerà nell'ambiente naturale dell'area protetta nei centri visita delle aree protette alla presenza anche di alcuni docenti scolastici;
3) attività di formazione a distanza– web conference e webinar durante la quale avverrà la presentazione e discussione dei risultati del lavoro di gruppo con i formatori dell'area protetta e docenti scolastici.

Per la realizzazione delle attività, data la natura telematica di una parte delle lezioni, il Ministero si avvarrà di Università ed enti di ricerca specializzati nella didattica e-learning e dotati di piattaforme informatiche consolidate, selezionate mediante avviso pubblico.
Poiché l'attività si svolgerà sia in modalità a distanza sia in presenza, presso i centri visite delle aree protette, nel calcolare i costi di realizzazione si è tenuto conto anche delle spese di trasporto, vitto e alloggio per gli studenti e per i professori che accompagnano gli alunni. I costi potranno essere differenti per ciascun protocollo di intesa in base alle diverse esigenze di realizzazione dovute all'area geografica di riferimento ed alle necessità per la didattica e gli spostamenti in situ. Inoltre è ipotizzabile che nell'ultimo anno di attività vi possa essere uno scambio tra studenti di aree geografiche diverse per favorire la diffusione delle informazioni e una maggiore elaborazione delle conoscenze acquisite attraverso il confronto.
Considerando una stima di 75 progetti sperimentali all'anno, con il coinvolgimento di una media di 4 scuole per progetto per una media di 330 studenti, docenti e accompagnatori coinvolti per singolo progetto, per una spesa media di 53.000 euro per singolo progetto (di cui 25.000 euro si ipotizzano per spese di progettazione, formazione telematica, formazione in presenza, 10.000 euro per le spese connesse all'organizzazione delle esperienze sensoriali, ed i restanti volti a coprire le spese sostenute per lo spostamento di studenti e docenti ed accompagnatori).
Si precisa che per i docenti coinvolti nel progetto, come per gli accompagnatori, non sono previsti nuovi o maggiori oneri, in quanto gli stessi sono coinvolti nell'ambito di percorsi formativi al pari di quanto già oggi avviene con i c.d. viaggi di istruzione, e comunque su base volontaria.
Alle attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle che coinvolgano i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
A fronte di eventuali fabbisogni finanziari non coperti dal fondo previsto dalla disposizione introdotta, quali ad esempio quelli correlati all'impegno dei docenti scolastici in ore aggiuntive eccedenti l'orario d'obbligo, si fa fronte nei limiti delle risorse che retribuiscono le ore aggiuntive nell'ambito del Fondo per il miglioramento formativo della istituzione scolastica interessata all'iniziativa.
Il comma 2 non ha effetti finanziari diretti ma serve a precisare la portata applicativa della norma di spesa contenuta nell'art. 1-ter del decreto-legge n. 111/2019 e a semplificare le procedure di programmazione della spesa.

Articolo 139
Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali

La norma, al comma 2, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per gli utilizzatori di cui alla lettera s), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, che hanno la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi, per un importo massimo pari a euro 10.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Per promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la norma, al comma 4 e al comma 5, prevede, altresì, il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta per gli utilizzatori aventi la sede operativa all'interno di una ZEA che hanno concesso l'abbuono all'utente finale o al consumatore, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascuna beneficiario, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'abbuono, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale, può essere riconosciuto, dall'utilizzatore o dall'utente, rispettivamente all'utente finale o al consumatore, all'atto della resa dell'imballaggio.
Il contributo economico, di cui al comma 2 e il credito d'imposta, di cui al comma 5, sono riconosciuti nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022.

Articolo 140
Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali

La norma prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione della tariffazione puntuale con una dotazione di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Tali stanziamenti sono stati quantificati tenendo conto dei costi gravanti su ciascun abitante rilevati nei Comuni che hanno già attivato un sistema di misurazione puntuale, che ad oggi risultano essere circa 300, ed alla gradualità che caratterizza il passaggio al nuovo sistema.
Dai dati rilevati, si è potuto stimare un costo del servizio pari a circa 6 euro per ciascun abitante. Conseguentemente, i predetti stanziamenti consentirebbero di estendere i sistemi di misurazione puntuale su una popolazione di circa 3 milioni di abitanti che risulta adeguato all'arco temporale biennale indicato considerato anche il fatto che la misura si applica, in via sperimentale, nell'ambito dei soli comuni ricompresi, in tutto o in parte, nelle ZEA.

Articolo 141
Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali

La norma prevede un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di finanziare l'acquisto di apparecchiature di compostaggio di comunità.
Al riguardo, si stima che il costo di una macchina per il compostaggio sia calcolabile secondo la seguente formula, che tiene conto dei costi fissi e di quelli variabili in base alla "taglia" dell'apparecchiatura: 743 euro X tonnellate/anno + 21000 euro. Pertanto, un impianto da 10 t/anno costa 28.430 euro (taglia piccola, T1), da 60 t/anno costa 65.580 euro (taglia media, T2), da 130 t/anno costa 117.590 euro (taglia grande, T3).
Si precisa che le ZEA, coincidendo con i parchi nazionali, sono attualmente pari a 24, presenti in tutte le regioni eccetto il Friuli Venezia Giulia.
Alla luce del costo unitario per ciascuna tipologia di apparecchiatura di compostaggio di comunità, le risorse disponibili risultano adeguate a finanziare un numero adeguato di apparecchiature nei limiti delle risorse previste.

Articolo 142
Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del

Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) prevede che per le opere sottoposte a VIA regionale si applica il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i tempi salvo quelli per la consultazione pubblica, in linea con quanto previsto in materia di partecipazione pubblica da parte dell'ordinamento europeo; si tratta pertanto di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.
La disposizione di cui al comma 1, lettera b) ha natura ordinamentale e procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo XII Regioni ed Enti locali

Articolo 143
Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori

I **commi 1 e 2** determinano un onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per la costituzione di un fondo da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti o in corso di approvazione trasmesso dalla Cosfel alla Corte medesima.
Il **comma 3** esclude dal riparto i comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.

Articolo 144
Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

Il comma 1 non determina oneri in quanto meramente finalizzato a prevedere una riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso l'istituzione a decorrere dall'anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l'importo complessivo degli stessi che resta invariato.
I commi 2 e 3 sono altresì neutrali sotto il profilo finanziario regolando le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

Articolo 145
Norme contabili per gli enti territoriali

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 estendono al 2021 le deroghe di natura contabile previste dall'articolo 109, commi 1-ter e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per fronteggiare l'emergenza sanitaria attraverso l'attenuazione dei vincoli nell'utilizzo delle risorse a disposizione degli enti territoriali. Come nel 2020, le deroghe in parola non comportano oneri a carico della finanza pubblica.
Parimenti risulta scevra da effetti finanziari la proroga di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 finalizzata a confermare anche per l'anno 2021 le procedure per le variazioni di bilancio in via d'urgenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 2-bis dell'articolo 109 del decreto legge n. 18 del 2020.
Il comma 2 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 che, investendo

profili ordinamentali, non determinano effetti finanziari.
Il comma 3 non determina oneri atteso che lo stesso dispone espressamente che il tavolo per l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo è istituito senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 146
Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico

La disposizione prevede, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 147
Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido

La disposizione comporta un maggiore onere complessivo di 217 milioni di euro per l'anno 2021, 356 milioni di euro per l'anno 2022, 451 milioni di euro per l'anno 2023, 547 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 744 milioni di euro per l'anno 2026, 803 milioni di euro per l'anno 2027, 861 milioni di euro per l'anno 2028, 920 milioni di euro per l'anno 2029 e 952 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, corrispondente all'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale rispetto a quella di 6.213.684.364,87 euro precedentemente prevista destinato agli interventi di cui ai capoversi d-quinquies), d-sexies) e d-septies).
In particolare, tale onere risulta determinato già al netto dell'effetto combinato dei commi 1, 2 e 3 laddove si consideri che il comma 3 determina un minore onere di 185.829.000 euro per l'anno 2021, di 285.829.000 euro per l'anno 2022, di 315.829.000 euro per l'anno 2023 e di 545.829.000 euro per l'anno 2024 e successivi, assorbito dal maggiore onere derivante dalla quota di incremento in corrispondente misura della dotazione del fondo di solidarietà comunale stesso.

Articolo 148
Accordo Autonomie speciali

I **commi 1 e 2** comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 laddove prevedono, al fine di tener conto dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020, che sia preordinato l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in attuazione dell'accordo sottoscritto con il governo in data 5 novembre 2020.
Il **comma 3** non determina effetti finanziari, in quanto preordinato ad assicurare la partecipazione di tutti gli enti locali delle Autonomie speciali alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Articolo 149
Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali

Il comma 1, lettera a), comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le

disposizioni di cui alle lettere c), d), f) e g) dello stesso comma 1, di natura ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Parimenti risulta finanziariamente neutrale la lettera e) del ripetuto comma 1 in quanto i contributi eventualmente revocati sono riassegnati ad altri comuni per piccole opere.
Il comma 2 risulta privo di effetti finanziari ampliando le finalità nell'utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019.
Il comma 3 prevede l'implementazione della tipologia degli interventi per spese di investimento contenuti nell'accordo stipulato con la Regione Sardegna il 7 novembre 2019 e, pertanto, risulta finanziariamente neutrale.

Articolo 150
Fondo per la perequazione infrastrutturale

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo perequativo infrastrutturale" per il finanziamento delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale. Il fondo ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.
Viene quindi previsto l'iter procedurale per l'individuazione delle "infrastrutture necessarie" e l'assegnazione delle risorse del predetto fondo a quelle prioritarie da realizzare.

Articolo 151
Rinvio del federalismo fiscale

L'articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019 rinvia all'anno 2021 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, confermando fino all'anno 2020 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000. La norma, pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 152
Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.

Articolo 153
Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

La norma determina un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2021 pari alla dotazione del fondo istituito per concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25

febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Articolo 154
Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

Il comma 1 assegna 500 milioni di euro per il 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
La disposizione comporta un onere di 500 milioni solo in termini di saldo netto da finanziare in quanto diretta a mantenere inalterata la capacità di spesa degli enti locali considerata nei tendenziali di finanza pubblica.
Il comma 2 vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2020 e nel 2021. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica
I commi da 3 a 10 hanno per oggetto norme di natura ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 155
Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia

La disposizione intende integrare il comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in tema di territorialità delle forniture di beni e prestazioni di servizi.
In particolare, per quanto concerne le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, non si considerano effettuate nel territorio del comune e pertanto non sono soggette a ILLCI.

Tale eccezione ha il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali forniture, poiché risulta che le stesse di fatto non erano assoggettata all' IVA svizzera.

Analogamente non risultano assoggettate all'ILLCI le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.

Nella RT originaria del comma 592, dell'articolo 1, della L. 160/2019, era stata valutata in 5 milioni di euro l'introduzione della suddetta ILLCI.

In mancanza di dati puntuali e nell'ottica della prudenza, la valutazione era stata fatta utilizzando i dati IRAP relativi ai soli soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia.

Analogamente, la disposizione viene valutato sullo stesso insieme di dati e quindi soltanto per i soggetti residenti nel comune.

Ciò premesso, ne è scaturita una riduzione di gettito, rispetto alla stima originaria, di importo limitato e pari a circa 0,02 milioni di euro su base annua dal 2020.

Articolo 156
Grandi derivazioni idroelettriche

Il **comma 1**, innovando la previgente disciplina, interviene essenzialmente sugli aspetti procedimentali che riguardano l'assegnazione e la riassegnazione, alla scadenza, delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e l'assetto dei rapporti patrimoniali ad esse connesse.
Nella struttura della disposizione l'aspetto regolativo principale è costituito dalla previsione (art. 1 comma 1-bis) del decreto interministeriale con il quale sarà adottato un regolamento

concernente le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni. In tale ambito regolatorio assumono importanza i criteri ai quali dovranno essere informati gli elementi di valutazione nella scelta del concessionario e le relative regole di ponderazione dei requisiti richiesti per ottenere la concessione. Viene data evidenza agli impegni per gli investimenti necessari sia al miglioramento strutturale e tecnologico e al potenziamento degli impianti, sia ad un risanamento ambientale ed idrogeologico delle zone interessate dagli impianti. Con il regolamento saranno disciplina anche gli assetti patrimoniali correlati all'esercizio delle concessioni e alla loro gestione con particolare riguardo al trasferimento dei beni negli eventuali passaggi della titolarità delle concessioni.
All'art. 1 comma 1-ter sono considerati e disciplinati gli aspetti finanziari del rapporto concessorio scaduto, concernenti la fase transitoria che parte dalla scadenza del titolo e termina con la nuova assegnazione. Durante questo arco temporale i concessionari in "prorogatio" sono tenuti a corrispondere alla Regione un canone aggiuntivo e, a richiesta dell'ente, a fornire energia nella misura prevista dall'art. 12 comma 1-quinquies del D.Lgs. 79/1999. Questa parte della disposizione contempla anche la procedimentalizzazione della fase di determinazione dei criteri sulla base dei quali le Regioni dovranno stabilire la componente fissa e quella variabile del canone concessorio, così da assicurare omogeneità di disciplina sul piano nazionale.
Nei **commi 2 e 3** della disposizione sono stabiliti i termini massimi di proroga delle gestioni scadute in attesa delle nuove aggiudicazioni e fissati gli obblighi patrimoniali a carico dei precedenti concessionari, tenuti a versare il canone aggiuntivo calcolato secondo i parametri tecnici individuati nella norma.
Il **comma 4** regola il riparto delle somme derivanti dal gettito del canone aggiuntivo ed anche i criteri di finalizzazione dell'uso delle stesse che sono da considerarsi vincolate alle finalità indicate nella norma: miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, nonché misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati da definirsi con Accordo di programma fra i Comuni montani del bacino imbrifero interessato e le Regioni di pertinenza.
Nel **comma 5** è codificato il riparto, con legge regionale, in favore delle Province e delle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di una quota del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999.
Al **comma 6** viene introdotto un criterio di omogeneizzazione della disciplina italiana nella materia degli impianti di produzione di energia elettrica con quella vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea, prevedendo nella classificazione delle utenze di acqua pubblica la riclassificazione come grandi derivazione le utenze per produzione di forza motrice con potenza nominale media annua di almeno 10.000 KW e non più quelle con detta potenza limitata a 3.000 kw media annua.
La disposizione nel complesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

Titolo XIII Revisione e rimodulazione della spesa pubblica

Articolo 157
Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali

Il comma 1 La disposizione prevede che a decorrere dal 2023 le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri vengano ridotte in relazione ai risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le stesse Amministrazioni sono tenute a realizzare, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 350,1 milioni di euro. Per garantire comunque la necessaria flessibilità gestionale si consente alle Amministrazioni la possibilità di rimodulare,

su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

I commi da 2 a 5 determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 in conseguenza del concorso alla finanza pubblica in corrispondente misura da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Province e Città metropolitane. Tale previsione non incide sui livelli dei servizi offerti dai predetti enti territoriali, in quanto il maggior concorso alla finanza pubblica è dagli stessi compensato attraverso un efficientamento della spesa derivante dalla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro

Titolo XIV
Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

Articolo 158
Fondo per le assunzioni di personale

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo da ripartire con una dotazione di 35.987.135 milioni di euro per l'anno 2021, di 166.537.624 milioni di euro per l'anno 2022, di 297.761.740 milioni di euro per l'anno 2023 di 306.213.355 milioni di euro per l'anno 2024 di 311.402.228 milioni di euro per l'anno 2025 di 311.885.567 milioni di euro per l'anno 2026 di 312.656.893 milioni di euro per l'anno 2027 di 313.413.428 milioni di euro per l'anno 2028 di 313.921.086 milioni di euro per l'anno 2029 di 314.741.024 milioni di euro per l'anno 2030 di 315.062.443 milioni di euro per l'anno 2031 di 315.303.506 milioni di euro per l'anno 2032 di 315.442.410 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033 destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 159
Assunzioni con copertura sul Fondo

Comma 1. La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 330 posti, bandito con D.M. 10/10/2018, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2021; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di giugno 2021.
Considerato che, alla data del 16 ottobre 2020, sono cessati dal servizio n. 143 unità di personale di magistratura ordinaria, a fini prudenziali si è ipotizzato di determinare gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 200 unità, con decorrenza 1° luglio 2021, come da tabella allegata, ritenendosi, infatti, che attraverso l'utilizzo delle risorse del turnover è possibile fornire idonea copertura dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale tra 200 e 330 unità di magistrati da assumere
Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo **158**.

Commi 2, 3 e 4. Le disposizioni prevedono un programma di assunzioni straordinarie, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
In particolare, si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 1.500 unità di Area II F1, 1.200 di Area II F2 e 300 unità di Area III F1, a decorrere dall'anno 2023. Nell'ambito delle procedure selettive per il reclutamento del predetto personale, si prevede espressamente l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
L'onere derivante da tali assunzioni ammonta a complessivi euro 119.010.951 annui, a decorrere dall'anno 2023. Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.
Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Commi 5, 6 e 7. L'intervento normativo è teso alla realizzazione di un programma straordinario di assunzioni di n. 200 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'amministrazione penitenziaria nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, in deroga ai limiti per le facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei ruoli che scontano rilevanti scoperture di organico Le assunzioni nei profili interessati, nonché i relativi oneri, che ammontano a euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall'anno 2022, sono ripartiti come indicato nelle seguenti tabelle, con decorrenza 1 ottobre 2021. Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.
Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Commi 8, 9 e 10. La disposizione, nel perseguire la finalità di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, autorizza il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per l'anno 2021, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 da inquadrare nell'Area III posizione economica F1, e 45 nell'Area II posizione economica F2.
In particolare, l'intervento normativo è teso ad incrementare la possibilità di assunzione – anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità anche di altre pubbliche amministrazioni – del personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità al fine di diminuire significative vacanze organiche per rafforzare l'offerta trattamentale all'utenza.
I pensionamenti, infatti, hanno ampliato il vuoto organico di alcune figure professionali divenute indispensabili nell'erogazione dei servizi istituzionali anche a seguito della recente entrata in vigore dell'Ordinamento Penitenziario Minorile – Decreto legislativo 121 del 2018 oltre che della sempre più efficace natura anche sanzionatoria dell'esecuzione penale esterna.
I funzionari contabili, i funzionari amministrativi e gli assistenti amministrativi sono le figure tecniche di supporto nelle procedure amministrative indispensabili per garantire l'erogazione tempestiva dei servizi istituzionali, imprescindibili per la più efficace risposta al territorio ed all'utenza specifica.
Le assunzioni sono autorizzate, nell'ambito della attuale dotazione organica e in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione minorile previsti dalla normativa vigente.
L'onere derivante da tali assunzioni ammonta a euro 855.648 per l'anno 2021 e a euro 3.422.590 a decorrere dall'anno 2022.
Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.
Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Funzionari contabili (area III - posizione economica F1)

Dotazione organica	100
Presenti	90
Autorizzazione richiesta	**10**

Funzionari amministrativi (area III - posizione economica F1)

Dotazione organica 97

Presenti 29

Autorizzazione richiesta **25**

Assistenti amministrativi (area II - posizione economica F2)

Dotazione organica 439

Presenti 398

Autorizzazione richiesta **45**

(al netto dei previsti passaggi tra le aree)

Anno 2021 - decorrenza 1° ottobre 2021 - 80 unità

Commi 11, 12, 13 e 14. Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nell'anno 2021 e n. 30 in Area terza posizione economica F1, n 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.

Gli oneri assunzionali sono così determinati:

- **n. 86 unità nel 2021** di cui n. 58 unità in terza area e n. 28 unità in seconda area per un onere finanziario complessivo annuo di euro 3.870.888; è stato quantificato un onere di 967.722 euro nel presupposto che le assunzioni decorrano dal 1° ottobre 2021, tenendo conto del dell'iter delle procedure di reclutamento;
- **n. 54 unità nel 2022** (n. 30 terza area F1, n 21 seconda area F2 e n. 3 unità dirigenziali con qualifica di dirigente di seconda fascia) per un onere finanziario a regime di complessivo di 6.592.412 euro, di cui euro 2.721.524 relative alle 54 unità.

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

	TRATTAMENTO ECONOMICO personale non dirigenziale								**COSTO UNITARIO PER AREA/FASCIA**
	Retribuzione tabellare (Stlpendio e IIS) a	**IVC**	**Tredicesima mensilità b**	**Indennità di ammiinistrazione c**	**TOTALE**	**Oneri riflessi 38,38%**	**Accessori /da contabilità economica) d**	**Oneri riflessi 32,7%**	
Terza area F1	€ 22.291,78	€ 156,00	€ 1.870,65	€ 2.772,72	€ 27.078,15	€ 10.392,59	€ 6.930,00	€ 2.266,11	€ 46.684,84

Seconda area F2	€ 19.132,15	€ 133,92	€ 1.605,51	€ 2.246,40	€ 23.117,98	€ 8.872,68	€ 6.930,00	€ 2.266,11	€ 41.541,69

Unità richieste dirigenti II fascia 2021-2022	QUALIFICA AREA DIRIGENZA	TRATTAMENTO ECONOMICO AREA DIRIGENZA							Onere complessivo n. 3 dirigenti II fascia 2021-2022
		Stipendio tabellare a	IVC	Retribuzione possizione fissa b	Retribuzion posizione variabile SICO PREVISIONI 2020 c	Risultato medio 2018 d	Oneri riflessi a carico dell'Amm.ne (Contributi c/Amm.ne 29,88% e IRAP 8,50% di a+b+c) (Contributi c/Amm.ne 24,20% e IRAP 8,50% di d)	Totale complessivo unitario	
3	Dirigente II fascia	€ 45.260,97	€ 316,81	€ 12.565,11	€ 28.237,23	€ 22.700,00	€ 40.454,00	€ 149.534,12	€ 448.602,36

Il **comma 13** prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il **comma 15** prevede l'autorizzazione alle assunzioni straordinarie - nell'ambito della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di 750 unità - di qualifiche iniziali dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la seguente gradualità dei contingenti annuali massimi: 250 unità per l'anno 2021, 250 unità per l'anno 2022 e 250 unità per l'anno 2023.

Il **comma 16** individua la quantificazione dell'onere complessivo nel limite di spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 a decorrere dall'anno 2033 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Il **comma 17** autorizza la spesa aggiuntiva per vettovagliamento e vestiario relativa alle citate assunzioni straordinarie, stabilita in euro 75.000 per l'anno 2021, in euro 300.000 per l'anno 2022, in euro 525.000 per l'anno 2023 e in euro 675.000 a decorrere dall'anno 2024. La quantificazione dell'onere ha seguito le medesime modalità e criteri di calcolo parametrato in relazione al numero di unità da assumere, utilizzati per la determinazione degli analoghi oneri previsti dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 160 del 2019.

La tabella 1 di riepilogo reca l'onere complessivo con proiezione ultradecennale dall'anno 2021 all'anno 2033.

Commi 18 e 19. Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di 250 unità di personale da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia retributiva seconda nei limiti della vigente dotazione organica.

Gli oneri sono stati così quantificati: per il primo anno (2021) euro 778.073, in considerazione

dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali; a regime (dall'anno 2022) euro 9.336.880, tenuto conto che la retribuzione annua lorda pro capite per una unità di Area II-F2 (vigente C.C.N.L. - Comparto Ministeri) è pari ad euro 37.347, 52.
Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.
Commi 20 e 21. Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dirigenti non sanitari, nonché complessive centotrentacinque unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali.
Gli oneri sono stati così quantificati: per il primo anno (2021) euro 3.329.688, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021); a regime (dall'anno 2022) euro 13.318.749. A tali oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.
Gli oneri relativi alle posizioni dirigenziali di natura sanitaria – tenuto conto della specifica disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 3 del 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi – sono quantificate in relazione al costo di posizione dirigenziale di livello non generale (corrispondente alla struttura complessa per gli ex dirigenti sanitari di II fascia e struttura semplice per i dirigenti sanitari ex dirigenti delle professionalità sanitarie).
Tali oneri sono stati quantificati in base alla spesa complessiva per il personale oggetto del reclutamento straordinario di cui al comma 20, come riportato nelle tabelle che seguono, tenendo conto degli ultimi accessori effettivamente corrisposti e comprensiva degli oneri relativi al trattamento economico accessorio e degli oneri riflessi. A livello prudenziale, per i dirigenti è stato fatto riferimento alla fascia retributiva più alta attualmente in vigore presso il Ministero della salute.
Commi 22 e 23. Per le finalità previste dalla disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 450 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.
In considerazione dei tempi tecnici delle procedure concorsuali, l'onere per il primo anno è pari ad euro 5.888.113 (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime pari ad euro 23.552.453, tenendo conto delle seguenti retribuzioni pro capite:

Qualifica	**Pro-capite**	**Unità**
Area III-F1	44.089,15	450
Area II-F2	37.123,36	100

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.
Comma 24. Per le finalità previste dall'articolo 184, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell'Area III-F1.
In considerazione dei tempi tecnici delle procedure concorsuali, l'onere per il primo anno è pari

ad euro 220.446 (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime pari ad euro 881.783, tenendo conto della seguente retribuzione pro capite:

Qualifica	**Pro-capite**	**Unità**
Area III-F1	44.089,15	20

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.
Comma 25 La disposizione, non modificando i criteri per la determinazione della dotazione organica delle istituzioni AFAM in corso di statizzazione già previsti dal D.L. 50/2017 come modificato dalla Legge n. 126/2020, non determina oneri aggiuntivi rispetto alle risorse finanziarie autorizzate con il DL 50/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Lo stanziamento di cui all'articolo 22 bis del DL 50/2017 è infatti coerente con le modifiche apportate, poiché non si prevede alcun ampliamento della platea dei possibili beneficiari rispetto alla formulazione originaria, essendo specificato che l'assunzione di personale entrato in servizio successivamente alla data del 24 giugno 2017 potrà avvenire esclusivamente nei limiti della dotazione organica definita nei limiti del personale in servizio al 24 giugno 2017.

Commi 26 e 27 La disposizione prevede uno stanziamento di 12 milioni nel 2021 e di 70 milioni di euro, a regime, a decorrere dal 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158. finalizzato all'ampliamento delle dotazioni organiche AFAM, come previsto al **comma 26**. Sulla base del costo medio del personale del comparto di cui alla Tabella 1 del dPR 143 del 2019, le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, con riferimento a ciascuna istituzione AFAM pari, in media, a n. 2 coadiutori, n. 3 assistenti amministrativi, n. 0,93 collaboratori amministrativi, n. 1 direttore di biblioteca e n. 12 docenti, come evidenziato dalla tabella seguente (che ha un valore meramente esemplificativo e non rappresenta un vincolo per le istituzioni, le quali delibereranno la variazione di organico consentita dal vincolo finanziario, in relazione alle proprie specifiche esigenze):

Profilo	**Costo ex dPR 143/19**	**Ampliamento organici (per un totale di 84 istituzioni AFAM statali)**	**Costo totale dall'anno 2022**
Docente	52.018 €	984 (in media 12 per istituzione)	51.185.712 €
Direttore di biblioteca EP1	45.577 €	82 (in media 1 per istituzione)	3.737.314 €
Collaboratore	34.409 €	76 (in media 0,93 per istituzione)	2.615.084 €
Assistente	31.953 €	246 (in media 3 per istituzione)	7.860.438 €
Coadiutore	28.005 €	164 (in media 2 per istituzione)	4.592.820 €
			69.991.368 €

Sulla base dei medesimi criteri è stata quantificata l'autorizzazione di spesa per il solo anno 2021, ipotizzando il possibile incremento e le relative assunzioni, a far data da 1° novembre 2021, e considerando, quindi 2/12 dello stanziamento a regime: (euro 69.991.368/12*2 = euro 11.665.228).
I criteri per l'attribuzione dell'ampliamento di organico alle istituzioni AFAM saranno definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne il personale amministrativo, l'ampliamento degli organici consente di garantire alle istituzioni AFAM una struttura tecnico-amministrativa adeguata al percorso di maggiore autonomia intrapreso, anche recentemente, con l'approvazione del dPR

143 del 2019 (Regolamento sul reclutamento), la cui applicazione, che viene fatta decorrere a partire dall'anno accademico 2022/2023, necessiterà del rafforzamento del personale degli uffici amministrativi. Attualmente, infatti, la dotazione organica del comparto comprende n. 1.186 coadiutori (n. 14,4 in media, per istituzione), n. 585 assistenti amministrativi (n. 7,13 in media), n. 32 collaboratori amministrativi (n.0,39 in media) e n.1 direttore di biblioteca (0,01 in media), figura quest'ultima risultante dall'interpretazione autentica del CCNL, operata dall'ARaN e dalle organizzazioni sindacali, la quale ha distinto la figura del "*direttore di ragioneria*" da quella del "*direttore di biblioteca*".

Comma 28 contiene disposizioni di natura ordinamentale individuando le procedure di assunzione per la copertura dei posti in organico; Si prevede, conseguentemente il rinvio all'anno accademico 2022/2023 dell'entrata in vigore del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al fine di coordinare le tempistiche di reclutamento con le esigenze delle istituzioni AFAM. Il comma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Comma 29 attualmente gli studenti del sistema AFAM (dati 2018/2019) superano le 76.000 unità, dato, questo, superiore di circa il 50% rispetto a quello relativo alla fine degli anni '90, quando furono approvate le attuali dotazioni organiche, che negli anni hanno subìto piccole modifiche, senza incremento di spesa. Le esigenze didattiche hanno, quindi, comportato la necessità per le istituzioni AFAM di conferire incarichi di docenza fuori organico, con contratti di collaborazione che gravano sui bilanci delle istituzioni stesse. L'ampliamento degli organici, disposto ai sensi dei **commi 26 e 27**, consentirà di far rientrare la maggior parte di tali cattedre all'interno della dotazione organica, evitando di generare ulteriore precariato. Al fine di poter correttamente valutare la portata di tale fenomeno e di poter monitorarne il graduale superamento grazie all'ampliamento degli organici, si prevede che le istituzioni debbano effettuare una ricognizione degli incarichi di docenza fuori organico entro il 1 aprile 2021, che la stessa sia necessaria al fine dell'ampliamento dell'organico e che il riparto dello stesso, effettuato con decreto di cui al comma 28, ne tenga conto. Per garantire, infine, la sostenibilità finanziaria a regime della spesa di personale, le istituzioni AFAM dovranno quindi ridurre il numero degli incarichi fuori organico in proporzione all'ampliamento della dotazione organica.

Comma 30. L'intervento normativo dispone, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio. A tale fine si evidenzia che il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo dovrà essere disciplinato in un'apposita sezione nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, con il quale saranno definiti i contenuti professionali e i trattamenti economici dei relativi profili, prendendo come riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. All'esito della definizione dell'accordo collettivo si potrà provvedere, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca alla individuazione, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni del personale di cui al presente comma, nonché dei criteri di riparto del fondo in esame tra le singole istituzioni AFAM. Considerata, come detto, la necessità di provvedere, tramite contrattazione collettiva, alla definizione dei profili professionali e delle conseguenti retribuzioni ed all'adozione del Decreto Ministeriale di riparto, che si presume possano intervenire non prima dell'inizio dell'anno accademico 2021-2022 fissato al 1° novembre 2021, la norma prevede uno stanziamento per il 2021 pari a 2,5 milioni di euro.

Comma 31 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) già prevede che, nell'ambito delle procedure disciplinate dal regolamento sul reclutamento del personale AFAM, una quota compresa tra il 10% e il 20% delle risorse destinate al reclutamento sia riservata al reclutamento di docenti di prima fascia, a cui concorrono solo docenti di seconda fascia, a tempo indeterminato in servizio da almeno tre anni accademici. In attuazione di tale norma, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti degli a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (quest'ultimo in fase di approvazione), le risorse disponibili sono pari a euro 7.613.414,32. La norma prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, possa essere disposta la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia, nei limiti delle risorse già accantonate. La norma prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri dell'economia e della p.a., i fondi residui possano essere destinati alle assunzioni di direttori amministrativi, alla determinazione dell'organico dell'ISSM di Teramo e all'ampliamento dell'organico degli ISIA. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto provvede ad una mera rideterminazione delle poste di destinazione, con riferimento a risorse accantonate e già disponibili nello stato di previsione del MUR..

Comma 32 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di misura di carattere ordinamentale volta a specificare l'ambito applicativo di una norma della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/19).

Commi da 33 a 36 Le disposizioni al fine di dare attuazione alla Legge 11 gennaio 2018, n. 7 (cd. Legge-Spazio) introduce un nuovo regime assunzionale per l'Agenzia Spaziale Italiana disapplicando, conseguentemente, alcuni commi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 218/2016. L'intervento ridefinisce le regole assunzionali salvaguardando la sostenibilità finanziaria. È prevista una rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa utili per il calcolo dell'indicatore della spesa di personale, individuando un nuovo valore soglia (70%) finanziariamente sostenibile. Conseguentemente, si dispone che l'Agenzia, nell'ipotesi in cui presenti valori di spesa in linea con il nuovo indicatore, possa adeguare le risorse per il trattamento accessorio in coerenza con la propria politica assunzionale, introducendo maggiore flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio che possono essere adeguate, in aumento o diminuzione, rispetto al vincolo ai fondi per la contrattazione integrativa introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 al fine di salvaguardare il valore pro-capite. Non sono previste modifiche all'attuale sistema di finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, che continua ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La disposizione, per quanto sopra, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 37. Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 1 unità di livello dirigenziale non generale, n. 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva F1 e n. 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali.

Gli oneri assunzionali sono stati quantificati a partire dalla seguenti retribuzioni pro capite (lordo Stato):

Qualifica	**Retribuzione pro capite**	**Unità**	**Onere anno 2021 (rateo)**	**Onere anno 2022 (regime)**
Dirigente di seconda fascia	119.095,26	1	29.773,82	119.095,26
Area terza – F1	40.837,75	18	183.769,88	735.079,51
Area seconda – F2	34.888,58	9	78.499,31	313.997,23
	TOTALE	**28**	**292.043**	**1.168.172**

In considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, si prevede che il contingente di personale in parola non possa essere assunto prima del 1° ottobre 2021 (rateo di spesa pari ad euro 292.043).
Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158
Articolo 38 La disposizione di carattere procedurale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 159, comma 1- TABELLA ONERI STIPENDIALI PERSONALE MAGISTRATURA - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-023"

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	**LORDO DIP.**	8,50%	24,20%	5,68%	3,408%	**ONERI AMM.**	**TOTALE**	**MESI**	***COSTO UNITARIO***	**200**	**ONERE ANNUO**
Magistrato ordinario in tirocinio	2021	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	**44.501,28**	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	**16.435,09**	**60.936,37**	6	*30.468,19*	**6.093.637,28**	**13.962.056,13**
	2021	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	**51.366,47**	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	**18.680,01**	**70.046,48**	6	*35.023,24*	**7.004.647,99**	
	2021		13^	2.202,67	933,67	-	**3.136,34**	266,59	758,99	125,11	31,82	**1.182,51**	**4.318,85**	13^	*4.318,85*	**863.770,86**	
	2022	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	**51.366,47**	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	**18.680,01**	**70.046,48**	6	*35.023,24*	**7.004.647,99**	**16.695.797,20**
Magistrato ordinario	2022	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	**62.667,37**	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	**23.002,52**	**85.669,89**	6	*42.834,94*	**8.566.988,67**	
	2022		13^	3.090,21	987,87		**4.078,08**	346,64	986,90	175,52	33,67	**1.542,72**	**5.620,80**	13^	*5.620,80*	**1.124.160,54**	
	2023	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	**62.667,37**	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	**23.002,52**	**85.669,89**	12	*85.669,89*	**17.133.977,33**	**18.258.137,87**
	2023		13^	3.090,21	987,87		**4.078,08**	346,64	986,90	175,52	33,67	**1.542,72**	**5.620,80**	13^	*5.620,80*	**1.124.160,54**	
	2024	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	**62.667,37**	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	**23.002,52**	**85.669,89**	6	*42.834,94*	**8.566.988,67**	**18.617.340,53**
	2024	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	**64.892,32**	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	**23.856,45**	**88.748,77**	6	*44.374,39*	**8.874.877,25**	
	2024		13^	3.275,62	987,87		**4.263,49**	362,40	1.031,76	186,06	33,67	**1.613,88**	**5.877,37**	13^	*5.877,37*	**1.175.474,61**	
Magistrato ordinario dalla	2025	7	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	**80.153,29**	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	**29.693,66**	**109.846,95**	7	*64.077,39*	**12.815.477,00**	**23.615.915,00**

prima valutazione di professionalità	2025	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	**81.016,24**	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	**30.024,86**	**111.041,10**	5	*46.267,12*	**9.253.424,66**	
	2025		13^	4.546,08	1.061,07		**5.607,15**	476,61	1.356,93	258,22	36,16	**2.127,92**	**7.735,07**	13^	*7.735,07*	**1.547.013,33**	
	2026	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	**81.016,24**	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	**30.024,86**	**111.041,10**	12	*111.041,10*	**22.208.219,19**	**23.755.232,52**
	2026		13^	4.546,08	1.061,07		**5.607,15**	476,61	1.356,93	258,22	36,16	**2.127,92**	**7.735,07**	13^	*7.735,07*	**1.547.013,33**	
	2027	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	**81.016,24**	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	**30.024,86**	**111.041,10**	7	*64.773,97*	**12.954.794,53**	**24.182.537,51**
	2027	5	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	**84.104,14**	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	**31.209,99**	**115.314,13**	5	*48.047,55*	**9.609.511,00**	
	2027		13^	4.803,41	1.061,07		**5.864,48**	498,48	1.419,20	272,83	36,16	**2.226,68**	**8.091,16**	13^	*8.091,16*	**1.618.231,98**	
	2028	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	**84.104,14**	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	**31.209,99**	**115.314,13**	12	*115.314,13*	**23.062.826,39**	**24.681.058,38**
	2028		13^	4.803,41	1.061,07		**5.864,48**	498,48	1.419,20	272,83	36,16	**2.226,68**	**8.091,16**	13^	*8.091,16*	**1.618.231,98**	
	2029	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	**84.104,14**	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	**31.209,99**	**115.314,13**	7	*67.266,58*	**13.453.315,40**	**25.108.360,60**
	2029	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	**87.192,04**	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	**32.395,13**	**119.587,17**	5	*49.827,99*	**9.965.597,33**	
	2029		13^	5.060,73	1.061,07		**6.121,80**	520,35	1.481,48	287,45	36,16	**2.325,44**	**8.447,24**	13^	*8.447,24*	**1.689.447,87**	
	2030	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	**87.192,04**	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	**32.395,13**	**119.587,17**	12	*119.587,17*	**23.917.433,60**	**25.606.881,46**
	2030		13^	5.060,73	1.061,07		**6.121,80**	520,35	1.481,48	287,45	36,16	**2.325,44**	**8.447,24**	13^	*8.447,24*	**1.689.447,87**	

Art. 159, comma 2,3 e 4 - Oneri stipendiali assunzione 3000 unità di personale amministrativo giudiziario III F1 e II F2 e II F1 decorrenza 1° gennaio 2023

Area/Fascia	Emolumenti				Elemento perequativo	Totale lordo dipendente	Oneri Amministrazione			TOTALE	Totale onere emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio (FRD /BP/STR)	Onere Totale
	Stipendio	I.V.C.	13^	Indennità di amminsitrazione/ retribuzione di posizione fissa e variabile			F.do pens. 24,20%	Opera prev. 5,68%	IRAP 8,50%				
III – F1	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93		**29.511,36**	7.141,75	1.676,25	2.508,47	**11.326,47**	**40.837,83**	5.928,81	**46.766,64**
II – F2	19.132,15	133,92	1.605,51	4.083,30	267,60	**25.222,48**	6.103,84	1.417,44	2.143,91	**9.665,19**	**34.887,67**	5.185,50	**40.073,17**
II – F1	18.203,28	127,44	1.527,56	3.714,69	258,00	**23.830,97**	5.767,09	1.338,94	2.025,63	**9.131,66**	**32.962,63**	4.966,14	**37.928,77**

Oneri accessori

Area	Fascia	F.U.A.		BUONI PASTO	Straordinario		Totale competenze accessorie	UNITA	onere annuo
III	F1	**1.986,52**		**693**	**3.249,29**		**5.928,81**	**300**	**1.778.643,00**
II	F2	**1.705,20**		**693**	**2.787,30**		**5.185,50**	**1200**	**6.222.600,00**
II	F1	**1.621,59**		**693**	**2.651,55**		**4.966,14**	**1.500**	**7.449.210,00**
									15.450.453,00

	Unità	Competenze fisse	competenze accessorie	Totale onere
III F1	300	12.251.349,00	1.778.643,00	**14.029.992,00**
II F2	1200	41.865.204,00	6.222.600,00	**48.087.804,00**
II F1	1500	49.443.945,00	7.449.210,00	**56.893.155,00**
		103.560.498,00	**15.450.453,00**	**119.010.951,00**

Art. 159, comma 2,3 e 4 Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale del comparto funzioni centrali.

DESCRIZIONE SPESA	2022	2023
Locazione locali	718.565	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760	119.760
Cancelleria e stampati	11.975	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700	149.700
Totale	**1.000.000**	**1.000.000**

Art. 159, Commi 5, 6 e 7 ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO								
Qualifica	**Stipendio**	**I.V.C.**	**Indennità Penitenziaria**	**Tredicesima Mensilità**	**Elemento perequativo**	**Totale unitario**	**Unità**	**Totale generale oneri stipendiali**
Funzionario contabile – Area III - F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		***29.169,18***	**5**	145.845,92
Funzionario dell'organizzazione - Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		***29.169,18***	**20**	583.383,67
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		***29.169,18***	**10**	291.691,83
Funzionario Mediatore culturale - Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		***29.169,18***	**35**	1.020.921,42
Contabile - Area II - F3	20.358,56	142,56	3.802,49	2.025,30	282	***26.610,91***	**10**	266.109,11
Assistente informatico - Area II F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	***24.760,62***	**40**	990.424,73
Assistente tecnico – Area II - F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	***24.760,62***	**80**	1.980.849,47
TOTALE							**200**	**5.279.226,14**

Art. 159, Commi 5, 6 e 7 -ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO

Oneri stipendiali fissi

Importo totale lordo dipendente		5.279.226,14
Contributi a carico dell'Amministrazione	38,38%	2.026.166,99
Onere annuale per tutte le unità di personale previste	**200**	**7.305.393,13**

Oneri stipendiali accessori (Buoni pasto)

Qualifiche/Area/Fascia	**unità**	**buoni pasto** **(euro 693)**
Funzionario contabile – Area III - F1	**5**	**3.465,00**
Funzionario dell'organizzazione - Area III F1	**20**	**13.860,00**
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	**10**	**6.930,00**
Funzionario Mediatore culturale - Area III F1	**35**	**24.255,00**
Contabile - Area II - F3	**10**	**6.930,00**
Assistente informatico - Area II F2	**40**	**27.720,00**
Assistente tecnico – Area II - F2	**80**	**55.440,00**
Totale buoni pasto	**200**	**138.600,00**

FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)

unità	**Quota media pro-capite FRD**	**O.R.**	**TOTALE FRD**
200	1.613,63	527,65	428.257,13

STRAORDINARIO

Area/Fascia	unità	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore x 11mesi)	TOTALE STRAORDINARIO
Funzionario contabile – Area III - F1	**5**	14,84	4,85268	**19,69268**	165	**16.246,46**
Funzionario dell'organizzazione - Area III F1	**20**	14,84	4,85268	**19,69268**	165	**64.985,84**
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	**10**	14,84	4,85268	**19,69268**	165	**32.492,92**
Funzionario Mediatore culturale - Area III F1	**35**	14,84	4,85268	**19,69268**	165	**113.725,23**
Contabile - Area II - F3	**10**	13,55	4,43085	**17,98085**	165	**29.668,40**
Assistente informatico - Area II F2	**40**	12,73	4,16271	**16,89271**	165	**111.491,89**
Assistente tecnico – Area II - F2	**80**	12,73	4,16271	**16,89271**	165	**222.983,77**
	200					**591.594,51**

RIEPILOGO ONERI ACCESSORI	
Buoni pasto	138.600,00
FRD	428.257,13
Straordinario	591.594,51
TOTALE ONERI ACCESSORI	**1.158.451,64**

TOTALE ONERE ANNUO	**8.463.844,78**
Anno 2021 (decorrenza 1° ottobre) + Procedure concorsuali	2.115.961,19 1.000.000,00
Onere Anno 2021	**3.115.961,19**
Onere Anno 2022	**8.463.844,78**
Anno 2023 e a regime	**8.463.844,78**

Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 200 unità di personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

DESCRIZIONE SPESA	**2021**
Locazione locali	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760
Cancelleria e stampati	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700
Totale	**1.000.000**

Art. 159, commi 8, 9 e 10 ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO Oneri stipendiali fissi

Qualifica	**Stipendio**	**I.V.C.**	**Indennità Penitenziaria**	**Tredicesima Mensilità**	**Elemento perequativo**	**Totale unitario**	**Unità**	**Totale generale oneri stipendiali Fissi**
Funzionario contabile – Area III - F1	22.291,78	156,00	4.477,62	2.243,78		***29.169,18***	**10**	291.691,83
Funzionario amministrativo – Area III - F1	22.291,78	156,00	4.477,62	2.243,78		***29.169,18***	**25**	729.229,58
Assistente amministrativo – Area II - F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	***24.760,62***	**45**	1.114.227,83
TOTALE							**80**	**2.135.149,24**

Importo totale lordo dipendente		2.135.149,24
Contributi a carico dell'Amministrazione	38,38%	819.470,28
Onere annuale per tutte le unità di personale previste	**80**	**2.954.619,52**

Oneri stipendiali accessori

BUONI PASTO

Qualifiche/Area/Fascia	**unità**	**buoni pasto**
		euro 693
Funzionario contabile – Area III - F1	**10**	**6.930,00**
Funzionario amministrativo – Area III - F1	**25**	**17.325,00**
Assistente amministrativo – Area II - F2	**45**	**31.185,00**
Totale buoni pasto	**80**	**55.440,00**

FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)

unità	**Quota media pro-capite FRD**	**O.R.**	**TOTALE FRD**
80	1.633,59	534,04	173.376,20

STRAORDINARIO

Area/Fascia	**unità**	**Aliquota oraria diurna**	**OO.RR. (24,20+8,50)**	**Aliquota oraria lordo Stato**	**ore medie annuali (15ore x 11mesi)**	**Totale straodinario annuo pro-capite**	**TOTALE STRAORDINARIO**
Funzionario contabile – Area III - F1	**10**	14,84	4,85268	**19,69268**	165	**3.249,29**	**32.492,92**
Funzionario amministrativo – Area III - F1	**25**	14,84	4,85268	**19,69268**	165	**3.249,29**	**81.232,31**
Assistente amministrativo – Area II - F2	**45**	12,73	4,16271	**16,89271**	165	**2.787,30**	**125.428,37**
	80						**239.153,60**

Totale oneri accessori

ONERI ACCESSORI	
Buoni pasto	55.440,00
FRD	173.376,20
Straordinario	239.153,60
TOTALE ONERI ACCESSORI	**467.969,80**

RIEPILOGO ONERE ANNUO

Anno 2021 (decorrenza 1° luglio) + Procedure concorsuali	855.648
	1.855.648
Onere Anno 2021	**2.711.294,66**
Onere Anno 2022	**3.422.589,32**
Anno 2023 e a regime	**3.422.589,32**

Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 80 unità di personale del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità

DESCRIZIONE SPESA	**2021**
Locazione locali	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760
Cancelleria e stampati	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700
Totale	**1.000.000**

Art. 159, commi 15, 16 e17 - Tabella oneri

ES. FIN.	ASSUNZIONI			PROMOZIONI								AA/PP					ONERI (lordo Stato)					TOTALE
																	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Vigile del fuoco coordinatore	
	ASSUNZIONI ANNUALI - Allievo Vigile del fuoco	DECORRENZA	ASSUNZIONI PROGRESSIVE	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco		Vigile del fuoco esperto		Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale		Vigile del fuoco coordinatore		Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Vigile del fuoco coordinatore	*40.934,60*	*42.603,30*	*43.979,38*	*45.265,05*	*47.487,51*	
2021	250	01/10/2021	250									62,50					2.558.412	-	-	-	-	**2.558.412**
2022	250	01/10/2022	500	250	01/04/2022							125,00	187,50				5.116.825	7.988.118	-	-	-	**13.104.943**
2023	250	01/10/2023	750	250	01/04/2023							125,00	437,50				5.116.825	18.638.942	-	-	-	**23.755.767**
2024			750	250	01/04/2024							62,50	687,50				2.558.412	29.289.766	-	-	-	**31.848.179**
2025			750			250	01/10/2025						687,50	62,50			-	29.289.766	2.748.711	-	-	**32.038.478**
2026			750			250	01/10/2026						437,50	312,50			-	18.638.942	13.743.556	-	-	**32.382.499**
2027			750			250	01/10/2027						187,50	562,50			-	7.988.118	24.738.402	-	-	**32.726.520**
2028			750											750,00			-	-	32.984.535	-	-	**32.984.535**
2029			750					250	01/10/2029					687,50	62,50		-	-	30.235.824	2.829.066	-	**33.064.890**
2030			750					250	01/10/2030					437,50	312,50		-	-	19.240.979	14.145.329	-	**33.386.308**
2031			750					250	01/10/2031					187,50	562,50		-	-	8.246.134	25.461.593	-	**33.707.727**
2032			750												750,00		-	-	-	33.948.790	-	**33.948.790**
2033			750							250	01/10/2033				687,50	62,50	-	-	-	31.119.725	2.967.969	**34.087.694**

Trattamento accessorio integrativo

Fondi di incentivazione	**anni persona 2020**	**Importo fondi**			
		importo lordo dipendente	**oneri a carico dello Stato**	**importo lordo complessivo**	**valore medio (lordo oneri Stato)**
Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*	35.852	114.799.425	37.539.412	**152.338.837**	4.249
Totale:	**35.852**	**114.799.425**	**37.539.412**	**152.338.837**	**4.249**

*** importo stanziamento 2020**

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	36.685	4.249	**40.934,60**
VIGILE DEL FUOCO	38.354	4.249	**42.603,30**
VIGILE ESPERTO	39.730	4.249	**43.979,38**
VIGILE ESPERTO CON S.C.	41.016	4.249	**45.265,05**
VIGILE COORDINATORE	43.238	4.249	**47.487,51**

Art. 159, Commi 20 e 21 -Oneri unitari personale dirigente:

DIRIGENTE II fascia non sanitario - FASCIA A	IMPORTO ANNUO	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	8.037,72	2.286,50	37.224,22
TOTALE COMPETENZE FISSE	85.042,69	25.410,76	7.228,63	117.682,07
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%	13.812,79	3.342,69	1.174,09	18.329,57
art. 7 legge 362/99	17.043,08	4.124,43	1.448,66	22.616,17
TOTALE ACCESSORI	30.855,87	7.467,12	2.622,75	40.945,74
TOTALE RETRIBUZIONE	**115.898,56**	**32.877,88**	**9.851,38**	**158.627,81**

DIRIGENTE sanitario medico/veterinario - FASCIA A STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	8.037,72	2.286,50	37.224,22
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	2.051,27	720,49	11.248,10
INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	10.218,00	3.053,14	868,53	14.139,67
TOTALE COMPETENZE FISSE	103.737,03	30.515,17	8.817,65	143.069,85
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%	13.812,79	3.342,69	1.174,09	18.329,57
TOTALE RETRIBUZIONE	**117.549,82**	**33.857,86**	**9.991,73**	**161.399,42**

DIRIGENTE sanitario ALTRE PROFESSIONALITA' - FASCIA A STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	8.037,72	2.286,50	37.224,22
INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	10.218,00	3.053,14	868,53	14.139,67
TOTALE COMPETENZE FISSE	95.260,69	28.463,89	8.097,16	131.821,74
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%	13.812,79	3.342,69	1.174,09	18.329,57
TOTALE RETRIBUZIONE	**109.073,48**	**31.806,59**	**9.271,25**	**150.151,31**

DIRIGENTE sanitario medico/veterinario - FASCIA S1 STRUTTURA SEMPLICE					
		IMPORTO ANNUO	**oneri**	**irap**	**TOTALE CON ONERI**
STIPENDIO		45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2		316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		11.000,00	3.286,80	935,00	15.221,80
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		12.200,00	3.645,36	1.037,00	16.882,36
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA		8.476,34	2.051,27	720,49	11.248,10
TOTALE COMPETENZE FISSE		77.253,92	22.602,02	6.566,58	106.422,52
RETRIBUZIONE DI RISULTATO		8.994,33	2.176,63	764,52	11.935,48
TOTALE RETRIBUZIONE		**86.248,25**	**24.778,64**	**7.331,10**	**118.357,99**

DIRIGENTE sanitario ALTRE PROFESSIONALITA' - FASCIA S1 STRUTTURA SEMPLICE					
		IMPORTO ANNUO	**oneri**	**irap**	**TOTALE CON ONERI**
STIPENDIO		45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. 118 LD2		316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		11.000,00	3.286,80	935,00	15.221,80
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		13.800,00	4.123,44	1.173,00	19.096,44
TOTALE COMPETENZE FISSE		70.377,58	21.028,82	5.982,09	97.388,50
RETRIBUZIONE DI RISULTATO		8.205,17	1.985,65	697,44	10.888,26
TOTALE RETRIBUZIONE		**78.582,75**	**23.014,47**	**6.679,53**	**108.276,76**

Oneri unitari personale non dirigente:

AREA	POS. ECON.	STIPENDIO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA'	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE ANNUA LORDA PER 13 MENSILITA'	INDENNITA' DI AMMINISTRAZIO NE ANNUA LORDA PER 12 MENSILITA'	IVC	TOTALE COSTO ANNUO LORDO	ONERI RIFLESSI 29,88%	IRAP 8,50%	TOTALE COMPRENSIVO ONERI RIFLESSI 38,38%
III	**F1 ex C1**	17.166,50	6.982,95	2.772,72	169,00	27.091,17	8.094,84	2.302,75	**37.488,76**
					TOTALE COSTO ANNUO LORDO	**ONERI RIFLESSI su accessorio 24,20%**	**IRAP**	**TOTALE COMPRENSIVO ONERI RIFLESSI**	
				FUA 2016 pagato nel 2018	1.817,74	439,89	154,51	2.412,14	
				ART.7 2016 pagato nel 2018	8.224,36	1.990,30	699,07	10.913,73	
				TOTALE	**10.042,10**	**2.430,19**	**853,58**	**13.325,87**	

Riepilogo oneri complessivi:

PERSONALE DIRIGENZIALE		pg 1	pg.2	cap irap pg.1 fisse	
COMPENZE FISSE		**IMPORTO ANNUO**	**oneri**	**irap**	**TOTALE CON ONERI**
DIRIGENTI II FASCIA (non sanitari)	20	1.700.853,80	508.215,12	144.572,57	2.353.641,49
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA	8	829.896,24	244.121,35	70.541,18	1.144.558,77
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA COMPLESSA	2	190.521,38	56.927,79	16.194,32	263.643,49
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA SEMPLICE	7	540.777,44	158.214,11	45.966,08	744.957,63
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA SEMPLICE	8	563.020,64	168.230,57	47.856,75	779.107,96
TOTALE COMPETENZE FISSE	45	3.825.069,50	1.135.708,92	325.130,91	5.285.909,33
COMPETENZE ACCESSORIE					
DIRIGENTI II FASCIA	20	617.117,37	149.342,40	52.454,98	818.914,75

DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA	8	110.502,31	26.741,56	9.392,70	146.636,56
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA COMPLESSA	2	27.625,58	6.685,39	2.348,17	36.659,14
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA SEMPLICE	7	62.960,31	15.236,40	5.351,63	83.548,33
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA SEMPLICE	8	65.641,36	15.885,21	5.579,52	87.106,08
TOTALE ACCESSORI	45	883.846,93	213.890,96	75.126,99	1.172.864,87
TOTALE COSTO RETRIBUZIONI		**4.708.916,43**	**1.349.599,88**	**400.257,90**	**6.458.774,20**

PERSONALE NON DIRIGENZIALE AREA III F1		pg 1	pg.2	cap irap pg.1 fisse	
COMPENZE FISSE		**IMPORTO ANNUO**	**oneri**	**irap**	**TOTALE CON ONERI**
TOTALE COMPETENZE FISSE	135	3.657.307,95	1.092.803,62	310.871,18	5.060.982,74
		pg 4	pg.5	cap irap pg.2 access.	
COMPETENZE ACCESSORIE		**IMPORTO ANNUO**	**oneri**	**irap**	
TOTALE ACCESSORI	135	1.355.683,50	328.075,41	115.233,10	1.798.992,00
TOTALE COSTO RETRIBUZIONI		**5.012.991,45**	**1.420.879,02**	**426.104,27**	**6.859.974,75**
TOTALE COSTO DA FINANZIARE					**13.318.748,95**

Articolo 160
Ulteriori assunzioni a tempo indeterminato

Commi 1 e 2. Per le finalità perseguite con la disposizione, si autorizza AGEA ad istituire quattro nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con contestuale incremento della relativa dotazione organica che viene pertanto rideterminata in 15 posizioni dirigenziali di livello non generale. A tale scopo l'Agenzia è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato sei unità di personale di livello dirigenziale non generale. L'Agea è altresì autorizzata ad assumere cinquantacinque unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C, posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni, considerando che le assunzioni verranno presumibilmente effettuate dalla seconda metà dell'anno 2021 in considerazione dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali, sono valutati nel limite di un importo massimo di circa 1.910.000 euro annui lordi nel 2021 ed euro 3.819.000 annui lordi a decorrere dall'anno 2022. Di seguito la tabella riepilogativa con la quantificazione dei predetti oneri:

AGEA				
Qualifica	**Unità**	**Onere pro capite**	**regime**	**rateo (1°luglio)**
dirigenti	6	€ 143.701,79	€ 862.210,74	€ 431.105,37
Area III-F1	55	€ 53.753,40	€ 2.956.437,00	€ 1.478.218,50
Totale			**€ 3.818.647,74**	**€ 1.909.323,87**

Commi da 3 a 6 Per le finalità perseguite con la disposizione, l'Agenzia nazionale per i giovani è autorizzata, per l'anno 2021, a ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 livello non generale, 6 di Area terza e 7 di area seconda, un contingente di ventuno unità di personale, di cui due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui nove da inquadrare nell'area terza, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e dieci nell'area seconda, posizione economica F2.

Gli oneri sono stati quantificati per il primo anno (2021) per euro 259.065, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime, a decorrere dall'anno 2022, per euro 1.036.258.

I predetti oneri sono stati valorizzati a partire dalle seguenti retribuzioni pro capite annue lorde:

Qualifica	**Unità**	**pro capite**	**regime**	**rateo (ottobre 2021)**
dirigente	2	€ 113.071,28	€ 226.142,56	
Area Terza F3	4	€ 48.378,28	€ 193.513,12	
Area Terza F1	5	€ 44.802,74	€ 224.013,70	
Area Seconda F2	10	€ 39.258,78	€ 392.587,80	
Totali	21		**€ 1.036.257,18**	**€ 259.064,30**

Dotazione organica DPCM 22 gennaio 2013 (7 unità)															
			stipendio tabellare e indennità												
qualifica	area retrib	fascia retributiva	stipendio	IVC	IA	TOTALE	retribuzione di risultato	oneri riflessi	totale stipendi e oneri	Fondo risorse decentrate	buoni pasto*	stanziamento per straordinario**	unità	onere complessivo	totale generale
Dirigente		fascia II	66.563,11	316,81	0,00	66.879,92	12569,63	32.081,73	111.531,28	4.848,00	4.848,00	621,43	1	113.071,28	113.071,28
funzionario	terza	F3	26.169,33	187,79	3.112,08	29.469,20		11.899,66	41.368,86					48.378,29	0,00
funzionario	terza	F1	23.977,79	171,64	2.772,72	26.922,15		10.871,16	37.793,31				3	44.802,74	134.408,23
istruttore	seconda	F2	20.578,64	147,85	2.246,40	22.972,89		9.276,46	32.249,35				3	39.258,78	117.776,34
												Totale	7		365.255,85
								,							
Nuove risorse (14 unità)															
			stipendio tabellare e indennità												
qualifica	area retrib	fascia retributiva	stipendio	IVC	IA	TOTALE	retribuzione di risultato	oneri riflessi	totale stipendi e oneri	Fondo risorse decentrate	buoni pasto*	stanziamento per straordinario**	unità	onere complessivo	totale generale
Dirigente		fascia II	66.563,11	316,81	0,00	66.879,92	12569,63	32.081,73	111.531,28	4.848,00	4.848,00	621,43	1	113.071,28	113.071,28
funzionario	terza	F3	26.169,33	187,79	3.112,08	29.469,20		11.899,66	41.368,86				4		193.513,14
funzionario	terza	F1	23.977,79	171,64	2.772,72	26.922,15		10.871,16	37.793,31				2		89.605,48
istruttore	seconda	F2	20.578,64	147,85	2.246,40	22.972,89		9.276,46	32.249,35				7		274.811,47
												Totale	14		671.001,37
(*) 7 euro al giorno per 220 giorni lavorativi								Totale saturazione dotazione organica			365.256,00				
(**)l'importo indicato si basa su dato storico tenuto conto delle attività svolte da ANG in base a norme di legge e regolamenti comunitari. Potrebbero essere soggetto ad incrementi								totale 14 risorse aggiuntive			671.001,00				
								totale fabbisogno			1.036.257,00				

Commi 7 e 8 Le disposizioni prevedono l'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri.

L'onere è pari a euro 585.000,00 per l'anno 2021 e euro 1.770.000,00 a decorrere dall'anno 2022, ed è stato calcolato tenendo in considerazione l'onere lordo annuo di un OTI inquadrato nelle diverse classi stipendiali in godimento al citato personale (II livello, pari a euro 29.000,00 - III livello, pari a euro 32.000,00). Il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria) e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell'ambito dello stesso livello retributivo.

Si allega il prospetto recante la proiezione delle esigenze assuntive.

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Proiezione esigenze assuntive OTI per il triennio 2021-2023					
Anno 2021					
Reparto	Unità	Profilo assunzione	Livello	Qualifica	onere annuo lordo Stato
Assisi	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Castel di Sangro	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Catanzaro	3	Muratore qualificato	II	5	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Fogliano	1	Allevamento e Add. Cavalli	III	1	€ 32.000,00
Follonica	1	Elettricista specializzato	III	8	€ 32.000,00
Foresta Umbra	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Isernia	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Lucca	1	Operatore esperto agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Martina Franca	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Reggio Calabria	3	Operaio agrario e forestale qualificato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Roma	2	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Allevamento e Add. Cavalli	III	1	€ 32.000,00
Verona	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Raggruppamento*	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Totale	19	L'importo è calcolato su 14 mensilità			€ 585.000,00

*Tali operai saranno utilizzati per sopperire alle eventuali necessità del Raggruppamento o dei reparti dipendenti

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Proiezione esigenze assuntive OTI per il triennio 2021-2023					
Anno 2022					
Reparto	Unità	Profilo assunzione	Livello	Qualifica	onere annuo lordo Stato
Assisi	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Belluno	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Caserta	4	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Castel di Sangro	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Catanzaro	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Cecina	1	Aiuto falegnameria	II	3	€ 29.000,00
Cosenza	1	Operaio agrario e forestale specializzato	II	8	€ 30.000,00
Fogliano	1	Operatore esperto agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Follonica	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Foresta Umbra	3	Meccanico	III	5	€ 32.000,00
		Fabbro	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Pescara	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Martina Franca	3	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Muratore specializzato	III	3	€ 32.000,00
		Muratore specializzato	III	3	€ 32.000,00
Mongiana	2	Fabbro - pittore specializzato	III	13	€ 32.000,00
		Muratore Spec. Boschiva	III	3	€ 32.000,00
Pieve S. Stefano	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Potenza	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Pratovecchio	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Punta Marina	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Reggio Calabria	4	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Motoseghista	III	1	€ 32.000,00
		Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
		AIB - Motoseghista	III	1	€ 32.000,00
Roma	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Verona	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Raggruppamento*	4	Educazione ambientale	III	17	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Educazione ambientale	III	17	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Totale	38	L'importo è calcolato su 14 mensilità			€ 1.185.000,00

*Tali operai saranno utilizzati per sopperire alle eventuali necessità del Raggruppamento o dei reparti dipendenti

Comma 9 La disposizione di carattere procedurale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 161
Ulteriori disposizioni in materia di personale

Comma 1:

Comma 1, lettere a) e b): le disposizioni intervengono sulla composizione del contingente di esperti di cui all'articolo 168 del DPR 18/1967, eliminando il non più attuale vincolo quantitativo nel numero di esperti destinati a rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali e autorizzando l'istituzione di 50 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero. Essendo impossibile predeterminare con esattezza le sedi presso le quali essi troveranno impiego, sono stati prudenzialmente considerati gli oneri medi relativi ai posti di consigliere attualmente ricoperti dai dipendenti degli esteri sulla rete diplomatico-consolare, comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia - calcolati secondo la consueta convenzione di coniuge ed un figlio a carico -, di abitazione, per indennità di sistemazione, richiamo, trasporto, nonché per i viaggi di trasferimento e congedo, includendo altresì gli oneri riflessi.

Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima di luglio 2021, si rende necessario incrementare le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di sede estera di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 di euro 5.257.345 per il 2021 e di euro 10.514.690 di euro annui a decorrere dal 2022.

ISE	ISE netta (cap. 1276/1)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1276/1)
	125.088,84	9.573,13	2.721,00	6.755,05	38.303,64

INDENNITA' DI SISTEMAZIONE	IPS netta (cap. 1276/8)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
	15.904,64	6.899,16	1.828,56	4.836,19

INDENNITA' DI RICHIAMO	Indennità netta (cap. 1276/8)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
	10.769,19	3.639,46	964,61	2.551,20

TRASPORTO EFFETTI (PARTENZA)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
	11.897,55	7.292,05	1.932,69	5.111,59

TRASPORTO EFFETTI (RIENTRO)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)
	7.121,00	4.364,48	1.156,77	3.059,42

VIAGGI	SPESE DI VIAGGIO TRASFERIMENTO (CAP. 1292/3)	SPESE DI VIAGGIO CONGEDO (CAP. 1292/4)
	5.490,00	2.775,00

TOTALI PER CAPITOLO E PIANO GESTIONALE								***TOTALE GENERALE***
Cap. 1276/1	Cap. 1276/2	Cap. 1276/3	Cap. 1276/8	Cap. 1276/9	Cap. 1278/2	Cap. 1292/3	Cap. 1292/4	
163.392,47	15.121.,92	4.191,65	6.668,46	4.754,64	10.644,65	2.745,00	2.775,00	***210.293,79***

Comma 1, lettera c) dispone l'abrogazione delle disposizioni sullo sportello unico per le attività produttive all'estero (l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 è abrogato), non più attuali a seguito dei successivi definanziamenti della predetta norma e dell'attribuzione al MAECI delle

competenze in materia di commercio estero. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera d): la disposizione modifica l'articolo 4 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 che prevede la possibilità per la Guardia di finanza di destinare proprio personale (12 unità), fuori dal territorio nazionale (secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18/1967), per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di "esperti", al fine di promuovere e attuare forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri nonché per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

In tale quadro, viene previsto l'incremento, da dodici a venticinque unità, del numero degli "esperti" del Corpo impiegabili all'estero ai sensi del predetto articolo 4 del D.Lgs. n.68/2001.

Per quanto concerne il relativo onere, si ritengono applicabili, prudenzialmente, le stime di spesa effettuate per i dipendenti dell'Amministrazione degli esteri che andranno a integrare la rete diplomatico consolare, con oneri complessivamente quantificati in euro 210.293,79 annui *pro capite* lordo amministrazione. La tempistica entro cui si perfezionerà l'implementazione di tali incarichi è verosimilmente successiva alla prima metà del 2021. Pertanto, l'onere si determina come segue:

- anno 2021: 13 * 210.293,70 = 2.733.818,10 in ragione d'anno, 1.366.909,05 per il periodo stimato di sei mesi;
- dal 2022: 2.733.818,10 in ragione d'anno.

Commi 2, 3 e 4. L'intervento normativo autorizza il Ministero della giustizia all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore ai 12 mesi (e comunque con termine al 31 dicembre 2022), di un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area II, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al fine di accelerare le procedure di reclutamento, si prevede di attingere dalle graduatorie, relative ai medesimi profili professionali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, considerato che è attualmente in corso la procedura per assunzione di 1.000 operatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni sono quantificati in euro 7.844.587 per l'anno 2021 e in euro 32.659.734 per l'anno 2022, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FRD, buoni pasto e straordinario), per n. 1.080 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II F1, con decorrenza 1 giugno 2021 per un contingente massimo di 290 unità, 1 novembre 2021 per un secondo contingente massimo di 240 unità e 1 gennaio 2022 per il restante contingente di 550 unità, come meglio rappresentato nella seguente tabella riportata alla fine dell'articolo.

Comma 5 Disposizioni in materia di co.co.co.

Al fine di poter consentire agli uffici periferici il conferimento fino a 750 incarichi, il comma 5 aumenta il limite di spesa originariamente previsto dall'articolo 24 da 16 a 24 milioni di euro per l'anno 2021. Il limite di spesa - originariamente previsto dall'articolo 24, comma 1, del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2020 e a 16 milioni di euro nell'anno 2021, per poter conferire un numero di incarichi di collaborazione pari a un massimo di n. 500 unità - è ora incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è congruo per poter conferire fino ad ulteriori 250 incarichi di collaborazione, sulla base dei medesimi parametri previsti per gli incarichi di cui all'articolo. 24, comma 1, del D.L. 104/2020, ossia l'importo massimo del compenso per singolo incarico è pari a 40.000 euro per

quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (Anno 2020 40.000/15*3*500 = 4.000.000; Anno 2021 40.000/15*12*500 = 16.000.000 + 40.000/15*12*250=8.000.000).

Il **comma 6** prevede l'estensione al 2021 e al 2022 della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 22 del DL n. 50/2017, nella misura di 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia.

Commi 7 e 8 Le disposizioni modificano il comma 1 dell'articolo 1-ter del DL 104/2019 prorogando fino al 2025 l'autorizzazione per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, di avvalersi della società Ales Spa. A tal fine è autorizzato un contributo pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Commi 9 e 10 La disposizione, in considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul patrimonio culturale, proroga per un periodo massimo di ulteriori sei mesi i contratti a tempo determinato dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, individuati mediante apposita procedura selettiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. La disposizione prevede poi la possibilità di applicare la norma sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.

La disposizione si rende necessaria in quanto, allo scadere del termine del 31 dicembre 2020, i professionisti attualmente incaricati con contratto a tempo determinato avranno maturato 31 mesi e 19 giorni di servizio presso il Mibact, anziché i 36 mesi previsti dalla norma c.d. "Madia" per il superamento del precariato.

Gli oneri necessari alla proroga dei contratti a tempo determinato attualmente in essere dei professionisti della cultura, selezionati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono fissati in complessivi 500.000 euro per un periodo massimo di sei mesi.

Comma 11 La disposizione, al fine di garantire la necessaria correntezza dell'azione amministrativa, tenuto anche conto del gravame derivante dalla attualità dello stato emergenziale prevede l'incremento della dotazione annua dei capitoli afferenti all'indennità di diretta collaborazione del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, per un intervento complessivo di euro 363.000 euro a decorrere dal 2021.

Comma 12 prevede un incremento di 500.000 euro della dotazione finanziaria destinata all'attività della diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, determinata dalla necessità di garantire un maggiore supporto all'attività di indirizzo politico.

Articolo 161 commi 2, 3 e 4 - Programma assunzioni a tempo determinato (12 mesi) personale amministrativo giudiziario:

Area/Fascia	Emolumenti					**Totale lordo dipendente**	Oneri Amministrazione				**Totale onere emolumenti fissi pro-capite**	**FRD**	**BUONI PASTO**	**STRAORDINARIO**	**TOTALE ONERE UNITARIO**
	Stipendio	I.V.C.	13^	Indennità di amministrazione/ retribuzione di posizione fissa e variabile	Elemento perequativo		F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE					
							24,20%	5,68%	8,50%						
II Area – Fascia 1	18.203,28	127,44	1.527,56	3.714,69	258,00	**23.830,97**	5.767,09	1.338,94	2.025,63	9.131,67	**32.962,64**	1.196,81	693,00	2.651,55	**37.504,00**

Totale complessivo	**1.080**	**40.504.320,00**

Onere 2021 (vedasi tabella decorrenze)	**7.844.586,67**
Onere 2022 (vedasi tabella decorrenze)	**32.659.733,33**

Competenze accessorie

CALCOLO QUOTA MEDIA DEL Fondo Risorse Decentrate

Fondo Risorse Decentrate (al netto delle progressioni) Anno 2020	Unità complessive calcolate in sede di contrattazione 2019	Quota media pro-capite del FRD
€ 48.620.216	40.625	**1.196,81**

CALCOLO BUONI PASTO

Area/Fascia	GG. Lavorativi	costo buono pasto	totale costo buoni pasto pro capite
II - F1	99	7	**693,00**

CALCOLO STRAORDINARIO

Area/Fascia	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore x 11mesi)	Totale straordinario annuo pro-capite
II - F1	12,11	3,95997	**16,06997**	165	**2.651,55**

Le assunzioni a tempo determinato del contingente di 1080 unità avveranno secondo le decorrenze rappresentate nella seguente Tabella:

	Onere stipendiale unitario pro-capite	contingente	2021	2022
			dal 1° giugno	fino al 31 maggio
			7	5
Onere stipendiale	32.962,64	290	5.576.179,93	3.982.985,67
Fondo risorse dec.	1.196,81	290	202.460,36	144.614,54
Buoni pasto	693,00	290	117.232,50	83.737,50
Straordinario	2.651,55	290	448.553,88	320.395,63
Totale	**37.504,00**	**290**	**6.344.426,67**	**4.531.733,33**

2021	2022
dal 1° novembre	fino al 30 ottobre
2	10

Onere stipendiale	32.962,64	240	1.318.505,60	6.592.528,00
Fondo risorse dec.	1.196,81	240	47.872,40	239.362,00
Buoni pasto	693,00	240	27.720,00	138.600,00
Straordinario	2.651,55	240	106.062,00	530.310,00
Totale	**37.504,00**	**240**	**1.500.160,00**	**7.500.800,00**
			7.844.586,67	**12.032.533,33**
			2021	**2022**
				dal 1° gennaio
			0	**12**
Onere stipendiale	32.962,64	550	-	18.129.452,00
Fondo risorse dec.	1.196,81	550	-	658.245,50
Buoni pasto	693,00	550	-	381.150,00
Straordinario	2.651,55	550	-	1.458.352,50
Totale	**37.504,00**	**550**	**-**	**20.627.200,00**

1.080	**7.844.586,67**	**32.659.733,33**

40.504.320,00

Articolo 162
Stabilizzazioni sisma

La disposizione, **alla lettera a)** è volta ad incrementare di 52 milioni di euro, dal 2022, le risorse del fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali.

Inoltre, **alla lettera b)** elimina la copertura del fondo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, prevista a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3.

Gli oneri complessivi ammontano pertanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 52 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Articolo 163
Poli territoriali avanzati

Comma 1 La norma disciplina l'istituzione dei Poli territoriali avanzati, destinati a fungere da strutture territorialmente decentrate per lo svolgimento dei concorsi pubblici nonché per garantire spazi di lavoro comune per i dipendenti pubblici, anche per la formazione e il lavoro agile.

Il **comma 3** prevede che le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono attribuite nel 2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'utilizzo della modalità decentrata per lo svolgimento dei concorsi, ove realizzata attraverso i PTA, potrà comportare una riduzione degli oneri sostenuti dalle singole amministrazioni che, prudenzialmente, non viene colto.

Il **comma 4** abroga le disposizioni della legge 56/2019 relative all'impiego delle risorse di cui al **comma 3**.

Articolo 164
Incremento fondo rinnovo contrattuale

La norma incrementa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse a carico del bilancio dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 436, della legge n.145 del 2018, così come modificato dalla legge n. 160 del 2019.

Nella tabella 1 è indicato l'ammontare complessivo delle risorse previste per le predette finalità.

Tabella 1 – Risorse a carico del bilancio dello stato per i rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico (milioni di euro)

	2019	2020	A decorrere dal 2021
Legge 145/2018	1.100	1.425	1.775
Legge 160/2019		325	1.600
Integrazione prevista dal ddl bilancio 2021			400
Totale risorse	1.100	1.750	3.775

(milioni di euro)

I predetti importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 145, sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Tenendo conto anche degli oneri per i rinnovi contrattuali connessi alle assunzioni autorizzate dal presente disegno di legge di bilancio in deroga alle norme vigenti sul turn over le risorse stanziate consentono di corrispondere al personale appartenente al settore Stato un incremento delle retribuzioni medie complessive dell'1,3 per cento per il 2019, del 2,01 per cento per il 2020 e del 4,07 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.
Tali percentuali di incremento sono state determinate sulla base dei seguenti dati:

- personale appartenente al settore stato: circa 1,87 milioni di unità di come risultanti dal conto annuale 2018;
- retribuzione annua media: circa 34.250 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2018 rivalutata, per i comparti/aree di contrattazione che nel 2018 non avevano ancora sottoscritto il CCNL 2016-2018, del 3,48 per cento al fine di tener conto dei benefici previsti dal citato triennio contrattuale.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 438, della medesima legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incrementi contrattuali per il settore non statale, da definirsi applicando i medesimi criteri previsti per il settore statale, determinano a carico dei bilanci delle amministrazioni ed enti interessati oneri stimabili in complessivi 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.418 milioni di euro per il 2020 e 2.950 milioni di euro per il 2021.
Le predette stime sono state determinate considerando le percentuali di incremento sopra indicate per il settore statale e prendendo a riferimento i seguenti dati:

- personale appartenente al settore non statale: circa 1,38 milioni di unità come risultanti dal conto annuale 2018;
- retribuzione annua media: circa 38.190 euro, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2018 e, per i comparti/aree di contrattazione che nel 2018 non avevano ancora sottoscritto il CCNL 2016-2018, rivalutata del 3,48 per cento al fine di tener conto dei benefici previsti dal citato triennio contrattuale.

Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 1, comma 439, della citata legge n. 145 del 2018, gli incrementi descritti si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge n. 145 che prevedono il finanziamento dal 2019 - a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui di cui ai citati commi 436 e 438 destinate alla contrattazione collettiva relativa al triennio 2019 – 2021 come sopra indicate - dell'IVC, dell'elemento perequativo (coma 440) e dell'eventuale anticipazione di 210 milioni di euro sui fondi per l'accessorio del personale del comparti sicurezza - difesa e soccorso pubblico (comma 441) i cui importi, quindi, risultano ricompresi nelle risorse sulla cui base sono state calcolate le predette percentuali di incremento

delle retribuzioni medie riferite al 2018 (1,3% per il 2019, 2,01% per il 2020 e 4,07% a decorrere dal 2021) e sono pertanto assorbiti nell'ambito di tali incrementi .

Articolo 165
Disposizioni in materia di personale scolastico

Comma 1 La disposizione prevede maggiori oneri di personale nella misura di 62,76 milioni nell'anno 2021, di 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, di 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, di 916,36 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2025, di 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, di 956,28 milioni nell'anno 2027, di 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e 1.031,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Si tratta di un onere corrispondente a quello derivante dall'immissione in ruolo dei seguenti contingenti di docenti di sostegno: 5.000 nell'a.s. 2021/2022, 11.000 nell'a.s. 2022/2023 e 9.000 nell'a.s. 2023/2024.
In particolare, i docenti di sostegno all'atto dell'assunzione verranno collocati, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'. Lo stipendio annuo di un docente di sostegno di ruolo, nell'ipotesi prudenziale che si tratti di un docente laureato in forza presso la scuola secondaria di secondo grado, è pari a 36.154,01 euro **(**al lordo degli oneri riflessi, inclusa la retribuzione professionale docenti - retribuzione professionale docente – RPD, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP).
Difatti, dalla ricognizione del personale iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo, è emerso che lo stesso ha un'anzianità di servizio corrispondente alla classe '0-8', per cui non si determinerebbero le condizioni per procedere alla ricostruzione di carriera e, pertanto, non vi sono oneri ad essa riconducibili.
Tuttavia, si ritiene opportuno stimare che i nuovi assunti, all'atto dell'immissione in ruolo, abbiano un'anzianità media di 4 anni utili ai fini della successiva progressione stipendiale '9-14' pari a 40.760,6 euro che potrà essere pertanto raggiunta secondo le scadenze di seguito indicate:

- ✓ i 5.000 assunti nell'a.s. 2021/22, al 1° settembre 2021, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2026 transitano nella classe stipendiale '9-14';
- ✓ gli 11.000 assunti nell'a.s. 2022/23, al 1° settembre 2022, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2027 transitano nella classe stipendiale '9-14';
- ✓ i 9.000 assunti nell'a.s. 2023/24, al 1° settembre 2023, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2028 transitano nella classe stipendiale '9-14'

Al fine di stimare gli oneri si considera un arco temporale che va dall'anno 2021 fino all'anno 2030, in linea con le prescrizioni dell'art. 17, comma 7 della Legge n. 196/2009 che stabilisce: "*Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento*".
Ai fini della valutazione complessiva dell'onere si tiene conto anche della c.d. carta elettronica del docente del valore di 500,00 euro pro capite annui.
In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari presi in considerazione, si evidenziano i seguenti oneri precisando che, per ciascuno dei tre contingenti di neo-assunti, nell'anno scolastico in cui si registrerà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore a quella superiore, il valore della spesa da imputare ai due consecutivi anni finanziari (compresi nell'anno scolastico preso in considerazione), potrà essere così determinato:

- ✓ per il primo anno sommando gli 8/12 del valore della classe stipendiale di partenza ai 4/12 del valore stipendiale della successiva;
- ✓ per il secondo calcolando i 12/12 della successiva classe stipendiale.

La spesa della carta elettronica del docente, invece, seguirà l'andamento delle assunzioni, con la seguente dinamica:
nel 2021, 5.000x500= euro 2.500.0000
nel 2022 2.500.000+(11.000x500)= euro 8.000.000
dal 2023 8.000.000+(9.000x500)= euro 12.5000.000

Da quanto sopra esposto ne deriva la seguente distribuzione degli oneri:

	2021	2022	2023	2024 e 2025	2026	2027	**2028**	**2029**	**Dal 2030**
Stipendi	60,26	313,34	686,93	903,86	911,53	943,78	**991,38**	**1.019,02**	**1.019,02**
Carta elettronica docente	2,50	8,0	12,50	12,50	12,50	12,50	**12,50**	**12,50**	**12,50**
TOT	62,76	321,34	699,43	916,36	924,03	956,28	**1.003,88**	**1.031,52**	**1.031,52**

Il sistema scolastico italiano è uno dei pochissimi al mondo in cui gli alunni con disabilità sono posti in situazione di reale inclusione scolastica. Affinché siano pienamente inseriti all'interno delle classi che frequentano, gli alunni con disabilità sono "accompagnati" nel loro percorso da insegnanti specializzati nelle attività di sostegno didattico.
Gli insegnanti specializzati sono inseriti in apposite graduatorie, alle quali accedono se in possesso di un titolo di specializzazione, conseguito attraverso un percorso di specializzazione selettivo di 60 CFU disciplinato dal Ministero dell'Istruzione.
La tabella sottostante mostra la serie storica degli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano, dall'a.s. 2015-2016 al 2020-2021.

Tabella 1

	2015-2016	**2016-2017**	**2017-2018**	**2018-2019**	**2019-2020**	**2020-21**
ALUNNI H	216.452	224.509	234.658	245.723	259.757	268.847
POSTI DI SOSTEGNO IN ORGANICO AUTONOMIA	90.034	96.480	100.080	100.080	100.080	101.170
POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA	38.893	41.021	54.352	65.890	77.012	70.891
TOT. POSTI SOSTEGNO	128.927	137.501	154.432	165.970	177.092	152.521*

***Dato ultimo rilevato al 22.10.2020**

Risulta evidente l'andamento dei dati: si è verificato, in appena sei anni, un incremento di più di 52 mila alunni con disabilità che ha comportato, necessariamente, un altrettanto significativo incremento dei posti di insegnamento sul sostegno.
I posti per l'insegnamento sul sostegno, come evidente in tabella, si distinguono in **due tipologie:**
- posti in organico dell'autonomia;
- posti in deroga.

Attualmente si procede per norma primaria ad individuare il contingente di organico dell'Autonomia relativo ai posti di sostegno. Ad oggi, la quota di docenti specializzati è individuata, per legge, complessivamente in 101.170 posti.
Si procede, pertanto, convenzionalmente ad attribuire agli alunni con disabilità il fabbisogno di ore sul discrimine clinico introdotto dalla Legge 104/92, all'art. 3:
- per gli alunni certificati con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, si tende al riconoscimento del massimo delle ore di sostegno settimanali (18, 22 o 25, secondo il grado di scuola), dando luogo ad un rapporto docente/alunno di 1:1;
- per gli alunni certificati con disabilità lieve, ai sensi dell'art. 3, comma 1, si tende al riconoscimento di una quota intermedia di ore settimanali di sostegno, dando luogo ad un rapporto docente/alunni di 1:2.
Le ore vengono richieste sulla base del rapporto che intercorre tra le certificazioni cliniche relative all'alunno e le progettazioni individualizzate predisposte dalle scuole. È il Dirigente scolastico che, a seguito della disamina delle singole situazioni riscontrate a scuola, in sede di riunione del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, sulla base delle richieste dei docenti e delle famiglie, attiva la richiesta di ore di sostegno.
Alla richiesta di ore promanante dalle istituzioni scolastiche si fa fronte con la quota regionale di posti di sostegno in organico dell'autonomia, ripartita annualmente dagli Uffici scolastici regionali ai singoli uffici di ambito provinciale.
Ove non si riesca a far fronte alle richieste perché superano la disponibilità autorizzata, esse rimangono parzialmente inevase. Il Dirigente scolastico, pertanto, sulla base delle effettive risorse assegnate alla scuola complessivamente, organizza il servizio di istruzione per gli alunni con disabilità distribuendo le risorse effettivamente ottenute, spesso inferiori rispetto al fabbisogno richiesto.
Da qui, le famiglie che ritengono insufficienti le ore di sostegno riconosciute al proprio figlio, presentano ricorso al TAR, ottenendone quasi sempre sentenze favorevoli che generano l'attivazione di posti in deroga[1], derivanti dall'obbligo imposto dal giudice di garantire la piena inclusione scolastica del singolo alunno.
Si evidenzia che i posti dell'organico dell'autonomia sono istituiti sul principio generale del sostegno alla classe, per l'inclusione dell'alunno con disabilità all'interno del contesto di apprendimento mentre i posti in deroga sono invece istituiti in aggiunta alla quota di organico dell'autonomia autorizzata, secondo il criterio della garanzia del diritto all'istruzione, riconosciuto al singolo alunno, a mezzo di sentenza giurisdizionale.
Superamento dell'automatismo nell'assegnazione delle ore di sostegno**.**
Si evidenzia che l'Amministrazione ha approntato recentemente, a mezzo del Decreto interministeriale MI – MEF previsto dall'art. 7, comma 2-*ter* del D. Lgs. 66/2017 un dispositivo di razionalizzazione finalizzato, tra l'altro, alla più precisa definizione del monte ore di sostegno da assegnare all'alunno con disabilità, al fine del superamento dell'automatismo finora in essere secondo cui, a fronte di una disabilità grave, è richiesto il massimo delle risorse disponibili in termini di ore di sostegno e, conseguentemente, di personale specializzato.
Il citato Decreto interministeriale, infatti, introduce una modalità innovativa di individuazione del fabbisogno che parte dalla entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività, comprese in ciascun dominio (apprendimento, autonomia, comunicazione) e dimensione (relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie) tenendo conto dei fattori ambientali implicati nel contesto di apprendimento. L'entità delle difficoltà è "valorizzata" come segue:

Tabella 2

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente ☐	Lieve ☐	Media ☐	Elevata ☐	Molto elevata ☐
Max 18 ore (**per la scuola secondaria di I e II grado**)		0-4	5 – 9	10 – 14	15 - 18

Sulla base del livello dell'entità di difficoltà associato alla dimensione, il Gruppo di Lavoro operativo per l'inclusione propone l'attribuzione di ore di sostegno all'alunno all'interno di un *range* predefinito, come riportato nell'esempio in tabella, relativo alla scuola secondaria di I e II grado.

Risulta evidente che, a prescindere dal dettato normativo della Legge 104/1992, che tuttora si limita a collocare in due soli contesti di riferimento la condizione di disabilità, segnatamente individuando la condizione di "handicap" e di "handicap grave", la misura introdotta consente di calibrare con più precisione e con maggiore attinenza le risorse ai fini dell'attribuzione delle ore di insegnamento specializzato.

Il parametro di attribuzione, pertanto, se ha come presupposto la certificazione di disabilità, è correlato alla dimensione più strettamente educativa.

Il nuovo sistema introdotto porta pertanto anche alla redistribuzione delle responsabilità tra l'Amministrazione (che è responsabile delle risorse relative all'insegnante di sostegno) e gli Enti locali competenti, Comuni e Province (che provvedono, invece, a fornire gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione).

Attualmente uno studente completamente privo della vista ha una percentuale di invalidità del 100% e ne deriva, quasi automaticamente, la richiesta del massimo delle ore di sostegno, pur a fronte di capacità intellettive elevate. Sulla base dell'innovazione introdotta, nella tabella relativa alla compromissione funzionale della vista, il valore di riferimento sarà senz'altro elevato e richiederà un maggior numero di ore di assistenza tiflodidatta, mentre il valore relativo alla compromissione cognitiva sarà più contenuto e, a differenza del passato, si potrà prevedere un minor numero di ore di sostegno.

Si ritiene che l'attribuzione delle ore di insegnamento specialistico agli alunni con disabilità attraverso il nuovo sistema, possa portare progressivamente ad una effettiva riduzione, nel tempo, del numero dei docenti di sostegno.

In tutto il sistema scolastico statale gli alunni con disabilità risultano essere, secondo i dati del Ministero dell'istruzione per l'a.s. 2020-2021, 268.847.

Occorre però riferirsi al dato consolidato dell'a.s. 2018-2019, che vede un totale di 245.723 alunni con disabilità, per 165.970 posti di sostegno.

Dal report in corso di pubblicazione relativo all'as. 2018-2019, recante dati di dettaglio, di questi alunni, il 40 % riporta disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, comma 3), mentre il 60% delle certificazioni è classificato come non grave (art. 3, comma 1).

Il rapporto medio docenti / alunni è pari, sul territorio nazionale, a 1:1,5, il che significa che ogni tre alunni con disabilità sono in servizio 2 insegnanti specializzati sul sostegno didattico.

Si può sostenere che agli alunni con gravità sia riconosciuto, secondo il metodo previgente, il massimo delle ore di sostegno didattico, pari a una cattedra di insegnamento piena (25 ore scuola dell'infanzia, 22 ore scuola primaria, 18 ore scuola secondaria di I e II grado), così come sotto illustrato nella tabella 3.

Tabella 3

Alunni con disabilità a.s. 2018-2019	Alunni con disabilità grave a.s. 2018-2019 (Legge 104/92, art. 3, c. 3) – 40% del tot.	n. posti di sostegno in rapporto 1:1
245.723	98.289	98.289

Tabella 4

Alunni con disabilità a.s. 2018-2019	Alunni con disabilità "lieve" a.s. 2018-2019 (Legge 104/92, art. 3, c. 1) – 60% del tot.	n. posti di sostegno in rapporto diverso da 1:1
245.723	147.433	67.681

Gli alunni con gravità ottengono sempre il massimo delle ore di sostegno, anche nel caso in cui, come nell'esempio sopra riportato, si tratti di disabilità sensoriali che non presentano deficit cognitivi significativi.
Con il nuovo meccanismo, applicando alla disabilità grave i *range* relativi al livello di compromissione funzionale presentati in tabella 2, si potrà partire dai valori orari relativi alla "entità elevata" (10-14) fino a giungere ai valori orari della "entità molto elevata" (15-18).
Per le disabilità sensoriali, il fabbisogno verrebbe calcolato sulle effettive necessità, ossia, rapportato alla restrizione di partecipazione in termini intellettivi, nel *range* lieve o medio (0 – 9) e non più "*automaticamente"* al massimo delle ore, pari a 18.
Già questa impostazione porterebbe ad un risparmio certo sul fabbisogno relativo alle disabilità sensoriali (visive e uditive) e motorie, considerate come gravi, pari a circa il 6,8% del totale (165.970 posti x 0,068= 11.285).
Al riguardo si potrebbe ipotizzare che in termini di valutazione del riconoscimento del massimo delle ore di sostegno solo al raggiungimento del range "molto elevato", le valutazioni sulla disabilità grave finora utilizzate con un prudente grado di approssimazione potrebbero essere, per circa il 33%, distribuite tra il *range* "medio" ed il *range* "elevato", per cui si potrebbe conseguire una riduzione di casi di riconoscimento del sostegno in deroga in ragione di circa 11.285 x 0,33= 3.724 posti; anche per altre tipologie di disabilità grave si potrebbero conseguire ulteriori riduzioni stimabili prudenzialmente in n. 1800 posti, con una riduzione annua potenziale di circa 5.000 posti da cui deriverebbe un risparmio di almeno 36.154x5.000= 180 milioni annui, quantomeno sui posti di sostegno in deroga, non escludendo eventuali riduzioni anche sui posti in organico di diritto da verificare nel tempo.
Ampia percentuale di risparmio si otterrebbe, inoltre, dalle risorse assegnate per disabilità lievi, per le quali attualmente il rapporto docente-alunni risulta pari a circa 1:2, ossia con un docente ogni 2 alunni.
Con il nuovo sistema di valutazione del fabbisogno, nell'area della disabilità lieve verrebbero adottati i *range* di tabella 2 relativi al grado "lieve" (0-4) o "medio" (5-9). In questo caso, la percentuale di risorse assegnate, attualmente pari al 50% del numero degli alunni, potrebbe scendere fino al 30%.
Il meccanismo appena illustrato costituisce un intervento culturale, di cambio di prospettiva, definito assieme alle Federazioni rappresentanti le associazioni degli alunni con disabilità, d'intesa con l'Osservatorio nazionale permanente per l'inclusione scolastica operante presso il

Ministero dell'Istruzione.
La disposizione prevede, altresì, che al nuovo incremento del fondo di cui al citato articolo 1, comma 366, non si applichi il comma 373 della medesima legge.
Il **comma 2** della norma incrementa il Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015.
Tale fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 con la specifica finalità di formare tutti i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie. L'inclusione scolastica, infatti, richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica.
L'incremento del fondo di 10 milioni di euro è ripartito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione in cui sono previste anche le condizioni per esonerare dalla formazione il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, già fornito delle specifiche competenze, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, e i criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative per garantire l'efficienza della spesa. Ai sensi dell'emanando decreto, al fine di non ingenerare oneri aggiuntivi derivanti dalle sostituzioni didattiche, non saranno possibili stati di esonero dal servizio d'istituto per la frequenza dei corsi di formazione.
Il **comma 3** prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro (assegnato per ognuno degli anni finanziari 2021, 2022 e 2023) per i prossimi tre anni scolastici, finalizzato all'acquisto e la manutenzione dei sussidi didattici di cui all'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 destinati alle scuole che accolgono alunni con disabilità. Il relativo riparto avviene con decreto del Ministro dell'istruzione.
Comma 4 La misura interviene per affermare esplicitamente quanto già indirettamente deducibile dalle disposizioni di cui alla citata Legge 170/2010, il cui articolo 5 dispone che "*1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. […]*".
La misura non comporta oneri finanziari; tende, invece, a richiamare la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di diritti delle persone con disabilità ottimizzando l'assegnazione delle risorse e generando potenziali risparmi.
Comma 5 Contratti di lavoro a tempo pieno per i collaboratori scolastici ex LSU
L'intervento normativo, al fine di assicurare un adeguato livello di intensificazione dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici (necessario per garantire a regime le migliori condizioni igieniche e di adeguata fruibilità dei locali e delle aule anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria) prevede la possibilità di attribuire a 4.530 collaboratori scolastici di cui: 4.485 già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020 a seguito dell'internalizzazione dei servizi di pulizia ai sensi dell'art. 58, comma 5-*ter*, decreto-legislativo 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e 45, invece, da assumere dall'anno scolastico 2021/22, un contratto di lavoro a tempo pieno che, ai sensi del CCNL vigente, è pari

a 36 ore settimanali, e che per i primi inizia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per i secondi a decorrere dal 1° settembre 2021 (data di effettiva assunzione).
Nella determinazione del numero di unità da ricomprendere sono considerati anche 45 collaboratori scolastici che, pur trovandosi iscritti nelle graduatorie finali pubblicate in esito alla procedura selettiva di internalizzazione, non sono stati immessi in ruolo per carenza del posto nella provincia di appartenenza. Infatti, anche a seguito della recente procedura nazionale di mobilità espletata in favore di questi lavoratori, restano 45 persone nella predetta posizione.
La norma in argomento pur non determinando un incremento della dotazione organica nel contingente dei collaboratori scolastici ma solo un incremento delle facoltà assunzionali correlate al completamento dell'orario d'obbligo – atteso che si tratta di coprire stabilmente e a tempo indeterminato posti già vacanti e disponibili nell'organico vigente – produce maggiori oneri correlati alla necessità di rendere stabile l'autorizzazione di spesa per stipendi così quantificabili.
Per quanto concerne la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dei collaboratori scolastici già assunti, a decorrere dal 1° marzo 2020, con contratto a tempo parziale (n. 4.485), il costo da sostenere va parametrato sulle restanti 18 ore che gli stessi saranno chiamati a svolgere.
Essendo il costo di un collaboratore scolastico (Lordo Stato) a tempo pieno della fascia stipendiale inziale pari ad euro 24.876 (al lordo degli oneri riflessi, inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP), ne discende che, per attribuire contratti a tempo indeterminato, per ulteriori 18 ore a ciascuno dei predetti soggetti, a decorrere dall'anno 2021, si deve stimare una spesa di euro 55.784.430,00 annuale a partire dal 1° gennaio 2021.
Più in dettaglio, 24.876:2= 12.438 euro --- 12.438 *4.485= 55.784.430 euro
Inoltre, occorre altresì considerare gli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato, per 36 ore settimanali, anche dei soggetti che pur trovandosi iscritti nelle graduatorie finali pubblicate in esito alla procedura selettiva di internalizzazione, non sono stati immessi in ruolo per carenza del posto nella provincia di appartenenza. Come già ricordato, a seguito della procedura di mobilità nazionale i lavoratori che si trovano in questa situazione sono pari a 45 unità. In favore di tali soggetti, oltre ai contratti a tempo indeterminato, si vuole prevedere l'assunzione a tempo pieno, come per gli altri che si trovavano nella medesima posizione; la loro assunzione avverrà a decorrere dall'a.s. 2021/22.
Ai fini della quantificazione dell'onere da sostenere, si precisa che, essendo pari ad euro 24.876 il costo di un collaboratore scolastico (Lordo Stato) a tempo pieno, della fascia stipendiale inziale, ne discende che, per attribuire contratti a tempo indeterminato a ciascuno dei predetti soggetti (n. 45) dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 si deve quantificare una spesa di euro (24.876 *45)/3= 373.140, mentre a decorrere dal 2022 si deve stimare una spesa di 1.119.420,00 euro.
Al fine di rendere coerente la stima degli oneri, occorre tener conto che per i 4.485 collaboratori scolastici oggetto di trasformazione del contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' a quella '9-14' cui corrisponde un trattamento stipendiale di 26.935,77 euro (al lordo degli oneri riflessi, la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP) avverrà dal 1° marzo 2029, invece per i 45 collaboratori scolastici oggetto di nuova assunzione il suddetto passaggio dalla classe '0-8' a quella '9-14' avverrà dall'a.s. 2030/31.
In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari presi in considerazione, si evidenziano i seguenti oneri, precisando che, per i 4.485 collaboratori scolastici già in servizio e per i quali si procede alla trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno, dal 1° marzo 2029, data in cui avverrà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore alla superiore, il valore della spesa da imputare all'anno finanziario 2029 sarà determinato sommando i 2/12 della classe stipendiale '0-8' ed i 10/12 della classe stipendiale '9-14'.
Invece, per i 45 collaboratori scolastici assunti nell'a.s. 2021/22, ossia dal 1° settembre 2021, il passaggio dalla classe stipendiale '0-8'a quella superiore '9-14' avverrà dal 1° settembre 2030, il

valore della spesa da imputare all'anno finanziario 2030 sarà pertanto determinato sommando gli 8/12 della classe stipendiale '0-8' ed i 4/12 della classe stipendiale '9-14'.
Segue la rappresentazione temporale degli oneri:

	2021	Dal 2022 al 2028	2029	2030	Dal 2031
Stipendi 4.485 Collaboratori scolastici	55,79	55,79	59,64	60,41	60,41
Stipendi 45 Collaboratori Scolastici	0,38	1,12	1,12	1,15	1,21
TOT	56,17	56,91	60,76	61,56	61,62

La norma in sostanza determina effetti in termini finanziari e non di reale incremento dell'organico, atteso che dalla trasformazione del rapporto di lavoro dei 4.485/2 più 45 collaboratori non scaturirà alcun incremento della consistenza dell'organico, ma solo un effetto finanziario (riferito all'incremento dell'orario di lavoro pari a 18 ore nonché all'implementazione del contratto ad orario pieno) omogeneizzando il valore finanziario dei singoli posti che saranno tutti pesati in funzione di contratti a tempo pieno.

Commi 6 e 7 ASSISTENTI TECNICI PRIMO CICLO
Comma 6
La disposizione prevede la proroga per i medi da gennaio a giugno 2021 dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 230-bis del decreto-legge n. 24 del 2020 per 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo.
L'articolo 230-bis ha previsto tali contratti fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, appare necessario, anche in relazione allo stato di emergenza ed alle specifiche modalità didattiche del corrente anno scolastico, prorogare tali contratti fino alla fine delle attività didattiche.
L'onere relativo è pari a 13,80 milioni di euro nel 2021considerato che l'onere mensile per una assistente tecnico, al lordo Stato, ammonta, infatti a 2.301 euro.
Il **comma 7** incrementa, in deroga all'articolo 19, comma 7 del DL 98/2011 sia in parte la dotazione organica del personale assistente tecnico per 530 posti, sia le corrispondenti facoltà assunzionali, in misura pari complessivamente a 1.000 unità – tenuto conto che consentirà la copertura anche dei posti già presenti nello specifico contingente della dotazione organica - necessarie per far fronte in modo permanente alle sopraggiunte esigenze di incremento dei sistemi informatici e laboratoriali così da avere a disposizione personale con specifiche specializzazioni riferite all'utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica che attualmente non è presente all'interno degli istituti scolastici in misura adeguata alla nuova necessità; considerato che per le suddette necessità non si ritiene sufficiente la temporanea maggior disponibilità correlata all'organico COVID anche per le specifiche professionalità richieste
Più in particolare, nell'anno scolastico 2021/2022 ciascuno dei 1.000 assistenti tecnici sarà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'.
Lo stipendio annuo di un assistente tecnico per la fascia di anzianità '0-8' è pari 27.760,74 euro, al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'IVC e dell'IRAP. Ciò comporta quindi un maggior onere, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 27,76 milioni di euro, corrispondente a 1.000 contratti a tempo indeterminato di personale assistente tecnico.

Nel corso dell'anno 2022 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore degli assistenti tecnici che godranno altresì della progressione di carriera.
Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si considera che il personale in questione si collocherà, in media, nella classe di anzianità economica 9-14 il cui stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'IVC e dell'IRAP, è di 30.509,64 euro.
Si tratta di un'ipotesi adeguata alla stima degli oneri a regime e decisamente prudenziale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma.
In questa ipotesi, gli assistenti tecnici assunti nell'a.s. 2021/22, dal 1° settembre dell'anno 2022 avranno diritto alla ricostruzione di carriera. Il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' alla classe stipendiale maturata - ossia 9-14' - ha un costo pro-capite pari alla differenza di 2.748,90 tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8' di euro 27.760,74 euro (lordo stato inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP) e quello della fascia di anzianità '9-14' di euro 30.509,64 (lordo stato inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP).
Infine, occorre evidenziare che, dal 1° settembre 2027, i suddetti assistenti amministrativi raggiungeranno la classe stipendiale ''15-20 corrispondente a euro 32.434,43.
In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2021	*2022*	*2023 al 2026*	*2027*	*dal 2028*
stipendi	9,26	**28,68**	**30,51**	**31,16**	**32,44**
ricostruzione di carriera		**2,75**			
TOT	9,26	**31,43**	**30,51**	**31,16**	**32,44**

Comma 8 Potenziamento nella scuola dell'infanzia
La disposizione prevede maggiori oneri di personale nella misura corrispondente a quella derivante dall'immissione in ruolo di ulteriori 1.000 docenti nella scuola dell'infanzia.
Più in particolare, nell'anno scolastico 2021/2022, ciascuno dei 1.000 docenti neo-assunti sarà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'. Lo stipendio annuo di un docente di ruolo della scuola dell'infanzia è pari a 33.499,63 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP. Ciò comporta un maggior onere, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 33,999 milioni di euro, che ricomprende anche il valore corrispondente alla c.d. carta elettronica del docente, pari a 500 euro pro capite.
Nel mese di settembre 2022 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore dei docenti neo-immessi, che dal medesimo mese godranno altresì della progressione di carriera.
Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si prevede che il personale in questione si attesterà, in media, nella classe di anzianità economica "9-14".
Si tratta di un'ipotesi adeguata alla stima degli oneri a regime e decisamente prudenziale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma. Infatti, il personale attualmente iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo nella scuola dell'infanzia registra un'anzianità di servizio di gran lunga inferiore. La scelta di utilizzare la suddetta classe di anzianità economica 9-14 si rende necessaria in quanto non è escluso che tra il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento o tra i vincitori di concorso sia presente personale con tale anzianità in misura non prevalente e, per escludere una sottostima dell'onere, si ritiene opportuno utilizzare tale dato.
In questa ipotesi, la ricostruzione di carriera ha un costo pro-capite pari alla differenza tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8', pari, come detto, a 33.499,63 euro, e quello proprio della fascia di anzianità '9-14', pari a 36.820,36. Tale differenza ammonta a

3.320,73 euro annui pro-capite.
Ne consegue che il maggior onere, nel mese di settembre 2022, per la ricostruzione di carriera sarà pari a 3,32 milioni.
Il personale raggiungerà la fascia stipendiale superiore "15-20", pari ad euro 40.290,09 l'anno a lordo stato, dal 1° settembre 2027, tenendo conto degli oneri riflessi della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC, nell'arco dei dieci anni presi in considerazione.
Al riguardo si osserva che nell'anno scolastico in cui avverrà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore a quella superiore, il valore della spesa da imputare ai due consecutivi anni finanziari (compresi nell'anno scolastico preso in considerazione), sarà così determinato:

- ✓ per il primo anno sommando gli 8/12 del valore della classe stipendiale di partenza ai 4/12 del valore stipendiale della successiva classe stipendiale;
- ✓ per il secondo calcolando i 12/12 della successiva classe stipendiale.

Ai fini della valutazione complessiva dell'onere si tiene conto anche della c.d. carta elettronica del docente del valore di 500,00 euro pro capite annui.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2021	*2022*	*2023 al 2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*Dal 2030*
Stipendi	11,17	34,61	36,82	37,98	40,29	40,29	40,29
ricostruzione di carriera		3,32					
Carta elettronica docente	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
TOT	11,67	38,43	37,32	38,48	40,79	40,79	40,79

Comma 9 FONDO 0-6 ANNI

Premessa metodologica

Per la presente relazione tecnica si fa rifermento ai dati ISTAT relativi alla popolazione residente 0-3 anni al 1° gennaio 2020 e ai dati ISTAT relativi ai servizi educativi per la prima infanzia presenti nel Rapporto "Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2017/2018" del 12 dicembre 2019.
Com'è noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione, al quale ha fatto seguito il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al D.P.C.M. 11 dicembre 2017. Il Piano è attualmente in fase di rinnovo.
Per la progressiva attuazione del Piano di azione, l'art. 12 del citato d.lgs. n. 65 del 2017 ha istituito il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per finanziare:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano di formazione di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Ai sensi dell'art. 12 c. 4, le risorse del Fondo si intendono esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
Il Piano pluriennale fissa gli obiettivi strategici da raggiungere attraverso la programmazione del

suddetto Fondo. Questi obiettivi sono elencati all'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 2017 e sono:

a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

[...]

h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

Dal 2017 al 2020 sono stati stanziati 946 milioni di euro che il Ministero ha assegnato direttamente ai Comuni sulla base delle programmazioni regionali.
In particolare:

euro 209.000.000,00 nel 2017 (numero degli iscritti ai servizi educativi secondo i dati forniti dall'Istituto degli Innocenti assestati al 23,76% della popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni con percentuali variabili tra le regioni da un minimo di 8,58% della Campania ad un massimo di 44,91% dell'Umbria);

euro 224.000.000,00 nel 2018 attraverso lo stanziamento di una quota aggiuntiva di euro 15.000.000,00 ripartita a fini perequativi tra le sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale del numero degli iscritti ai servizi educativi secondo i dati forniti dall'Istituto degli Innocenti assestati al 26,13% della popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni (Abruzzo 23,84%, Basilicata 17,65%, Calabria 10,71%, Campania 9,06%, Molise 18,14%, Puglia 20,19%, Sicilia 12,42%);

euro 249.000.000,00 nel 2019 attraverso lo stanziamento di una quota aggiuntiva di euro 40.000.000,00 ripartita a fini perequativi tra le sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale di copertura dei servizi educativi (intesa come posti disponibili secondo i dati forniti da ISTAT) assestata al 24% (Abruzzo 20,9%, Basilicata 14,5%, Calabria 9,7%, Campania 7,6%, Molise 21,7%, Puglia 14,5%, Sicilia 9,9%);

euro 264.000.000,00 nel 2019 attraverso lo stanziamento straordinario di ulteriori euro 15.000.000,00 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" articolo 233, commi 1 e 2. Anche in questa annualità lo stanziamento aggiuntivo è stato assegnato a fini perequativi alle sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale di copertura dei servizi educativi (intesa come posti disponibili secondo i dati forniti da ISTAT) assestata al 24,7% (Abruzzo 21,6%, Basilicata 14,3%, Calabria 10,1%, Campania 8,6%, Molise 21,5%, Puglia 15,7%, Sicilia 9,8%).

Secondo i dati ISTAT la spesa media a livello nazionale per ciascun bambino iscritto ai servizi educativi per l'infanzia comunali o privati per i quali i comuni versano contributi ai servizi privati (nidi, micronidi, sezioni primavera – sono esclusi i servizi integrativi di cui all'art. 2 c. 3 lett. c) del d.lgs. 65) è pari a euro 7.895,00, ci cui euro 6.320,00 sostenuta dai comuni e euro 1.575 dagli utenti.

La tabella sottostante mostra la spesa in dettaglio per ciascuna regione.

Regione	**Percentuale posti disponibili a titolarità pubblica e privata al 31.12.2017 – fonte: ISTAT**	**Totale residenti 0-3 all'1.1.2020 fonte: ISTAT**	**Numero bambini accoglibili in relazione alla percentuale di posti disponibili**	**Spesa media per utente – quota pagata**	**Spesa media per utente - quota pagata dagli**	**Spesa media complessiva per utente**

				dai comuni	utenti	
Abruzzo	21,6	26.883	5.807	5.358	1.263	6.621
Basilicata	14,3	11.225	1.605	4.102	1.254	5.356
Calabria	10,1	45.021	4.547	5.538	544	6.082
Campania	8,6	144.336	12.413	6.924	616	7.540
Emilia Romagna	38,1	97.753	37.244	6.733	1.965	8.698
Friuli Venezia Giulia	31,0	23.595	7.314	4.611	801	5.412
Lazio	30,8	127.558	39.288	9.506	1.541	11.047
Liguria	30,6	27.702	8.477	8.190	1.275	9.465
Lombardia	29,5	230.436	67.979	4.835	1.625	6.460
Marche	27,7	30.621	8.482	4.503	1.662	6.165
Molise	21,5	5.864	1.261	2.716	472	3.188
Piemonte	27,5	88.409	24.312	6.439	1.876	8.315
Puglia	15,7	86.302	13.549	4.617	467	5.084
Sardegna	27,9	28.249	7.881	5.218	997	6.215
Sicilia	9,8	119.909	11.751	6.979	476	7.455
Toscana	35,0	74.950	26.233	5.499	1.840	7.339
Trento	*37,3*	13.182	4.917	*8.709*	*2.705*	11.414
Bolzano	*27,4*	15.971	4.376	*9.732*	*3.024*	12.756
Umbria	41,1	17.415	7.158	6.729	1.601	8.330
Valle d'Aosta	47,1	2.614	1.231	7.088	1.795	8.883
Veneto	27,9	106.554	29.729	5.339	1.768	7.107
ITALIA	**24,7%**	**1.324.549**	**325.554**	**6.320**	**1.575**	**7.895**

Un incremento del Fondo nazionale di euro 60.000.000,00 potrebbe portare a miglioramenti che vengono qui prefigurati dividendo il budget totale per la spesa media complessiva, al fine di ricavare la capacità di espansione del sistema, ossia quanti utenti più il sistema sarebbe in grado di accogliere.

Vengono prefigurati quattro scenari: A senza alcuna ulteriore spesa a carico di famiglie e comune per ogni posto aggiuntivo; B ipotizzando una compartecipazione alla spesa al 50% del comune e della famiglia; C con compartecipazione alla spesa del 100% da parte del comune e nessun costo a carico delle famiglie; D con quota invariata a carico delle famiglie e copertura integrale della spesa sostenuta dai Comuni.

A. qualora fossero destinati a coprire interamente la spesa del servizio azzerando sia la quota investita dai comuni sia la quota a carico degli utenti si accrescerebbe il numero MEDIO di posti disponibili di circa **7.600** unità;
B. qualora fossero destinati a dimezzare le spese sia a carico dei comuni sia a carico degli utenti ci si muoverebbe nella direzione indicata dall'art. 12 c. 2 lett. b) (finanziamento in quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia [...] in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione) a beneficio di un numero MEDIO di 15.200 bambini (pari all'1,15% della popolazione tra 0 e 3 anni);
C. qualora tale risorsa fosse destinata esclusivamente ad azzerare le spese a carico delle famiglie si raggiungerebbe il risultato di una gratuità del servizio per un numero MEDIO di 38.095 famiglie;
D. qualora la stessa fosse destinata esclusivamente ad azzerare i costi di gestione a carico dei comuni si potrebbero attivare, IN MEDIA, 9.493 posti aggiuntivi.

Vista l'estrema varietà delle spese sostenute da comuni e utenza nelle diverse regioni (si va da un massimo di euro 12.756,00 della provincia autonoma di Bolzano al minimo di euro 3.188 della regione Molise), risulta evidente che il numero di posti aggiuntivi attivabili o di utenti che potrebbero beneficiare di un azzeramento o un dimezzamento delle quote di compartecipazione alla spesa varierà in relazione alle quote assegnate a ciascuna regione in sede di riparto annuale.
In ogni modo la quota aggiuntiva andrebbe nella direzione prospettata dagli obiettivi strategici a), b) e h) di cui all'art. 4 c. 1 del d.lgs. n. 65 del 2017 sopra citati.
Come previsto dalla norma, per l'anno 2021 è previsto che una quota parte del fondo, pari a euro 1.500.000 sia destinata all'attivazione del sistema informativo nazionale a cura del Ministero dell'istruzione, destinatario dello specifico finanziamento, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, d.lgs. n. 65 del 2017, che dispongono che le risorse del Fondo debbano essere erogate esclusivamente in favore degli enti locali, secondo la programmazione regionale.
Il sistema informativo punta a tracciare la diffusione e la collocazione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici, convenzionati e privati autorizzati al funzionamento dall'ente locale) di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 65 del 2017 e ulteriormente disciplinati dalle normative regionali, acquisendo la seguente tipologia di dati:

1) Anagrafica
Denominazione
Indirizzo
E-mail e PEC
Nominativo del legale rappresentante
Nominativo del coordinatore delle attività educative
Tipologia di servizio (ex art. 2 c. 3 lett. a), b), c) d.lgs. n. 65 del 2017)
Tipologia di gestione (pubblica, privata convenzionata, privata)
Estremi dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'ente locale
Patita IVA
Coordinate bancarie/Numero conto Tesoreria Unica
Link al bilancio pubblico

2) Struttura e organizzazione
Numero di sezioni/gruppi

Tipologia delle sezioni/gruppi (omogenee per anno di nascita, eterogenee)
Orario settimanale di funzionamento del servizio
Presenza di un servizio di ingresso anticipato
Presenza di un servizio di prolungamento orario
Presenza del servizio mensa
Numero di locali adibiti a "sezione" (gruppo stabile di bambini affidati ad una o più figure educative)
Presenza di un cortile/giardino
Presenza di uno o più spazi comuni (es. salone, atelier, palestra...)

3) Personale
Numero di educatori
Numero di assistenti (con mansioni legate alla cura dei bambini)
Numero di addetti ai servizi di vigilanza e pulizia

4) Utenti
Numero di bambini iscritti e frequentanti (di cui femmine)
Età dei bambini: n. 0-1 anni, n. 1-2 anni, n. 2-3 anni
Numero dei bambini frequentanti con cittadinanza non italiana
Numero dei bambini frequentanti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992
Numero di bambini in lista d'attesa al momento della rilevazione

Occorrerà prevedere forme di integrazione con l'anagrafe delle scuole dell'infanzia paritarie e con i sistemi informativi regionali.

La presenza del sistema informativo costituisce uno strumento utile per la conoscenza della diffusione dei servizi e il progressivo ampliamento in tutto il territorio nazionale, anche ai fini di una razionalizzazione della presenza degli stessi e di un riequilibrio territoriale nazionale e infraregionale.

Commi 10 e 11 Equipe formative

Dall'applicazione della norma deriva che n. 20 sono i docenti posti in posizione di comando presso gli UU.SS.RR. o presso l'Amministrazione centrale che sono totalmente esonerati dall'insegnamento per svolgere attività di coordinamento e supporto in favore delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, mentre n. 200 sono i docenti che svolgono la loro attività presso le scuole, destinatari del semi-esonero, e che comunque svolgono il 50% dell'orario di servizio.

Pertanto, considerati n. 20 docenti in esonero totale e n. 200 docenti in semi esonero, si può stimare che l'insieme dei n. 220 docenti, in esonero totale o in semi-esonero, corrisponda a 120 docenti collocati in esonero totale.

Per stimare l'onere, correlato alla sostituzione dei docenti coinvolti nelle equipe' formative con docenti non di ruolo con contratto fino al 30 giugno si prende come riferimento la classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8' riferibile allo stipendio annuo di un docente di scuola secondaria di secondo grado, che è pari a 36.154,01 euro.

Pertanto, applicando il suddetto stipendio annuo lordo per 120 docenti cui afferisce un contratto fino al 30 giugno si stimano i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente normativa pari a euro 1.446.158,40 per l'anno 2021, euro 3.615.396,00 per l'anno 2022 ed euro 2.169.237,60 per l'anno 2023, che sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già destinate all'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Infine si rileva che dall'attività di selezione dei docenti che saranno chiamati a svolgere i compiti all'interno delle equipè formativa non derivano oneri correlati a commissioni selettive o a particolari attività onerose in quanto tale attività selettiva è già stata svolta in passato per la

scelta delle stesse figure, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili.

Comma 12 La disposizione comporta che nell'a.s. 2021/2022 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola.
L'utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito.
Tuttavia, supponendo in via prudenziale che la disposizione comporti l'utilizzo di 150 docenti della scuola secondaria di secondo grado da retribuire sino al 30 giugno, poiché il relativo stipendio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP nonché dell'indennità di vacanza contrattuale, è pari a 36.154,01 euro annui, si ricava che il costo della disposizione è pari a 150 x 36.154,01/12*10 = 4,520 milioni di euro nell'a.s. 2021/2022, cioè pari a 4,520 x 4/10 = 1,808 milioni di euro nell'anno 2021 e 4,520 x 6/10 = 2,712 milioni di euro nell'anno 2022. Non vi sono oneri per la carta elettronica del docente, poiché è attribuita unicamente a personale di ruolo.

Articolo 166
Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia

L'intervento normativo reca un nuovo piano di assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale delle Forze di Polizia, i cui oneri sono indicati nell'allegata **Tabella A** per la Polizia di Stato, nella **Tabella B** per l'Arma dei Carabinieri, nella **Tabella C** per la Guardia di finanza e nella **Tabella D** per la Polizia Penitenziaria.
Per la **Polizia di Stato**, l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 1.180.500,00 per l'anno 2023, euro 11.433.250,00 per il 2024, euro 20.112.000,00 per il 2025, euro 24.583.750,00 per il 2026, euro 25.242.000,00 per il 2027, euro 25.503.075,00 per il 2028, euro 26.460.350,00 per il 2029, euro 27.069.525,00 per il 2030, euro 27.330.600,00 per l'anno 2031, euro 27.330.600,00 per l'anno 2032, euro 27.479.025 per l'anno 2033, euro 28.023.250 per l'anno 2034, euro 28.369.575 per l'anno 2035 ed euro 28.518.000 a decorrere dall'anno 2036.
Le vacanze organiche che si registrano nel ruolo "agenti e assistenti" della Polizia di Stato offrono idonea copertura alle quote assunzionali stabilite dall'intervento in esame, come si evince dall'allegato prospetto (**Tabella E**).
Per l'**Arma dei Carabinieri** l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 1.052.318.50 per l'anno 2023, euro 8.873.260,13 per il 2024, euro 19.436.783,63 per il 2025, euro 28.963.958,00 per il 2026, euro 30.359.203 per il 2027, euro 30.431.404,00 per il 2028, euro 30.738.258,25 per il 2029, euro 31.099.263,25 per il 2030, euro 31.370.017 per l'anno 2031, euro 31.370.017 per l'anno 2032 ed euro 31.445.490 per l'anno 2033, euro 31.818.750,25 per l'anno 2034, euro 32.246.115,25 per l'anno 2035 ed euro 32.566.639 a decorrere dall'anno 2036.
L'onere è stato calcolato tenendo in considerazione il trattamento economico lordo annuo in godimento ai carabinieri allievi e ai carabinieri effettivi.
Come risulta dall'allegata **Tabella F**, le vacanze organiche che si registrano nel ruolo "appuntati e carabinieri" dell'Arma risultano capienti rispetto alla consistenza dell'intervento proposto, volto a incrementare di complessive 700 unità, nel periodo 2023-2025, le facoltà assunzionali straordinarie per tale ruolo.
Per la **Guardia di Finanza**, l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 3.068.298 per l'anno 2021, euro 24.535.863,00 per l'anno 2022, euro 38.845.819,5 per l'anno 2023, euro 46.640.026,5 per l'anno 2024, euro 54.434.233,5 per l'anno 2025, euro 57.503.409,5 per l'anno 2026, euro 58.557.424,00 per l'anno 2027, euro 58.935.424 per l'anno 2028, euro 59.169.424 per l'anno 2029, euro 59.403.424 per l'anno 2030, euro 59.713.576 per l'anno 2031, euro 60.610.108 per l'anno 2032, euro 61.058.374 per l'anno 2033,

euro 61.335.872 per l'anno 2034, euro 61.945.270,5 per l'anno 2035 ed euro 63.170.960,25 a decorrere dal 2036.
Le vacanze che si registrano nel ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo risultano più che capienti rispetto alla consistenza dell'intervento proposto, volto a incrementare di complessive 1.300 unità, nel periodo 2021-2025, le facoltà assunzionali straordinarie già autorizzate per tale ruolo.
Infatti, come emerge dall'apposita **Tabella G**, a legislazione vigente, la carenza organica del ruolo "di base" (appuntati e finanzieri) nel periodo 2020/2035 risulta costantemente superiore alle 2.000 unità e in crescita fino al 2025, anno in cui si stima un "picco" del *deficit* tra forza effettiva e forza organica pari a -4.075 unità.
Per il Corpo di Polizia penitenziaria, l'onere correlato per le assunzioni straordinarie ammonta ad euro 787.000 per l'anno 2021, euro 7.782.200 per l'anno 2022, euro 17.279.650,00 per l'anno 2023, euro 36.399.810 per l'anno 2024, euro 57.527.365 per l'anno 2025, euro 76.936.300 per l'anno 2026, euro 80.849.280 per l'anno 2027, euro 81.696.765 per l'anno 2028, euro 83.254.305 per l'anno 2029, euro 84.815.662,5 per l'anno 2030, euro 86.065.920 per l'anno 2031, euro 86.348.520 per l'anno 2032, euro 86.740.627,5 per l'anno 2033, euro 87.461.257,5 per l'anno 2034, euro 88.277.453,75 per l'anno 2035 ed euro 89.198.425 a decorrere dall'anno 2036.
Per quanto attiene alla capienza organica, come risulta dall'allegata **Tabella H**, il piano di assunzioni nella qualifica iniziale degli agenti/assistenti del Corpo tiene conto del *turn over*, del numero delle assunzioni straordinarie nonché delle cessazioni dal servizio che si verificano nel ruolo degli agenti/assistenti e dei transiti del medesimo personale negli altri ruoli, che determinerà inizialmente una progressiva carenza nel ruolo, parzialmente recuperata nell'arco del quinquennio.
Per il primo anno si tiene conto di quanto previsto all'art. 44, comma 5 del d.lgs. 95 del 2017.
Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, euro 32.318.063 per l'anno 2022, euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, euro 151.510.382 per l'anno 2025, euro 187.987.418 per l'anno 2026, euro 195.007.907 per l'anno 2027, euro 196.566.668 per l'anno 2028, euro 199.622.337 per l'anno 2029, euro 202.387.875 per l'anno 2030, euro 204.480.113 per l'anno 2031, euro 205.659.245 per l'anno 2032, euro 206.733.517 per l'anno 2033, euro 208.639.130 per l'anno 2034, euro 210.838.415 per l'anno 2035 ed euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036.
Infine, per quanto attiene ai **"costi di funzionamento"** connessi al piano assunzionale complessivo, è stato predisposto l'allegato prospetto (**Tabella XX**), con cui è stata data analitica rappresentazione dei costi annui per singola unità facente ingresso nel "ruolo base" delle diverse Forze di polizia, nonché del conseguente conteggio degli oneri complessivi per ogni annualità di riferimento (2021-2025).
Tali spese sono destinate a coprire un ampio ventaglio di attività formative e logistiche, concernenti, più in dettaglio, l'addestramento, l'equipaggiamento, l'armamento e il vettovagliamento del personale da assumere. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024, di euro 5.915.870 per l'anno 2025.
La ripartizione tra i corpi di Polizia delle risorse relative a tali spese avviene con lo stesso decreto di cui al **comma 1.**
Comma 2 La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, euro 32.318.063 per l'anno 2022, euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, euro 151.510.382 per l'anno 2025, euro 187.987.418 per l'anno 2026, euro 195.007.907 per l'anno 2027, euro 196.566.668 per l'anno 2028, euro 199.622.337 per l'anno 2029, euro

202.387.875 per l’anno 2030, euro 204.480.113 per l’anno 2031, euro 205.659.245 per l’anno 2032, euro 206.733.517 per l’anno 2033, euro 208.639.130 per l’anno 2034, euro 210.838.415 per l’anno 2035 ed euro 213.454.024 a decorrere dall’anno 2036, per l’attuazione delle disposizioni del **comma 1.**

Il **comma 3** autorizza la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l’anno 2022, di euro 7.510.280 per l’anno 2023, di euro 7.422.830 per l’anno 2024, di euro 5.915.870 per l’anno 2025, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’Interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al **comma 1** per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto.

Il **comma 4** è di natura procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

TABELLA A

Articolo 166, comma 1 - POLIZIA DI STATO - PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO TRIENNALE 2023 - 2025

decorrenza annuale avvio al corso: **1° ottobre**

				onere unitario annuo					2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034 a regime			
	TIPOL. ASSUNZ.	UNITA'	qualifica stipendiale	base	FESI (dato medio 2019)	straordinario (dato medio 2019)	*accessorio* (dato medio 2019 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo		
ANNUALITA' 2023	**STRAOR.**	**300**	***Allievo Ag.***	15.740,00			-	**15.740,00**	3	1.180.500,00	3	1.180.500,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
			Agente	38.210,00	1.350,00	2.510,00	3.860,00	**42.070,00**		-	9	9.465.750,00	12	12.621.000,00	12	12.621.000,00	12	12.621.000,00	9	9.465.750,00		-		-		-		-		-		-		-
			Ag. Scelto	39.650,00	1.914,00	3.987,00	5.901,00	**45.551,00**		-		-		-		-		-	3	3.416.325,00	12	13.665.300,00	12	13.665.300,00	12	13.665.300,00	12	13.665.300,00	9	10.248.975,00		-		-
			Assistente	41.360,00	1.880,00	4.290,00	6.170,00	**47.530,00**																					3	3.564.750,00	12	14.259.000,00	12	14.259.000,00
								Totale oneri	**3**	**1.180.500,00**	**12**	**10.646.250,00**	**12**	**12.621.000,00**	**12**	**12.621.000,00**	**12**	**12.621.000,00**	**12**	**12.882.075,00**	**12**	**13.665.300,00**	**12**	**13.665.300,00**	**12**	**13.665.300,00**	**12**	**13.665.300,00**	**12**	**13.813.725,00**	**12**	**14.259.000,00**	**12**	**14.259.000,00**	**12**	**14.259.000,00**

				onere unitario annuo					2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036 a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	UNITA'	qualifica stipendiale	base	FESI (dato medio 2019)	straordinario (dato medio 2019)	*accessorio* (dato medio 2019 FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
ANNUALITA' 2024	**STRAOR.**	**200**	***Allievo Ag.***	15.740,00			-	**15.740,00**	-	-	3	787.000,00	3	787.000,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
			Agente	38.210,00	1.350,00	2.510,00	3.860,00	**42.070,00**	-	-		-	9	6.310.500,00	12	8.414.000,00	12	8.414.000,00	12	8.414.000,00	9	6.310.500,00		-		-		-		-		-		-		-
			Ag. Scelto	39.650,00	1.914,00	3.987,00	5.901,00	**45.551,00**	-	-		-		-		-		-		-	3	2.277.550,00	12	9.110.200,00	12	9.110.200,00	12	9.110.200,00	12	9.110.200,00	9	6.832.650,00				
			Assistente	41.360,00	1.880,00	4.290,00	6.170,00	**47.530,00**																							3	2.376.500,00	12	9.506.000,00	12	9.506.000,00
								Totale oneri	**-**	**-**	**3**	**787.000,00**	**12**	**7.097.500,00**	**12**	**8.414.000,00**	**12**	**8.414.000,00**	**12**	**8.414.000,00**	**12**	**8.588.050,00**	**12**	**9.110.200,00**	**12**	**9.110.200,00**	**12**	**9.110.200,00**	**12**	**9.110.200,00**	**12**	**9.209.150,00**	**12**	**9.506.000,00**	**12**	**9.506.000,00**
ANNUALITA' 2025	**STRAOR.**	**100**	***Allievo Ag.***	15.740,00			-	**15.740,00**	-	-	-	-	3	393.500,00	3	393.500,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
			Agente	38.210,00	1.350,00	2.510,00	3.860,00	**42.070,00**	-	-	-	-		-	9	3.155.250,00	12	4.207.000,00	12	4.207.000,00	12	4.207.000,00	9	3.155.250,00		-		-		-		-		-		-
			Ag. Scelto	39.650,00	1.914,00	3.987,00	5.901,00	**45.551,00**	-	-	-	-		-		-	0	-		-		-	3	1.138.775,00	12	4.555.100,00	12	4.555.100,00	12	4.555.100,00	12	4.555.100,00	9	3.416.325,00		
			Assistente	41.360,00	1.880,00	4.290,00	6.170,00	**47.530,00**																									3	1.188.250,00	12	4.753.000,00
								Totale oneri	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**393.500,00**	**12**	**3.548.750,00**	**12**	**4.207.000,00**	**12**	**4.207.000,00**	**12**	**4.207.000,00**	**12**	**4.294.025,00**	**12**	**4.555.100,00**	**12**	**4.555.100,00**	**12**	**4.555.100,00**	**12**	**4.555.100,00**	**12**	**4.604.575,00**	**12**	**4.753.000,00**
Totale unità		**600**						**Totale oneri Polizia di Stato**		**1.180.500,00**		**11.433.250,00**		**20.112.000,00**		**24.583.750,00**		**25.242.000,00**		**25.503.075,00**		**26.460.350,00**		**27.069.525,00**		**27.330.600,00**		**27.330.600,00**		**27.479.025,00**		**28.023.250,00**		**28.369.575,00**		**28.518.000,00**

TABELLA B

Articolo 166, comma 1 - ARMA DEI CARABINIERI - PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO TRIENNALE 2023 - 2025

				onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)				2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base con I.V.C.	*accessorio* (dato medio 2018)		TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
					FESI	STRAORD																													
ARMA 2023	STRAOR.	200	*Al. Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 0,00	**€ 21.046,37**	3	€ 1.052.318,50	3	€ 1.052.318,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car.	€ 38.204,20	€ 1.683,79	€ 3.482,30	**€ 43.370,29**	0	€ 0,00	9	€ 6.505.543,50	12	€ 8.674.058,00	12	€ 8.674.058,00	12	€ 8.674.058,00	9	€ 6.505.543,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Sc.	€ 39.648,22	€ 1.683,79	€ 3.482,30	**€ 44.814,31**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.240.715,50	12	€ 8.962.862,00	12	€ 8.962.862,00	12	€ 8.962.862,00	12	€ 8.962.862,00	9	€ 6.722.146,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			App.	€ 41.357,68	€ 1.683,79	€ 3.482,30	**€ 46.523,77**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.326.188,50	12	€ 9.304.754,00	12	€ 9.304.754,00	12	€ 9.304.754,00
							Totale oneri	**3**	**€ 1.052.318,50**	**12**	**€ 7.557.862,00**	**12**	**€ 8.674.058,00**	**12**	**€ 8.674.058,00**	**12**	**€ 8.674.058,00**	**12**	**€ 8.746.259,00**	**12**	**€ 8.962.862,00**	**12**	**€ 8.962.862,00**	**12**	**€ 8.962.862,00**	**12**	**€ 8.962.862,00**	**12**	**€ 9.048.335,00**	**12**	**€ 9.304.754,00**	**12**	**€ 9.304.754,00**	**12**	**€ 9.304.754,00**
ARMA 2024	STRAOR.	250	*Al. Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 0,00	**€ 21.046,37**			3	€ 1.315.398,13	3	€ 1.315.398,13	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car.	€ 38.204,20	€ 1.683,79	€ 3.482,30	**€ 43.370,29**			0	€ 0,00	9	€ 8.131.929,38	12	€ 10.842.572,50	12	€ 10.842.572,50	12	€ 10.842.572,50	9	€ 8.131.929,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Sc.	€ 39.648,22	€ 1.683,79	€ 3.482,30	**€ 44.814,31**			0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.800.894,38	12	€ 11.203.577,50	12	€ 11.203.577,50	12	€ 11.203.577,50	12	€ 11.203.577,50	9	€ 8.402.683,13	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			App.	€ 41.357,68	€ 1.683,79	€ 3.482,30	**€ 46.523,77**			0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.907.735,63	12	€ 11.630.942,50	12	€ 11.630.942,50
							Totale oneri			**3**	**€ 1.315.398,13**	**12**	**€ 9.447.327,50**	**12**	**€ 10.842.572,50**	**12**	**€ 10.842.572,50**	**12**	**€ 10.842.572,50**	**12**	**€ 10.932.823,75**	**12**	**€ 11.203.577,50**	**12**	**€ 11.203.577,50**	**12**	**€ 11.203.577,50**	**12**	**€ 11.203.577,50**	**12**	**€ 11.310.418,75**	**12**	**€ 11.630.942,50**	**12**	**€ 11.630.942,50**
ARMA 2025	STRAOR.	250	*Al. Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 0,00	**€ 21.046,37**					3	€ 1.315.398,13	3	€ 1.315.398,13	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car.	€ 38.204,20	€ 1.683,79	€ 3.482,30	**€ 43.370,29**					0	€ 0,00	9	€ 8.131.929,38	12	€ 10.842.572,50	12	€ 10.842.572,50	12	€ 10.842.572,50	9	€ 8.131.929,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Sc.	€ 39.648,22	€ 1.683,79	€ 3.482,30	**€ 44.814,31**					0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.800.894,38	12	€ 11.203.577,50	12	€ 11.203.577,50	12	€ 11.203.577,50	12	€ 11.203.577,50	9	€ 8.402.683,13	0	€ 0,00
			App.	€ 41.357,68	€ 1.683,79	€ 3.482,30	**€ 46.523,77**					0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.907.735,63	12	€ 11.630.942,50
							Totale oneri					**3**	**€ 1.315.398,13**	**12**	**€ 9.447.327,50**	**12**	**€ 10.842.572,50**	**12**	**€ 10.842.572,50**	**12**	**€ 10.842.572,50**	**12**	**€ 10.932.823,75**	**12**	**€ 11.203.577,50**	**12**	**€ 11.203.577,50**	**12**	**€ 11.203.577,50**	**12**	**€ 11.203.577,50**	**12**	**€ 11.310.418,75**	**12**	**€ 11.630.942,50**
Totale unità		**#RIF!**					**Totale onere stipendiale**	**€ 1.052.318,50**		**€ 8.873.260,13**		**€ 19.436.783,63**		**€ 28.963.958,00**		**€ 30.359.203,00**		**€ 30.431.404,00**		**€ 30.738.258,25**		**€ 31.099.263,25**		**€ 31.370.017,00**		**€ 31.370.017,00**		**€ 31.455.490,00**		**€ 31.818.750,25**		**€ 32.246.115,25**		**€ 32.566.639,00**

TABELLA C

Articolo 166, comma 1 GUARDIA DI FINANZA - PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO QUINQUENNALE 2021 - 2025

				onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	Straordinario	FESI	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
G. D. F.	STRAOR.	600	*Allievo Fin.*	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 0,00	**€ 20.455,32**	3	€ 3.068.298,00	3	€ 3.068.298,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 44.296,48**	0	€ 0,00	9	€ 19.933.416,00	12	€ 26.577.888,00	12	€ 26.577.888,00	12	€ 26.577.888,00	9	€ 19.933.416,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 45.736,48**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 6.860.472,00	12	€ 27.441.888,00	12	€ 27.441.888,00	12	€ 27.441.888,00	12	€ 27.441.888,00	9	€ 20.581.416,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Appuntato	€ 41.357,68	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 47.444,16**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 7.116.624,00	12	€ 28.466.496,00	12	€ 28.466.496,00	12	€ 28.466.496,00	9	€ 21.349.872,00	0	€ 0,00
			Appuntato Sc.	€ 43.570,35	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 49.656,83**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 7.448.524,50	12	€ 29.794.098,00
			Totale oneri					**3**	**€ 3.068.298,00**	**12**	**€ 23.001.714,00**	**12**	**€ 26.577.888,00**	**12**	**€ 26.577.888,00**	**12**	**€ 26.577.888,00**	**12**	**€ 26.793.888,00**	**12**	**€ 27.441.888,00**	**12**	**€ 27.441.888,00**	**12**	**€ 27.441.888,00**	**12**	**€ 27.441.888,00**	**12**	**€ 27.698.040,00**	**12**	**€ 28.466.496,00**	**12**	**€ 28.466.496,00**	**12**	**€ 28.466.496,00**	**12**	**€ 28.798.396,50**	**12**	**€ 29.794.098,00**
G. D. F.	STRAOR.	300	*Allievo Fin.*	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 0,00	**€ 20.455,32**	0	€ 0,00	3	€ 1.534.149,00	3	€ 1.534.149,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 44.296,48**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	9	€ 9.966.708,00	12	€ 13.288.944,00	12	€ 13.288.944,00	12	€ 13.288.944,00	9	€ 9.966.708,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 45.736,48**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 3.430.236,00	12	€ 13.720.944,00	12	€ 13.720.944,00	12	€ 13.720.944,00	12	€ 13.720.944,00	9	€ 10.290.708,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Appuntato	€ 41.357,68	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 47.444,16**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 3.558.312,00	12	€ 14.233.248,00	12	€ 14.233.248,00	12	€ 14.233.248,00	9	€ 10.674.936,00
			Appuntato Sc.	€ 43.570,35	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 49.656,83**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 3.724.262,25
			Totale oneri					**0**	**€ 0,00**	**3**	**€ 1.534.149,00**	**12**	**€ 11.500.857,00**	**12**	**€ 13.288.944,00**	**12**	**€ 13.288.944,00**	**12**	**€ 13.288.944,00**	**12**	**€ 13.396.944,00**	**12**	**€ 13.720.944,00**	**12**	**€ 13.720.944,00**	**12**	**€ 13.720.944,00**	**12**	**€ 13.720.944,00**	**12**	**€ 13.849.020,00**	**12**	**€ 14.233.248,00**	**12**	**€ 14.233.248,00**	**12**	**€ 14.233.248,00**	**12**	**€ 14.399.198,25**
G. D. F.	STRAOR.	150	*Allievo Fin.*	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 0,00	**€ 20.455,32**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 767.074,50	3	€ 767.074,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 44.296,48**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	9	€ 4.983.354,00	12	€ 6.644.472,00	12	€ 6.644.472,00	12	€ 6.644.472,00	9	€ 4.983.354,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 45.736,48**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.715.118,00	12	€ 6.860.472,00	12	€ 6.860.472,00	12	€ 6.860.472,00	12	€ 6.860.472,00	9	€ 5.145.354,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Appuntato	€ 41.357,68	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 47.444,16**	0	€ 0,00	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.779.156,00	12	€ 7.116.624,00	12	€ 7.116.624,00	12	€ 7.116.624,00
			Appuntato Sc.	€ 43.570,35	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 49.656,83**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Totale oneri					**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**3**	**€ 767.074,50**	**12**	**€ 5.750.428,50**	**12**	**€ 6.644.472,00**	**12**	**€ 6.644.472,00**	**12**	**€ 6.644.472,00**	**12**	**€ 6.698.472,00**	**12**	**€ 6.860.472,00**	**12**	**€ 6.860.472,00**	**12**	**€ 6.860.472,00**	**12**	**€ 6.860.472,00**	**12**	**€ 6.924.510,00**	**12**	**€ 7.116.624,00**	**12**	**€ 7.116.624,00**	**12**	**€ 7.116.624,00**
G. D. F.	STRAOR.	200	*Allievo Fin.*	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 0,00	**€ 20.455,32**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 1.022.766,00	3	€ 1.022.766,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 44.296,48**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	9	€ 6.644.472,00	12	€ 8.859.296,00	12	€ 8.859.296,00	12	€ 8.859.296,00	9	€ 6.644.472,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 45.736,48**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.286.824,00	12	€ 9.147.296,00	12	€ 9.147.296,00	12	€ 9.147.296,00	12	€ 9.147.296,00	9	€ 6.860.472,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Appuntato	€ 41.357,68	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 47.444,16**	0	€ 0,00	0		0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.372.208,00	12	€ 9.488.832,00	12	€ 9.488.832,00
			Appuntato Sc.	€ 43.570,35	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 49.656,83**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Totale oneri					**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**3**	**€ 1.022.766,00**	**12**	**€ 7.667.238,00**	**12**	**€ 8.859.296,00**	**12**	**€ 8.859.296,00**	**12**	**€ 8.859.296,00**	**12**	**€ 8.931.296,00**	**12**	**€ 9.147.296,00**	**12**	**€ 9.147.296,00**	**12**	**€ 9.147.296,00**	**12**	**€ 9.147.296,00**	**12**	**€ 9.232.680,00**	**12**	**€ 9.488.832,00**	**12**	**€ 9.488.832,00**
G. D. F.	STRAOR.	50	*Allievo Fin.*	€ 20.455,32	€ 0,00	€ 0,00	**€ 20.455,32**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 255.691,50	3	€ 255.691,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 44.296,48**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	9	€ 1.661.118,00	12	€ 2.214.824,00	12	€ 2.214.824,00	12	€ 2.214.824,00	9	€ 1.661.118,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 45.736,48**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 571.706,00	12	€ 2.286.824,00	12	€ 2.286.824,00	12	€ 2.286.824,00	12	€ 2.286.824,00	9	€ 1.715.118,00	0	€ 0,00
			Appuntato	€ 41.357,68	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 47.444,16**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 593.052,00	12	€ 2.372.208,00
			Appuntato Sc.	€ 43.570,35	€ 4.452,83	€ 1.633,65	**€ 49.656,83**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Totale oneri					**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**3**	**€ 255.691,50**	**12**	**€ 1.916.809,50**	**12**	**€ 2.214.824,00**	**12**	**€ 2.214.824,00**	**12**	**€ 2.214.824,00**	**12**	**€ 2.232.824,00**	**12**	**€ 2.286.824,00**	**12**	**€ 2.286.824,00**	**12**	**€ 2.286.824,00**	**12**	**€ 2.286.824,00**	**12**	**€ 2.308.170,00**	**12**	**€ 2.372.208,00**
			Totale oneri stipendiali						**€ 3.068.298,00**		**€ 24.535.863,00**		**€ 38.845.819,50**		**€ 46.640.026,50**		**€ 54.434.233,50**		**€ 57.503.409,50**		**€ 58.557.424,00**		**€ 58.935.424,00**		**€ 59.169.424,00**		**€ 59.403.424,00**		**€ 59.713.576,00**		**€ 60.610.108,00**		**€ 61.058.374,00**		**€ 61.335.872,00**		**€ 61.945.270,50**		**€ 63.170.960,25**

TABELLA D

Articolo 166, comma 1 POLIZIA PENITENZIARIA - PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO QUINQUENNALE 2021 – 2025

Piano quinquennale assunzioni straordinarie 2021-2025 -POLIZIA PENITENZIARIA

					onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)				2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036	
		TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	FESI dato medio anno 2019	STRAORDINARIO dato medio anno 2019	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
ANNUALITA' 2021	Pol.Pen.	STRAOR.	200	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 787.000,00	3	€ 787.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Agente	€ 38.210,00	€ 683,00	€ 2.495,00	**€ 41.388,00**	0	€ 0,00	9	€ 6.208.200,00	12	€ 8.277.600,00	12	€ 8.277.600,00	12	€ 8.277.600,00	9	€ 6.208.200,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.287,00	€ 3.505,00	**€ 44.442,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.222.100,00	12	€ 8.888.400,00	12	€ 8.888.400,00	12	€ 8.888.400,00	12	€ 8.888.400,00	9	€ 6.666.300,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Assistente	€ 41.360,00	€ 1.161,00	€ 3.334,00	**€ 45.855,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.292.750,00	12	€ 9.171.000,00	12	€ 9.171.000,00	12	€ 9.171.000,00	9	€ 6.878.250,00	0	€ 0,00
				Assistente Capo	€ 43.571,00	€ 994,00	€ 3.166,00	**€ 47.731,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.386.550,00	12	€ 9.546.200,00
								Totale oneri	**3**	**€ 787.000,00**	**12**	**€ 6.995.200,00**	**12**	**€ 8.277.600,00**	**12**	**€ 8.277.600,00**	**12**	**€ 8.277.600,00**	**12**	**€ 8.430.300,00**	**12**	**€ 8.888.400,00**	**12**	**€ 8.888.400,00**	**12**	**€ 8.888.400,00**	**12**	**€ 8.888.400,00**	**12**	**€ 8.959.050,00**	**12**	**€ 9.171.000,00**	**12**	**€ 9.171.000,00**	**12**	**€ 9.171.000,00**	**12**	**€ 9.264.800,00**	**12**	**€ 9.546.200,00**
ANNUALITA' 2022	Pol.Pen.	STRAOR.	200	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**			3	€ 787.000,00	3	€ 787.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Agente	€ 38.210,00	€ 683,00	€ 2.495,00	**€ 41.388,00**			0	€ 0,00	9	€ 6.208.200,00	12	€ 8.277.600,00	12	€ 8.277.600,00	12	€ 8.277.600,00	9	€ 6.208.200,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.287,00	€ 3.505,00	**€ 44.442,00**			0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.222.100,00	12	€ 8.888.400,00	12	€ 8.888.400,00	12	€ 8.888.400,00	12	€ 8.888.400,00	9	€ 6.666.300,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Assistente	€ 41.360,00	€ 1.161,00	€ 3.334,00	**€ 45.855,00**			0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.292.750,00	12	€ 9.171.000,00	12	€ 9.171.000,00	12	€ 9.171.000,00	9	€ 6.878.250,00
				Assistente Capo	€ 43.571,00	€ 994,00	€ 3.166,00	**€ 47.731,00**			0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.386.550,00
								Totale oneri	**0**	**€ 0,00**	**3**	**€ 787.000,00**	**12**	**€ 6.995.200,00**	**12**	**€ 8.277.600,00**	**12**	**€ 8.277.600,00**	**12**	**€ 8.277.600,00**	**12**	**€ 8.430.300,00**	**12**	**€ 8.888.400,00**	**12**	**€ 8.888.400,00**	**12**	**€ 8.888.400,00**	**12**	**€ 8.888.400,00**	**12**	**€ 8.959.050,00**	**12**	**€ 9.171.000,00**	**12**	**€ 9.171.000,00**	**12**	**€ 9.171.000,00**	**12**	**€ 9.264.800,00**
ANNUALITA' 2023	Pol.Pen.	STRAOR.	510	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**					3	€ 2.006.850,00	3	€ 2.006.850,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Agente	€ 38.210,00	€ 683,00	€ 2.495,00	**€ 41.388,00**					0	€ 0,00	9	€ 15.830.910,00	12	€ 21.107.880,00	12	€ 21.107.880,00	12	€ 21.107.880,00	9	€ 15.830.910,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.287,00	€ 3.505,00	**€ 44.442,00**					0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 5.666.355,00	12	€ 22.665.420,00	12	€ 22.665.420,00	12	€ 22.665.420,00	12	€ 22.665.420,00	9	€ 16.999.065,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Assistente	€ 41.360,00	€ 1.161,00	€ 3.334,00	**€ 45.855,00**					0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 5.846.512,50	12	€ 23.386.050,00	12	€ 23.386.050,00	12	€ 23.386.050,00
								Totale oneri	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**3**	**€ 2.006.850,00**	**12**	**€ 17.837.760,00**	**12**	**€ 21.107.880,00**	**12**	**€ 21.107.880,00**	**12**	**€ 21.107.880,00**	**12**	**€ 21.497.265,00**	**12**	**€ 22.665.420,00**	**12**	**€ 22.665.420,00**	**12**	**€ 22.665.420,00**	**12**	**€ 22.665.420,00**	**12**	**€ 22.845.577,50**	**12**	**€ 23.386.050,00**	**12**	**€ 23.386.050,00**	**12**	**€ 23.386.050,00**
ANNUALITA' 2024	Pol.Pen.	STRAOR.	510	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**							3	€ 2.006.850,00	3	€ 2.006.850,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Agente	€ 38.210,00	€ 683,00	€ 2.495,00	**€ 41.388,00**							0	€ 0,00	9	€ 15.830.910,00	12	€ 21.107.880,00	12	€ 21.107.880,00	12	€ 21.107.880,00	9	€ 15.830.910,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.287,00	€ 3.505,00	**€ 44.442,00**							0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 5.666.355,00	12	€ 22.665.420,00	12	€ 22.665.420,00	12	€ 22.665.420,00	12	€ 22.665.420,00	9	€ 16.999.065,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Assistente	€ 41.360,00	€ 1.161,00	€ 3.334,00	**€ 45.855,00**							0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 5.846.512,50	12	€ 23.386.050,00	12	€ 23.386.050,00
								Totale oneri	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**3**	**€ 2.006.850,00**	**12**	**€ 17.837.760,00**	**12**	**€ 21.107.880,00**	**12**	**€ 21.107.880,00**	**12**	**€ 21.107.880,00**	**12**	**€ 21.497.265,00**	**12**	**€ 22.665.420,00**	**12**	**€ 22.665.420,00**	**12**	**€ 22.665.420,00**	**12**	**€ 22.665.420,00**	**12**	**€ 22.845.577,50**	**12**	**€ 23.386.050,00**	**12**	**€ 23.386.050,00**
ANNUALITA' 2025	Pol.Pen.	STRAOR.	515	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**									3	€ 2.026.525,00	3	€ 2.026.525,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Agente	€ 38.210,00	€ 683,00	€ 2.495,00	**€ 41.388,00**									0	€ 0,00	9	€ 15.986.115,00	12	€ 21.314.820,00	12	€ 21.314.820,00	12	€ 21.314.820,00	9	€ 15.986.115,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
				Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 1.287,00	€ 3.505,00	**€ 44.442,00**									0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 5.721.907,50	12	€ 22.887.630,00	12	€ 22.887.630,00	12	€ 22.887.630,00	12	€ 22.887.630,00	9	€ 17.165.722,50	0	€ 0,00
				Assistente	€ 41.360,00	€ 1.161,00	€ 3.334,00	**€ 45.855,00**									0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 5.903.831,25	12	€ 23.615.325,00
								Totale oneri	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**0**	**€ 0,00**	**3**	**€ 2.026.525,00**	**12**	**€ 18.012.640,00**	**12**	**€ 21.314.820,00**	**12**	**€ 21.314.820,00**	**12**	**€ 21.314.820,00**	**12**	**€ 21.708.022,50**	**12**	**€ 22.887.630,00**	**12**	**€ 22.887.630,00**	**12**	**€ 22.887.630,00**	**12**	**€ 22.887.630,00**	**12**	**€ 23.069.553,75**	**12**	**€ 23.615.325,00**
	Totale unità		**1.935**					**totale oneri**	**€ 787.000,00**		**€ 7.782.200,00**		**€ 17.279.650,00**		**€ 36.399.810,00**		**€ 57.527.365,00**		**€ 76.936.300,00**		**€ 80.849.280,00**		**€ 81.696.765,00**		**€ 83.254.305,00**		**€ 84.815.662,50**		**€ 86.065.920,00**		**€ 86.348.520,00**		**€ 86.740.627,50**		**€ 87.461.257,50**		**€ 88.277.453,75**		**€ 89.198.425,00**

TABELLA X

Articolo 166, comma 1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO FORZE DI POLIZIA

PROIEZIONE ONERI STIPENDIALI CONNESSI AL PIANO ASSUNZIONALE 2021-2025

	Annualità 2021	Annualità 2022	Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Annualità 2027	Annualità 2028	Annualità 2029	Annualità 2030	Annualità 2031	Annualità 2032	Annualità 2033	Annualità 2034	Annualità 2035	Annualità 2036
Polizia di Stato	0	0	1.180.500	11.433.250	20.112.000	24.583.750	25.242.000	25.503.075	26.460.350	27.069.525	27.330.600	27.330.600	27.479.025	28.023.250	28.369.575	28.518.000
Arma dei Carabinieri	0	0	1.052.318,50	8.873.260,13	19.436.783,63	28.963.958	30.359.203	30.431.404	30.738.258,25	31.099.263,25	31.370.017	31.370.017	31.455.490	31.818.750,25	32.246.115,25	32.566.639
Guardia di Finanza	3.068.298	24.535.863	38.845.819,50	46.640.026,50	54.434.233,50	57.503.409,50	58.557.424	58.935.424	59.169.424	59.403.424	59.713.576	60.610.108	61.058.374	61.335.872	61.945.270,50	63.170.960,25
Polizia Penitenziaria	787.000	7.782.200	17.279.650	36.399.810	57.527.365	76.936.300	80.849.280	81.696.765	83.254.305	84.815.662,50	86.065.920	86.348.520	86.740.627,50	87.461.257,50	88.277.453,75	89.198.425
Tot.	**3.855.298**	**32.318.063**	**58.358.288**	**103.346.346,63**	**151.510.382,13**	**187.987.417,50**	**195.007.907**	**196.566.668**	**199.622.337,25**	**202.387.874,75**	**204.480.113**	**205.659.245**	**206.733.516,50**	**208.639.129,75**	**210.838.414,50**	**213.454.024,25**

TABELLA E

Articolo 166, comma 1 POLIZIA DI STATO - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

Anno	Dotazione Organica (Ordinari)	Forza Effettiva *	Assunzioni di ag.ass. per Turnover **	Assunzioni straordinarie (Minniti + Salvini + Lamorgese #1)	Cessazioni da ruolo ag.ass.***	Immissioni nel ruolo Sovrintendenti (per Scrutini e concorso dal ruolo Ass. e Agenti) ***, ****	Immissioni nel ruolo Ispettori dei vincitori ****	CAPIENZA ORGANICA	Assunzioni straordinarie Lamorgese #2	NUOVA CAPIENZA ORGANICA
31/12/2020	51.870	51.983	2.061	939	-126	-1730 -6548	-610	113		113
31/12/2021	51.870	51.238	1575	960	-780	-2.277	-223	-632		-632
31/12/2022	51.870	47.949	1638	961	-1067	-4.457	-365	-3.921		-3.921
31/12/2023	51.870	48.203	2240	647	-1385	-686	-562	-3.667	300	-3.367
31/12/2024	51.870	48.246	2907	280	-1742	-1057	-346	-3.624	200	-3.424
31/12/2025	51.870	48.844	3657	175	-2046	-1011	-177	-3.026	100	-2.926
			14.078	**3.962**	**-7.145**	**-9.487**	**-1.673**		**600**	

*****60.387 effettivi al 15/10/2020, ivi inclusi gli appartenenti ai ruoli (58.852) e gli allievi agenti (1.535). Al valore mostrato in tabella sono state sottratte le unità che saranno immesse nel ruolo sov. con decorrenza 2019 (1.730) e 2020 (6.548) e gli ulteriori cessati stimati dal 16 ottobre al 31/12/2020 (126)

** stima 70% del turn-over; per l'anno 2020 il dato è invece effettivo e include anche i residui autorizzati in passato e non ancora assunti

******* stima delle cessazioni tenendo conto di un rapporto di 2/3 "per limiti di età"

******** di cui il 70% stima già appartenenti ruolo ag. ass; sono inclusi i 610 vice ispettori già immessi nel corso dell'anno 2020. Non si tiene conto della stimabile immissione nel ruolo degli Ispettori di ulteriori oltre 700 vincitori già Sovrintendenti e di ulteriori oltre 500 vincitori già assistenti e agenti (tali cifre dovrebbero applicarsi nel triennio 2022..2024), conseguendo che le cifre riferite alla nuova capienza organica, anni 2023, 2024, 2025 avrebbero rispettivamente i seguenti valori: -4567, -4624, -4126)

TABELLA F

Articolo 166, comma 1 - ARMA DEI CARABINIERI - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

SVILUPPO FORZA NEL RUOLO INIZIALE DELL'ARMA

SM - Uf. Ordinamento

Anno	Dotazione Organica (ordinari)	FE al 1° gennaio	TURN OVER 100%		ASSUNZIONI STRAORDINARIE			IMMISSIONI NEI RUOLI SUPERIORI		FE al 31 dicembre (senza considerare il ritardo da turn over)	Capienza organica al 31 dicembre (b)	Assunzioni straordinarie (Lamorgese#2)	Capienza organica al 31 dicembre con nuove Assunzioni Straordinarie (b)
			Esodi (stima esodi ruolo iniziale su 3.00 esodi complessivi)	Assunzioni da turn over al 100% nel ruolo iniziale	ASS. STRAORD. - PIANO QUINQ. 2018 - 2022 (art. 1 co. 287 e 299 legge 205/2017)	ASS. STRAORD. - PIANO QUINQ. 2019 - 2023 (art. 1 co. 381 e 384 legge 145/2018)	ASS. STRAORD. - PIANO QUINQ. 2021 - 2025 (DL 162/2019 art. 19 co. 1)	Ispettori - (art. 679 COM co. 2-bis let.c)	Sovrintendenti (corsi già programmati secondo capienze nel ruolo Sovr. consentite dall'art. 2196-quinquies)				
2021										**60.351**			
2021	61.810	60.351	-1.180	+1.180	+618	+427	+20	-93	-2.600	58.723	**-3.087**	-	-
2022	61.810	58.723	-1.180	+1.180	+619	+427	+20	-93	-2.600	57.096	**-4.714**	-	-
2023	61.810	57.096	-1.180	+1.180		+427	+150	-93	-2.100	55.480	**-6.330**	+200	**-6.130**
2024	61.810	55.480	-1.180	+1.180			+322	-93	-2.100	53.609	**-8.201**	+250	**-7.751**
2025	61.810	53.609	-1.180	+1.180			+310	-93	-500	53.326	**-8.484**	+250	**-7.784**

TABELLA G

Articolo 166, comma 1 - GUARDIA DI FINANZA - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

	RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI										DOTAZIONI DI PERSONALE COMPLESSIVE GDF				
Anno	**Immissioni a seguito di concorsi anno precedente (A)**			**Cessazioni + transiti (B)**	**Δ (A - B)**	**F.E. al 31/12 (C)**	**F.O. al 31/12 (1) (D)**	**Capienza organica (C - D)**	**Assunzioni straordinarie 2021/2025**	***Nuova capienza organica* (2)**	**F.E. al 31/12 (E)**	**F.O. al 31/12 (F)**	**Capienza organica (E - F)**	**Assunzioni straordinarie 2021/2025**	***Nuova capienza organica* (2)**
	da corsi AA.FF.	**Δ Fin. AA.MM.**	**Totale**												
2020	996	303	1.299	-1.364	-65	21.358	23.363	-2.005		-2.005	58.338	63.318	-4.980		-4.980
2021	1.071	0	1.071	-1.432	-361	20.997	23.363	-2.366		-2.366	58.347	63.248	-4.901		-4.901
2022	1.061	100	1.161	-1.899	-738	20.259	23.363	-3.104	600	-2.504	58.085	63.048	-4.963	600	-4.363
2023	1.343	100	1.443	-2.111	-668	19.591	23.363	-3.772	300	-2.872	57.856	63.118	-5.262	300	-4.362
2024	1.458	100	1.558	-2.144	-586	19.005	22.282	-3.277	150	-2.227	57.525	62.994	-5.469	150	-4.419
2025	1.474	100	1.574	-2.372	-798	18.207	22.282	-4.075	200	-2.825	57.213	63.065	-5.852	200	-4.602
2026	1.859	-100	1.759	-1.950	-191	18.016	21.082	-3.066	50	-1.766	57.108	62.935	-5.827	50	-4.527
2027	1.960	-100	1.860	-2.018	-158	17.858	21.082	-3.224		-1.924	57.154	63.005	-5.851		-4.551
2028	2.148	-100	2.048	-2.100	-52	17.806	21.082	-3.276		-1.976	57.315	63.005	-5.690		-4.390
2029	2.094	-100	1.994	-2.158	-164	17.642	21.082	-3.440		-2.140	57.213	63.005	-5.792		-4.492
2030	2.063	0	2.063	-2.247	-184	17.458	21.082	-3.624		-2.324	57.089	63.005	-5.916		-4.616
2031	2.278	-100	2.178	-2.297	-119	17.339	21.082	-3.743		-2.443	57.049	63.005	-5.956		-4.656
2032	2.369	-100	2.269	-2.275	-6	17.333	21.082	-3.749		-2.449	57.100	63.006	-5.906		-4.606
2033	2.392	0	2.392	-1.981	411	17.744	21.082	-3.338		-2.038	57.380	63.007	-5.627		-4.327
2034	2.402	-100	2.302	-1.960	342	18.086	21.082	-2.996		-1.696	57.735	63.008	-5.273		-3.973
2035	2.192	0	2.192	-1.819	373	18.459	21.082	-2.623		-1.323	58.165	63.009	-4.844		-3.544

(1) Per effetto delle rimodulazioni di cui al D.M. 5 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 36, c. 10, lett. b), del d.lgs. n. 95/2017.

(2) Tenuto conto delle assunzioni da effettuarsi nell'ambito del piano straordinario 2021/2025.

TABELLA F

Articolo 166, comma 1 ARMA DEI CARABINIERI - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

SVILUPPO FORZA NEL RUOLO INIZIALE DELL'ARMA

SM - Uf. Ordinamento

Anno	Dotazione Organica (ordinari)	FE al 1° gennaio	TURN OVER 100%		ASSUNZIONI STRAORDINARIE			IMMISSIONI NEI RUOLI SUPERIORI		FE al 31 dicembre (senza considerare il ritardo da turn over)	Capienza organica al 31 dicembre (b)	Assunzioni straordinarie (Lamorgese#2)	Capienza organica al 31 dicembre con nuove Assunzioni Straordinarie (b)
			Esodi (stima esodi ruolo iniziale su 3.00 esodi complessivi)	Assunzioni da turn over al 100% nel ruolo iniziale	ASS. STRAORD. - PIANO QUINQ. 2018 - 2022 (art. 1 co. 287 e 299 legge 205/2017)	ASS. STRAORD. - PIANO QUINQ. 2019 - 2023 (art. 1 co. 381 e 384 legge 145/2018)	ASS. STRAORD. - PIANO QUINQ. 2021 - 2025 (DL 162/2019 art. 19 co. 1)	Ispettori - (art. 679 COM co. 2-bis let.c)	Sovrintendenti (corsi già programmati secondo capienze nel ruolo Sovr. consentite dall'art. 2196-quinquies)				
2021										**60.351**			
2021	61.810	60.351	-1.180	+1.180	+618	+427	+20	-93	-2.600	58.723	**-3.087**	-	-
2022	61.810	58.723	-1.180	+1.180	+619	+427	+20	-93	-2.600	57.096	**-4.714**	-	-
2023	61.810	57.096	-1.180	+1.180		+427	+150	-93	-2.100	55.480	**-6.330**	+200	**-6.130**
2024	61.810	55.480	-1.180	+1.180			+322	-93	-2.100	53.609	**-8.201**	+250	**-7.751**
2025	61.810	53.609	-1.180	+1.180			+310	-93	-500	53.326	**-8.484**	+250	**-7.784**

TABELLA H

Articolo 166, comma 1 POLIZIA PENITENZIARIA - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

Ruolo agenti assistenti

	A			B	C	D	E	F	G	H
	A1 Immissioni a seguito di concorsi/precedenti	A2 Piano assunzioni straordinarie 2021/2025	A3 Totale immissione anno (A1+A2)	**Capienza Organica** Situazione 31/12 E-(F+A3)	Cessazioni agenti assistenti	Transito ruoli superiori	C+D	Situazione al 1/1	**Dotazione organica**	**Forza effettiva 31/12**
2020				+1838					31.390	33.228
2021	2001	200	2201	-2399	1500	4938	-6438	+1838	31.390	28.991
2022	1506	200	1706	-3177	1700	784	-2484	-2399	31.390	28.213
2023	1960	510	2470	-2602	1750	145	-1895	-3177	31.390	28.788
2024	2500	510	3110	-1516	1850	174	-2024	-2602	31.390	29.874
2025	2600	515	3213	-646	2050	293	-2343	-1516	31.390	30.774
2026	2700		2700	-305	2200	159	-2359	-646	31.390	31.085
		1935								

TABELLA XX

Articolo 166, comma 1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO FORZE DI POLIZIA

"ONERI DI FUNZIONAMENTO" CONNESSI AL PIANO ASSUNZIONALE COMPLESSIVO 2021-2025

Forza di Polizia	Costo unitario	2021		2022		2023		2024		2025		Totale	
		n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n.unità	costo
Polizia di Stato	7.710,00	0	-	0	-	300	2.313.000,00	200	1.542.000,00	100	771.000,00	**600**	**4.626.000,00**
Arma Carabinieri	8.587,00	0	-	0	-	200	1.717.400,00	250	2.146.750,00	250	2.146.750,00	**700**	**6.010.900,00**
Guardia di Finanza	5.084,00	600	3.050.400,00	300	1.525.200,00	150	762.600,00	200	1.016.800,00	50	254.200,00	**1.300**	**6.609.200,00**
Amministrazione Penitenziaria	5.328,00	200	1.065.600,00	200	1.065.600,00	510	2.717.280,00	510	2.717.280,00	515	2.743.920,00	**1.935**	**10.309.680,00**
Totale		**800**	**4.116.000,00**	**500**	**2.590.800,00**	**1160**	**7.510.280,00**	**1160**	**7.422.830,00**	**915**	**5.915.870,00**	**4.535**	**27.555.780,00**

Riepilogo costo annuo costi funzionamento per ciascun Allievo FFPP	
Forza di Polizia	**Costo annuo per Allievo**
Polizia di Stato	**€ 7.710,00**
Arma dei carabinieri	**€ 8.586,97**
Guardia di finanza	**€ 5.084,19**
Polizia penitenziaria	**€ 5.328,00**
Totale annuo	**€ 26.709,16**

Articolo 166, comma 1 POLIZIA DI STATO

Costo annuo della formazione per Allievo agente	
Spese di docenza	euro 687
Spese di vitto	euro 2.652
Spese di lavanderia	euro 210
Spese di cancelleria	euro 7.50
Spese di manutenzione varie (acqua, luce, gas)	euro 1.275
Totale annuo *pro-capite*	**euro 4.831**

Articolo 166, comma 1 Riepilogo costi divisa e armamento per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Divisa ordinaria completa	€ 1.530,00
Divisa addestramento completa	€ 630,00
Divisa ginnica completa	€ 120,00
Equipaggiamento (KIT Trolley)	€ 120,00
Beretta 92 FS	€ 295,00
Caricatore scorta	€ 19,00
Manette	€ 25,00
Cartucce	€ 140,00
Totale	**€ 2.879,00**

Articolo 166, comma 1 ARMA DEI CARABINIERI

Costo annuo della formazione per Allievo	
Spese di docenza	euro 978,60
Spese di vitto	euro 3.000,00
Spese di lavanderia	euro 210,00
Spese di cancelleria	euro 7,50
Spese di manutenzione varie (acqua, luce, gas)	euro 1.275,00
Totale annuo *pro-capite*	**Euro 5.471,10**

Articolo 166, comma 1 Riepilogo costi divisa e armamento per Allievo	
Descrizione	**Costi per Allievo**
Divisa ordinaria completa	€ 2.066,02
Divisa addestramento completa	€ 320,12
Divisa ginnica completa	€ 146,71
Equipaggiamento (KIT Trolley)	€ 111,02
Beretta 92 FS	€ 295,00
Caricatore scorta	€ 12,00
Manette	€ 25,00
Cartucce	€ 140,00
Totale	**€ 3.115,87**

Articolo 166, comma 1 GUARDIA DI FINANZA

Costo annuo della formazione per Allievo	
Descrizione	**Costi per Allievo**
Spese di docenza	€ 85,00
Spese per libri di testo	€ 134,00
Spese per conferenze didattiche	€ 10,00
Spese di cancelleria e supporti didattici (sinossi, materiale informatico, ecc.)	€ 231,19
Spese per altre attività addestrative (indennità di marcia per tiri ed esercitazioni, cerimonie, servizi collettivi)	€ 100,00
Totale annuo *pro-capite*	**€ 560,19**

Articolo 166, comma 1 Riepilogo costi annui arredi, casermaggio, vettovagliamento, vestiario, armamento e materiali vari per Allievo	
Descrizione	**Costi per Allievo**
Spese per vettovagliamento, vestiario e armamento	€ 2.000,00
Spese per arredi e materiale di casermaggio	€ 2.184,00
Spese per altri oneri (cancelleria e spese varie)	€ 340,00
Totale	**€ 4.524,00**

Articolo 166, comma 1 POLIZIA PENITENZIARIA

Costo annuo della formazione per Allievo	
Spese di docenza	308,0
Spese di vitto	1.147,5
Spese di lavanderia	76,5
Spese di cancelleria	6,0
Spese di manutenzione varie (acqua, luce, gas)	956,0
Totale annuo *pro-capite*	2.494,0

Riepilogo - Costo uniforme e Armamento per Allievo	
Descrizione	**Costi per Allievo**
Uniforme ordinaria completa	€ 1.530,00
Uniforme addestramento completa	€ 630,00
Uniforme Ginnica completa	€ 120,00
Equipaggiamento	€ 100,00
Beretta 92 FS	€ 295,00
Caricatore scorta	€ 19,00
Cartucce	€ 140,00
Totale annuo *pro-capite*	€ 2.834,00

Articolo 167

Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati

La norma è finalizzata ad incrementare la frequenza dei servizi operativi svolti sul territorio dai Corpi di polizia e dalle Forze armate, nonché del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

L'intervento prevede, quindi, la possibilità di un aumento degli stanziamenti iniziali di bilancio da destinare alle indennità di servizio esterno dei corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nonché delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle FFAA.

A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

Articolo 168

Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

La norma incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire l'efficace svolgimento delle ulteriori attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19.

Articolo 169

Disposizioni in materia di dipendenti a tempo determinato EIPLI

La disposizione proroga di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2021, i contratti a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), già prorogati sino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L'intervento normativo è motivato dall'esigenza di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione irrigue svolte dall'Ente e da ragioni di economia amministrativa e gestionale, in quanto evita all'Ente medesimo di dover procedere alla selezione di nuovo personale di sostituzione di quello in scadenza in considerazione della prossima definizione della procedura liquidatoria che lo interessa e del transito delle relative funzioni nella società prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'Ente provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse di bilancio.

Articolo 170

Disposizioni in materia di Razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la Sogei S.p.a

Il provvedimento definisce un nuovo modello relazionale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., per la conduzione e sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici, strettamente connessi con le esigenze delle singole strutture del MEF. Analogo modello è previsto per i rapporti tra Corte dei Conti e Sogei S.p.A.. In particolare, si prevede che ciascuna struttura, in relazione alle proprie competenze e peculiarità operative, stipuli un disciplinare

con SOGEI, promuovendo un assetto orientato all'erogazione di servizi tecnologici avanzati coerenti con le strategie e la mission delle parti.
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma si prevede che attraverso il nuovo modello relazionale potranno conseguirsi risparmi nei costi di conduzione dei sistemi, potendo beneficiare delle economie di scala ottenibili con l'utilizzo degli asset infrastrutturali di SOGEI.

Articolo 171
Disposizioni in materia di Guardia di finanza

Comma 1 - la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da attuarsi avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione normativa, infatti, non incide sull'ammontare delle risorse destinate alle finalità valorizzative previste dalla legge n. 168/191 ma esclusivamente sui criteri di ripartizione in favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza
Comma 2 - la disposizione incrementa di un importo non superiore a 15 milioni di euro annui la quota di risorse già destinata ai sensi dell'articolo 9, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e attribuita al personale della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.
Comma 3 La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'iniziativa in argomento si limita, inoltre, a prevedere la riassegnazione sui capitoli di bilancio della Guardia di finanza delle somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del medesimo Corpo, con effetti neutri sotto il profilo della (maggiore) spesa, atteso che quest'ultima potrà avvenire nel limite dei correlati introiti e tenuto altresì conto che non sono ancora affluite entrate della specie al bilancio dello Stato. La proposta, peraltro, allineerebbe le modalità di gestione economica delle peculiari risorse, derivanti dallo sfruttamento commerciale dei segni distintivi della Guardia di finanza, a quelle già stabilite per altre analoghe Amministrazioni dello Stato.

Articolo 172
Collaborazione del Corpo della guardia di finanza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

La disposizione è neutra sotto il profilo finanziario in quanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stessa non prevede la costituzione di contingenti extra-organico né comporta il ricorso ad assunzioni aggiuntive rispetto alle facoltà previste a legislazione vigente, atteso che il personale adibito alla specifica attività di servizio sarebbe tratto dagli organici della Guardia di finanza.
Ogni spesa strumentale alla realizzazione di tali servizi (di funzionamento, logistica o per le dotazioni strumentali oltreché per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale impiegato nell'aliquota a ciò dedicata), entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui (pari al costo attualmente sostenuto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la vigilanza dei relativi siti produttivi, assicurata attraverso società private), non graverebbe inoltre sui capitoli del Corpo, poiché verrebbe posta a carico della citata società per azioni.
Per quanto concerne gli oneri finanziari connessi al trattamento economico accessorio da corrispondere al personale che si presume possa essere impiegato nello svolgimento dei servizi di sorveglianza, tutela e scorta di cui al presente articolo, si rileva come gli stessi potrebbero ammontare a un importo massimo di circa 2,9 milioni di euro annui. Ciò ipotizzando - a titolo indicativo e fatte salve le diverse esigenze che potranno essere puntualmente delineate nell'ambito delle convenzioni previste dal comma 3 - che per tali tipologie di servizi venga

impiegata un'aliquota di personale composta da 1 colonnello, 1 tenente colonnello, 2 capitani, 5 ispettori, 14 sovrintendenti e 177 appuntati/finanzieri.
Si riporta di seguito una tabella dimostrativa della quantificazione operata, i cui dati sono stati tratti dal "*conto annuale 2018*", anche tenendo conto delle indennità fisse mediamente riconosciute al predetto personale (tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, l'indennità di vacanza contrattuale, gli assegni *ad personam* e funzionali e l'indennità mensile pensionabile):

Composizione aliquota		**Onere accessorio medio unitario (dato da conto annuale 2018)**				**Accessorio medio complessivo**
Grado/Ruolo	**Unità**	**Straordinario**	**Indennità fisse**	**Altre access.**	**Totale**	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f = c + d + e*	*g = f * b*
Colonnello	1	€ 15.419,00	€ 18.189,00	€ 2.810,00	€ 36.418,00	€ 36.418,00
Tenente Colonnello	1	€ 15.419,00	€ 18.189,00	€ 2.810,00	€ 36.418,00	€ 36.418,00
Capitano	2	€ 7.550,00	€ 11.973,00	€ 2.857,00	€ 22.380,00	€ 44.760,00
Ispettori	5	€ 3.549,00	€ 12.296,00	€ 2.150,00	€ 17.995,00	€ 89.975,00
Sovrintendenti	14	€ 2.713,00	€ 12.080,00	€ 2.520,00	€ 17.313,00	€ 242.382,00
Appuntati/Finanzieri	177	€ 1.988,00	€ 9.175,00	€ 2.923,00	€ 14.086,00	€ 2.493.222,00
Totale	**200**	**€ 46.638,00**	**€ 81.902,00**	**€ 16.070,00**	**€ 144.610,00**	**€ 2.943.175,00**

Il rimborso dei suddetti oneri potrà avvenire anche a norma dell'art. 2133 del D.Lgs. n. 66/2010, il quale consente alla Guardia di finanza di stipulare, tra l'altro, con soggetti privati convenzioni o contratti aventi a oggetto la permuta di materiali ovvero prestazioni ai fini del contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione. Tale disposizione ha esteso al Corpo la facoltà attribuita al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 545 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, di compiere siffatte operazioni permutative.
Sul piano attuativo, il predetto art. 545 ha rimesso al d.P.R. n. 90/2010 la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti (convenzioni e contratti) della specie. Sul punto, si evidenzia che l'art. 569 del citato regolamento ammette che la permuta avvenga tra materiali o prestazioni anche non rientranti in settori tra loro omogenei, subordinando la stessa al *"criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche*", in ciò comportando la individuazione, in sede applicativa, di rigorose metodologie di determinazione del valore della controprestazione [secondo le modalità previste dall'art. 571 (*Valore delle prestazioni a carico dei contraenti*) del d.P.R. n. 90/2010].

Articolo 173
Disposizioni in materia di personale dell'ENAC

Commi 1 e 2. La norma, al fine di garantire il rispetto degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, autorizza l'ENAC, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e con conseguente incremento della relativa dotazione organica, all'assunzione di 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, di 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, di 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico – ispettivo e di 72 ispettori di volo, per un totale complessivo di

378 unità.
Le assunzioni avvengono in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 4 comma 3–quinquies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il reclutamento del personale avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La nuova dotazione organica pari a 1.172 unità, rispetto alle attuali 794, già approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC e determinata secondo la metodologia del "Manpower Plan", rappresenta l'effettiva esigenza di personale con riferimento ai compiti istituzionali ed ai processi lavorativi svolti dall'Ente. L'ENAC, nel rispetto dell'autonomia dettata dal decreto legislativo n. 250/1997, nell'arco temporale dei due anni e attraverso l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, avrà la possibilità di assumere il personale necessario in base alle figure professionali individuate dalla predetta nuova dotazione organica. Il nuovo organico è teso a potenziare le professionalità altamente specializzate, quali quelle tecnico-ingegneristiche ed economiche, nonché quelle riferite alle attività ispettive sugli aeroporti. Tale implementazione della dotazione organica dell'Ente è necessaria a garantire i compiti istituzionali di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 250/1997, in particolare quelle relative alla sicurezza del volo e ai diritti dei passeggeri.
Sul punto si evidenzia che a partire dalla legge n. 311 del 2004 l'ENAC, analogamente ad altre pubbliche amministrazioni, ha subito riduzioni del proprio organico e blocco del turn-over del personale. In questi ultimi venti anni la dotazione organica ha registrato un costante decremento passando dalle 1317 unità di personale dell'anno 2000 alle 794 unità di personale certificate al 1 giugno 2020. Tale riduzione, con la tendenza a diminuire anche nei prossimi anni per effetto della elevata età media del personale, che si aggira intorno ai 55 anni, avrà riflessi inevitabili sulle attività e sulle funzioni complessivamente assegnate ad ENAC dalla normativa vigente nazionale ed internazionale e, in particolare, sul livello di sicurezza di tutto il settore del trasporto aereo.
La norma comporta un onere a regime, a decorrere dal 2022, pari ad euro 24.212.434, da coprire con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente. Per l'anno 2021 il costo sarà pari a euro 6.053.109 ipotizzando verosimilmente che le assunzioni saranno effettuate nel mese di ottobre, tenuto conto della tempistica necessaria per l'espletamento delle procedure concorsuali.
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio della quantificazione del predetto costo.

Categorie	Unità da assumere	Retribuzione fissa pro capite	Retribuzione accessoria pro capite	Totale oneri riflessi 32,70%	Costo unitario (comprensivo degli oneri riflessi)	Totale
Dirigenti	10	67.017,99	57.184,76	40.614,30	164.817,05	1.648.171,00
Professionisti I qualifica	151	34.254,22	13.171,83	15.508,32	62.934,37	9.503.090,00
Personale tecnico amministrativo - funzionari	87	25.977,38	8.354,56	11.226,54	45.558,48	3.963.588,00
Personale tecnico amministrativo - collaboratori	58	22.701,46	7.180,16	9.771,29	39.652,91	2.299.869,00
Ispettori di volo	72	31.349,89	39.797,60	23.265,23	94.412,72	6.797.716,00
Totale	**378**					**24.212.434,00**

Comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede

con le risorse del bilancio dell'ENAC disponibili a legislazione vigente.
Comma 4 La disposizione di natura procedurale non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 174
Eredità giacenti

La norma prevede, che a fronte delle nuove competenze attribuite all'Agenzia del demanio, i fondi stanziati sul capitolo 3901 relativo alle spese di funzionamento della stessa Agenzia siano incrementati per un importo quantificato, a decorrere dall'anno 2021, in 500.000 euro.
I menzionati fondi saranno utilizzati nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale che contraddistingue l'Agenzia quale Ente Pubblico Economico, mentre i risultati attesi saranno definiti attraverso la Convenzione di servizi per l'erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato.
Con la medesima proposta viene, altresì, demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei criteri per l'acquisizione dei dati rilevanti, anche in via digitale, ai fini di una puntuale individuare dei beni devoluti allo Stato.

Articolo 175
Censimento beni immobili delle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari

La proposta non comporta nuovi o ulteriori oneri. Le informazioni sarebbero acquisite attraverso gli applicativi già implementati e utilizzati dal Dipartimento del Tesoro per il censimento annuale dei beni immobili ai sensi del vigente articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009.

Articolo 176
Rappresentanza sindacale

La norma, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 177
Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale

Comma 1. La norma, tesa ad adeguare la portata normativa dell'articolo 615 del COM, non è produttiva di effetti finanziari sull'attuale legge di bilancio. La ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attuerà attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
Comma 2. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e concerne la centralità del ruolo della funzione di programmazione, sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale, sia per i correlati profili di cassa in relazione alle nuove regole contabili a valle delle modifiche che hanno portato al c.d. bilancio di cassa "rinforzato", nella considerazione che la nuova disciplina contabile (legge n. 196/2009) specifica che la significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico CRA costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni
Comma 3. La disposizione è finalizzata a far sì che, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale le somme vengano rese disponibili ed utilizzabili sullo stato di previsione della spesa dell'esercizio successivo, iscritte attraverso il disegno di legge di bilancio, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l'eventuale stanziamento. La proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 178
Disciplina del regime convenzionale tra uffici giudiziari

Con finalità di contenimento dei costi e di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie la proposta normativa è diretta a prevedere che i presidenti delle Corti di appello ovvero i procuratori generali presso le corti di appello, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possano stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di convenzioni o accordi quadro precedentemente stipulati dallo stesso Dicastero con i medesimi soggetti.

La norma è complementare alla disposizione che, nella legge di stabilità 2016, ha previsto la disciplina delle convenzioni tra gli uffici e le amministrazioni pubbliche e che ha trovato applicazione limitatamente al triennio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla stessa legge.

La norma si rende necessaria al fine di razionalizzare e rendere meno frammentaria la stipula, da parte di numerosi uffici giudiziari, di "accordi/protocolli/convenzioni" con i predetti soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni; fenomeno dal quale è derivato, in particolare sotto il profilo del possibile mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica, un consistente contenzioso giudiziario e che sta comportando gravi problemi per l'erogazione di servizi complementari di essenziale importanza.

Le suddette convenzioni, concluse su base locale e preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia, dovranno essere conformi ad una convenzione quadro tra lo stesso Ministero e l'ente/soggetto diverso dalla pubblica amministrazione, senza prevedere nuovi o maggior oneri a carico dell'amministrazione.

Considerato che per l'intero periodo delle convenzioni, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso per l'attività prestata, la proposta normativa non rileva profili finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 179
Estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria

La presente proposta non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità ordinarie

Articolo 180
Strade Sicure

Ai fini dell'attuazione del **comma 1** gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro **164.208.250 per l'anno 2021**. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i <u>militari delle Forze Armate</u> è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e **euro 13** per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i <u>militari delle Forze Armate</u>, sia nella sede che

fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **40 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- **una tantum**:
  a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
     - euro 289.643 circa per 5.800 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2021, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 72.400 circa;
     - euro 248.192 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2021, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 62.000 circa;
  b) acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi impiegati e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 150.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo;

acquisto materiali ed attrezzature varie e spese per i pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 90.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo.

LOCALITA' MISSIONE :	**VARIE CITTA'**
MISSIONE :	**STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI IN SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 1250 IN SEDE 1°SEM. 2021

ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.250	17,25	646.875	3.902.813
Straordinario	1.250	17,66	883.000	5.327.433
TOTALE SPESE PERSONALE			**1.529.875**	**9.230.246**

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Viveri	1.250	2,40	90.000	543.000
servizi generali	1.250	2,10	78.750	475.125
equipaggiamento/vestiario	1.250	1,45	54.375	328.063
funzionamento automezzi	89	20,00	53.400	322.180
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**276.525**	**1.668.368**

ONERI UNA TANTUM

TOTALE ONERI UNA TANTUM	**0**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	1.529.875	9.230.246
ONERI DI FUNZIONAMENTO	276.525	1.668.368
TOTALE ONERI	**1.806.400**	**10.898.614**
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	**1.806.400**	**10.898.614**

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**

MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 5800 FUORI SEDE 1°SEM. 2021

ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.800	29,44	5.122.560	30.906.112
Straordinario	5.800	17,66	4.097.120	24.719.291
TOTALE SPESE PERSONALE			**9.219.680**	**55.625.403**

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Viveri	4.880	4,80	702.720	4.239.744
Vitto strutture civili	920	15,00	414.000	2.497.800
Alloggio strutture civili	920	35,00	966.000	5.828.200
servizi generali	4.880	6,25	915.000	5.520.501
equipaggiamento/vestiario	5.800	1,45	252.300	1.522.211
funzionamento automezzi	414	20,00	248.400	1.498.680
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**3.498.420**	**21.107.136**

ONERI UNA TANTUM

Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	289.643
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture	80.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	50.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**419.643**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	9.219.680	55.625.403
ONERI DI FUNZIONAMENTO	3.498.420	21.107.136
TOTALE ONERI	**12.718.100**	**76.732.539**
ONERI UNA TANTUM		419.643
TOTALE GENERALE	**12.718.100**	**77.152.182**

RIEPILOGO ONERI	**costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)**
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	**10.898.614**
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	**77.152.182**
TOTALE	**88.050.796**

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**

MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI IN SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 1000 IN SEDE 2°SEM. 2021

ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.174.000
Straordinario	1.000	17,66	706.400	4.332.587
TOTALE SPESE PERSONALE			**1.223.900**	**7.506.587**

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	441.600
servizi generali	1.000	2,10	63.000	386.400
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	266.800
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	261.280
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**221.100**	**1.356.080**

ONERI UNA TANTUM

TOTALE ONERI UNA TANTUM	**0**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	1.223.900	7.506.587
ONERI DI FUNZIONAMENTO	221.100	1.356.080
TOTALE ONERI	**1.445.000**	**8.862.667**
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	**1.445.000**	**8.862.667**

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**

MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 2°SEM. 2021

ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	27.084.800
Straordinario	5.000	17,66	3.532.000	21.662.933
TOTALE SPESE PERSONALE			**7.948.000**	**48.747.733**

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Viveri	4.250	4,80	612.000	3.753.600
Vitto strutture civili	750	15,00	337.500	2.070.000
Alloggio strutture civili	750	35,00	787.500	4.830.000
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.887.501
equipaggiamento/vestiario	5.000	1,45	217.500	1.334.001
funzionamento automezzi	357	20,00	214.200	1.313.760
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**2.965.575**	**18.188.862**

ONERI UNA TANTUM

Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	248.192
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture	70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	40.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**358.192**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	7.948.000	48.747.733
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.965.575	18.188.862
TOTALE ONERI	**10.913.575**	**66.936.595**
ONERI UNA TANTUM		358.192
TOTALE GENERALE	**10.913.575**	**67.294.787**

RIEPILOGO ONERI	**costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)**
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	**8.862.667**
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	**67.294.787**
TOTALE	**76.157.454**

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.
L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2021, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Per **l'anno 2022** gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro **139.050.547**. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e **euro 13** per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **40 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

- **una tantum**:
  c) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
     - euro 248.192 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 62.000 circa;
     - euro 209.223 circa per 4.200 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 52.300 circa;
  d) acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi impiegati e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 135.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo;
  e) acquisto materiali ed attrezzature varie e spese per i pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 75.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo.

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**
MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI IN SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 1000 IN SEDE 1°SEM. 2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.122.250
Straordinario	1.000	17,66	706.400	4.261.947
TOTALE SPESE PERSONALE			**1.223.900**	**7.384.197**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	434.400
servizi generali	1.000	2,10	63.000	380.100
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	262.450
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	257.020
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**221.100**	**1.333.970**

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**0**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	1.223.900	7.384.197
ONERI DI FUNZIONAMENTO	221.100	1.333.970
TOTALE ONERI	**1.445.000**	**8.718.167**
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	**1.445.000**	**8.718.167**

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**

MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 1°SEM. 2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	26.643.200
Straordinario	5.000	17,66	3.532.000	21.309.733
TOTALE SPESE PERSONALE			**7.948.000**	**47.952.933**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	4.250	4,80	612.000	3.692.400
Vitto strutture civili	750	15,00	337.500	2.036.250
Alloggio strutture civili	750	35,00	787.500	4.751.250
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.807.814
equipaggiamento/vestiario	5.000	1,45	217.500	1.312.251
funzionamento automezzi	357	20,00	214.200	1.292.340
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**2.965.575**	**17.892.305**

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	248.192
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture	70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	40.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**358.192**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	7.948.000	47.952.933
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.965.575	17.892.305
TOTALE ONERI	**10.913.575**	**65.845.238**
ONERI UNA TANTUM		358.192
TOTALE GENERALE	**10.913.575**	**66.203.430**

RIEPILOGO ONERI	**costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)**
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	**8.718.167**
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	**66.203.430**
TOTALE	**74.921.597**

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**

MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI IN SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 800 IN SEDE 2°SEM. 2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	2.539.200
Straordinario	800	17,66	565.120	3.466.069
TOTALE SPESE PERSONALE			**979.120**	**6.005.269**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	353.280
servizi generali	800	2,10	50.400	309.120
equipaggiamento/vestiario	800	1,45	34.800	213.440
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	209.760
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**177.000**	**1.085.600**

ONERI UNA TANTUM	
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**0**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	979.120	6.005.269
ONERI DI FUNZIONAMENTO	177.000	1.085.600
TOTALE ONERI	**1.156.120**	**7.090.869**
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	**1.156.120**	**7.090.869**

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**

MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 4200 FUORI SEDE 2°SEM. 2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	22.751.232
Straordinario	4.200	17,66	2.966.880	18.196.864
TOTALE SPESE PERSONALE			**6.676.320**	**40.948.096**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	3.500	4,80	504.000	3.091.200
Vitto strutture civili	700	15,00	315.000	1.932.000
Alloggio strutture civili	700	35,00	735.000	4.508.000
servizi generali	3.500	6,25	656.250	4.025.001
equipaggiamento/vestiario	4.200	1,45	182.700	1.120.561
funzionamento automezzi	300	20,00	180.000	1.104.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**2.572.950**	**15.780.762**

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	209.223
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture	65.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	35.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**309.223**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	6.676.320	40.948.096
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.572.950	15.780.762
TOTALE ONERI	**9.249.270**	**56.728.858**
ONERI UNA TANTUM		309.223
TOTALE GENERALE	**9.249.270**	**57.038.081**

RIEPILOGO ONERI	**costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)**
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	**7.090.869**
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	**57.038.081**
TOTALE	**64.128.950**

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.
L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2022, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.
Comma 3 L'intervento permette di prorogare, per ulteriori 31 giorni, ossia dall'1 al 31 gennaio 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dall'1 al 31 gennaio 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.
Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 31 gg. dall'1 gennaio al 31 gennaio 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 549.650 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 687.218 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 20.585 euro;
- materiali ed attrezzare varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 2.556 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 350.145 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggiamento, ammontante a complessivi 817.005 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 33.847 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 33.480 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a 2.494.486 euro per l'anno 2021.

LOCALITA' MISSIONE : **VARIE CITTA'**
MISSIONE : **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

PROROGA 753 PAX DAL 01/01 al 31/01 2021

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	753	29,44	665.050	687.218
Straordinario	753	17,66	531.919	549.650
TOTALE SPESE PERSONALE			**1.196.969**	**1.236.868**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
Vitto strutture civili	753	15,00	338.850	350.145
Alloggio strutture civili	753	35,00	790.650	817.005
equipaggiamento/vestiario	753	1,45	32.756	33.847
funzionamento automezzi	54	20,00	32.400	33.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			**1.194.656**	**1.234.477**

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	20.585
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	2.556
TOTALE ONERI UNA TANTUM	**23.141**

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	**costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)**
ONERI DI PERSONALE	1.196.969	1.236.868
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.194.656	1.234.477
TOTALE ONERI	**2.391.625**	**2.471.345**
ONERI UNA TANTUM		23.141
TOTALE GENERALE PROROGA 500 UNITA'	**2.391.625**	**2.494.486**

Articolo 181
Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell'Interno

La norma incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, comportando un onere a carico della finanza pubblica di corrispondente ammontare.

Articolo 182
Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche

Per effetto della attivazione del procedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera b),

dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 la Corte dei Conti giudica della ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT (lista S13) con conseguente disapplicazione delle misure di contenimento della spesa nei confronti degli enti destinatari di sentenze favorevoli.
Tale disapplicazione avviene solo a valle del giudizio sul ricorso proposto, per cui gli effetti legati alla attivazione della procedura de quo, così come prescritte dalla proposta, non sono a priori quantificabili.
Al **comma 1** quindi viene confermato, per gli enti che già sono stati destinatari di pronunce favorevoli, l'obbligo del perseguimento degli equilibri di bilancio e di sostenibilità del debito, pertanto non si ritiene che i giudizi finora emanati comportino impatti rilevabili sui saldi di finanza pubblica.
Viene altresì ribadito l'obbligo dell'invio dei bilanci ai fini del monitoraggio dei conti pubblici ai sensi dell'articolo 13 della legge di contabilità e finanza pubblica.
Il successivo **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto ha la finalità di definire correttamente l'oggetto delle future pronunce della Corte, fermo restando l'assoggettamento degli enti destinatari delle pronunce favorevoli ai principi enunciati al **comma 1.**

Articolo 183
Medici INPS

La norma, al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, autorizza l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale all'assunzione a tempo indeterminato di 189 unità di personale medico da inquadrare nella 1^ fascia funzionale, in aggiunta alle facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica vigente.
Per la stima dell'onere, che avrà effetti a partire dal 2021, si è tenuto conto del costo medio annuo complessivo di un medico di 1^ fascia funzionale pari a 140.000 euro lordi annui, in coerenza con i nuovi trattamenti retributivi di cui al CCNL 2016-2018 Funzioni centrali.
Considerato che le assunzioni avverranno presumibilmente nel mese di ottobre del 2021, tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali, il costo complessivo è pari a euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 a decorrere dall'anno 2022 in termini di SNF.

Titolo XV
Norme per l'attuazione del Next Generation EU
Articolo 184
Misure di attuazione del Next Generation EU - Istituzione del Fondo

Per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell'ambito del Programma Next Generation EU, il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia" con una dotazione complessiva di 120.653 milioni di euro per il triennio 2021-2023, ripartiti negli anni dal 2021 al 2023 come indicato nel prospetto che segue.

Intervento	Anni		
	2021	2022	2023
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia	34.775	41.305	44.573

Nel fondo sono iscritte le risorse relative alle diverse componenti del Programma Next Generation EU. In particolare sono stanziate risorse, in via di anticipazione, per il Recovery

and Resilience Facility (RRF) per complessivi 104.471 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per la quota relativa ai contributi a fondo perduto e per la componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Sono inoltre stanziate nell'ambito del fondo risorse relative al React-EU per complessivi 14.700 milioni di euro nel triennio 2021-2023 e ulteriori 1.982 milioni di euro per gli ulteriori programmi europei della Next Generation EU.

I commi da 2 a 3 disciplinano le modalità di utilizzo delle risorse del predetto Fondo per trasferimenti in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi inseriti nel Programma Next Generation EU a titolo di anticipazione rispetto alle risorse assegnate dall'Unione europea. In particolare si prevede che le risorse del fondo affluiscano su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato per il successivo trasferimento alle amministrazioni titolari dei progetti.
Il comma 4 disciplina il caso in cui gli interventi comportino minori entrate per il bilancio dello Stato. In tal caso un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata. Il versamento sulla predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 2 previamente incrementate dal Fondo.
Al comma 5, la norma prevede che le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del Recovery and Resilience Facility (RRF) affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato sui capitoli rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse erogate dall'UE per il programma Next Generation EU, oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1.
Al comma 7, la norma prevede lo sviluppo e realizzazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un apposito sistema informatico che supporti le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del programma Next Generation EU. Ai relativi oneri, stimati nel limite di 10 milioni di euro, si provvede con le risorse già disponibili in bilancio per le attività informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
I commi da 8 a 13 riguardano disposizioni di natura procedurali che non determina effetti per la finanza pubblica.
Comma 14 Si prevede l'istituzione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale, rinnovabile una sola volta, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Articolo 185
Transizione 4.0 Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

La disposizione prevede la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, rafforzando le misura agevolativa.

Credito d'imposta beni strumentali

Sulla base delle dichiarazioni dei Redditi dell'anno di imposta 2018, sono stati ricostruiti gli investimenti agevolabili effettuati dalle imprese utilizzando i coefficienti di ammortamento

(specifici per settore di attività economica) elencati nel Rapporto di Confindustria "Dove va l'industria italiana" - maggio 2019.
Con la medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020 sono stati stimati gli effetti della misura che presenta le seguenti caratteristiche:

- la proroga del credito beni strumentali materiali nuovi (ex super) con aliquota del 6% fino a 2 milioni di euro di investimento; incremento solo per il primo anno dell'aliquota al 10%;
- la maggiorazione solo nel 2021 dal 6% al 15% per investimenti in beni strumentali nuovi destinati all'implementazione del lavoro agile;
- l'estensione del credito beni strumentali nuovi (ex super) ai beni immateriali non 4.0, prima non compresi, con credito al 6% incrementato al 10% per il 2021;
- la proroga del credito di imposta (ex iper) con le nuove percentuali riportate nella tabella seguente:

	Percentuali		
Fasce iper mln €	**LdB 2020**	**2021**	**2022**
<2,5	40%	50%	40%
2,5 - 10	20%	30%	20%
10 - 20	0%	10%	10%

- l'incremento del credito beni immateriali 4.0 (allegato B) dal 15% al 20% e del massimale di spesa fino a 1 milione di euro;
- per tutti i crediti di cui sopra, il periodo di utilizzo è di 3 anni (precedentemente erano previsti 5 anni per il super-ammortamento e per l'iper-ammortamento e 3 anni per i beni dell'allegato B), limitatamente agli investimenti (super e beni immateriali non 4.0) effettuati nel 2021 da contribuenti con fatturato fino a 5 milioni di euro, il credito può essere interamente utilizzato nel primo anno;
- l'utilizzabilità del credito già a partire dall'anno dell'investimento.

L'ammontare complessivo degli investimenti è stato ricostruito a partire dalla base dei dati dichiarativi 2018. Tenendo conto della flessione degli investimenti nel 2020 a seguito dell'emergenza Covid19, il volume degli investimenti è stato ridotto sulla base degli andamenti macroeconomici desunti dalla NADEF 2020 e relativi agli investimenti fissi lordi che mostrano una flessione del 13,1% nel 2020 e un successivo rimbalzo del 7,5% per il 2021 (Tabella R1: principali variabili del quadro macroeconomico).
Con queste assunzioni, risulterebbero:

- Investimenti in beni strumentali ex super: 50,5 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 54 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l'anno di imposta 2018)
- Investimenti in beni strumentali ex iper: 16 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 17,1 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l'anno di imposta 2018)
- Software: 3,4 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 3,6 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l'anno di imposta 2018).

In assenza di informazioni di dettaglio sui beni immateriali non 4.0, gli investimenti sono stati stimati pari al 50% dei beni immateriali 4.0 di cui all'allegato B.
Per il solo 2021, è stato ipotizzato che gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati al lavoro agile possano essere valutati pari al 5% degli investimenti totali in beni strumentali

nuovi.
La disposizione prevede inoltre l'applicabilità di tale normativa anche agli investimenti 2020 effettuati a partire dal 16 novembre. A tal fine è stata stimata la quota d'anno di investimenti 2020 interessati da tale anticipo. La valutazione degli effetti sul gettito ha tenuto conto della vigenza nel periodo considerato della legislazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020. Il credito conseguente rimane utilizzabile nell'anno successivo all'investimento (2021).
Di seguito, si riportano gli effetti finanziari:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriali non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Totale	**-5.278,4**	**-6.094,6**	**-5.968,8**	**-3.301,1**	**-375,5**	**37,8**

in milioni di euro

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo e formazione

Ai fini della stima, è stata applicata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020. Dai dati delle dichiarazioni Redditi 2019, anno di imposta 2018 (dati provvisori), è stato ricostruito l'ammontare della spesa per investimenti in ricerca e sviluppo, ricalcolando il credito in base alle nuove disposizioni introdotte dalla normativa vigente.
Le nuove disposizioni prorogano per gli anni 2021 e 2022 le agevolazioni per il credito di imposta con le medesime modalità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, aumentando l'intensità delle agevolazioni. Nello specifico è previsto:

- l'incremento del credito per R&S dal 12% al 20% e del massimale da 3 a 4 milioni di euro;
- l'incremento del credito per innovazione tecnologica e design dal 6% al 10% e del massimale da 1,5 a 2 milioni di euro;
- l'incremento del credito per investimenti green e digitale dal 10% al 15% e del massimale da 1,5 a 2 milioni di euro.

Il maggior credito annuo tiene conto dell'inammissibilità delle spese commissionate da imprese estere ad imprese italiane. Inoltre è stata applicata la medesima riduzione rilevata nella NADEF per gli investimenti. La stima del credito è di circa 1.260 milioni di euro.
Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**

Credito di imposta	0	-420	-840	-840	-420	0

in milioni di euro

La disposizione include inoltre la proroga del credito formazione 4.0, con i seguenti effetti finanziari:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriali non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0
Totale	**-5.278,4**	**-6.664,6**	**-6.958,8**	**-4.141,1**	**-795,5**	**37,8**

in milioni di euro

Agli oneri riportati nella tabella si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione solo per memoria ai fini della loro evidenziazione. Gli stessi infatti non concorrono alla definizione dei saldi essendo già ricompresi nel fondo di cui all'articolo 184 - "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia".

Posto che la misura in esame produce effetti finanziari per un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, il comma 4 stabilisce che le risorse del Fondo siano preventivamente versate sui conti di tesoreria di cui al comma 2 del citato articolo 184, per affluire alla contabilità speciale n.1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" secondo l'effettivo profilo temporale dell'onere.

Il **comma 15** destina all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile una somma di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per assicurare, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 186
Innovazione e coesione territoriale

La disposizione, al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riserva 250 milioni l'anno, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, dalle risorse del Fondo previsto dall'articolo 184, all'erogazione di contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive.

L'onere previsto, appunto di 250 milioni annui per il triennio, trova pertanto copertura nelle risorse di cui al citato articolo 184. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione solo per memoria ai fini della loro evidenziazione. Gli stessi infatti non concorrono alla definizione dei saldi essendo già ricompresi nel fondo di cui all'articolo 184 - "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia".

PARTE II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Titolo I

Misure di contrasto all'evasione fiscale

Articolo 187
Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti

Le disposizioni normative di cui ai **commi 1 e 2** non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò in quanto, il sistema INFOIL di cui al **comma 1** è una piattaforma informatizzata già in uso per l'attività di controllo nello specifico settore.

Si sottolinea che l'iniziativa in rassegna:

- non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti della Guardia di finanza, di attività operative diverse e ulteriori rispetto a quelle attualmente eseguite a tutela delle accise né la modifica del relativo dispositivo di vigilanza esistente;
- è finalizzata a consentire all'Amministrazione finanziaria di impiegare in maniera più ampia e diffusa, nell'ambito dell'attività istituzionale ordinariamente svolta, uno strumento tecnico-operativo già da tempo in dotazione, per contrastare le frodi nello specifico settore.

La proposta normativa di cui al **comma 2**, in particolare, è realizzabile mediante il ricorso alle infrastrutture informatiche già in uso all'Agenzia delle entrate, predisposte anche per l'adempimento di specifici obblighi in capo ai contribuenti previsti dall'ordinamento, nel tempo progressivamente implementate per favorire il "dialogo" con l'Amministrazione finanziaria e incentivare la "*compliance*".

La presentazione in forma dematerializzata del modello di garanzia patrimoniale oggetto della proposta normativa in argomento, pertanto, potrà avvenire secondo modalità procedurali già collaudate e su piattaforme informatiche esistenti.

Con riguardo al **comma 1**, si rappresenta che l'art. 10 del decreto-legge n. 124/2019 ha introdotto l'obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 del c.d. "sistema INFOIL", ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

La disposizione ha inteso uniformare le procedure di controllo già applicate per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, effettuate con il sistema INFOIL ai sensi dell'art. 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise-TUA), con quelle da eseguire nei confronti dei depositi di stoccaggio di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23 del TUA, qualora abbiano una capacità di stoccaggio non inferiore a

3.000 metri cubi.
In tale contesto, la norma proposta consente di potenziare l'azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.
Infatti, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l'accisa, l'installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all'estrazione, in modo tale che sia consentito l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria ai relativi dati, garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l'effettiva operatività di detti depositi.
Ciò agevolerebbe l'individuazione di condotte finalizzate alla sottrazione all'accertamento o al pagamento della specifica imposta, connesse all'illecita introduzione nei depositi commerciali e alla conseguente estrazione di prodotti che non hanno assolto il tributo, successivamente immessi in consumo in totale evasione d'imposta.
Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito delle rispettive attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti operanti nel comparto dei prodotti energetici:

- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta aver accertato, nel 2019, una maggiore accisa pari a circa 108 milioni di euro;
- la Guardia di finanza, nel biennio 2018-2019, ha constatato, in media, circa 45 milioni di euro annui di accisa evasa, principalmente a seguito di attività ispettive condotte a carico di impianti di produzione e depositi, tra i quali sono ricompresi i depositi commerciali.

Tenuto conto che l'incidenza dei depositi commerciali sugli impianti di produzione e depositi è pari a circa al 40%, è stato stimato - prendendo in considerazione in via prudenziale i soli risultati ottenuti dal Corpo (giacché non si conosce la tipologia di soggetti economici sottoposti a controllo dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) - che dall'attuazione della proposta normativa in rassegna si stima derivi un maggior di gettito di circa 18 milioni di euro annui (corrispondenti al 40% dell'entità dell'accisa evasa mediamente constatata dalla Guardia di finanza nel trascorso biennio).
Relativamente al **comma 2**, l'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente, per le immissioni in consumo da un deposito fiscale di carburanti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche se il deposito è utilizzato come deposito IVA, di derogare al pagamento anticipato dell'IVA esclusivamente qualora il soggetto per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda specifici requisiti di affidabilità e, congiuntamente, presti idonea garanzia.
Al riguardo, si rappresenta che:

a. l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'art. 1, commi da 937 a 944 della citata legge n. 205/2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione;
b. l'importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore

all'imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d'anno;

c. la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell'Agenzia delle entrate prevede che l'Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo, riceva dallo stesso l'originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell'importo garantito.

L'esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l'obbligo di versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all'Agenzia delle entrate da parte di società "cartiere", attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la presente proposta normativa prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l'immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell'Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all'obbligo di versamento anticipato dell'IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.

Tale stima è stata effettuata a partire dal dato complessivo dei prodotti petroliferi annualmente immessi in consumo in Italia, pari, per il 2018, a 54,727 miliardi di kg (dato definitivo, fonte MiSE), che corrispondono a 68,41 miliardi di litri, assumendo un fattore di conversione della densità media pari a 0,8.

Al riguardo, anche alla luce di studi compiuti da importanti associazioni di categoria, la quantità di prodotto distratta sul mercato parallelo in frode all'IVA è stimata in una quota pari al 15% del totale. Anche prendendo in considerazione, in via prudenziale, una percentuale di frode minore, dal 15% al 10%, è possibile quantificare in 6,8 miliardi di litri l'entità del prodotto distratto sul "mercato parallelo", che si può agevolmente attribuire per intero al settore della benzina e del gasolio, in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione.

Considerando una quotazione media di un euro per litro, si stima che il gettito teorico di IVA evaso ammonti a circa 1,5 miliardi di euro (6,8 miliardi di litri x 1€ x 22%). Depurando tale dato dagli effetti positivi ascritti all'introduzione delle disposizioni antifrode nel settore carburanti e della fatturazione elettronica recate dalla legge n. 205/2017 nonché dall'articolo 6 del decreto-legge n. 124/2019, quantificati - come emerge nelle pertinenti relazioni tecniche - in complessi euro 642 milioni, si ottiene un gettito evaso pari a 858 milioni di euro.

Mutuando la metodologia adottata per la stima degli effetti positivi derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, che individua in un valore pari a 3/18 dell'IVA evasa l'effetto addizionale derivante dal contrasto ad attività fraudolente per effetto di norme che

consentono di individuare con maggiore tempestività e accuratezza i soggetti a rischio, si assume un recupero pari a 143 milioni di euro.
Tenuto conto che la misura in esame incide sulle sole condotte illecite di evasione dell'IVA nel settore del commercio all'ingrosso di benzina e gasolio realizzate tramite la presentazione di false garanzie patrimoniali, l'importo sopra determinato viene ridotto, in via ulteriormente prudenziale, a 1/4 e, pertanto, è stimabile un maggior gettito di circa 36 milioni di euro.
Per i **commi 3 e 4** si rappresenta quanto segue.
Nella relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 €/litro per la benzina e a 0,6174 €/litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un'accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni €/anno per la benzina e di 1.402 milioni €/anno per il gasolio. Quindi, il *tax gap* complessivo, per la sola accisa, è pari a 1.609 milioni di €/anno (1.963 milioni €/anno compresa l'IVA).
Al fine di consentire il recupero del predetto *tax gap*, con gli articoli 5, 7, 10 e 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 sono stati disposti mirati interventi normativi per rafforzare il presidio fiscale sull'intera filiera distributiva dei carburanti.
In particolare, trattasi delle seguenti disposizioni:
- art.5 "*Contrasto alle frodi in materia di accisa*", con il quale è stato introdotto, al comma 1, lettera c), l'obbligo di denuncia dei depositi cosiddetti "minori" (vale a dire, aventi capacita da 5 mc a 10 mc per i distributori privati e da 10 a 25 mc per gli stoccaggi);
- art.7 "*Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi ed altri prodotti*", con il quale è stato introdotto un sistema di tracciamento degli oli lubrificanti, utilizzabili quali succedanei del gasolio, in ingresso nel territorio dello Stato da altri SM;
- art.10 "*Estensione del sistema INFOIL*", con il quale il sistema informatizzato di controllo denominato Infoil è stato esteso ai depositi fiscali di benzina e di gasolio usato come carburante aventi capacità non inferiore a 3.000 mc;
- art.11 "*Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico*" (cosiddetto e-DAS) per la movimentazione dei predetti carburanti nel territorio dello Stato;
relativamente alle quali è stato stimato un recupero complessivo di accisa pari a 724 milioni di € / anno.
Con le norme in esame considerate a sé stante, si stima di poter ridurre di un ulteriore 10% il *tax-gap* residuo nel settore, per un recupero complessivo stimato per un importo complessivo di 118,1 milioni – pari a 96,8 milioni €/anno (8x12,1mln) oltre l'IVA per ulteriori 21,3 milioni €/ anno (96,8x1,22) – per effetto dell'efficientamento conseguibile nella selezione dei soggetti che gestiscono i depositi di carburanti.
Al fine di meglio esplicitare la predetta stima, occorre premettere che per commercializzare carburanti in evasione di imposta, i promotori della frode hanno bisogno:
- di coprire la spedizione di carburanti con il predetto documento amministrativo semplificato (DAS);
- di avere disponibilità di depositi commerciali per poter materialmente smistare i grandi quantitativi oggetto di frode (vale a dire, i predetti 2,5 miliardi di litri di carburante stimati come sottratti all'accertamento ogni anno).

Sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia, nell'anno 2019, i circa 2.000 depositi

commerciali attivi sul territorio nazionale hanno emesso circa 4.400.000 DAS per spedizioni di benzina e di gasolio usati come carburante. In base a tali documenti sono stati trasferiti circa 38 miliardi di litri complessivi di prodotto ad accisa assolta per circa 24 miliardi di euro.

Pertanto, in base ai predetti dati del 2019:

- ogni singolo DAS emesso legittima un'accisa per 24 miliardi € / 4,4 milioni di DAS = 5.500 €/DAS;
- ogni deposito commerciale emette in media 2.200 DAS / anno (in media, 10 DAS per giorno lavorativo).

Quindi, in media, ogni deposito che emette DAS legittima annualmente un'accisa pari a 5.500 €/DAS *2.200 DAS/anno = 12.100.000 €/anno.

Stimando che con la norma in esame si riesca ad impedire l'ingresso nel settore della distribuzione petrolifera di almeno 8 depositi all'anno, si ritrova il valore di recupero complessivo come sopra stimato.

Al riguardo, giova precisare che, in base all'esperienza antifrode dell'Agenzia, sul territorio nazionale si assiste a continue richieste di rilascio di licenze d'esercizio, in numero ben superiore a quello sopra stimato, da parte di soggetti, di dubbia affidabilità e privi di un sostenibile piano economico, che vorrebbero subentrare nella gestione di depositi commerciali, da tempo inattivi, ma per i quali continua a persistere l'autorizzazione ex legge 239/04.

La stima effettuata appare, inoltre, cautelativa in quanto:

- laddove uno dei predetti soggetti dovesse ottenere la licenza di esercizio, presumibilmente la movimentazione di prodotto del deposito in tal modo riattivato sarebbe ben superiore a quella media nazionale (generando un'evasione ben superiore ai 12.100.000 €/anno sopra stimati);
- non tiene conto degli effetti di contrasto alle frodi IVA sui medesimi carburanti oggetto di sottrazione all'accertamento ai fini accise.

Infine, un ulteriore elemento a sostegno del carattere prudenziale della stima è dato dalla circostanza che la norma costituisce il completamento del quadro sistemico di contrasto alle frodi nel settore, già delineato con il predetto D.L.124/2019 ed attuato tramite le previste disposizioni dell'ADM (dal 1° ottobre 2020 per l'e-DAS e per il tracciamento degli oli lubrificanti e dal 1° gennaio 2021 per INFOIL e per il censimento dei depositi minori).

In tale ottica più generale, la stessa potrebbe comportare una positiva moltiplicazione degli effetti che, rendendo estremamente difficoltoso l'ingresso e la commercializzazione nel territorio dello Stato di carburante sottratto all'accertamento, potrebbe comportare il recupero pressoché integrale del tax-gap stimato dal MEF.

Articolo 188
Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA

Commi da 1 a 3 La norma dà luogo a effetti positivi in termini di maggiori entrate stimabili in circa euro 200 milioni per il 2021 ed in circa euro 375 milioni per ciascun anno successivo.

La stima di impatto sul gettito è frutto dell'esperienza operativa della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito del presidio antifrode in materia di contrasto all'utilizzo del falso plafond IVA.

La norma proposta, istituendo un sistema di prevenzione automatico – da associare agli esiti delle specifiche analisi di rischio dell'Amministrazione finanziaria – in relazione al fenomeno di utilizzo di lettere di intento ideologicamente false, consentirebbe di contrastare tale sistema evasivo, garantendo la salvaguardia del gettito erariale.

In particolare, nell'ambito delle attività investigative, sono state effettuate specifiche analisi di rischio sulla base della preventiva disamina dei dati disponibili all'Amministrazione finanziaria, quali i dati delle operazioni verso l'estero e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. L'analisi ha consentito di individuare una ristretta serie di soggetti che, seppur privi dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, hanno rilasciato lettere di intento finalizzate all'acquisto senza imposta per i seguenti importi:

- gennaio – marzo 2019 € 533 milioni;
- gennaio – maggio 2020 euro 1,351 miliardi.

Alla luce di quanto sopra, gli effetti finanziari correlati alla proposta normativa in commento sono calcolati come segue:

- totale plafond falso intercettato ad esito delle specifiche iniziative istruttorie (che rappresenta un di cui della potenziale platea di falsi esportatori abituali) euro 1,884 miliardi;
- importo annuo medio euro 942 milioni;
- IVA afferente – calcolata ad aliquota ordinaria – euro 207 milioni per il 2021;
- importo medio mensile del plafond IVA gennaio – marzo 2019 euro 178 milioni;
- importo medio mensile del plafond IVA gennaio – maggio 2020 euro 270 milioni;
- percentuale di incremento mensile + 52%. In particolare, si ritiene che la percentuale di incremento evidenziata sia riconducibile *(i)* all'incremento della platea oggetto di osservazione (26 soggetti per il 2019, 86 soggetti per il 2020) ed *(ii)* alle sempre più efficienti capacità di analisi dei big-data da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'incremento è peraltro ascrivibile all'introduzione generalizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria, che ha consentito ricognizioni più puntuali sulla platea di riferimento e sulla relativa operatività nel corso dell'intero 2019, ai fini dell'incrocio con i dati delle lettere d'intento rilasciate nei primi mesi del periodo d'imposta successivo: dette analisi saranno ulteriormente affinate ad esito dell'applicazione nell'ordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- valore medio mensile del plafond IVA per il 2021, stimato secondo l'incremento constatato euro 411 milioni;
- stima plafond gennaio – maggio 2021 euro 2,054 miliardi;
- importo annuo medio 2020 (dato effettivo) – 2021 (dato stimato) euro 1,703 miliardi;
- IVA afferente – calcolata ad aliquota ordinaria – euro 375 milioni per ciascun anno successivo al 2021.

L'incremento della stima di impatto sul gettito per gli anni successivi al 2021 è inoltre frutto del rafforzamento del presidio antifrode nell'ambito dei controlli sui falsi esportatori abituali, attuato anche mediante l'assunzione di nuove unità di personale di cui al comma 4, nonché delle sinergie operative che saranno sviluppate dall'Agenzia delle entrate con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La stima effettuata tiene prudenzialmente conto, da un lato, del circoscritto ambito temporale dei controlli effettuati (aventi ad oggetto le sole lettere d'intento dei primi mesi del 2019 e del 2020, non considerando l'esistenza di eventuali lettere d'intento emesse nella restante parte del periodo d'imposta da ulteriori soggetti), dall'altro della concentrazione di lettere d'intento di rilevante ammontare in capo ad un numero limitato di soggetti.

Comma 4 Per le finalità perseguite con la disposizione, l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata, per il biennio 2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 50 unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono pari ad euro 1.240.000 per l'anno 2021 e ad euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2022 e sono stati quantificati secondo i seguenti criteri.

In base al proprio Regolamento di Amministrazione, l'Agenzia assume il contingente di 50

unità di terza area, posizione economica F1 solo dopo la frequenza ad un tirocinio teorico-pratico retribuito e previo superamento di un esame finale.
La durata del suddetto tirocinio è di sei mesi e se ne prevede l'inizio entro il primo semestre 2021, tenendo conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è, invece, prevista con decorrenza 1° gennaio 2022.
Gli oneri assunzionali sono, dunque, quantificati a partire dal costo annuo per un tirocinante, pari a euro 19.000, e da quello previsto per una unità da inquadrare in area terza, fascia retributiva F1, pari a euro 51.900 (importo comprensivo del trattamento accessorio e degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia).
La tabella seguente riporta il riepilogo degli oneri complessivi:

	2021	**2022**
Unità di personale da impiegare in tirocinio della durata di sei mesi	65	**50 Area III-F1** (pro capite: euro 51.900, decorrenza assunzione: 1° gennaio 2022
Spesa complessiva (in milioni di euro)	1.240.000	euro 2.600.000 (onere a regime)

Si precisa che al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tenere conto sia del calo di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.
L'importo della spesa da sostenere per l'anno 2021 è dato dal costo di 65 tirocinanti da impiegare per sei mesi ed è pari a euro 1.240.000 (pro capite euro 19.000).
Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2022 a cui si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate.

Titolo II
Rimodulazione misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica

Articolo 189
Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

Dalle disposizioni di cui alle **lettere a), b), c), e), f) e h)** del **comma 1** non discendono minori entrate per l'Erario, trattandosi di disposizioni ordinamentali che mirano a semplificazioni degli oneri amministrativi e al rafforzamento della vigilanza sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta.
La **lettera d)** del medesimo comma prevede che l'imposta sui manufatti in plastica monouso non sia dovuta qualora il suo importo, per trimestre, sia inferiore o pari a 25 euro. L'incremento di tale soglia, attualmente pari a 10 euro, ha l'obiettivo di evitare che gli operatori possano incorrere in gravosi adempimenti amministrativi a fronte del versamento all'Erario di modestissime somme.
Con la **lettera g)** del predetto comma si intende ridurre, nel minimo e nel massimo, le sanzioni amministrative previste per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sui manufatti in plastica monouso.
Infine, con la lettera i) del comma 1 si prevede il differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2021

della data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta in argomento.
In relazione alle disposizioni di cui alle **lettere d) e g),** si evidenzia che la platea dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta è piuttosto limitata, essendo la stessa destinata a colpire principalmente i soggetti che operano a monte della catena produttiva (circa 1500 operatori). Pertanto, è ragionevole ipotizzare che l'incremento della soglia, da 10 a 25 euro per trimestre, non incida in maniera significativa sul versamento del tributo. Allo stesso tempo, si ritiene che la riduzione delle sanzioni amministrative non possa compromettere la tenuta del gettito, atteso che l'applicazione dell'imposta ad un numero ristretto di operatori consentirà all'Amministrazione finanziaria di poter esperire frequenti e più efficaci controlli.
Tuttavia, ai fini della stima degli effetti finanziari, in assenza di dati puntuali, si ritiene che si possa, prudentemente ed in via forfetaria, ridurre la base imponibile dell'imposta, stimata in sede di esame della norma introduttiva dell'imposta, di un valore pari all'1 per cento.
Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria per tener conto anche del differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 della data di decorrenza dell'efficacia dell'imposta (lettera i), si stimano, in termini di cassa, i seguenti effetti finanziari.

	Effetti finanziari			
	2021	**2022**	**2023**	**dal 2024**
Imposta di consumo	-288,1	-5,2	-4,6	-4,0
IIDD	0,0	88,2	-36,2	0,7
IRAP	0,0	21,3	-9,4	0,2
Totale	**-288,1**	**104,3**	**-50,2**	**-3,1**

In milioni di euro

Il **comma 2** è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, attualmente prevista in via sperimentale, dall'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, solo per l'anno 2021.
In merito, sotto il profilo strettamente finanziario, è ragionevole ipotizzare che tale disposizione possa ulteriormente erodere, a partire dal 1° luglio 2021, data a cui è stata differita l'entrata in vigore della norma sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), la base imponibile della predetta imposta, che non si applica alla plastica riciclata.
La stima degli effetti sul gettito erariale è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai consumi di acqua e bibite analcoliche, condizionate in bottiglie di PET, contenuti nella pubblicazione Bevitalia-Beverfood 2017-2018 e, a partire da tali dati, si è stimato il peso complessivo di plastica utilizzata nella produzione di tali bottiglie (211.844.000 kg). Si è poi ipotizzato che, per effetto della disposizione, si incrementi ulteriormente, rispetto alla percentuale prevista nella stima dell'imposta di consumo sui MACSI, la percentuale di PET riciclato contenuto nelle bottiglie, a discapito di quella dello stesso materiale vergine, di un ammontare pari al 10% per il 2021, al 30% nel 2022, al 50% nel 2023 e al 70% a partire dal 2024.
Quindi, sono stati stimati gli effetti di gettito come differenza tra quelli derivanti dal comma 2 della disposizione in esame, considerando che l'imposta sui MACSI si applica a partire dal 1° luglio 2021, e quelli che discendono dall'art. 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, considerando che l'imposta si applicava a partire dal 1° gennaio 2021.
Di seguito si riportano tali effetti finanziari differenziali, termini di cassa, ascrivibili all'introduzione del predetto comma 2.

	Effetti finanziari

	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	6,3	-28,6	-47,7	-66,7
IIDD	0,0	-1,9	9,6	10,8
IRAP	0,0	-0,5	2,3	2,6
Totale	**6,3**	**-31,0**	**-35,7**	**-53,3**

In milioni di euro

Pertanto, la disposizione in esame comporta gli effetti complessivi di gettito di cassa riportati nella seguente tabella.

	Effetti finanziari			
	2021	**2022**	**2023**	**dal 2024**
Imposta di consumo	-281,8	-33,8	-52,3	-70,7
IIDD	0,0	86,3	-26,6	11,5
IRAP	0,0	20,8	-7,1	2,8
Totale	**-281,8**	**73,3**	**-86,0**	**-56,4**

In milioni di euro

Articolo 190
Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate Rinvio e modifiche sugar tax)

Comma 1 Le disposizioni contenute nella **lettera a), b) e c)** prevedono che sia obbligato al pagamento dell'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che effettui le cessioni delle predette bevande prodotte per suo conto dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento.
Con la **lettera d),** si intende attenuare le sanzioni previste per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sulle bevande edulcorate nonché per la tardiva presentazione della dichiarazione mensile in base alla quale è effettuato l'accertamento del predetto tributo.
Infine, con la **lettera e),** si differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell'efficacia dell'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte.
Sotto il profilo strettamente finanziario, le disposizioni di cui alla **lettera a), b), e c)** non determinano effetti finanziari, limitandosi a individuare in modo più preciso i soggetti che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
Si ritiene che anche la disposizione di cui alla **lettera d**) non determini effetti sul gettito del tributo, tenuto conto che la riduzione delle sanzioni non è tale da poter condizionare in maniera sostanziale il comportamento degli operatori sui quali l'Amministrazione finanziaria potrà comunque esperire frequenti ed efficaci controlli, essendo l'imposta destinata a colpire una platea limitata di soggetti che operano a monte della catena produttiva.
Diversamente, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, si stima che dal differimento dell'imposta dal 1° gennaio al 1° luglio 2021, previsto dalla **lettera e),** derivino, in termini di cassa, i seguenti effetti di gettito.

	Effetti finanziari			
	2021	**2022**	**2023**	**Dal 2024**
Imposta di consumo	-175,4	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	26,9	-11,5	0,0
IRPEF	0,0	26,9	-11,5	0,0

IRAP	0,0	12,9	-6,0	0,0
Totale	**-175,4**	**66,7**	**-29,0**	**0,0**

In milioni di euro

Titolo III
Disposizioni in materia di riscossione

Articolo 191
Subentro Agenzia delle entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A

Gli effetti finanziari sulla finanza pubblica sono determinati nell'importo massimo di euro 300 milioni per i quali è previsto il contributo a favore di AdeR nell'ipotesi di subentro nell'esercizio del servizio di riscossione sul territorio della regione Sicilia. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.

Articolo 192
Pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione

La disposizione non soltanto non determina oneri per la finanza pubblica, ma consente di evitare aggravi di spese per l'agente della riscossione per l'avvio di procedure esecutive originate da lungaggini e disguidi nella fase di recapito degli assegni bancari/circolari.

Articolo 193
Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022

L'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito con il Decreto Legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, ed esercita le attività dell'Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'ente svolge, inoltre, attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali per le amministrazioni locali. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assicurata dalle ordinarie forme di remunerazione definite principalmente nell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999.

La situazione di equilibrio economico dell'Ente è significativamente compromessa dalle misure di sostegno ai cittadini e alle imprese introdotte da numerosi provvedimenti legislativi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che - in materia di riscossione - hanno previsto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione dall'8 marzo al 31 dicembre 2020.

La quantificazione dell'impatto economico delle citate misure nel bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione, è stato calcolato considerando i seguenti aspetti che vanno ad incidere sui ricavi dell'ente:

1. riduzione degli incassi derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione, per lo slittamento delle rate mensili, e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
2. riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, conseguente la significativa contrazione in termini numerici di tali azioni per il limitato arco temporale disponibile per il relativo esperimento e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
3. riduzione dei carichi consegnati agli agenti della riscossione da parte degli enti impositori e conseguente contrazione del numero di cartelle notificate e dei relativi diritti;
4. riduzione del numero complessivo delle cartelle di pagamento notificate per il limitato

arco temporale disponibile per il relativo esperimento, e conseguente contrazione dei relativi diritti;

5. differimento e riduzione dei versamenti effettuati attraverso le distinte di versamento F23 e conseguente contrazione dei relativi compensi.

Con riguardo alla struttura dei costi di gestione per lo svolgimento del servizio nazionale di riscossione, occorre considerare che la relazione tecnica del Decreto Legislativo n. 159 del 2015 stimava in 882 milioni di euro annuali il fabbisogno per la spesa di funzionamento; nel biennio 2021-2022, in ragione delle maggiori spese dovute principalmente al recupero delle attività di notifica interrotte per buona parte del 2020 in forza della sospensione delle attività e alle spese straordinarie previste dalle disposizioni normative vigenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei contribuenti dal contagio Covid-19, si prevede che tale fabbisogno possa subire un incremento nella misura del 10%.

Poiché Agenzia delle entrate-Riscossione non beneficia di alcun trasferimento di fondi statali finalizzato alla copertura dei costi d'esercizio, si rende necessario rivedere, incrementandolo di ulteriori 150 milioni di euro, lo stanziamento per il triennio 2020-2022 di 300 milioni di euro previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come modificato dall'art. 155 del Decreto Rilancio, nel presupposto di una ripresa delle attività di riscossione a partire dal 1° settembre 2020. Ciò affinché possa essere assicurato il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione oltre che per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Secondo le stime effettuate, l'impatto nel bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione dei provvedimenti normativi introdotti, determinano una significativa perdita quantificata fino a circa 300 milioni di euro per il 2020, a circa 112 milioni di euro per l'anno 2021 e a circa 38 milioni di euro per il 2022.

L'equilibrio dei conti viene assicurato per il triennio 2020-2022 attraverso l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sulle somme disponibili nei propri bilanci, e nei limiti delle somme necessarie al raggiungimento del pareggio di bilancio dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, di un contributo in conto esercizio per il triennio 2020-2022, definito nel suo importo massimo complessivo di 450 milioni di euro di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022. La parte eventualmente non fruita di contributo previsto per l'anno 2020, determina la quota erogabile incrementale per il successivo 2021 e parimenti per il 2022, per neutralizzare eventuali impatti di trascinamento delle misure adottate per l'emergenza in atto, incluso lo smaltimento delle attività sospese nel corso del 2020.

Il contributo così determinato verrà corrisposto al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, e segnatamente degli aggi e degli oneri di riscossione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, in conseguenza del contesto macroeconomico nazionale e internazionale venutosi a determinare per l'emergenza economica conseguente alle misure di lockdown, intraprese per contrastare la diffusione del contagio da COVID19.

Detto contributo dovrà essere corrisposto da Agenzia delle Entrate, utilizzando i fondi accantonati in bilancio 2019 a titolo di contributo a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e non erogati, (di cui al previgente all'art. 1, commi 326, 327 e 328 della legge 145/2018), l'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 nel limite di 200 milioni, in deroga all'art. 1, comma 358, della Legge n. 244 del 2007 che ne prevede il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e le risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate.

Titolo IV
Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Articolo 194
Lotteria dei corrispettivi e cashback

Commi 1 e 2: trattasi di norme procedurali che non producono effetti finanziari.
Comma 3: la disposizione, chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Sotto il profilo finanziario, anche data la natura interpretativa della disposizione, la stessa non determina effetti finanziari.

Articolo 195
Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro

Comma 1 Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021
Comma 2 Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020
Comma 3 La disposizione interviene all'articolo 120 del DL 34/2020 riducendo lo stanziamento previsto da 2 miliardi a 1 miliardo di euro nel 2021. Tale intervento rappresenta un adeguamento dello stanziamento previsto in Bilancio all'effettivo tiraggio del credito in esame. In particolare, dai dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate risulta, al 13 novembre 2020, un numero di istanze di richiesta dell'agevolazione per un ammontare di alcune decine di milioni di euro. Pertanto, si ritiene ancora prudenziale dimezzare lo stanziamento prevedendo un miliardo di euro per il 2021, con una minore spesa per il 2021 di un miliardo di euro.

Articolo 196
Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi - Articolo 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600

È possibile stimare un effetto positivo sul gettito pari a circa euro 3.115.000,00, per effetto della commissione pagata dai contribuenti per gli accordi bilaterali.
Tale stima è stata effettuata assumendo come riferimento il numero di istanze di accordi preventivi bilaterali/multilaterali e di istanze di rinnovo degli accordi bilaterali presentate nel 2019.
In particolare, le istanze di accordi preventivi bilaterali/multilaterali presentate nel 2019 sono state n. 67, di cui n. 57 relative a contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo superiore a euro 750.000.000, alle quali si applica una *fee* di euro 50.000, n. 3 relative a contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo compreso tra euro 100.000.000 e euro 750.000.000, alle quali si applica una *fee* di euro 30.000, e n. 7 riferibili a rinnovi presentati da contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo superiore a euro 750.000.000, ai quali si applica una *fee* di euro 25.000.

Articolo 197
Semplificazioni fiscali

Comma 1: non ci sono effetti sul gettito trattandosi di norme di semplificazione.
Commi 2 e 3: non si determinano impatti sul gettito. La modifica normativa prevede un leggero rialzo delle sanzioni a partire dalle operazioni effettuate nell'anno 2022. Trattandosi di norme di semplificazioni, l'effetto positivo sul gettito sarebbe comunque trascurabile e di difficile quantificazione, per cui non viene stimato.
Comma 4: la disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato
Comma 5: la disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Comma 6: trattasi di norma procedurale che non determina effetti per la finanza pubblica.

Articolo 198
Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore

Comma 1 La disposizione prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto

Alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del carattere chiarificatorio.

Articolo 199
Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

La proposta normativa è finalizzata a modificare il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al fine di renderlo più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare, le modifiche mirano a garantire un livello diversificato della sanzione a seconda se la violazione consiste nella mancata memorizzazione ovvero nella mancata o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi. Dalla stessa non derivano impatti sul gettito.

Articolo 200
Abrogazione imposta sul Money transfer

Comma 1 La disposizione abroga l'articolo 25-novies del D.L. 119/2018, che ha introdotto un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che l'abrogazione della disposizione non determina effetti in quanto già in sede di predisposizione delle previsioni delle entrate elaborate per la Nota di aggiornamento al DEF per gli anni 2020-2023 si è tenuto conto dell'accertata impossibilità tecnica di adozione dei relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 201
Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche

Comma 1 La disposizione inserisce la società "Sport e Salute S.p.a." nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 917/1986) in modo da armonizzare la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della legge n. 145/2018, articolo 1, commi 629 e seguenti e del conseguente riordino delle competenze della Società.

Sotto il profilo finanziario la disposizione non determina effetti di gettito, trattandosi di una disposizione chiarificatrice.

Titolo V
Disposizioni in materia di Agenzia delle dogane

Articolo 202
Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica bensì un risparmio connesso alla non debenza degli interessi passivi dovuti al ritardo nella restituzione/rimborso delle somme interessate, con conseguente risparmio variabile nel tempo ma commisurabile nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro annui.

Articolo 203
Whistleblowing

Comma 1 La norma permette di applicare la normativa sul whistleblowing anche ai concessionari di ADM e alle imprese soggette a controllo e regolazione da parte di AMD
La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 204
Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa

Le disposizioni recate dall'articolo costituiscono il naturale complemento delle norme contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo rubricato "Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti". Gli effetti finanziari recate dalle norme in esame sono già considerati nel maggior gettito stimato riveniente dal citato articolo "Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti".

Articolo 205
Disposizioni in materia di giochi

La disposizione recata dal **comma 1** non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.
In relazione a quanto previsto al **comma 1**, considerando che attualmente sono operative 195 concessioni, ad invarianza di costo per il canone mensile di proroga delle concessioni, è possibile stimare dalla proroga una entrata, per l'anno 2021 pari a euro 13.162.500 (euro 7.500 x 9 mesi = euro 67.500 x 195 concessioni = euro 13.162.500), per l'anno 2022 pari a euro 17.550.000 (euro 7.500 x 12 mesi = euro 90.000 x 195 concessioni = euro 17.550.000) e per l'anno 2023 pari a euro 4.387.500 (euro 7.500 x 3 mesi = euro 22.500 x 195 concessioni = euro 4.387.500).
Dalla proposta normativa inserita nel **comma 2** deriverebbe una minore entrata nel primo semestre del 2021 pari a euro 5.499.000, calcolata sottraendo all'importo del canone mensile relativo al primo semestre dell'anno pari a euro 8.775.000 (euro 7.500 x 6 mesi = 45.000 x 195 concessioni = 8.775.000) la somma di euro 3.276.000 quale totale delle entrate, per il citato semestre, calcolate avendo a riferimento la somma di 2.800 euro mensili (euro 2.800 x 6 mesi = 16.800 x 195 concessioni = euro 3.276.000).
Dalla proposta normativa inserita nel **comma 3** deriverebbe un aumento delle entrate erariali per il secondo semestre del 2021 pari a euro1.833.000 (euro 5.499.000/18 rate mensili = euro 305.500 x 6 mesi = 1.833.000) e per il 2022 pari a euro 3.666.000 (euro 5.499.000/18 rate mensili = euro 305.500 x 12 mesi = 3.666.000).
Tanto premesso, dalla proposta normativa deriverebbero, in totale, i seguenti incrementi di entrata, distinti per anno:

- 2021: euro 9.496.500;
- 2022: euro 21.216.000;
- 2023: euro 4.387.500.

Articolo 206
Previsione della figura del vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Comma 1 La disposizione nel modificare il comma 7 dell'articolo 23-quater del DL 95/2012, si limita a prevedere la facoltà di istituire, per l'agenzia delle dogane e dei monopoli, uno o più posti di vicedirettore, fino ad un massimo di tre solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, in luogo dell'attuale obbligo. La norma, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PARTE III
FONDI

Articolo 207
Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate ai sensi degli art. 1 e 2 del decreto legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo emergenziale con dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021.

Il Fondo, da ripartire con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri interessati, è destinato al rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020.

Articolo 208
Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale

La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, siano determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

Articolo 209
Fondo per le esigenze indifferibili

La disposizione dispone che il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 210
Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese

Comma 1 La norma prevede che per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, siano disposti diversi interventi.

Alla **lettera a)** del comma 1 si prevede di incrementare la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Stante la natura rotativa del predetto fondo, il suo ulteriore rifinanziamento non ha impatto sull'indebitamento netto, ma solo in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare.

La **lettera b)** estende al 2021 la possibilità di erogare finanziamenti a fondo perduto, parallelamente ai crediti agevolati concessi a valere sul fondo 394/81. In base all'articolo 72, comma 1, lettera d), del DL n. 18/2020, i finanziamenti a fondo perduto possono essere concessi solo congiuntamente ad un credito agevolato e nei limiti del 50% dell'importo del credito stesso. La norma prevede un'autorizzazione di spesa di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare.

La **lettera c)** estende di 6 mesi (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) l'esenzione dalla garanzia per i finanziamenti sul fondo di cui alla legge 394 del 1981, quale ulteriore misura di sostegno al sistema Paese. La norma ha carattere ordinamentale, in quanto all'esenzione dalla garanzia non consegue un incremento delle disponibilità del fondo rotativo, che restano il tetto di spesa delle operazioni di credito agevolato previste dal predetto fondo di cui alla legge n.

394 del 1981.

PARTE II

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente[2]

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.
Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2021 e per gli anni successivi.
Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.
La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella successiva Nota di Aggiornamento il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento e della successiva Nota di Aggiornamento utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.
L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.
Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel DEF si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.
Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

2 Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 13 della Ragioneria generale dello Stato del 27 maggio 2020, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 e Budget per il triennio 2021-2023 nonché le proposte per la manovra 2021.

con riferimento agli anni successivi

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2021-2023 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel DEF per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2020.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2020. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2020 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi[3]), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le

[3] Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90/2016.

informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva,** commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2020 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2020 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS,** finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge[4] ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

[4] Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:
1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sicilia diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione –, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del

---

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio, in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 196/2009, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.
Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità[5] di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.
Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti[6]. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente, non impegnati alla chiusura dell'esercizio, è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi. Tale facoltà è stata estesa, limitatamente agli anni 2019-2021, anche alle spese annuali e pluriennali a carattere permanente, ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 32 del 2019.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto

[5] Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.
[6] L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009.

In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 (inglobando, sostanzialmente, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, ed E della legge di stabilità prima della riforma).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno, delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).
Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio con l'esclusione dei definanziamenti di sola cassa che hanno riguardato il *Fondo sviluppo e coesione* per gli anni 2022 e 2023 per complessivi 2.000 milioni di euro, ed il *Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente*, di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale è stato ridotto per l'importo di 0,64 milioni di euro per l'anno 2021 e per l'importo di 1,34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per tenere conto degli oneri in termini di indebitamento netto relativi al Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA, inseriti nella Sez. I della legge di bilancio.

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI SOTTOSTRUMENTO 20	STP	c/k	2021	2022	2023	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2024 AL 2035)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Operai forestali a tempo determinato	DIFESA	c			1.500.000	19.500.000	18.000.000	2023	Permanente
Missioni internazionali di pace	MEF	c	800.000.000	750.000.000	500.000.000	2.050.000.000	-	2021	2023
Contributo scuole paritarie per alunni disabili	ISTRUZIONE	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	60.000.000	2021	2026
Fondo crisi di impresa	MISE	k	250.000.000	100.000.000	100.000.000	1.650.000.000	1.200.000.000	2021	2035
Fondo attuazione Direttive UE	MEF	c	50.000.000	50.000.000	50.000.000	750.000.000	600.000.000	2021	Permanente
Celebrazioni a carattere nazionale	MEF	c	400.000			400.000	-	2021	2021
Ospedale pediatrico Bambin Gesù	MEF	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	-	2021	2023
Società Dante Alighieri	MAECI	c	200.000			200.000	-	2021	2021
Centro Euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici	MUR	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	2021	2023
Manutenzione Basilica di San Francesco in Assisi	MIBACT	c	500.000			500.000	-	2021	2021
Manutenzione del sistema MOSE	MIT	c	-	23.000.000	23.000.000	362.000.000	316.000.000	2022	Permanente
Funzionamento Autorità di gestione del MOSE	MIT	c	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45.000.000	36.000.000	2021	Permanente
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)	MEF	c		350.000.000	100.000.000	450.000.000	-	2022	2023
Promozione lingua e cultura italiana all'estero	MAECI	c	32.000.000	47.000.000	51.000.000	742.000.000	612.000.000	2021	Permanente
Servizio civile nazionale	MEF	c	200.000.000	200.000.000		400.000.000	-	2021	2022
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	MEF	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	750.000.000	600.000.000	2021	Permanente
Fondo sviluppo isole minori	MEF	k	10.000.000	20.000.000		30.000.000	-	2021	2022
Fondo nazionale montagna	MEF	k	10.000.000	20.000.000		30.000.000	-	2021	2022
Fondo valorizzazione aree svantaggiate confinanti con RSS	MEF	c	4.000.000	24.000.000		28.000.000	-	2021	2022
Fondo esigenze indifferibili	MEF	c	50.000.000			50.000.000	-	2021	2021
Potenziamento della lotta attiva agli incendi boschivi	MEF	k	1.800.000			1.800.000	-	2021	2021
Volontari emergenze Protezione Civile	MEF	k	5.000.000			5.000.000	-	2021	2021
Meccanismo di protezione civile dell'UE	MEF	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	2021	2023
Fondo assistenza disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi	LAVORO	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000	300.000.000	240.000.000	2021	Permanente
Fondo per le non autosufficienze	LAVORO	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2021	Permanente
Fondo solidarietà nazionale-incentivi assicurativi	MIPAAF	k	25.000.000	15.000.000	20.000.000	60.000.000	-	2021	2023
Fondo solidarietà nazionale della Pesca	MIPAAF	c	6.000.000	4.000.000	4.000.000	14.000.000	-	2021	2023
Piano triennale per la pesca - parte corrente	MIPAAF	c	5.710.000			5.710.000	-	2021	2021
Piano triennale per la pesca - conto capitale	MIPAAF	k	1.290.000			1.290.000	-	2021	2021
Contributi ad Enti ed Istituti culturali	MIBACT	c	17.000.000	17.000.000	17.000.000	255.000.000	204.000.000	2021	Permanente
Contributi a biblioteche e altri istituti	MIBACT	c	5.662.000	5.662.000	5.662.000	84.930.000	67.944.000	2021	Permanente
Piano per l'arte contemporanea	MIBACT	k	5.000.000	5.000.000	5.000.000	75.000.000	60.000.000	2021	Permanente
Salvaguardia, restauro e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici	MIBACT	c	7.000.000	10.000.000		17.000.000	-	2021	2022
Fondo unico per lo spettacolo - parte corrente	MIBACT	c	49.195.012	49.195.012	49.195.012	737.925.180	590.340.144	2021	Permanente
Fondo unico per lo spettacolo - conto capitale	MIBACT	k	804.988	804.988	804.988	12.074.820	9.659.856	2022	Permanente
Funzionamento Istituti Museali	MIBACT	c	25.000.000	20.000.000		45.000.000	-	2021	2022
Fondazione libri italiani accessibili LIA	MIBACT	c	200.000	200.000		400.000	-	2021	2022
Fondo per la promozione del turismo in Italia	MIBACT	c	10.000.000	15.000.000		25.000.000	-	2021	2022
Attività di ricerca degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	SALUTE	c	50.000.000	50.000.000		100.000.000	-	2021	2022

Fondo nazionale per le politiche dell'asilo	INTERNO	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2021	Permanente
Potenziamento del servizio di trasporto marittimo nello stretto di Messina	MIT	k	-	7.500.000	7.500.000	37.500.000	22.500.000	2022	2026
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	MIT	c	160.000.000	180.000.000		340.000.000	-	2021	2022
Mantenimento in efficienza e piena operatività strumento militare navale	MISE	k	19.500.000	19.500.000	19.500.000	78.000.000	19.500.000	2021	2024
Assunzioni Garante Privacy	MEF	c	4.000.000	4.000.000	4.000.000	60.000.000	48.000.000	2021	Permanente
Rimborso alle regioni per anticipazioni effettuate in favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi	MIPAAF	k	20.000.000			20.000.000	-	2021	2021
Fondo rotativo per misure in favore dell'imprenditorialità femminile in agricoltura	MIPAAF	k	15.000.000			15.000.000	-	2021	2021
Fondazione per il trasferimento tecnologico Enea Tech	MISE	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	30.000.000	2021	2026
Fondo edifici di culto	INTERNO	k	10.000.000			10.000.000	-	2021	2021
Agenzia per l'Italia Digitale	MEF	c	6.000.000	6.000.000	6.000.000	90.000.000	72.000.000	2021	Permanente
Fondo concessione per integrazione garanzie rilasciate dallo Stato	MEF	k	500.000.000	0	0	500.000.000	0	2021	2021
Sport e periferie	MEF	k	30.000.000	30.000.000	30.000.000	300.000.000	210.000.000	2021	2030
Agenzia spaziale Italiana	MEF	k	10.000.000	10.000.000	80.000.000	1.700.000.000	1.600.000.000	2021	2029
Ricostruzione territori sisma centro Italia del 2016	MEF	k	0	0	0	1.710.000.000	1.710.000.000	2024	2029
Ricostruzione territori sisma Abruzzo del 2009	MEF	k	750.000.000	770.000.000	0	2.750.000.000	1.230.000.000	2021	2035
Contratto programma RFI	MEF	k	4.750.000	45.000.000	200.000.000	3.684.750.000	3.435.000.000	2021	2035
Manutenzione straordinaria RFI	MEF	k	2.000.000	50.000.000	50.000.000	752.000.000	650.000.000	2021	2036
Investimenti Difesa	DIFESA	k	450.000.000	450.000.000	750.000.000	12.350.000.000	10.700.000.000	2021	2035
Elicotteri Carabinieri	DIFESA	k	10.000.000	20.000.000	30.000.000	420.000.000	360.000.000	2021	2035
Tutela patrimonio culturale	MIBACT	k	30.000.000	50.000.000	70.000.000	780.000.000	630.000.000	2021	2032
Fondo grandi progetti	MIBACT	k	50.000.000	70.000.000	70.000.000	750.000.000	560.000.000	2021	2031
Linea ferroviaria Torino Lione	MIT	k	3.000.000	10.000.000	14.000.000	409.000.000	382.000.000	2021	2035
Contratto programma ANAS	MIT	k	0	2.000.000	2.000.000	1.253.000.000	1.249.000.000	2022	2035
Sicurezza del tratto stradale Roma/Latina	MIT	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	250.000.000	244.000.000	2021	2034
Edilizia penitenziaria	MIT	k	2.000.000	2.000.000	5.000.000	100.000.000	91.000.000	2021	2032
Interventi sicurezza stradale	MIT	k	2.000.000	2.000.000	5.000.000	80.000.000	71.000.000	2021	2032
Progettazione infrastrutture sviluppo Paese	MIT	k	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	0	2021	2022
Potenziamento servizi ferroviari regionali	MIT	k	2.000.000	2.000.000	4.000.000	80.000.000	72.000.000	2021	2030
Trasporto rapido di massa	MIT	k	10.000.000	7.000.000	7.000.000	315.000.000	291.000.000	2021	2035
Metropolitana M5 Milano	MIT	k	0	3.000.000	3.000.000	15.000.000	9.000.000	2022	2026
Ferrovie regionali di competenza statale	MIT	k	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	2021	2024
Porti - Interventi in materia di sicurezza e accessibilità	MIT	k	2.000.000	2.000.000	5.000.000	400.000.000	391.000.000	2021	2035
Elicotteri guardia costiera	MIT	k	0	13.000.000	13.000.000	55.000.000	29.000.000	2022	2025
Fondo salvaopere	MIT	k	30.000.000	0	0	30.000.000	0	2021	2021
Progetto fattibilità stretto Messina	MIT	k	20.000.000	20.000.000	10.000.000	50.000.000	0	2021	2023
Olimpiadi invernali 2026	MIT	k	10.000.000	10.000.000	20.000.000	70.000.000	30.000.000	2021	2025
Rinnovo parco autoveicolare - trasporto merci	MIT	k	20.000.000	20.000.000	10.000.000	50.000.000	0	2021	2023
Province e Città metropolitane - Ponti e viadotti	MIT	k	150.000.000	250.000.000	150.000.000	550.000.000	0	2021	2023
Edilizia scolastica	ISTRUZIONE	k	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2021	2035
Digitalizzazione scuole	ISTRUZIONE	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	2021	2024
Mezzi Polizia di Stato e Vigili del Fuoco	INTERNO	k	49.000.000	45.000.000	53.000.000	927.000.000	780.000.000	2021	2035

Caserme Polizia di Stato e Vigili del Fuoco	INTERNO	k	2.000.000	19.000.000	28.000.000	422.000.000	373.000.000	2021	2035
Progetti telematica Polizia di Stato	INTERNO	k	49.000.000	46.000.000	34.000.000	176.000.000	47.000.000	2021	2026
Enti Locali - messa in sicurezza edifici e territorio	INTERNO	k	600.000.000	0	0	600.000.000	0	2021	2021
Potenziamento delle infrastrutture verdi nelle aree protette nazionali - muretti a secco	AMBIENTE	k	10.000.000	10.000.000	5.000.000	50.000.000	25.000.000	2021	2028
Potenziamento delle infrastrutture verdi nelle aree protette nazionali - rete sentieristica	AMBIENTE	k	10.000.000	10.000.000	5.000.000	50.000.000	25.000.000	2021	2028
Accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria	AMBIENTE	k	20.000.000	20.000.000	30.000.000	220.000.000	150.000.000	2021	2028
Mitigazione del rischio idrogeologico	AMBIENTE	k	10.000.000	60.000.000	60.000.000	180.000.000	50.000.000	2021	2028
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	MIPAAF	k	12.000.000	1.000.000	1.000.000	26.000.000	12.000.000	2021	2027
Piano irriguo nazionale	MIPAAF	k	0	50.000.000	70.000.000	440.000.000	320.000.000	2022	2027
Competitività delle filiere agroalimentari e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano - Distretti del cibo	MIPAAF	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	0	2021	2023
Competitività delle filiere agroalimentari e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano - Xylella	MIPAAF	k	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	0	2021	2023
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	MIPAAF	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	0	2021	2023
Sicurezza luoghi di lavoro e abbattimento barriere architettoniche	MIPAAF	k	2.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000	4.000.000	2021	2027
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	MIPAAF	k	9.000.000	1.000.000	1.000.000	67.000.000	56.000.000	2021	2027
Adeguamento luoghi di lavoro connessi con la prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	MIPAAF	k	250.000	250.000	250.000	1.750.000	1.000.000	2021	2027
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	MIPAAF	k	250.000	250.000	250.000	1.750.000	1.000.000	2021	2027
Mappatura dei prodotti agroalimentari e tutela del made in Italy	MIPAAF	k	750.000	750.000	750.000	5.250.000	3.000.000	2021	2027
Programmi di ricerca per la prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	MIPAAF	k	750.000	750.000	750.000	5.250.000	3.000.000	2021	2027
Acquisto mezzi di trasporto e traduzione dei detenuti	GIUSTIZIA	k	100.000	150.000	150.000	400.000	0	2021	2023
Potenziamento mezzi di sicurezza	GIUSTIZIA	k	75.000	75.000	0	150.000	0	2021	2022
Potenziamento infrastrutture di sicurezza	GIUSTIZIA	k	100.000	140.000	180.000	420.000	0	2021	2023
Conversione su supporto digitale della documentazione in archivio	GIUSTIZIA	k	100.000	300.000	400.000	800.000	0	2021	2023
Realizzazione e riqualificazione di ambienti vari negli istituti penitenziari	GIUSTIZIA	k	10.000.000	10.000.000	25.000.000	120.000.000	75.000.000	2021	2026
Interventi edilizi volti alla realizzazione di cittadelle giudiziarie	GIUSTIZIA	k	5.125.000	12.000.000	30.000.000	150.000.000	102.875.000	2021	2026
Adeguamento impiantistico e rifunzionamento edifici giudiziari	GIUSTIZIA	k	5.000.000	7.935.000	25.065.000	100.000.000	62.000.000	2021	2025
Interventi impiantistici su locali tecnici	GIUSTIZIA	k	2.000.000	2.500.000	6.500.000	17.800.000	6.800.000	2021	2025
Diffusione degli impianti wifi nelle sedi giudiziarie e digitalizzazione di atti e archivi	GIUSTIZIA	k	2.500.000	1.900.000	2.705.000	30.430.000	23.325.000	2021	2026
Fondo tech transfer	MISE	k	0	50.000.000	50.000.000	1.050.000.000	950.000.000	2022	2035
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico	MISE	k	0	50.000.000	50.000.000	700.000.000	600.000.000	2022	2035
Contratti di sviluppo	MISE	k	0	100.000.000	100.000.000	1.050.000.000	850.000.000	2022	2035
Made in Italy - programma straordinario	MAECI	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	50.000.000	2021	2024
Ammodernamento flotta Guardia di Finanza	MEF	k	20.000.000	30.000.000	40.000.000	440.000.000	350.000.000	2021	2030
Edilizia pubblica compresa l'edilizia scolastica	MEF	k	42.000.000	46.000.000	57.000.000	1.215.000.000	1.070.000.000	2021	2033
Sistema gestionale integrato a supporto dei processi contabili della Pubblica Amministrazione	MEF	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	2021	2024
Infrastrutture informatiche	MEF	k	6.000.000	13.000.000	13.000.000	32.000.000	0	2021	2023
Sviluppo infrastrutturale della Corte dei conti	MEF	k	22.000.000	21.000.000	20.000.000	263.000.000	200.000.000	2021	2033
Internazionalizzazione imprese - Simest	MEF	k	250.000.000	0	0	250.000.000	0	2021	2021
TOTALE PARTE CORRENTE		**c**	**1.736.867.012**	**2.049.057.012**	**1.055.357.012**	**10.105.565.180**	**5.264.284.144**		
TOTALE CONTO CAPITALE		**k**	**3.867.144.988**	**2.911.804.988**	**2.656.804.988**	**42.736.414.820**	**33.300.659.856**		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			**5.604.012.000**	**4.960.862.000**	**3.712.162.000**	**52.841.980.000**	**38.564.944.000**		

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI SOTTOSTRUMENTO 22	STP	c/k	2021	2022	2023	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2024 AL 2035)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Spese relative alla componente aerea e spaziale della Difesa	DIFESA	k		1.300.000.000	- 1.300.000.000	-	-	2022	2023
Interventi in materia di difesa cibernetica	DIFESA	k	- 1.000.000	1.000.000		-	-	2021	2022
Attività industriali ad alta tecnologia - settore navale, aeronautico e dell'aerospazio	MISE	k			- 950.000.000	-	950.000.000	2023	2028
Investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie	MEF	k		1.200.000.000	- 1.350.000.000	-	150.000.000	2022	2024
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali	MEF	k			- 3.199.000.000	-	3.199.000.000	2023	2030
TOTALE PARTE CORRENTE		**c**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE CONTO CAPITALE		**k**	**- 1.000.000**	**2.501.000.000**	**- 6.799.000.000**	**-**	**4.299.000.000**		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			**- 1.000.000**	**2.501.000.000**	**- 6.799.000.000**	**-**	**4.299.000.000**		

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

			DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
DES_TIT	CAT	DES_CAT	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				0,0	0,0	1,5						1,5
	2	CONSUMI INTERMEDI				34,9	32,6	2,6				34,9	32,6	2,6
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,0	-4.681,0	-7.288,0	701,3	753,9	299,9				701,3	-3.927,1	-6.988,1
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				22,2	20,1	19,9				22,2	20,1	19,9
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				46,5	45,5	30,5				46,5	45,5	30,5
	12	ALTRE USCITE CORRENTI				932,0	1.197,0	701,0				932,0	1.197,0	701,0
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			**0,0**	**-4.681,0**	**-7.288,0**	**1.736,9**	**2.049,1**	**1.055,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.736,9**	**-2.631,9**	**-6.232,6**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI				739,0	834,0	1.252,0	-1,0	1.301,0	-1.300,0	738,0	2.135,0	-48,0
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				1.684,0	1.194,0	417,0	0,0	0,0	-3.199,0	1.684,0	1.194,0	-2.782,0
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE				771,3	697,8	751,8	0,0	1.200,0	-2.300,0	771,3	1.897,8	-1.548,2
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				660,8	124,0	174,0				660,8	124,0	174,0
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE				10,0	60,0	60,0				10,0	60,0	60,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.867,1**	**2.911,8**	**2.656,8**	**-1,0**	**2.501,0**	**-6.799,0**	**3.866,1**	**5.412,8**	**-4.142,2**
Totale complessivo			**0,0**	**-4.681,0**	**-7.288,0**	**5.604,0**	**4.960,9**	**3.712,2**	**-1,0**	**2.501,0**	**-6.799,0**	**5.603,0**	**2.780,9**	**-10.374,8**

Effetti di retroazione macro derivanti dalla manovra di finanza pubblica (comprese le risorse di Next Generation EU)

Nell'ambito delle variazioni effettuate con la sezione seconda si è provveduto a rappresentare anche gli effetti di retroazione derivanti dalla presente manovra. Le misure di sostegno e stimolo all'economia contenute nella Legge di bilancio 2021-2023 e, soprattutto, le ingenti risorse che saranno disponibili nell'ambito dello strumento europeo denominato Next Generation EU (NGEU), determinano un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale programmatico in termini di

maggiore crescita. Il differenziale tra il tasso di crescita di quest'ultimo e quanto previsto nello scenario tendenziale a legislazione vigente è esposto nella tabella seguente:

	2021	2022	2023
Pil nominale	**1,04**	**0,92**	**0,88**
Componente reale	0,92	0,75	0,70
Deflatore del PIL	0,12	0,15	0,17

La dinamica positiva delle componenti della domanda interna si riflette sull'evoluzione degli aggregati di finanza pubblica (entrate fiscali e contributive). La maggiore crescita prevista dei consumi reali, delle retribuzioni e, soprattutto, degli investimenti pubblici e privati determina effetti di retroazione positivi sulla finanza pubblica, riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2021	2022	2023
Effetti di retroazione macro	-	12.900	20.500

Per motivi prudenziali, nel 2021 non sono stati considerati effetti di retroazione determinati dalla maggiore crescita dello scenario programmatico.
L'impatto crescente degli effetti di retroazione è attribuibile per una parte determinante all'aumento degli investimenti pubblici finanziati dalle risorse della Recovery and Resilience Facility (RRF).

Approvazione stati di previsione

Articoli da 211 a 225

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2021-2023** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economica e finanza 2020 deliberata dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2021-2023 nella presente tavola[7] **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.
I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2021 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 194 miliardi dovuto a entrate finali pari a 574 miliardi e spese finali pari a 768 miliardi; tali valori includono rispettivamente 29 miliardi per le entrate e 33 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2022 il saldo netto da finanziare è pari a 155 miliardi (le entrate finali si attestano a 605 miliardi e le spese finali a 759 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 29 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa). Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 136 miliardi: le entrate finali si attestano a 615 miliardi e le spese finali a 751 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 29 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.
Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e vengono effettuate riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2021 pari a 512 miliardi, inferiori di 62 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2021 pari a 706, inferiori di 62 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2022 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 539 miliardi, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 694, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente

[7] I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

voce del bilancio. Nel 2023 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 551 miliardi, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 686, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.
La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (192 miliardi di euro nel 2021, 153 miliardi di euro nel 2022 e 134 miliardi di euro nel 2023).

Nella **riga 4** "**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.
Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2021 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 32 miliardi e di 97 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 65 miliardi. Nel 2022 la riduzione delle entrate finali si attesta a 37 miliardi e quella delle spese a 101 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 64 miliardi. Infine, nel 2023, le entrate sono più basse di 33 miliardi, le spese di 104 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di poco più di 71 miliardi.

La **riga 5**, denominata "Conto economico programmatico – Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 127 miliardi nel 2021 con un livello di entrate finali pari a 480 miliardi e spese finali di 606 miliardi, a 89 nel 2022 con un livello di entrate finali pari a 502 miliardi e spese finali di 591miliardi e a 63 nel 2023 con un livello di entrate finali pari a 517 e di spese finali di 581 miliardi.

La **riga 6** ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione"), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.
Nel 2021, le entrate finali per la PA sono pari a 829 miliardi, le spese finali ammontano a 952 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 124 miliardi; nel 2022 le entrate finali sono pari a 868 miliardi, le spese finali ammontano a 955 e l'indebitamento si attesta su 87 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 949 e l'indebitamento si attesta su 58 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2021-2023

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2021 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	574	768	-194	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021	512	706	-194	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*511*	*703*		*-192*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-32**	**-97**		**65**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	480	606		-127
6		Conto economico programmatico - PA	829	952		-124

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	605	759	-155	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022	539	694	-155	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*539*	*691*		*-153*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-37**	**-101**		**64**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	502	591		-89
6		Conto economico programmatico - PA	868	955		-87

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2023- Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2023	615	751	-136	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2023	551	686	-136	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*550*	*684*		*-134*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-33**	**-104**		**71**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	517	581		-63
6		Conto economico programmatico - PA	891	949		-58